



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
E DELL'UNIONE EUROPEA
CICLO XXIV

Tesi di Dottorato di Ricerca

IL REGOLAMENTO N. 861/2007
RELATIVO AL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Dottoranda
ROMINA TONIUTTI

Relatore
CHIAR. MO PROF. MARCO GIACOMELLI

ANNO ACCADEMICO
2012/2013

INDICE

INTRODUZIONE

1. Considerazioni generali	1
2. La creazione di uno spazio giudiziario europeo: dal Trattato CE al Trattato di Lisbona.....	3

CAPITOLO I

PROCEDURE SEMPLIFICATE ED ACCELERATE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BAGATELLARI NELL'ESPERIENZA INTERNA DEGLI STATI MEMBRI

1. Premessa	17
2. Il sistema italiano: la semplificazione delle forme nel giudizio avanti il Giudice di Pace	17
3. Il sistema inglese: lo <i>small claims track</i>	38
4. Il sistema spagnolo: il <i>procedimento de Juicio Verbal</i>	43
5. Il sistema tedesco: la discrezionalità nella scelta del procedimento da adottare.....	46
6. Il sistema austriaco: la semplificazione delle forme procedurali dinanzi al <i>Bezirksgericht</i>	48
7. Il sistema francese: la <i>déclaration au greffe</i> presso il <i>Tribunal d'Instance</i>	49

CAPITOLO II

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La <i>ratio</i> del Regolamento n. 861/2007	51
2. Principi generali e regole fondamentali caratterizzanti il procedimento	53
3. Il concetto di controversie transfrontaliere	57
4. Il limite di operatività per valore	62
5. Applicabilità <i>ratione materiae</i>	65
6. Criteri di giurisdizione e competenza	68

CAPITOLO III

INTRODUZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'introduzione della causa mediante l'utilizzo di formulari *standard* 73
2. Notifica della domanda e replica del convenuto..... 81
3. La trattazione della causa e l'eventuale fase d'istruzione probatoria 87
4. Problematiche relative al regime linguistico da utilizzarsi nel procedimento .. 95

CAPITOLO IV

LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA E I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

1. Caratteristiche dell'atto conclusivo del procedimento..... 101
2. Il principio di soccombenza in relazione alle spese di giudizio 110
3. Possibilità d'impugnazione della sentenza 113
3. L'istanza di riesame della sentenza: condizioni di ammissibilità ed esiti 115

CAPITOLO V

IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE

1. L'evoluzione del sistema di mutuo riconoscimento delle decisioni in ambito europeo..... 119
2. L'automatico riconoscimento e l'immediata eseguibilità della sentenza resa nell'ambito del procedimento uniforme per le controversie di modesta entità 131
3. Il procedimento di esecuzione 132

CAPITOLO VI

IL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

1. Premessa 135
2. Le garanzie dell'equo processo sancite dall'art. 6, par. 1, della CEDU 137
3. La declinazione a livello di Unione Europea dei principi del giusto processo 150

4. L'art. 111 della Costituzione italiana.....	156
5. Rapporti tra la CEDU, l'Unione europea e la nostra Carta costituzionale.....	162
6. La “giustizia” del rito per la risoluzione delle controversie di modesta entità.....	168
7. Procedimenti speciali e giusto processo nell'ordinamento italiano.....	173
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	187
APPENDICE NORMATIVA.....	193
BIBLIOGRAFIA	229

INTRODUZIONE

1. Considerazioni generali

L'adozione del regolamento n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per la risoluzione delle controversie di modesta entità¹ si inserisce nel più ampio contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile, settore d'intervento comunitario che si prefigge l'obiettivo di assicurare il coordinamento tra i diversi sistemi giuridici degli Stati membri eliminando gli ostacoli che le diversità delle tutele giurisdizionali nazionali creano alle relazioni transfrontaliere.

L'opportunità di prevedere una specifica procedura per la composizione delle liti di minor valore si è rivelata necessaria al fine di evitare i rischi di distorsione alla concorrenza potenzialmente connessi al differente grado di efficienza degli strumenti processuali predisposti, nel settore in esame, dai vari Stati membri.

Compiuto, nel paragrafo successivo della presente introduzione, un preliminare inquadramento della tematica oggetto di studio nell'ambito della creazione di uno spazio giudiziario europeo, si è, pertanto, provveduto ad analizzare le soluzioni adottate da alcuni dei Paesi dell'Unione per la trattazione di tale tipologia di contenzioso.

Si è avuto modo di osservare che esse differiscono, a volte notevolmente, l'una dall'altra, sotto molteplici profili: diversi sono i limiti di valore stabiliti per l'accesso alla procedura semplificata, le modalità di proposizione della domanda e di istruzione della causa, di decisione del giudizio e di possibilità di appellare le sentenze.

Pertanto, muovendo dal presupposto che tutte le previsioni dettate nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile vanno a collocarsi nel più ampio disegno del corretto funzionamento del mercato interno (costituente, come

¹ Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007, n. 861, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in G.U. n. L 199 del 31 luglio 2007.

emerge dall'art. 81 Tfu, il fine ultimo avuto di mira dalle istituzioni europee) si è messa in risalto, nell'elaborato, l'importanza della creazione di un processo di cognizione uniforme, atto a regolare tutte le fasi del giudizio - dall'introduzione della causa alla decisione dello stesso - e destinato a trovare applicazione in ordinamenti ispirati a principi processuali e tradizioni giuridiche differenti.

Nel prosieguo del lavoro si è proceduto ad un attento esame del procedimento europeo per la risoluzione delle *small claims*, analizzando le varie fasi di cui esso si compone ed evidenziando i profili problematici sottesi all'utilizzo di tale strumento.

In dettaglio, si è rivolta l'attenzione all'ambito di applicazione della procedura, all'introduzione e svolgimento del processo, alla fase di decisione della causa, alle previsioni in materia di mezzi di impugnazione, al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse all'esito del procedimento.

Del rito previsto dal regolamento in esame sono stati messi in luce, all'interno di tutta la trattazione, gli aspetti relativi alla semplificazione e al contenimento di tempistiche e costi che lo caratterizzano. Essi si sono manifestati in previsioni che prevedono una trattazione in forma prevalentemente scritta, la possibilità di stare in giudizio personalmente senza la necessità di rappresentanza tecnica, termini temporali piuttosto ristretti per il completamento della procedura, l'impiego di tecnologie, l'ideazione di un principio di soccombenza "temperato".

Il capitolo finale dell'elaborato è stato incentrato sulla valutazione circa la conformità del rito in esame con i principi del cd. giusto processo.

Si è trattato di considerare, in concreto, se previsioni come quelle concernenti l'attribuzione al giudice di rilevanti poteri discrezionali nella gestione del procedimento (soprattutto in tema di assunzione di mezzi di prova), la previsione di un'udienza di comparizione delle parti solo eventuale, l'utilizzo di formulari *standard* attraverso cui veicolare gli atti introduttivi di causa, la trattazione in forma prevalentemente scritta, siano in sintonia o meno con le garanzie processuali riconosciute sul triplice versante internazionale, europeo e nazionale.

Allo scopo si è compiuta un'analisi dei principi del giusto processo per come enucleati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'art. 111 della Costituzione italiana secondo il testo modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, analizzando il rapporto tra le fonti che prevedono tali garanzie, e mettendo altresì in luce il grado di convergenza raggiunto in materia.

Funzionale alla valutazione di compatibilità del procedimento europeo per la risoluzione delle *small claims* con i principi del giusto processo si è rivelata la riflessione condotta su alcuni modelli processuali presenti nel nostro ordinamento, che ha permesso di rilevare che le forme del rito ordinario di cognizione non sono le uniche idonee a garantire il rispetto dei principi del giusto processo. Può, infatti, essere giusto e conforme ai principi costituzionali anche un procedimento in cui forme e termini non sono legislativamente predeterminati, purchè il potere discrezionale esercitato dal giudice sia idoneo ad assicurare il nucleo essenziale di garanzie di cui s'impone la salvaguardia.

I risultati del lavoro di ricerca ed indagine hanno, in conclusione, permesso di svolgere un duplice ordine di considerazioni, l'uno relativo alla valutazione circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario con la disciplina dettata in materia di composizione delle controversie bagatellari, l'altro attinente alla riflessione circa la compatibilità tra le previsioni semplificate caratterizzanti il rito esaminato e i principi del giusto processo.

2. La creazione di uno spazio giudiziario europeo: dal Trattato CE al Trattato di Lisbona

L'intervento normativo europeo nell'ambito del diritto processuale civile si è intensificato soprattutto a partire dal Trattato di Amsterdam, non essendo originariamente attribuita alla Comunità alcuna specifica competenza in materia.

Il trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, si limitava infatti a prevedere all'art. 293 (ex 220) l'onere in capo agli Stati membri di avviare, se e in

quanto necessario, «negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini [...] la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali»², con ciò demandando agli stessi il compito di risolvere, tramite lo strumento delle convenzioni internazionali, le problematiche relative ai conflitti di leggi e giurisdizioni³ e confinando sostanzialmente il ruolo delle istituzioni comunitarie alla promozione dell'utilizzo di tali strumenti⁴.

È in applicazione di tale disposizione che fu sottoscritta, il 27 settembre 1968, la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale⁵, i cui risvolti, dal punto di vista processualistico, hanno trovato eco soprattutto nella giurisprudenza interpretativa della Corte di Giustizia⁶.

² Per un commento sull'art. 293 (ex 220) cfr. POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Milano, 2001, p. 986; PINGEL (a cura di), *De Rome a Lisbonne: commentaire article par article des traites UE et CE*, 2^a ed., Bruxelles, 2010.

³ Sulla tematica della conclusione di accordi affidata agli Stati membri, cfr. ROSSI, *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2000.

⁴ La Commissione, con una nota inviata agli Stati membri il 22 ottobre 1956, auspicava l'avvio dei negoziati ritenendo la tutela giuridica essenziale per la realizzazione di un vero mercato interno: «Sono da temersi perturbazioni e difficoltà nella vita economica della Comunità qualora non si possa far accertare e realizzare, in via giudiziaria se del caso, i diritti individuali che sorgono dalle molteplici relazioni giuridiche, poiché il potere giudiziario, tanto in materia civile quanto in materia commerciale, rientra nella sovranità degli Stati membri, e poiché, d'altra parte, gli effetti degli atti giudiziari restano limitati al territorio nazionale, la tutela giuridica e, di conseguenza, la sicurezza giuridica nel mercato comune dipendono essenzialmente dall'adozione da parte degli Stati membri in comune di una soluzione soddisfacente per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie».

⁵ Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U. n. L 299 del 31 dicembre 1972, p. 32 ss.; versione consolidata in G.U. n. C 27 del 26 gennaio 1998, p. 1 ss. Sul ruolo svolto dalla Convenzione di Bruxelles nell'armonizzazione della procedura civile in Europa, cfr. CARPI, *Riflessioni sull'armonizzazione del diritto processuale civile in Europa in relazione alla convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 1033 ss. Sulla Convenzione in esame, cfr., inoltre, POCAR, *La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1995; SALERNO, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000; nonché sul Regolamento del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che l'ha ormai sostituita, ID., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, 2^a ed., Padova 2003.

⁶ Osserva BIAVATI, in *L'incidenza del diritto processuale dell'Unione europea sul diritto processuale civile*, in ROSSI-DI FEDERICO (a cura di), *L'incidenza del diritto dell'Unione europea*

Nell'ottica del completamento della costruzione del mercato interno, trovò spazio nell'Atto unico europeo del 1986, una disposizione – trasfusa all'art. 100 A del Trattato CEE – che conferì al Consiglio il potere di adottare, a maggioranza qualificata, «*le misure tendenti al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del Mercato interno*» ed individuò nella direttiva lo strumento da utilizzare in via privilegiata qualora l'armonizzazione comportasse una modifica delle disposizioni legislative nazionali.

Sulla scorta di questa base normativa, agli inizi degli anni '90, la Commissione incaricò un gruppo di dodici esperti (uno per ciascuno degli Stati membri dell'epoca), presieduti dal Prof. *Marcel Storme*, di condurre uno studio sulla tematica dell'armonizzazione delle regole di procedura civile⁷.

L'obiettivo del *Progetto Storme* non era quello - come equivocamente e forse maliziosamente hanno ritenuto i critici⁸ - di redigere un codice giudiziario europeo e creare un rito uniforme, bensì quello di individuare, una volta accertata la competenza comunitaria in materia, le divergenze più significative tra le legislazioni degli Stati membri - in quanto tali idonee a produrre effetti distorsivi sul buon funzionamento del mercato interno - e di elaborare un *corpus* di regole procedurali comuni per scongiurare tale pericolo.

I lavori del gruppo di esperti, redatti nella forma di *progetto di direttiva*, si erano infatti concentrati su alcuni aspetti di carattere strettamente processuale, che si riteneva opportuno uniformare per armonizzare le norme configgenti delle

sullo studio delle discipline giuridiche, Napoli, 2008, pp. 325-338, che sentenze come *Gubisch Maschinenfabrik KG c. Giulio Palombo* (sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, in *Racc.*, 1987, p. 4861) e *Bernard Denilauler c. Snc Couchet Frères* (sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79, in *Racc.*, 1980, p. 1553) hanno inciso «*non soltanto su aspetti di diritto internazionale privato, ma direttamente sulla struttura del processo e su alcuni suoi snodi essenziali*» (nei due casi citati: litispendenza e contraddittorio).

⁷ Cfr. STORME (a cura di), *Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union Européenne. Aproximation of Judiciary Law in the European Union*, Dordrecht, 1994. Il progetto fu elaborato tra il 1990 ed il 1993, all'esito di uno studio iniziato nel 1988.

⁸ Cfr. LINDBLOM P.H., *Harmony of the legal spheres*, in *European Review of Private Law*, 1997, p. 11 ss.

diverse procedure nazionali⁹, senza invece entrare nel merito delle scelte riconducibili alla “politica legislativa” dei singoli Paesi¹⁰.

La bozza di studio non si tradusse, per ragioni probabilmente legate a valutazioni più di “opportunità” che di merito¹¹, nell’atto normativo per il quale era stata redatta; tuttavia l’idea di fondo di un ravvicinamento delle legislazioni statali che aveva animato il progetto ha continuato essere oggetto d’interesse a livello comunitario e di studi di settore.

Con il Trattato di Maastricht del 1992¹² la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni è stata inclusa tra gli obiettivi dell’Unione¹³ ed inserita nell’ambito del cd. Terzo Pilastro¹⁴, ove avevano trovato collocazione una serie eterogenea di materie¹⁵.

⁹ Gli aspetti sui quali lo studio si era concentrato hanno riguardato, tra gli altri, la determinazione del momento iniziale dell’effetto interruttivo della prescrizione, le regole di computo dei termini, il regime delle nullità, le conseguenze della contumacia, il ravvicinamento delle procedure d’urgenza, l’ingiunzione di pagamento.

¹⁰ In STORME (a cura di), *Rapprochement, op. cit.*, p. 23 si legge che «*Il était clair dès le départ que le Groupe de Travail laisserait les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la compétence de côté. Ce sont en effet des domaines qui relèvent par excellence de la souveraineté de l’Etat. Il est clair par ailleurs qu’aucun des Etats-Membres ne songe actuellement à permettre une atteinte à ses droits fondamentaux en la matière.*».

¹¹ TARZIA, in *Modelli europei per un processo civile uniforme*, in *Riv. dir. proc.*, pp. 953-954, ha ricondotto l’insuccesso pratico del progetto ad un «*mutato atteggiamento della Commissione*» dovuto, probabilmente, all’introduzione del principio di sussidiarietà ad opera del Trattato di Maastricht e «*alle sue applicazioni, in senso restrittivo, nella formazione della normativa comunitaria.*».

¹² Trattato sull’Unione europea, siglato a Maastricht il 7 febbraio 1992, pubblicato in G.U.C.E. n. C 191 del 29 luglio 1992. Il testo è costituito da tre pilastri: la dimensione comunitaria composta dalle disposizioni contenute nei Trattati istitutivi delle Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune disciplinata dal titolo V del TUE ed infine, originariamente, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni contemplata dal Titolo VI del TUE (ora cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale).

¹³ Tra i settori definiti «*questioni di interesse comune*» quello della cooperazione giudiziaria in materia civile è menzionato all’art. K. 1, par. 6, TUE (nella versione del Trattato di Maastricht).

¹⁴ Per alcune riflessioni sul Terzo Pilastro, cfr. PARISI-RINOLDI (a cura di), *Giustizia e affari interni nell’Unione europea – il “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht*, Torino, 1996 (appendice di aggiornamento del 1998); TIZZANO, *Brevi note sul terzo pilastro del Trattato di Maastricht*, in *Dir. Un. eu.*, 1996, p. 391 ss.; JACQUE, *Affaires intérieures et justice: quelques réflexions*, in *Rev. marché un. eur.*, 1995, p. 279 ss.; O’KEEFE, *Recasting the Third Pillar*, in *Common Market Law Rev.*, 1995, p. 893 ss.

¹⁵ Nel Titolo VI del TUE erano menzionate la politica di asilo e di immigrazione, la lotta contro la tossicodipendenza e contro la frode su scala internazionale, la cooperazione giudiziaria in

In tali ambiti si prevedeva la possibilità di adottare posizioni comuni, azioni comuni o anche elaborare convenzioni che sarebbe spettato ai Paesi facenti parte dell'Unione adottare conformemente alle proprie norme costituzionali¹⁶.

Quel che rileva in questa sede sottolineare è che gli interventi descritti, essendo *esterni* all'area di intervento comunitaria, non erano riconducibili al cd. metodo comunitario, bensì affidati alla cooperazione intergovernativa, ove protagonisti sono gli Stati membri e le istituzioni che maggiormente li rappresentano (il Consiglio ed il Consiglio europeo), con la conseguenza che il livello di integrazione risulta *ivi* necessariamente attenuato.

Per una significativa svolta bisogna attendere il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999, che ha emendato in modo sostanziale l'assetto normativo previgente, trasferendo una parte rilevante delle competenze dell'Unione in materia di giustizia e affari interni dal Terzo al Primo Pilastro e dunque operando la cd. *comunitarizzazione* del settore¹⁷.

materia civile e penale, la cooperazione doganale e quella di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico di droga ed altre forme gravi di criminalità internazionale.

¹⁶ Da sottolineare che l'art. K.3.2 stabiliva che le convenzioni adottate in seno al terzo pilastro potevano attribuire la competenza alla Corte di Giustizia non solo per questioni interpretative «secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni» ma anche per «comporre le controversie connesse la loro applicazione». Giova ricordare l'elaborazione, all'epoca, di tre importanti convenzioni: quella relativa alle procedure di insolvenza del 23 novembre 1995, quella relativa alla notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale del 26 maggio 1997 e quella relativa alla competenza ed al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di autorità dei genitori del 28 maggio 1998, mai entrate in vigore ma che hanno ispirato i contenuti dei primi tre regolamenti adottati nel 1999 dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

¹⁷ Sul tema cfr. ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *Dir. Un. eu.*, 1998, p. 481 ss.; BIAVATI, *Prime note sulla giurisdizione comunitaria dopo il Trattato di Amsterdam*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 805 ss.; KOHLER, *Interrogations sur les sources du droit international privé européen après le traité d'Amsterdam*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1999, p. 1 ss.; DE MIGUEL ASCENSIO, *La evolución del Derecho Internacional Privado Comunitario en el Tratado de Amsterdam*, in *Rev. esp. de der. int.*, 1998, p. 373 ss.; ROSSI, *Verso una parziale «comunitarizzazione» del terzo pilastro*, in *Riv. trim. dir. proc.*, p. 261 ss.; POCAR, *La giustizia «comunitarizzata» dà forza allo spazio giudiziario europeo*, in *Dir. e giust.*, 2000, p. 44 ss.; RAITI, *Evoluzioni e tendenze della cooperazione giudiziaria civile in Europa dopo il Trattato di Amsterdam (in particolare alla luce delle più recenti discipline sul riconoscimento e l'exequatur delle decisioni)*, in *Giust. civ.*, 2002, p. 241 ss.; BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione*

Nel Trattato CE sono così confluite, al titolo IV dedicato a «*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*», le norme finalizzate a creare, ai sensi dell'art. 61, uno «*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*»¹⁸, obiettivo per il raggiungimento del quale è previsto che il Consiglio adotti «*misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto dall'art. 65*». Quest'ultima disposizione stabilisce che tali *misure*¹⁹ siano limitate ai casi in cui il settore da regolare «*presenti implicazioni transfrontaliere*» e vengano adottate, secondo la procedura di cui all'art. 67²⁰, «*per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno*».

europea al Titolo IV del Trattato CE, in *Dir. un. eur.*, 2001, p. 261 ss.; CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento (Ce) n. 44/2001*, pp. 3-6, in CARBONE-FRIGO-FUMAGALLI, *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004; DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, 2^a ed., Torino, 2005, spec. *Capitolo Primo: La comunitarizzazione del diritto internazionale privato e processuale*, pp. 1-37; DE CRISTOFARO, *Nuovo coordinamento delle giurisdizioni in Europa*, in *Int'l Lis*, 2002, p. 82 ss.

¹⁸ Sul tema cfr. LABAYLE, *Un espace de liberté, de sécurité et de justice*, in *Rev. trim. dr. eu.*, 1997, p. 813 ss.; REMIEN, *European Private International Law, The European Community and its Emerging Area of Freedom, Security and Justice*, in *Common Market Law Rev.*, 2001, p. 53 ss.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 65 le misure da adottarsi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile includono:

- a) il miglioramento e la semplificazione:
 - del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
 - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
 - del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
- b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;
- c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

²⁰ L'art. 67 prevedeva una disciplina speciale per l'adozione degli atti nell'ambito del titolo IV del Trattato CE, stabilendo che per un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (dunque fino al 30 aprile 2004) le misure di cui all'art. 65 fossero adottate dal Consiglio con deliberazione all'unanimità, su proposta della Commissione o ad iniziativa di uno Stato membro, previa consultazione del Parlamento europeo. Scaduto tale periodo si sarebbe dovuta adottare la procedura di cui all'art. 251 del Trattato CE. Il Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha abbreviato la vigenza del regime transitorio, stabilendo l'assoggettamento delle misure di cui all'art. 65 alla procedura cd. di codecisione. Essa

Il passaggio delle norme sulla cooperazione giudiziaria all'interno del Primo Pilastro ha comportato significative conseguenze, quali l'attribuzione alle istituzioni comunitarie della competenza ad intervenire, secondo i principi e le procedure previste dal Trattato, l'abbandono degli strumenti convenzionali a favore dell'adozione di atti comunitari e la sottoposizione di questi ultimi al sindacato della Corte di Giustizia.

Con riferimento al primo aspetto, l'inserimento del Titolo IV nel Trattato CE ha segnato l'ingresso della cooperazione tra le politiche dell'Unione, così che l'intervento delle istituzioni comunitarie in tale settore «*da casuale ed episodico è diventato oggetto di una politica sistematica, scandita da programmi pluriennali e volta a raggiungere determinati obiettivi*»²¹.

Quanto all'ampiezza di queste competenze, la lettura dell'art. 61, in combinato disposto con l'art. 95, ha suggerito un'interpretazione estensiva delle attribuzioni, comprensive «*di qualsiasi aspetto della cooperazione in tema di giustizia civile*»²² e solo in parte temperata dalle citate limitazioni desumibili dalla prima parte dell'art. 65²³.

Un problema di coordinamento sorgerà tra l'art. 95 e l'art. 293 del Trattato CE - non abrogato sino al Trattato di Lisbona - che prevedevano rispettivamente la competenza comunitaria e quella statale su una sfera di materie in larga parte coincidenti.

A tal proposito si riteneva, ragionevolmente, che la facoltà per gli Stati membri di avviare negoziati per la conclusione di convenzioni internazionali fosse legata all'esercizio o meno dell'attribuzione in parola da parte delle istituzioni.

Quanto al secondo ordine di conseguenze, la nuova competenza riconosciuta in capo alle istituzioni ha consentito l'utilizzo di atti comunitari,

sostanzialmente prevede un ruolo paritario di Parlamento europeo e Consiglio, dotati degli stessi poteri nell'approvazione delle proposte legislative della Commissione.

²¹ Così BIAVATI, in *I Regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008, p. 10.

²² Così POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European conflict of laws revolution»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 875.

²³ Sui rapporti fra art. 61 e 95 del Trattato, cfr. BASEDOW, *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Rev.*, 2000, p. 687 ss.

strumenti certamente più idonei delle convenzioni a realizzare l'auspicata armonizzazione giuridica europea, sia quanto a tempistica che ad efficacia²⁴.

Nonostante la possibilità di avvalersi di diverse tipologie di atti, vincolanti e non vincolanti, tipici e atipici, la prassi ha dimostrato che l'intervento normativo della Comunità si è estrinsecato soprattutto nell'adozione di regolamenti, dotati di maggior forza cogente, e in grado di meglio garantire l'uniforme applicazione delle previsioni in essi contenute²⁵.

In relazione, infine, al terzo aspetto menzionato, la comunitarizzazione della materia ha comportato, in via generale, l'assoggettamento degli atti adottati nell'ambito del Titolo IV al controllo della Corte di Giustizia, seppur con una peculiarità di non secondario rilievo. Si è, infatti, limitato l'obbligo del rinvio pregiudiziale solo per i giudici di ultima istanza, escludendolo, invece, per le decisioni contro le quali sia proponibile un ricorso giurisdizionale interno²⁶.

Allo scopo di dare concreta attuazione alle norme del Titolo IV, nell'imminenza dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, Consiglio e Commissione hanno elaborato un Piano d'azione – cd. *Piano d'azione di*

²⁴ Osserva POCAR, in *La comunitarizzazione*, op. cit., p. 882-883, che il ricorso all'adozione di atti comunitari ha il vantaggio di evitare le lungaggini e la complessità dei negoziati prima e della ratifica poi delle convenzioni internazionali, e che un'azione intrapresa a livello comunitario consente di evitare problemi di coordinamento tra norme causato dall' «*inserimento sporadico di specifiche disposizioni sui conflitti di leggi e di giurisdizioni*».

²⁵ Sul rapporto fra i regolamenti e la normativa nazionale cfr. BIAVATI, *I Regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in BIAVATI-LUPOI., *Regole europee e giustizia civile*, op. cit., pp. 14-15; PANCALDI, *Regolamenti comunitari e normative nazionali di attuazione e coordinamento: una novità per la cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 1313 ss.

²⁶ Sul tema della competenza della Corte di Giustizia nell'ambito del Terzo Pilastro, cfr. CONDINANZI, *La (fantomatica) competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle Convenzioni concluse dagli Stati membri ai sensi dell'art. K.3 lett. c) del Trattato sull'Unione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1996, p. 579 ss.; ALBOR-LLORENS, *Changes in the Jurisdiction of the European Court of Justice under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Rev.*, 1998, p. 1276 ss.; CURTI GIALDINO, *Schengen et le troisième pilier: le contrôle juridictionnel organisé par le traité d'Amsterdam*, in *Rev. marché unique eur.*, 1998, p. 27 ss.

Vienna²⁷, del 1998 – che ha precisato obiettivi e contenuti delle norme concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia²⁸.

Relativamente al tema della cooperazione giudiziaria in materia civile, esso ha previsto l'eliminazione degli «ostacoli al buon funzionamento delle procedure civili in uno spazio giudiziario europeo», nonché l'«individuazione delle norme di procedura civile che hanno implicazioni transfrontaliere e che devono urgentemente essere ravvicinate al fine di agevolare l'accesso dei cittadini europei alla giustizia e l'esame della possibilità di elaborare contestualmente misure aggiuntive per migliorare la compatibilità delle procedure civili»²⁹.

Il piano d'azione è stato di lì a poco ripreso e sviluppato nelle *Conclusioni* del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999³⁰ che hanno “caldeggiato” una semplificazione e accelerazione dei procedimenti transfrontalieri – specialmente in materia di ingiunzione di pagamento, controversie di modesta entità e cause aventi ad oggetto i contratti conclusi dai consumatori - ed approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, da intendersi come il «fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione».

In tale occasione il Consiglio europeo ha altresì invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di una cooperazione agevole e di un migliore accesso alla giustizia (ad esempio in materia di misure provvisorie, raccolta di prove, ordini di pagamento, termini).

²⁷ Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in GUCE, n. C 19 del 23 gennaio 1999.

²⁸ Per quel che attiene, specificamente, alla creazione di uno spazio giudiziario europeo, il Piano d'azione, al punto 16, afferma che «*principi quali la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia dovrebbero costituire un obiettivo essenziale, che comporta una facile individuazione del giudice competente, una chiara indicazione del diritto applicabile, procedimenti rapidi ed equi nonché procedure di esecuzione efficaci*».

²⁹ Piano d'azione, *cit.*, punto 41.

³⁰ Per le *Conclusioni della Presidenza*, v. BARIATTI, *Le competenze comunitarie in materia di diritto internazionale privato e processuale*, in *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2003, p. 83.

Raccogliendo le indicazioni provenienti dal menzionato *Vertice*, il Consiglio ha elaborato nel 2000 un *Progetto di programma* sulle misure da adottare per implementare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale³¹.

Esso si prefiggeva due scopi fondamentali: la creazione di una procedura diretta all'abolizione dell'*exequatur* – consentendo, per tale via, che una decisione emessa in uno Stato membro potesse essere automaticamente riconosciuta ed eseguita in qualsiasi altro Paese facente parte dell'Unione europea senza alcun procedimento intermedio – e la ideazione di procedure uniformi per le ingiunzioni di pagamento e le controversie di modesta entità.

Le citate priorità individuate a Tampere sono state in seguito riaffermate anche al Consiglio europeo di Laeken del 2001³² ed a quello dell'Aja del 2005. Il Programma approvato in tale ultima sede³³, proponeva l'adozione di misure atte ad evitare che le differenze esistenti tra i sistemi processuali dei singoli Stati membri costituissero un ostacolo all'instaurazione di procedimenti giudiziari e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. A tal fine esso auspicava l'elaborazione di norme minime comuni per taluni aspetti della procedura civile (tra questi: la notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali e l'esecuzione forzata delle decisioni).

Ad incidere sulla materia è intervenuto, in seguito, il Trattato di Lisbona³⁴, firmato il 13 dicembre 2007 dai 27 capi di Stato e di Governo

³¹ Progetto di programma relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUCE n. C 12 del 15 gennaio 2001. Nell'introduzione del Progetto si legge che «*il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie*» ed «*il necessario ravvicinamento delle legislazioni*» faciliterebbero la cooperazione fra le autorità nonché la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

³² Nelle *Conclusioni* elaborate al Consiglio europeo di Laeken si legge, al punto 37, che «*Il Consiglio europeo riafferma il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere*».

³³ Programma dell'Aja diretto a rinforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea, in G.U. n. C 53 del 3 marzo 2005.

³⁴ Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, in G.U. n. C 306 del 17 dicembre 2007. Per commenti più approfonditi sul tale testo normativo, cfr. BASSANINI- TIBERI (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di Lisbona*, Bologna, 2008; SBRESCIA, *Le competenze dell'Unione Europea nel Trattato di Lisbona*, Napoli, 2008; DONY, *Après la réforme de Lisbonne*:

dell'Unione europea ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il quale ha apportato modifiche sia al Trattato sull'Unione europea che al Trattato della Comunità europea, divenuto ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea³⁵.

Una delle novità di più immediata percezione è stata l'abolizione della struttura che poggiava sui tre pilastri, mutamento che ha comportato una sostanziale armonizzazione delle procedure d'approvazione e dei criteri decisionali per l'adozione degli atti giuridici dell'Unione.

La cooperazione giudiziaria in materia civile ha trovato nuova collocazione al capo III del titolo V³⁶, rubricato «*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*»³⁷.

Il nuovo art. 81 TFUE (ex art. 65 TCE) sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie, indica le misure da adottare per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli

les nouveaux traités européens, Bruxelles, 2008; LUCARELLI-PATRONI GRIFFI, Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona: nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2009; SAURON, Comprendre le Traité de Lisbonne, Paris, 2008; BEST, Legislative Procedures after Lisbon: Fewer, Simpler, Clearer?, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2008, p. 85 ss.; CAPELLI, Riflessioni sul Trattato di Lisbona, in Bulletin Européen, 2008, pp. 1-2, DANIELE, Le istituzioni politiche dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: verso un nuovo equilibrio?, in Studi sull'integrazione europea, 2009, p. 43 ss.; NASCIBENE-LANG, Il Trattato di Lisbona: l'Unione europea a una svolta?, in Il corriere giuridico, 2008, p. 137 ss.

³⁵ Il Trattato sull'Unione europea consta di 55 articoli contenenti le disposizioni comuni, i principi democratici, le regole relative alle istituzioni (poi articolate nel dettaglio nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), disposizioni sulle cooperazioni rafforzate, disposizioni sulla politica estera e di sicurezza e difesa comuni e disposizioni finali (revisione, recesso, personalità giuridica). Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si compone, invece, di 358 articoli, in gran parte costituenti una riproposizione degli articoli del Trattato sulla Comunità europea che risultano, a seconda dei casi, modificati, ricollocati o ampliati. Tra i due Trattati non esiste alcun rapporto gerarchico, essendo espressamente previsto, all'art. 1, par. 3 TUE, che «*i due trattati hanno lo stesso valore giuridico*».

³⁶ Il Titolo V è costituito dai cinque seguenti capi: Capo I, *Disposizioni generali* (artt. 67-76); Capo II, *Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione* (artt. 77-80); Capo III, *Cooperazione giudiziaria in materia civile* (art. 81); Capo IV, *Cooperazione giudiziaria in materia penale* (artt. 82-86); Capo V, *Cooperazione di polizia* (artt. 87-89).

³⁷ La formula «*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*» è oggi espressamente contemplata anche nell'art. 3, par. 2, del TUE, dove è qualificata come uno degli obiettivi dell'Unione, nonché nell'art. 4, par. 2, lett. j) TFUE che contiene l'elenco delle competenze concorrenti.

Stati membri³⁸ e consacra – facendo seguito alle previsioni del Trattato di Nizza del 2003 – anche nel settore in esame, la procedura di codecisione, con voto del Consiglio a maggioranza qualificata, quale procedura legislativa ordinaria³⁹.

Diverso è il regime previsto in alcuni particolari settori, ad esempio nell'ambito del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (art. 81, par. 3), in relazione ai quali il Consiglio delibera con una procedura legislativa speciale⁴⁰.

Singolare menzione merita, infine, il rinnovato ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea che acquisisce una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

³⁸ Le misure che Parlamento europeo e Consiglio adottano, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, sono volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di legge e di giurisdizione;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- e) un accesso effettivo alla giustizia;
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

³⁹ Tra le materie alle quali il Trattato di Lisbona estende la procedura di codecisione figurano: la politica agricola comune, i fondi strutturali, la libera circolazione dei lavoratori, la liberalizzazione dei servizi, le materie rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quali il controllo delle frontiere esterne, il diritto d'asilo, la lotta all'immigrazione illegale, nonché le materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, con l'eccezione degli aspetti inerenti al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Le materie più sensibili, quali ad esempio politica di difesa, politica estera e di sicurezza, rimangono soggette alla decisione all'unanimità da parte del Consiglio. Tuttavia, il Trattato prevede la possibilità che, con decisione unanime del Consiglio europeo, si possa stabilire il passaggio di un determinato settore dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata. Analogamente, il testo normativo stabilisce che per le materie non soggette alla procedura di codecisione, quest'ultima possa comunque essere sempre applicata a seguito di una decisione unanime del Consiglio europeo (cd. "*clausola passerella*").

⁴⁰ La procedura speciale menzionata richiede la deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, su proposta della Commissione. I Parlamenti nazionali sono informati di tale proposta e possono comunicare la propria opposizione entro sei mesi; in tal caso la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione il Consiglio adotta la decisione.

Con riferimento, in particolare, alla cooperazione giudiziaria in materia civile, essa può ora essere adita da tutti i giudici nazionali, non più solo dai massimi organi giurisdizionali⁴¹.

⁴¹ Gli artt. 35 e 68 TCE che prevedevano restrizioni alla competenza della Corte di giustizia con riferimento alle materie del Terzo Pilastro e del Titolo IV del TCE sono stati abrogati dal Trattato di Lisbona e ciò consente alla Corte di svolgere pienamente il proprio ruolo anche in tali ambiti, così come avviene negli altri settori di competenza dell'Unione europea.

CAPITOLO I

PROCEDURE SEMPLIFICATE ED ACCELERATE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BAGATELLARI NELL'ESPERIENZA INTERNA DEGLI STATI MEMBRI

1. Premessa

I costi, la lentezza e le difficoltà connesse ai procedimenti giudiziari non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa, ed anzi, essi risultano tanto più “intollerabili” quanto più la domanda è esigua.

Questa è la ragione per la quale molti Stati membri, nell'ambito dei loro sistemi procedurali e delle loro tradizioni, hanno introdotto procedimenti specifici o, comunque, semplificati, rispetto a quelli ordinari per la soluzione delle controversie caratterizzate da un modesto valore economico.

Le soluzioni adottate nei diversi Paesi differiscono, a volte notevolmente, l'una dall'altra, sotto molteplici profili: diversi sono i limiti di valore stabiliti per l'accesso alla procedura semplificata, le tipologie di contenzioso coinvolte, le modalità di proposizione della domanda, le previsioni in merito ad assistenza e rappresentanza in giudizio, assunzione dei mezzi di prova, contenuto della sentenza, pagamento delle spese legali, possibilità di impugnazione.

Ciò nondimeno, è possibile cogliere in ciascuno degli ordinamenti presi in considerazione la stessa tensione verso la riduzione di durata, costi e complessità dei procedimenti riguardanti domande bagatellari.

A tutti questi aspetti si farà riferimento nel prosieguo della trattazione.

1. Il sistema italiano: la semplificazione delle forme nel giudizio avanti il Giudice di Pace

A seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, avvenuta con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il Giudice di Pace, istituito con legge 21 novembre 1991,

n. 374 in luogo del Giudice conciliatore⁴², è rimasto l'unico giudice di primo grado a decidere le cause cd. bagatellari.

Le disposizioni che il codice di procedura civile detta per il giudizio condotto avanti il giudice di Pace configurano un procedimento sostanzialmente diverso rispetto a quello del Tribunale, ispirato ad una maggiore elasticità e ad un'estrema semplificazione delle forme, che si giustificano sia per la natura stessa dei cd. "giudici minori"⁴³ sia per l'esigenza di ottenere una giustizia più sollecita a fronte di cause di tenue rilievo economico.

Le peculiarità di tale giudizio si possono enucleare come segue:

- a) la domanda introduttiva può essere proposta anche oralmente;
- b) il contenuto della domanda è semplificato: oltre all'indicazione del giudice e delle parti sono sufficienti l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto, senza necessità di indicare i motivi di diritto e formulare le prove;
- c) le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause di valore fino ad euro 1.100,00 (nonché, ma solo su autorizzazione del giudice, nelle cause di valore superiore) e possono eccezionalmente farsi rappresentare da persona non professionalmente qualificata;
- d) il termine minimo di comparizione è ridotto alla metà;
- e) la costituzione si può fare sia in cancelleria che in udienza - e senza incorrere, in tale ultima ipotesi, in alcuna decadenza - depositando la

⁴² L'art. 44 della legge n. 374/1991, come sostituito dall'art. 13 d.lgs. n. 571/1994, convertito in l. n. 673/1994, ha disposto la soppressione degli uffici dei giudici conciliatori a decorrere dal 1° maggio 1995, «fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti» (C. 98/10892, 98/4674, 97/3440). La definitiva soppressione degli uffici di conciliazione è stata in seguito sancita dall'art. 3, c. 1, l. n. 479/1999 ai sensi del quale «gli uffici di conciliazione sono soppressi, fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del c. 2», ed «è abrogato l'art. 44 l. 374/91». Secondo il dettato del c. 2 «i giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattate per la decisione e che non siano successivamente già rimesse in istruttoria».

⁴³ L'ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario non di carriera dunque (cd. non togato), che viene selezionato, a domanda, tra i laureati in Giurisprudenza di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purchè non esercitino la professione forense nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.

citazione o il processo verbale con la relata di notifica in cancelleria o presentandoli direttamente in udienza al giudice;

Fatte queste opportune anticipazioni e passando ad un esame più dettagliato del procedimento in esame, avuto riguardo agli obiettivi della presente indagine, occorre innanzitutto delimitare l'ambito di competenza del Giudice di Pace, che è definito dal legislatore facendo ricorso ai criteri congiunti della materia e del valore, oppure al solo criterio della materia.

L'art. 7 c.p.c., così come novellato dal comma 1, art. 45, legge 18 giugno 2009 n. 69, stabilisce la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro⁴⁴, quando dalla legge non sono attribuite ad altro giudice, e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti se il valore della controversia non supera i ventimila euro⁴⁵.

Egli è altresì competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative:

- 1) ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 3bis) agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Come si può evincere da tale elencazione, la norma persegue l'intento di affidare alla competenza del giudice non togato delle controversie caratterizzate

⁴⁴ Cifra così innalzata dalla legge n. 69/2009, che si applica alle cause instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa; prima di tale riforma il limite di valore era fissato in euro 2.582,28.

⁴⁵ Cifra così innalzata dalla legge n.69/2009, che si applica alle cause instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa; prima di tale riforma il limite di valore era fissato in euro 15.493,71.

da un contenuto valore economico⁴⁶ e da una serialità delle questioni trattate⁴⁷ ma, ciò nondimeno, connotate da un forte valenza sociale.

Con riferimento alla norma che stabilisce la competenza del giudice minore per le cause non eccedenti i cinquemila euro⁴⁸, si precisa che, entro il menzionato limite di valore della domanda, sussiste la competenza del giudice di pace qualunque sia il tipo di diritto fatto valere, e anche se lo stesso è in qualche modo collegato ad un diritto reale immobiliare, purchè la *causa petendi* non venga individuata in un rapporto relativo ad un bene immobile⁴⁹.

Per quanto concerne le controversie attinenti al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il criterio di riparto della competenza tra giudice di pace e tribunale è promiscuo, ossia determinato dalla materia in relazione al valore⁵⁰.

In dottrina si era discusso dell'ipotesi di introdurre per questa particolare tipologia di controversie un rito speciale, prendendo a modello il rito del lavoro e prevedendo un tentativo obbligatorio di conciliazione⁵¹. Sulla scorta di tali suggerimenti il legislatore dispose, all'art. 3 della legge n. 102/2006⁵²,

⁴⁶ Si tratta, sostanzialmente, di controversie riguardanti settori il cui valore economico o è delimitato dallo stesso legislatore (controversie mobiliari sino a cinquemila euro; cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti sino a ventimila euro) oppure è limitato per sua stessa natura (cd. controversie di vicinato).

⁴⁷ Cfr. Cass., sent. 19 dicembre 2006, n. 27142.

⁴⁸ Per un approfondimento della tematica cfr. CARBONE, *Competenza per valore del giudice di pace*, in *Danno e resp.*, 2000, n. 6, p. 673.

⁴⁹ La richiesta di risarcimento danni per fatto illecito, ad esempio, è domanda per la quale opera il criterio di collegamento costituito dal valore, rimanendo irrilevante la circostanza che il danno sia recato ad immobile; cfr. Cass., sent. 29 marzo 2004, n. 6198.

⁵⁰ La giurisprudenza ha osservato che tale specifica competenza non si esaurisce nelle ipotesi contemplate dall'art. 2054 c.c. ma concerne anche i casi che comunque rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli (Cass., sent. 11 dicembre 2000, n. 15573).

⁵¹ Cfr. ROTA, *Il giudice di pace*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, 2^aed. Torino, 2000, p. 61 ss.

⁵² L'art. 3 della legge n. 102/2006 così recitava: «*Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile*».

l'assoggettamento al rito del lavoro delle controversie relative al risarcimento dei danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale⁵³.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza tale innovazione non incideva in alcun modo sul riparto di competenze tra tribunale e giudice di pace nella materia *de qua*, cosicché le controversie in parola rimanevano affidate al giudice di pace se rientranti nei limiti di valore fissati⁵⁴. Il rinvio al rito del lavoro doveva, infatti, considerarsi limitato alle sole norme riguardanti il procedimento, più concentrato rispetto a quello ordinario.

La questione deve, comunque, ritenersi attualmente superata a motivo dell'abrogazione, da parte dell'art. 53 della legge n. 69/2009, del sopra citato articolo 3, che rimane applicabile alle sole cause già pendenti all'entrata in vigore della legge di riforma, con esclusione di quelle introdotte con rito ordinario e per le quali non si sia già provveduto al mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.

È importante osservare che, nelle cause in cui è competente per valore il giudice di pace, laddove l'attore chieda una condanna del convenuto per risarcimento danni «entro i limiti di competenza giudice adito» – e dunque senza una determinazione specifica del *quantum* – il valore della controversia si deve presumere rientrante nei limiti di competenza del giudice adito⁵⁵, secondo il principio sancito all'art. 14 c.p.c.

Ne discende che la limitazione impressa dall'attore alle proprie istanze, mediante quella che viene definita la cd. clausola di contenimento, ha effetti vincolanti, ai sensi del 3° comma, art. 14 c.p.c., anche per il merito.

⁵³ Secondo LUPOI, *La novella in materia di procedimento per il risarcimento dei danni da sinistro stradale (legge n. 102 del 2006)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 572, il richiamo omnicomprendente alle norme sul processo del lavoro doveva, in ogni caso, intendersi subordinato ad un vaglio di compatibilità.

⁵⁴ Sul tema cfr. in dottrina: ACIERNO-GRAZIOSI, *Un nuovo rito per i sinistri stradali: prove tecniche di applicazione*, in *Quest. Gius.*, 2007, p. 113; CONSOLO, *Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura*, in *Corr. Giur.*, 2006, p. 598; D'ARCANGELO, *La competenza del giudice di pace in materia di sinistri stradali dopo l'art. 3 della l. 21 febbraio 2006, n. 102*, in *Giudice di pace*, 2008, n. 3, p. 239; LUPOI, in *op.cit.*, p. 572; in giurisprudenza: Cass., ord. 7 agosto 2008, n. 21418.

⁵⁵ Cass., ord. 30 gennaio 2006, n. 1861; Cass., sent. 12 luglio 2005, n. 14586.

Da precisare, altresì, che al giudice di pace non è consentito applicare l'art. 36 c.p.c., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione su di essa dinanzi al giudice superiore; l'art. 40, comma 7, lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere al tribunale tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale⁵⁶.

Occorre tuttavia evidenziare che tale regola patisce un'eccezione qualora, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice di pace che ha concesso l'ingiunzione di pagamento. In tale ipotesi, poiché la competenza per l'opposizione - attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - ha carattere funzionale e inderogabile, il giudice di pace è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale⁵⁷.

Per quanto attiene alla competenza esclusiva per materia in ordine ai cd. rapporti di buon vicinato, si osserva che la legge n. 374/1991 ha trasferito al giudice di pace un settore di scarsa rilevanza pratica, quale quello delle controversie relative all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi⁵⁸, mentre ha ommesso di ricomprendere nella sua sfera di attribuzioni le ben più numerose liti per regolamento di confini e quello sulle distanze tra edifici, nonché sul regime di luci e vedute.

Per comprendere i rapporti tra le due tipologie di controversie, occorre precisare che l'azione di apposizione di termini postula che non vi sia incertezza quanto alla linea di confine, avendo essa come unico scopo quella di rendere detta linea visibile e riconoscibile. Diversamente, qualora il confine sia incerto, l'azione

⁵⁶ Cfr. Cass., sent. 19 marzo 2007 n. 6520; Cass., sent. 29 marzo 2000, n. 3818.

⁵⁷ Cfr. in dottrina: RONCO, *La competenza funzionale e inderogabile del giudice (di pace) investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo: ovvero, le categorie inesistenti non riescono a morire*, in *Giur. it.*, 2001, pp. 1816-1817; in giurisprudenza: Cass., ord. 29 marzo 2004, n. 6267, in *Guida al dir.*, 2004, n. 20, p. 63.

⁵⁸ Tale settore era prima attribuito alla competenza del pretore, ai sensi dell'art. 8, n. 2, c.p.c.

può proporsi in via accessoria all'azione di regolamento dei confini e, venendo assorbita da quest'ultima, è sottratta alla competenza del giudice di pace, stante l'applicazione del criterio generale della competenza per valore ed il limite relativo ai beni mobili di cui all'art. 7, c.1, c.p.c.⁵⁹

In tema di controversie tra condomini, devono considerarsi cause relative alla «*misura*» d'uso dei servizi condominiali quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni *quantitative* del diritto dei singoli condomini sulla cosa comune; devono, invece, ritenersi cause inerenti le «*modalità*» d'uso quelle concernenti i limiti *qualitativi* di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, nelle quali cioè si discute sul modo più conveniente ed opportuno con il quale tali facoltà devono essere esercitate⁶⁰.

Restano escluse dalla competenza del giudice di pace le cause in cui si controverte circa l'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune⁶¹.

Attengono, ancora, alla competenza del giudice di pace, qualunque ne sia il valore, le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori⁶² di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la soglia della normale tollerabilità⁶³.

⁵⁹ Cfr. Cass, sent. 12 gennaio 2006, n. 451, ove si afferma che se sorge controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che la causa rientra tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art. 15, 2°c., c.p.c.

Secondo la giurisprudenza, inoltre, esulano dalla competenza del giudice di pace le controversie promosse per ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confinante (Cass., sent. 26 gennaio 2000, n. 859); mentre vi rientrano quelle che abbiano ad oggetto la recisione di una siepe a ridosso del muro di confine, per la parte in cui essa superi, in verticale, l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione di cui all'art. 892, ultimo c., c.c. (Cass., ord. 4 gennaio 2006, n. 32).

⁶⁰ Sulla distinzione tra le due tipologie di controversie cfr. Cass., sent. 5 gennaio 2000, n. 25; Cass., ord. 2 settembre 2004, n. 17660; Cass., ord. 25 febbraio 2005, n. 4030.

⁶¹ Cfr., ad esempio, Cass., ord. 15 aprile 2002, n. 5448.

⁶² Da sottolineare che l'area di competenza per materia del giudice di pace nel settore in esame è più ampia di quella prevista dall'art. 844 c.c., in quanto essa non è limitata ai soli rapporti tra proprietari, bensì si estende anche a quelli che riguardano i detentori.

⁶³ Sul tema cfr. SCARPA, *La competenza del giudice di pace in materia di immissioni*, in *Giudice di Pace*, 2008, n. 2, p. 129.

Le domande vertenti su tale materia comprendono sia la richiesta di cessazione della condotta lesiva, sia quella di ristoro per i danni patiti relativamente ai diritti di proprietà e della persona, come quello all'integrità della salute. In altre parole, le azioni in tema di immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità sono devolute alla competenza del giudice di pace non soltanto nei loro aspetti di carattere reale *ex art. 844 c.c.*, ma anche nelle implicazioni di carattere personale, *ex art. 2043 c.c.* per il conseguimento del risarcimento del danno in forma generica o specifica.

Infine, in tema di sanzioni amministrative, il giudice di pace ha competenza per materia, di ordine generale, a conoscere delle opposizioni avverso gli atti di contestazione o notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che nelle norme che la definiscono⁶⁴ non sia riportato l'inciso «*qualunque ne sia il valore*» – presente invece nell'art. 7, c. 2, c.p.c., atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio⁶⁵.

Per quanto attiene più specificamente agli aspetti procedurali del giudizio avanti il giudice di pace⁶⁶, la prima norma che viene in rilievo è l'art. 311 c.p.c., il quale prevede che il processo in questione, per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle disposizioni contenute nel titolo che lo disciplina, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

⁶⁴ L'attribuzione al giudice di pace della competenza in materia di opposizione a sanzioni amministrative si ricava dal combinato disposto degli artt. 205, comma 3, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 258 e 22 *bis*, legge n. 689/1981.

⁶⁵ Cfr. Cass., sent. 14 luglio 2005, n. 14923.

⁶⁶ Sugli artt. 311-322 c.p.c. hanno inciso, nel corso degli anni '90, tre differenti interventi legislativi: 1) con la legge n. 353/1990 si è provveduto a riformare la disciplina del procedimento innanzi al pretore ed al conciliatore; 2) con la legge n. 374/1991, artt. 22-31, la normativa in esame è stata riferita non più al conciliatore ma al giudice di pace; 3) con il d. lgs. n. 51/1998, in conseguenza della soppressione degli uffici del pretore, sono stati abrogati gli artt. 314 e 315, nonché l'art. 312 che riservava al giudice il potere di disporre d'ufficio la prova testimoniale, facoltà ora prevista dall'art. 281 *ter* per il giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica, cui l'art. 311 c.p.c. fa rinvio. Con il medesimo decreto si è inoltre provveduto: a ridenominare il titolo II del libro II («*Del procedimento davanti al giudice di pace*»), sopprimendone la suddivisione in capi; a riformulare la disposizione di rinvio di cui all'art. 311 c.p.c.; ad adeguare alla nuova disciplina le disposizioni di attuazione, ora contenute nel titolo III, capo I.

Tale articolo contiene, dunque, un rinvio alle regole che disciplinano il procedimento ordinario, facendole oggetto di una doppia riserva, atteso che esse operano solo in difetto di un'espressa disposizione di legge che regoli il processo avanti il giudice minore, solo in quanto compatibili⁶⁷.

La norma è stata molto criticata in dottrina perché comporterebbe il rischio di aggravamento del rito semplificato proprio a causa di quel generico rinvio alla *lex generalis* del procedimento davanti al tribunale che rende difficoltoso stabilire quali norme del procedimento ordinario siano compatibili con il giudizio avanti il giudice di pace e quali, invece, siano a quest'ultimo inapplicabili⁶⁸.

Tale aspetto problematico non è stato superato dall'attuale formulazione della disposizione che contiene un diretto riferimento agli articoli contenuti nel capo III *bis* del titolo I, libro II, del codice di rito; la portata del rinvio risulta infatti solo formalmente ridotta rispetto al testo previgente poiché, attraverso l'art. 281 *bis*, si consente il richiamo anche alle disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate da quelle contenute nel citato capo III *bis*.

È pur vero, tuttavia, che il procedimento davanti al giudice di pace può attualmente ritenersi dotato di una certa autonomia, cosicché la portata del rinvio operato dall'art. 311 c.p.c. deve considerarsi residuale e la cd. clausola di applicabilità con la quale tale norma si chiude può interpretarsi in via restrittiva⁶⁹. In particolare, occorre limitare il rischio che un troppo frequente rinvio alle norme che disciplinano il procedimento davanti al tribunale finisca con l'aggravare una procedura che deve, al contrario, caratterizzarsi per una massima semplificazione delle forme ed un notevole grado di elasticità, soprattutto a motivo dei temperamenti al rigido regime di preclusioni e decadenze che connota il procedimento ordinario⁷⁰.

⁶⁷ Cfr. VULLO, in CONSOLO-TOMMASEO (a cura di), *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996, p. 183; TEDOLDI, *Giudice di Pace*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, Torino, 2003, p. 732 ss.

⁶⁸ Cfr. VERDE, *Profili del processo civile*, 3^a ed. rist., Napoli, 2006, p. 425 ss.

⁶⁹ Per questi riferimenti cfr. MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, 3^a ed., II, Torino, 1999, p. 335; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, 5^a ed., I, Bologna, 2011, p. 251.

⁷⁰ Cfr. Cass., sent. 13 aprile 2005, n. 7685; Cass., sent. 4 giugno 2002, n. 8074.

Ciò nondimeno, è indubbio che debbano trovare applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace tutte quelle disosizioni che rimediano ad oggettive lacune della disciplina speciale come, ad esempio, quelle relative alla competenza⁷¹, alla chiamata di un terzo in causa⁷², alla fase dell'istruzione probatoria⁷³.

⁷¹ L'art. 38 c.p.c., da intendersi richiamato dall'art. 311 c.p.c. per ciò che concerne il procedimento avanti il giudice di pace, nella formulazione anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevedeva che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., fossero rilevate anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'art. 28 c.p.c., doveva essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta e si aveva per non proposta se non conteneva l'indicazione del giudice che la parte riteneva competente. Se le parti costituite aderivano a tale indicazione, la competenza del giudice rimaneva ferma. In seguito alla menzionata riforma, le questioni attinenti alla competenza sono state equiparate, nel senso che ora l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio devono essere tutte eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Inoltre, l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile possono essere rilevate d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza *ex art.* 183 c.p.c.

⁷² Sul punto, tuttavia, si segnala l'esistenza di un contrasto: secondo parte della giurisprudenza il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa, in applicazione delle regole disciplinanti il rito ordinario, ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, di farne esplicita richiesta nell'atto a tal fine depositato, chiedendo, nel contempo, il differimento della prima udienza (così Cass., sent. 5 agosto 2005, n. 16578); secondo altra parte della giurisprudenza, invece, la chiamata in causa del terzo avanti il giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettate agli artt. 167, comma 3, c.p.c. e 269, comma 2, c.p.c., per cui il convenuto che intende chiamare in causa un terzo non è tenuto a farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può avanzare tale richiesta nella prima udienza di comparizione, od anche in una successiva, qualora in prima udienza il convenuto sia comparso di persona ed il giudice, senza opposizione dell'altra parte e senza svolgere alcuna attività, abbia spostato l'udienza per consentire in quella sede al convenuto di costituirsi, formulando altresì domande ed eccezioni, compresa l'istanza di chiamata in causa del terzo (così Cass., sent. 7 luglio 2005, n. 14314).

⁷³ In base al principio stabilito dall'art. 311 c.p.c. deve ritenersi applicabile al procedimento avanti il giudice di pace anche l'art. 178 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 353/1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace relativamente all'ammissione o al rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo; le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (così Cass., sent. 14 novembre 2007, n. 23574). Sempre in tema di prove, anche nel giudizio avanti il giudice di pace la prova testimoniale va dedotta, a pena d'inammissibilità, entro il termine perentorio di cui all'art. 183 c.p.c., con specifica indicazione non solo dei fatti sui quali deve vertere l'escussione, ma anche dei nominativi delle persone da interrogare (così Cass., 7 dicembre 2005, n. 27007).

Con riferimento alla forma della domanda, l'art. 316 c.p.c.⁷⁴ stabilisce che essa può avanzarsi mediante citazione a comparire ad udienza fissa (comma 1), oppure proporsi oralmente; in tale ultimo caso il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato al convenuto con citazione a comparire a udienza fissa (comma 2)⁷⁵.

Da sottolineare che la scelta tra queste due alternative patisce un'eccezione nel caso di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, ove il giudizio deve, invece, essere introdotto obbligatoriamente con ricorso.

Per ciò che concerne la proposizione orale della domanda, si osserva che l'utilizzo – in verità scarso – di tale modalità per avviare la fase introduttiva del giudizio, solleva non poche problematiche.

Innanzitutto vi è il rischio connesso alla funzione assistenziale espletata dal giudice, nel caso in cui egli non si limiti – come dovrebbe – a svolgere una mera attività tecnico-riproduttiva delle dichiarazioni della parte, bensì apporti alle stesse interventi correttivi⁷⁶. È evidente come, da un lato, l'intervento del giudice

⁷⁴ L'art. in esame è stato così sostituito dall'art. 25 della legge n. 374/1991, che ha in gran parte riprodotto il testo del previgente art. 312, il quale consentiva, in tutti i procedimenti davanti al conciliatore, nonché a quelli davanti al pretore, non eccedenti il valore di lire 600.000, la proposizione verbale della domanda in alternativa alla forma ordinaria della citazione a comparire ad udienza fissa.

⁷⁵ È opportuno precisare che, a fronte della medesima forma ordinaria di proposizione della domanda tra giudice di pace e tribunale, differiscono nei due procedimenti le regole relative alla determinazione dei giorni d'udienza, alla distribuzione delle udienze tra i magistrati, alla designazione del giudice per ciascuna causa. L'art. 54 disp. att. c.p.c., con riferimento al primo profilo menzionato, stabilisce che le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il successivo art. 55, con riferimento al secondo profilo, dispone che il capo dell'ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio. Infine, relativamente al terzo profilo, l'art. 56 statuisce che dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 319 c.p.c. o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316 c.p.c., su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato incaricato dell'istruzione della causa. Nell'ipotesi in cui, nel giorno fissato per la comparizione, l'udienza sia tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.

⁷⁶ La dottrina è concorde nel ritenere che nel compimento delle attività di verbalizzazione il giudice deve limitarsi al mero aspetto formale, limitandosi ad adeguare le dichiarazioni rese ai fini dell'idonea formulazione della domanda, senza incidere sul contenuto e sulle argomentazioni della

che eviti all'attore di incorrere in eventuali nullità crei uno squilibrio tra le parti, in quanto il convenuto si verrà a trovare in una posizione meno garantita di quella dell'avversario, e, dall'altro, l'ausilio da egli offerto possa compromettere la terzietà ed imparzialità della sua figura.

In secondo luogo, va precisato che la facoltà di proporre la domanda verbalmente va riconosciuta a tutte le cause di competenza del giudice di pace e non solo a quelle di valore non eccedente l'importo di euro 1.100,00, per le quali è prevista la possibilità di stare in giudizio personalmente. Di conseguenza, non vi è ragione di escludere l'impiego della domanda orale anche nelle ipotesi in cui è necessaria la presenza di un difensore.

Infine, viene in rilievo il problema del rapporto fra processo verbale e citazione, in particolare occorre chiedersi se si tratti di due atti distinti o se, al contrario, la *vocatio in ius* debba essere incorporata nella verbalizzazione della domanda. La soluzione all'interrogativo, lungi dall'aver solo rilievo scientifico, ha, in realtà delle rilevanti ripercussioni pratiche per quanto concerne il momento dell'instaurazione della litispendenza. Accogliendo la tesi della citazione come atto autonomo, è evidente che la lite potrà considerarsi pendente solo al momento dell'avvenuta notifica; viceversa, sposando l'idea dell'unicità di processo verbale e citazione, si dovrebbe coerentemente giungere a ritenere che la litispendenza si determini al momento della verbalizzazione.

La conclusione maggiormente condivisibile appare essere la prima, in quanto supportata sia dalla lettera della norma in esame (l'art. 316 si riferisce, tanto nel primo quanto nel secondo comma, alla «*citazione a comparire a udienza fissa*»), sia dalla considerazione che, diversamente opinando, si finirebbe con l'assimilare l'atto di cui all'art. 316 c.p.c. ad un ricorso per l'essere, in sostanza, l'udienza fissata da parte del giudice.

Per quanto concerne la rappresentanza davanti al giudice di pace, va detto che, in base all'art. 82 c.p.c., le parti possono stare in giudizio personalmente nelle

stessa. Sul punto cfr. CHIZZINI, *Commento all'art. 25 della l. 21 novembre 1991, n. 374*, in CONSOLO-TOMMASEO (a cura di), *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996, pp. 198-203, spec. p. 200.

cause il cui valore non sia superiore ad euro 1.100,00. Negli altri casi esse non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore, a meno che il giudice, in considerazione della natura ed entità della causa, non le autorizzi a stare in giudizio di persona⁷⁷.

In entrambe le ipotesi, peraltro, è prevista la possibilità per le parti, *ex art.* 317 c.p.c., di farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato⁷⁸, a meno che il giudice non ne ordini la comparizione personale⁷⁹.

Tale potere è concesso, in capo al mandatario, a prescindere della rappresentanza sostanziale rispetto al diritto su cui si controverte ed egli può anche essere non professionalmente qualificato.

La disposizione in esame ha, evidentemente, carattere derogatorio ed eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria in materia di capacità processuale dettata dagli artt. 75 ss c.p.c. e non è, pertanto, suscettibile di interpretazione analogica a norma dell'art 14 disp. prel. c.c.; la sua portata deve, quindi, correttamente ritenersi circoscritta al solo procedimento innanzi il giudice di pace⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. Cass., sent. 28 agosto 2007, n. 18159, secondo la quale non è necessario che l'autorizzazione alla parte a stare in giudizio personalmente sia preventiva e/o formale, ben potendo essa, al contrario, essere implicita e desumersi per *facta concludentia*.

⁷⁸ Non è necessario che la scrittura privata di conferimento sia munita di autenticazione, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 185 c.p.c. per il procedimento davanti il tribunale. Sul punto cfr. LUIO, in CONSOLO-LUIO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Il giudice di pace e la legge n. 477/92 di entrata in vigore parziale della riforma*, Milano, 1993, p. 296.

⁷⁹ Secondo l'opinione della dottrina maggioritaria il potere della parte di nominare un proprio rappresentante prescinde dal valore della controversia e si estende, dunque, al di là delle ipotesi in cui essa può stare in giudizio personalmente. Così BACCAGLINI, in CONSOLO-LUIO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, 3^{ed.}, Milano, 2007, *sub art.* 317, p. 2495 ss.; MONTANARI, in CONSOLO-TOMMASEO (a cura di), *op. cit.*, *sub art.* 26. In senso contrario cfr. BESSO, in CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, *sub art.* 26, p. 1034 ss.; DITTRICH, *Provvedimenti urgenti per il processo civile (l. 26.11.90 n. 353)*, in CIPRIANI-TARZIA (a cura di), *Le nuove leggi civili commentate*, 1992, p. 192.

⁸⁰ Come hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte, la facoltà della parte di stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, non si può estendere anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, poiché l'art. 317 c.p.c. non può essere applicato oltre i casi espressamente considerati (Cass., Ss. UU., sent. 8 febbraio 2001, n. 48).

Agli elementi costitutivi della domanda da proporsi avanti il giudice di pace il codice di rito dedica l'art. 318, 1° c., c.p.c. il quale definisce un contenuto della stessa notevolmente semplificato rispetto a quello previsto per l'introduzione del giudizio innanzi il tribunale.

Detto comma prevede, infatti, quali requisiti essenziali della domanda solamente l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

In ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme che ispira il giudizio in questione, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui la mancata o incompleta esposizione dei fatti abbia impedito l'instaurazione del contraddittorio⁸¹.

Pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, si deve ritenere che l'attore debba indicare la data dell'udienza di comparizione, ricavandosi una tale conclusione dal dettato dell'art. 316 c.p.c., il quale richiede che la domanda si proponga mediante «*citazione a comparire a udienza fissa*».

Il contenuto della citazione a comparire avanti il giudice di pace è semplificato rispetto a quello richiesto per i procedimenti da radicarsi innanzi il tribunale. Infatti, l'art. 318 c.p.c. non prevede tra i suoi requisiti – contrariamente a quanto dispone l'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. – che l'atto di citazione debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di legge comporta le decadenze stabilite dagli artt. 38 e 167 c.p.c.⁸².

Inoltre, a differenza di quanto previsto nel procedimento di fronte al tribunale, la norma in commento non richiede l'indicazione dei mezzi di prova, la formulazione delle conclusioni, l'esposizione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda⁸³.

⁸¹ Cfr., *ex multis*, Cass., sent. 30 aprile 2005, n. 9025; Cass., sent. 13 aprile 2005, n. 7685; Cass., sent. 4 giugno 2002, n. 8074.

⁸² Cfr. Cass., sent. 11 luglio 2003, n. 10909.

⁸³ Si segnala che la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 318, comma 1, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba

Per ciò che concerne i termini di comparizione, il secondo comma dell'art. 318 c.p.c. prevede la riduzione a metà di quelli previsti dal novellato art. 163 *bis* c.p.c., ossia quarantacinque giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e settantacinque se si trova all'estero⁸⁴.

Il successivo ed ultimo comma dispone, analogamente a quanto accade nel processo dinanzi al tribunale, che se l'attore ha indicato come data di prima comparizione un giorno in cui il giudice di pace non tiene udienza, essa viene rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva tenuta dal magistrato. Di tale automatico "slittamento" non è necessario dare comunicazione alcuna da parte della cancelleria, con la conseguenza che vi è l'onere per le parti di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva, e così di seguito fino a quando essa sarà effettivamente tenuta⁸⁵.

Da sottolineare che l'inosservanza del predetto termine di comparizione in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione, con la conseguenza che, ove il convenuto non si sia costituito, la nullità della citazione non viene sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio della comparizione all'udienza immediatamente successiva⁸⁶.

contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione (Corte Cost., sent. 22 aprile 1997, n. 110).

⁸⁴ È possibile, tuttavia, vuoi in forza dell'espresso richiamo all'art. 163 *bis*, vuoi per il rinvio generale di cui all'art. 311 c.p.c., richiedere anche l'abbreviazione dei termini prevista dal comma 2 dell'art. 163 *bis*, abbreviazione che viene concessa dal giudice, su istanza dell'attore, con decreto motivato steso in calce all'originale e alle copie della citazione. Analogamente, è da ritenersi possibile per il convenuto ottenere un'anticipazione dell'udienza fissata dall'attore, sempre osservata la misura del termine minimo a comparire. Detti termini devono essere liberi, ossia del conteggio non devono fare parte né il *dies a quo* né il *dies ad quem*. Come ha recentemente chiarito la Suprema Corte (Cass., sent. 18 luglio 2008, n. 19987), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge davanti al giudice di pace, il termine a comparire ridotto nella misura della metà rispetto a quello ordinario stabilito dall'art. 163 *bis* c.p.c. deve essere ulteriormente dimezzato *ex art. 645, comma 2, c.p.c.*; l'attore non può, invece, chiedere l'ulteriore abbreviazione (sino alla metà) *ex art. 163 bis, comma 2, c.p.c.* per le cause che richiedono pronta spedizione.

⁸⁵ Cfr. Cass., sent. 25 gennaio 2000, n. 801; Cass., sent. 14 febbraio 2005, n. 2955. Per ulteriori riferimenti cfr. CAPPONI, in ACONE-CAPPONI-CECHELLA-MANZO, *Il giudice di pace. Commento alla L. 374/1991*, Napoli, 1992, p.190.

⁸⁶ Cfr. Cass., sent. 12 aprile 2006, n. 8523.

Secondo il dettato dell'art. 319 c.p.c. le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c. con la relazione di notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

È interessante rilevare come, in più di un'occasione, la Corte di Cassazione abbiano mostrato un'apertura alla possibilità di effettuare il deposito in cancelleria attraverso l'invio dei relativi atti a mezzo posta nell'intento di agevolare ulteriormente l'attività di costituzione delle parti⁸⁷.

E sempre in aderenza ad un'esigenza di semplificazione del procedimento, diversamente da quanto avviene nei giudizi davanti al tribunale ove la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi promossi innanzi al giudice di pace gli artt. 316 c.p.c., 319 c.p.c. e 56 disp.att. c.p.c. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell'attore può anche non coincidere con l'iscrizione a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione. È possibile, infatti, depositare il fascicolo, senza la procura, ai soli fini dell'iscrizione a ruolo e, successivamente, perfezionare la costituzione in giudizio depositando la procura alla prima udienza di trattazione. Solamente nell'ipotesi in cui ciò non avvenga, la citazione dovrà ritenersi nulla⁸⁸.

Inoltre, a norma dell'art. 319, 2° comma, c.p.c., se le parti non hanno precedentemente dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, devono farlo al momento della costituzione con dichiarazione resa a verbale.

⁸⁷ Cfr. Cass., ord. 16 maggio 2008, n. 12342, che ha ritenuto valida la costituzione davanti al giudice di pace mediante deposito a mezzo posta del fascicolo di parte con raccomandata a.r., escludendo che sussista un'ipotesi di inesistenza o nullità per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, dal momento che quest'ultimo si realizza allorchè il cancelliere proceda comunque all'apposizione, sul plico contenente il fascicolo, dell'attestazione del visto e lo inserisca poi nel fascicolo d'ufficio. In senso analogo cfr. Cass., SS. UU., sent. 4 marzo 2009, n. 5160, che ha considerato valida la costituzione del convenuto avvenuta mediante comparsa di risposta spedita a mezzo posta ed inserita nel fascicolo dal cancelliere. La circostanza che il deposito non avvenga mediante contatto diretto tra cancelliere e depositante deve considerarsi mera irregolarità, non suscettibile di spiegare effetti sui successivi atti processuali.

⁸⁸ Cass., sent. 24 ottobre 2008, n. 25727.

In mancanza, si applicherà l'art. 58 disp. att. c.p.c., il quale prevede che le notificazioni e le comunicazioni nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente possano essere fatte presso la cancelleria.

Qualora, invece, la parte sia rappresentata da un procuratore, questi è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede⁸⁹ solo quando egli esercita il proprio ministero professionale fuori dalla circoscrizione dell'ufficio giudiziario avanti il quale la causa pende. Se egli opera nell'ambito di detta circoscrizione le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le regole generali dettate in materia⁹⁰.

L'udienza di trattazione davanti al giudice di pace *ex art. 320 c.p.c.* può, per certi aspetti, considerarsi simile a quella relativa al rito davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico; essa tuttavia, sotto diversi profili, è improntata ad un modello più semplice ed informale.

Innanzitutto alla prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

L'omissione di tale tentativo, si precisa, non è sanzionato con la pena della nullità, potendo produrre tale effetto solo qualora ciò abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa⁹¹.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale che, a norma dell'art. 185 c.p.c., espressamente richiamato, costituisce titolo esecutivo.

Viceversa, se la conciliazione non riesce, il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento delle rispettive domande, difese ed eccezioni, nonché a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

⁸⁹ In difetto di elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni potranno farsi presso la cancelleria del giudice.

⁹⁰ Cass., sent. 27 giugno 2002, n. 9394.

⁹¹ Cfr., *ex multis*, Cass., sent. 25 luglio 2000, n. 9739; Cass., sent. 15 aprile 2002, n. 5441; Cass., sent. 8 ottobre 2004, n. 20074; Cass., sent. 11 maggio 2010, n. 11411. Come precisa Cass., sent. 12 marzo 1999, n. 2177, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito all'udienza di comparizione e, pertanto, non è dovuto quando sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una delle parti a tale udienza.

Non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione⁹², l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti.

Deve, dunque, correttamente ritenersi che alle parti sia consentito all'udienza *ex art. 320 c.p.c.* allegare fatti nuovi e modificare domande ed eccezioni, in ossequio al principio di massima semplificazione delle forme che ispira questo tipo di giudizio⁹³.

Tuttavia, essendo il rito in questione caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale⁹⁴, ne consegue che dopo la prima udienza, laddove non ne sia stata fissata una nuova per ulteriori produzioni e richieste di prova, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni allegando nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi, o produrre nuovi documenti o richiedere l'ammissione di nuove prove⁹⁵.

Anche in ragione del fatto che tale sistema è predisposto a tutela delle esigenze di celerità e concentrazione del procedimento, le preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice, il quale non può rinviare la prima udienza al solo fine di consentire alla parte l'espletamento di quelle attività processuali che gli sarebbero altrimenti precluse⁹⁶.

Le considerazioni sin qui svolte implicano, altresì, che al convenuto – al quale è concesso di costituirsi tempestivamente anche in prima udienza – sia

⁹² Cfr., ad esempio, Cass., sent. 3 dicembre 2007, n. 25185. La mancata distinzione tra udienza di comparizione e prima udienza di trattazione è motivata a ragione delle caratteristiche di massima semplificazione cui si ispira il procedimento innanzi il giudice di pace.

⁹³ Cfr. Cass., sent. n. 7685/2005, *cit*; Cass., sent. n. 8074/2002, *cit*.

⁹⁴ Si precisa che le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva; cosicché, se questa è stata di mero rinvio, esse sono destinate ad operare solo nel momento in cui la causa ha avuto effettiva trattazione. Sul punto cfr. Cass., sent. 27 maggio 2009, n. 12272; Cass., sent. 27 aprile 2007, n. 10032; Cass., sent. 26 aprile 2006, n. 9580.

⁹⁵ Cfr. in dottrina: MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Torino, 2011, p. 247; BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, II, 2010, p. 368; Cfr., *ex multis*, in giurisprudenza: Cass., sent. 4 gennaio 2010, n. 18; Cass., sent. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., sent. 7 settembre 2004, n. 17992; Cass., sent. 22 dicembre 2004, n. 23820; Cass., sent. 7 aprile 2000, n. 4376.

⁹⁶ Così Cass., sent. 16 maggio 2008, n. 12454; Cass., sent. 29 marzo 2006, n. 7238; Cass., sent. 7 marzo 2001, n. 3339.

consentito proporre in tale sede, a pena di nullità, le eccezioni in senso stretto⁹⁷, le eventuali domande riconvenzionali⁹⁸, nonché la chiamata in causa di terzi⁹⁹. Conseguentemente, all'attore dovrà consentirsi di svolgere le proprie controdeduzioni, nella misura sancita dall'art. 183, c. 5, c.p.c., fino al momento della definitiva precisazione dei fatti.

Secondo il sistema delineato dall'art. 320 c.p.c. è consentito, un solo ulteriore rinvio qualora, in relazione all'attività svolta dalle parti, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove¹⁰⁰.

Oltre tale nuova udienza, prevista dal comma 4 del menzionato articolo, rimane preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti¹⁰¹, con la conseguenza che il giudice non può tener conto di quelli tardivamente depositati e, nel caso in cui egli non si attenga a tale divieto, la sentenza si riterrà viziata¹⁰².

Si osserva che le preclusioni menzionate attengono alla facoltà di prova delle parti, mentre non si estendono ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio¹⁰³.

⁹⁷ Cass., sent. 25185/2007, *cit.*, in tema di eccezione di prescrizione.

⁹⁸ Cfr. Cass., sent. 18 marzo 2008, n. 7270 ove la Suprema Corte afferma che, ove il convenuto si costituisca tardivamente e formuli domanda riconvenzionale, l'inammissibilità di tale domanda è sempre rilevabile d'ufficio, tanto nell'ipotesi in cui il destinatario di essa si sia costituito, quanto in quella in cui egli sia rimasto contumace.

⁹⁹ Cfr. Cass., sent. 10 aprile 2008, n. 9350 e Cass., sent. 5 agosto 2005, n. 16578 ove la Suprema Corte precisa che se il convenuto fa istanza per la chiamata in causa di terzo costituendosi anteriormente alla prima udienza, è tenuto a chiederne il differimento ai sensi dell'art. 269, c. 2, c.p.c.

¹⁰⁰ Considerata la struttura del processo estremamente concentrata e la possibilità di fissare un rinvio solo se ciò è reso necessario dall'attività svolte dalle parti in udienza, non è escluso che il giudice possa procedere all'assunzione delle prove già alla prima udienza di comparizione ed inviti altresì le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. In questo senso cfr. Cass., sent. 12 aprile 2005, n. 7527.

¹⁰¹ Cfr. BUTTAZZI, *Il giudice di pace e le preclusioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, p. 191 ss.; cfr. Cass., sent. 25 agosto 2006, n. 18498, ove la Suprema Corte afferma che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza fissata ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale. Nello stesso senso Cass., sent. 27 maggio 2005, n. 11274, che dichiara tardiva la produzione di un documento «effettuata unitamente alla comparsa conclusionale all'udienza di precisazione delle conclusioni».

¹⁰² Cfr. Cass., sent. 6 dicembre 2006, n. 26066; Cass., sent. 21 dicembre 2011, n. 27925.

¹⁰³ Cfr., ad esempio, Cass., sent. 13 maggio 2003, n. 7291, ove la Suprema Corte afferma che è liberamente utilizzabile dal giudice di pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione

Non essendo prevista alcuna specifica disposizione in ordine all'assunzione delle prove, si devono ritenere applicabili anche nel procedimento innanzi il giudice di pace, in virtù del rinvio di cui all'art. 311 c.p.c., le norme che disciplinano le modalità dell'istruzione probatoria nel giudizio di cognizione di fronte al tribunale¹⁰⁴.

Si segnala, da ultimo, che l'art. 320 c.p.c. rende possibile un'alternativa rispetto all'ordinario metodo di conservazione dei documenti, disponendo, al quinto comma, la facoltà per le parti di inserirli nel fascicolo d'ufficio, anziché formarne uno proprio.

Il legislatore ha, infine, previsto per la decisione della causa, in sintonia con la generale disciplina semplificata ed accelerata del procedimento, un *iter* ridotto all'essenziale¹⁰⁵, stabilendo all'art. 321 c.p.c. che, quando il giudice di pace ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni¹⁰⁶ e a discutere la causa¹⁰⁷.

Coerentemente alle caratteristiche di elasticità, snellezza, concentrazione ed oralità del procedimento in parola, non è prescritto alcuno scambio di memorie difensive. Pertanto, il deposito di note conclusionali può certamente essere

di un incidente stradale, e da egli richiesto *ex art.* 213 c.p.c., anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.

¹⁰⁴ TEDOLDI, in *op. cit.*, p. 770, afferma che, ove sia necessario assumere la prova fuori dal territorio dell'ufficio, a ciò può essere delegato il giudice di pace del luogo in cui il mezzo istruttorio deve essere assunto, con esclusione dell'attribuzione di tale delega in capo al giudice istruttore del tribunale del luogo.

¹⁰⁵ Così MANDRIOLI, *op. cit.*, p. 248.

¹⁰⁶ Pur non essendo previsto l'obbligo di fissare un'apposita udienza per la precisazione delle conclusioni, è tuttavia necessario consentire alle parti lo svolgimento di tale attività processuale in ossequio al diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.; deve dunque ritenersi affetta da nullità la sentenza che il giudice di pace pronunci subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle parti senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in successiva udienza, le rispettive conclusioni. Sul punto cfr. Cass., sent. 10 marzo 2006, n. 5225; Cass., 23 luglio 2002, n. 10753.

¹⁰⁷ L'art. 62, comma 2, disp. att., consente di rinviare l'udienza di discussione soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti. Tuttavia, poiché l'art. 321 c.p.c. pare impedire una separazione tra attività di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, il rinvio dovrà comprendere entrambe le attività.

consentito dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto¹⁰⁸.

La decisione della causa avviene non – come ci si aspetterebbe in un rito semplificato – con la lettura del dispositivo in udienza, bensì con il deposito della sentenza entro quindici giorni dalla discussione¹⁰⁹.

Questa scelta del legislatore va probabilmente ricondotta al timore di gravare dell'onere di una pronuncia immediata un giudice non togato¹¹⁰.

Il regime di impugnazioni avverso le sentenze del giudice di pace differisce a seconda che la pronuncia sia stata, o meno, resa secondo equità.

A tal proposito occorre, infatti, precisare che l'art. 113, 2°c., c.p.c. stabilisce la regola in base alla quale il giudice deve decidere secondo equità le cause il cui valore non supera i 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi ai cd. contratti di massa, ossia quelli conclusi *ex art.* art. 1342 c.c. mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.

Senza necessità di addentrarsi troppo in una tematica che presenta svariati profili di problematicità e che da sempre interessa il dibattito dottrinale¹¹¹, è sufficiente, ai fini della presente indagine, rilevare come, in alcuni casi, il legislatore abbia ritenuto più opportuno che il giudicante, anziché attenersi alle norme generali e astratte presenti nei codici e nelle leggi, elabori ed applichi una

¹⁰⁸ Così Cass., sent. 31 luglio 2006, n. 17444. Secondo Cass., sent. 27 aprile 2004, n. 8024, il giudice, pur nel silenzio dell'art. 321 c.p.c., può disporre una trattazione scritta della causa, che non preveda l'applicazione del meccanismo di scambio di comparse conclusionali e memorie di replica *ex art.* 190 c.p.c., e dovrà disporre lo stralcio di memorie depositate tardivamente.

¹⁰⁹ Un'eccezione a tale regola si rinviene nel procedimento di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni amministrative, ove l'omessa lettura del dispositivo in udienza, prevista dall'art. 23, legge n. 689/1981, determina la nullità della sentenza. Così Cass., sent. 25 settembre 2007, n. 19920.

¹¹⁰ Sul punto cfr. RICCI, *Diritto processuale civile*, I, p. 190, il quale sostiene che «*molto probabilmente, a cagione della minore esperienza del giudice di pace rispetto a quello togato, si è voluto sottrarre al primo la possibilità di pronunce immediate che se non sono effettuate con la dovuta ponderazione, potrebbero risultare pericolose*».

¹¹¹ Sull'argomento cfr. NASI, *Equità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 107 ss.; GRASSO, *Equità (giudizio)*, in *Dig.*, VII, *disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1991, p. 470 ss.; RICCI, *Note sul giudizio di equità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 387 ss.; FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001.

regola particolare, atta a risolvere nel modo più idoneo il caso sottoposto alla sua decisione.

Una delle ipotesi¹¹² in cui si è previsto tale criterio di giudizio riguarda, appunto, il processo innanzi al giudice di pace¹¹³ entro il menzionato limite di 1.100,00 euro che, si sottolinea, è comunque inferiore alla sua competenza per valore.

Prima della novella operata sul codice di rito dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le sentenze pronunciate secondo equità *ex art.* 113, 2° c., c.p.c. erano inappellabili; a seguito della riforma, l'attuale art. 339 c.p.c. prevede, invece, che esse siano appellabili per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia¹¹⁴.

Per le sentenze pronunciate nelle cause di valore superiore ad euro 1.100,00, si applica la generale disposizione di cui all'art. 339, 1° c., c.p.c. che prevede la proponibilità dell'appello contro le sentenze rese in primo grado.

3. Il sistema inglese: lo *small claims track*

Le disposizioni contenute nelle *Civil Procedure Rules 1998* (di seguito anche solo CPR) costituiscono, dalla loro entrata in vigore datata 26 aprile 1999, il testo fondamentale relativo alla disciplina del rito civile in Inghilterra¹¹⁵.

¹¹² L'altra ipotesi è prevista dall'art. 114 c.p.c. il quale attribuisce al giudice il potere di decidere il merito della causa secondo equità quando ci sia una richiesta concorde delle parti in tal senso e la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili.

¹¹³ In tema cfr. MARTINO, *L'equità del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 122 ss.; FROSINI, *Il giudizio di equità e il giudice di pace*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 143 ss.; VERDE, *Contro l'equità necessaria del giudice di pace*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, p. 745 ss.

¹¹⁴ Per interessanti osservazioni sulla riforma cfr. CARBONARA, *Regime di impugnazione delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità necessaria alla luce del novellato art. 339, 3° comma, c.p.c. (in particolare la violazione del precedente giudicato)*, in *Giur. it.*, 2007, n. 2, p. 509; FINOCCHIARO, *Appellabili le sentenze del giudice di pace*, in *Guida al dir.*, 2006, fasc. 8, p. 52.

¹¹⁵ La riforma, nota come "*riforma Woolf*" ha preso il nome da *Lord Woolf, Master of the Rolls* (il membro più anziano della *Court of Appeal*, presidente della *Civil Division*) incaricato nel 1994

La riforma ha delineato dei veri e propri percorsi differenziati di giudizio (ha configurato, cioè, un *assignment of cases to different tracks*), ossia una pluralità di riti con un livello crescente di articolazione delle forme procedurali in funzione del valore della controversia e della sua complessità.

In via di approssimazione si può ritenere operante la presunzione secondo cui la controversia di scarso valore sia anche più semplice da trattare, mentre quella di valore più elevato sia dotata di un maggiori profili di problematicità. Tuttavia, si tratta di un criterio indicativo derogabile da parte del giudice ove tale presunzione risulti smentita nel caso concreto.

Si distinguono, a tal proposito, un percorso per le cause di minor valore (*small claims track*), un percorso “veloce” (*fast track*)¹¹⁶ ed uno “multiplo” (*multi track*)¹¹⁷.

La procedura che qui interessa, ideata per le *small claims*, è disciplinata nella *Part 27 CPR* che ne definisce, anzitutto, l'ambito di applicazione.

Sono soggette al *track* in parola le domande di importo non superiore a 5.000,00 sterline (circa 5.743,00 euro). Nelle ipotesi particolari in cui si tratti di risarcimento danni per lesioni personali o rimborso per spese di manutenzione da parte del locatore di un immobile urbano nei confronti del proprietario, la richiesta non deve eccedere le 1.000,00 sterline (circa 1.148,00 euro)¹¹⁸.

di preparare un rapporto sullo stato della giustizia civile inglese e successivamente investito dell'incarico di redigere le norme novellatrici.

Sul tema cfr. CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 511 ss.; PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese, principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 1353 ss.; JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice del “pre-trial” nel processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1263 ss.

¹¹⁶ Riguarda le controversie di valore fino 15.000 sterline ed è regolato nella *Part 28 CPR*.

¹¹⁷ Categoria residuale nella quale ricadono le controversie non oggetto di *small claims track* o *fast track*, contemplato nella *Part 29 CPR*.

¹¹⁸ Al punto 27.1 *CPR* si stabilisce, precisamente, che «*the small claims track will be the normal track for any claim which has a financial value of not more than £5,000 subject to the special provisions about claims for personal injuries and housing disrepair claims; any claim for personal injuries which has a financial value of not more than £5,000 where the claim for damages for personal injuries is not more than £1,000; and any claim which includes a claim by a tenant of residential premises against his landlord for repairs or other work to the premises where the estimated cost of the repairs or other work is not more than £1,000 and the financial value of any other claim for damages is not more than £1,000*».

È importante rilevare come possano essere trattate con il procedimento dello *small track*, previo consenso dell'attore e del convenuto, anche le cause di valore superiore a 5.000,00 sterline, se ritenute di semplice risoluzione.

Sebbene la maggior parte delle controversie rientranti nei limiti previsti sia effettivamente trattata nell'ambito del procedimento per le cause di minor valore, tuttavia va precisato che tale conclusione non è automatica; il giudice può, infatti, nell'esercizio del suo potere discrezionale, scegliere di trattare la causa nel quadro del procedimento ordinario e non in quello semplificato.

Tale facoltà è giustificata dall'introduzione nelle *CPR* del c.d. *case management*, formula generale con la quale ci si riferisce ai poteri di intervento e all'ampia discrezionalità attribuiti all'autorità giudiziaria, da esercitarsi al fine di ridurre la durata delle cause e di stabilire una stretta proporzionalità tra il valore e la complessità delle stesse da un lato, e gli strumenti processuali da utilizzare e i loro costi, dall'altro¹¹⁹.

¹¹⁹ La legge prevede, infatti, con la formula molto ampia prevista al punto 1.1 *CPR*, che il giudice possa compiere qualsiasi altra attività o pronunciare qualsiasi altro provvedimento che consenta di trattare la causa in modo appropriato, assicurando la parità delle parti, il controllo sui costi, un iter processuale adeguato in relazione alla complessità e al valore del singolo caso («*These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly. Dealing with a case justly includes – so far as is practicable – ensuring that the parties are on an equal footing; saving expense; dealing with the case in ways which are proportionate to the amount of money involved, to the importance of the case, to the complexity of the issues, and to the financial position of each party; ensuring that it is dealt with expeditiously and fairly; and allotting to it an appropriate share of the court's resources, while taking into account the need to allot resources to other cases*»).

In particolare, la legge conferisce al giudice il potere di “governare” i tempi del *pre-trial* e lo svolgimento del *trial*: può scegliere la procedura con la quale trattare la causa, a seconda del valore e della complessità della stessa, gode di numerose prerogative circa la sospensione (anche) *ex officio* del processo, l'esclusione di questioni dal *trial* e la decisione anticipata di alcune di esse o dell'intera causa; ha ampia discrezionalità circa i rimedi volti ad impedire pratiche dilatorie e ad assicurare la celerità dell'*iter* processuale; in ogni momento, può indurre le parti a transigere, con o senza l'utilizzo delle *Alternative Dispute Resolution*. Inoltre, egli può indicare alle parti le questioni in relazione alle quali sia necessaria una prova, il tipo di prova richiesto ed il modo in cui presentarla alla Corte. Quanto all'*expert evidence* benché lo scambio delle relazioni (*expert's report*) e gli incontri tra i periti (*meeting of experts*) avvengano pur sempre nella fase pre-processuale, a differenza che in passato la nomina dei consulenti tecnici non è appannaggio esclusivo delle parti, ma passa sempre per il tramite del giudice. Inoltre gli esperti del settore non sono all'esclusivo servizio della parte che li nomina, ma hanno l'obbligo di contribuire al convincimento del giudice. Infine, in relazione all'assunzione della prova testimoniale, la

Nel procedimento relativo alle *small claims* si combinano elementi di oralità e scrittura.

Nella fase introduttiva del giudizio esistono specifici formulari ed il loro utilizzo è obbligatorio sia da parte dell'attore che propone la domanda, sia da parte del convenuto che intende contestare le richieste avversarie.

Una volta stabilito che la controversia debba essere inserita nell'ambito del procedimento semplificato, se il giudice ritiene che essa debba essere trattata oralmente farà notificare alle parti il provvedimento contenente la fissazione dell'udienza e le indicazioni per la "preparazione" della stessa¹²⁰; viceversa, qualora egli ritenga che la *claim* possa essere esaminata basandosi solo su prove scritte, ne darà comunicazione ad attore e convenuto stabilendo un termine entro il quale essi potranno opporsi a tale modalità di trattazione. Se anche una sola delle parti propone opposizione la causa verrà trattata in udienza; mentre, in caso di mancata risposta, il giudicante potrà ritenere formatosi il consenso circa la rinuncia all'oralità.

Di regola, vi è una sola udienza di discussione orale che si tiene prima della pronuncia della sentenza, cd. *final hearing*; tuttavia, ove il giudice lo ritenga opportuno, potrà fissare un'udienza preliminare, cd. *preliminary hearing*, spesso disposta dal giudice qualora vi sia la prospettiva di chiudere il processo in quella stessa occasione.

Le udienze vengono condotte in maniera informale ed il giudice può procedere all'istruzione nel modo che ritiene più appropriato¹²¹.

conoscenza da parte del giudice del contenuto dei *witness statement* consente di limitare le audizioni a quelle effettivamente necessarie e di utilizzare le dichiarazioni raccolte nella fase del *pre-trial* come *examination in chief*, riservando al dibattimento soltanto la *cross examination*.

¹²⁰ Secondo quanto stabilito al punto 27.4 *CPR* il giudice può fornire o "*standard directions*" («*a direction that each party shall, at least 14 days before the date fixed for the final hearing, file and serve on every other party copies of all documents - including any expert's report - on which he intends to rely at the hearing; and any other standard directions set out in Practice Direction 27*») oppure "*special directions*" («*directions given in addition to or instead of the standard directions*»).

¹²¹ Come previsto al punto 27.8 *CPR* «(1) *The court may adopt any method of proceeding at a hearing that it considers to be fair; (2) Hearings will be informal; (3) The strict rules of evidence do not apply; (4) The court need not take evidence on oath; (5) The court may limit cross-examination; (6) The court must give reasons for its decision*».

Al procedimento per le controversie di modesta entità, in considerazione della sua natura semplificata e della entità delle controversie oggetto di decisione, è possibile per le parti partecipare come *litigants in person*, senza cioè essere assistiti da alcun legale.

In tal caso, esse potranno avvalersi dell'ausilio del personale di cancelleria per gli adempimenti pratici, contare sulla collaborazione del giudice che si adopererà per far loro “comprendere” i meccanismi processuali, o avvalersi di un *lay representative* (rappresentante laico), scelto a loro discrezione¹²².

Per ciò che concerne la pronuncia di condanna al rimborso delle spese a favore della parte vincitrice nell'ambito di uno *small claim track*, l'ordinamento inglese ne contiene l'ammontare entro determinati limiti¹²³.

La disciplina non si applica, tuttavia, in relazione alle cause di valore superiore a 5.000,00 sterline che vengono trattate con il rito semplificato. In tali casi la parte vincitrice potrà richiedere a quella soccombente tutte le spese, comprese quelle relative all'assistenza legale. Esse, comunque, non possono essere superiori a quelle che sarebbero state riconosciute se il caso fosse stato trattato con il *fast track*.

Infine, con riferimento alla possibilità di impugnazione della sentenza resa all'esito del procedimento in esame, si osserva che l'appellabilità della decisione è subordinata all'autorizzazione del tribunale e può essere concessa solo in presenza di fondati motivi¹²⁴.

¹²² Il *lay representative* non può comparire in udienza senza la persona rappresentata, salvo che la parte abbia ottenuto apposita autorizzazione del tribunale.

¹²³ La parte vittoriosa può ottenere: il rimborso delle spese di giustizia versate; una somma non superiore a 260 sterline per consulenze legali e solo se la domanda giudiziale comportava una domanda di ingiunzione o una pronuncia di condanna ad una esecuzione in forma specifica; una somma non superiore a 50 sterline al giorno a favore della parte vincitrice e di ogni testimone per il mancato guadagno conseguente alla presenza in udienza; ulteriori spese di viaggio e pernottamento; infine, nell'ipotesi in cui il giudice abbia autorizzato la parte vittoriosa a ricorrere ad un consulente tecnico, egli può ordinare al soccombente di rimborsare una parte di tali spese, per un importo non superiore a 200 sterline.

¹²⁴ Nell'ipotesi in cui la parte sia presente all'udienza in cui la decisione viene resa, egli può chiedere l'autorizzazione all'impugnazione già al termine della stessa. Nel formulare la richiesta la parte deve indicare gli specifici motivi che giustificano la necessità di proporre appello, non semplicemente limitarsi ad affermare la non correttezza della decisione resa.

4. Il sistema spagnolo: : il *procedimento de Juicio Verbal*

La *Ley de enjuiciamiento civil* (di seguito anche solo *LEC*) approvata il 7 gennaio 2000 ed entrata in vigore l'8 gennaio 2001¹²⁵, prevede l'utilizzo di un rito particolare (*rectius* specifico¹²⁶) per la soluzione delle controversie di modesta entità.

Per le domande di valore inferiore a 6.000,00 euro¹²⁷ è previsto, infatti, un procedimento semplificato, il cd. *juicio verbal*, disciplinato agli artt. 437-447 *LEC*¹²⁸.

¹²⁵ Sul tema cfr. VAZQUEZ SOTELO, *L'Avanprogetto di una nuova legge del processo civile spagnolo*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 818 ss.; ORTELLS RAMOS, *Verso un nuovo processo civile in Spagna: l'“Anteproyecto” di legge sul processo civile del 1997*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, p. 993 ss.; HINOJOSA SEGOVIA, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (legge 1/2000, del 7 gennaio)*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 373; PICÒ I JUNOI, *I principi del nuovo processo civile spagnolo*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 65 ss.; MONTERO AROCA, *I principi del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, 2002; AA.VV., *Exposición de la nueva ley de enjuiciamiento civil*, Valencia, 2001; AA.VV., *El nuevo proceso civil (Ley 1/2000)*, Valencia, 2000.

¹²⁶ Trattasi, più propriamente, di una delle due procedure ordinarie attualmente previste dal sistema spagnolo (in luogo delle quattro esistenti prima della riforma introdotta con la legge n. 1/2000). Oltre al procedimento di cui si parlerà in narrativa esiste, infatti, il cd. *juicio ordinario*, utilizzato nell'ambito di controversie di non tenue valore economico e di valore indeterminato, cui vanno ad aggiungersi riti speciali in materia di famiglia e filiazione, successioni e scioglimento di comunione, procedimento monitorio.

¹²⁷ La ley 13/09 del 3 novembre 2009 ha innalzato da 3.000,00 a 6.000,00 euro il valore delle controversie da veicolare attraverso il procedimento del *juicio verbal*.

¹²⁸ L'art. 250 *LEC* designa l'ambito di applicazione del *juicio verbal*, elencando al comma 1, le controversie da trattarsi con questo tipo di procedimento indipendentemente dal valore:

«1. *Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.*

2. *Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.*

3. *Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.*

4. *Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.*

Questo processo è caratterizzato dal fatto che – ad eccezione della domanda introduttiva e della sentenza che sono scritte – tutte le attività processuali e difensive sono concentrate in un unico momento orale che viene denominato *vista* e che può prevedere, per riuscire a concentrare tutto in esso, una serie di attività prodromiche (art. 441 *LEC*).

Esso prende avvio con la proposizione di una domanda in forma scritta, contenente i dati dell'attore e del convenuto nonché l'indicazione chiara e precisa dei provvedimenti che si richiedono al giudice.

5. *Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.*

6. *Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.*

7. *Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.*

8. *Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.*

9. *Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.*

10. *Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes*

Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.

11. *Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes*

Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

12. *Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.*

13. *Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de esta ley».*

Al comma 2 del menzionato articolo si stabilisce il limite di valore entro il quale il procedimento è utilizzabile: «*Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior*».

Nell'ipotesi in cui la domanda sia inferiore ad euro 2.000,00¹²⁹, parte attrice ha la facoltà di avvalersi di un formulario *standard* disponibile presso il tribunale competente (*Juzgado de Primera Instancia*). In questa ipotesi sarà anche consentito alle parti di stare in giudizio senza l'assistenza di un legale.

Presentata e ammessa la domanda, il *Secretario judicial* provvede a convocare le parti *para la celebración de vista*. In tale circostanza l'attore deve esporre le ragioni poste a fondamento delle sue richieste mentre il convenuto potrà formulare le proprie eccezioni sollevando, se del caso, anche le questioni procedurali che a suo parere potrebbero impedire al giudice di giungere ad una conclusione nel merito¹³⁰.

Se non vengono sollevate eccezioni o, se pur proposte, non vengono accolte, il giudizio prosegue per la trattazione della causa nel merito e la richiesta di ammissione delle prove.

Esaurita l'attività istruttoria, il giudice trattiene la causa in decisione e pronuncia entro dieci giorni una sentenza, impugnabile entro cinque giorni dalla sua notificazione.

Entro tale termine, la parte che intende proporre appello deve presentare domanda scritta dinanzi allo stesso *Juzgado* che ha reso la pronuncia, esponendo i motivi per la quale la decisione viene considerata pregiudizievole delle proprie ragioni.

Il giudice, valutati positivamente il rispetto dei termini e l'appellabilità della sentenza, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale dispone di venti giorni per presentare appello in forma scritta e notificarlo alle altre parti. Queste, entro un termine di dieci giorni, possono opporsi per iscritto al ricorso o impugnare a loro volta la decisione sui punti ritenuti pregiudizievoli nei loro confronti. In entrambi i casi la loro domanda deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda.

Per ciò che concerne il pagamento delle spese nei casi in cui l'assistenza

¹²⁹ Valore innalzato da euro 900,00 a 2.000,00 dalla *ley* 13/09 in un'ottica di adeguamento al Regolamento n. 861/2007.

¹³⁰ In merito allo svolgimento della *vista*, cfr. art. 443 *LEC*.

del legale è obbligatoria, l'ordinamento spagnolo prevede che la parte soccombente possa essere condannata alla loro refusione fino al massimo di un terzo, salvo che la sua posizione non sia stata giudicata temeraria dal giudice, nel qual caso il menzionato limite non deve ritenersi operativo.

5. Il sistema tedesco: la discrezionalità nella scelta del procedimento da adottare

Per la risoluzione di una cd. *Bagatellverfahren*¹³¹, il *Zivilprozessordnung* (di seguito anche solo *ZPO*) non contempla un particolare tipo di rito; ciò nondimeno sono ad esse applicabili le semplificazioni procedurali previste dall'art. 495a *ZPO*.

Ai sensi di tale articolo, in tutte le controversie radicate innanzi l'*Amtsgericht*¹³² che non superino i 600 euro, il giudice può determinare la procedura a sua discrezione¹³³.

L'unico limite che l'operatività della norma incontra è data, dunque, dal valore della causa, atteso che suddetto articolo non circoscrive il suo ambito di applicazione relativamente a talune materie o tipologie di contenzioso.

In tal modo, attraverso l'attribuzione al giudice di poteri di gestione del processo e di individuazione delle forme procedurali più adatte alla complessità della causa, si persegue l'obiettivo di massimizzare l'effettività della tutela

¹³¹ Sull'argomento cfr. ROSENBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 17^a ed., München, 2010; FRICKER, *Umfang und Grenzen des amtsgerichtlichen Verfahrens nach § 495a ZPO*, Costanza, 1999; A. KUNZE, *Das amtsgerichtliche Bagatellverfahren nach § 495a ZPO*, Bielefeld, 1995; ID., *§ 495a ZPO – mehr Rechtsschutz ohne Zivilprozessrecht?*, in *NJW*, 1995, p. 2750; BERGERFURTH, *Das neue "Bagatellverfahren" nach § 495a ZPO*, in *NJW*, 1991, p.961 ss.; PEGLAU, *Säumnis einer Partei und kontradiktorisches Urteil im Verfahren nach § 495a ZPO*, in *NJW*, 1997, p. 2222 ss.; ROTTLEUTHNER, *Umbau des Rechtsstaats? Zur Entformalisierung des Zivilprozesses im Bereich der Bagatellverfahren*, in *NJW*, 1996, p. 2473; STÄDING, *Anwendung des § 495a ZPO in der Praxis*, in *NJW*, 1996, p.691.

¹³² È un giudice monocratico di primo grado, competente a decidere le controversie di valore non superiore a 5.000,00 euro.

¹³³ L'art. 495a *ZPO* così dispone: «Das Gericht kann sein Verfahren nach billigem Ermessen bestimmen, wenn der Streitwert 600 Euro nicht übersteigt. Auf Antrag muss mündlich verhandelt werden».

giurisdizionale garantendo, al tempo stesso, la ragionevole durata del processo ed un'efficiente allocazione delle risorse.

Ed è proprio in forza di questo principio che è anche consentito all'*Amtsgericht* assumere le prove secondo la modalità che ritiene più opportuna, purchè la discrezionalità non si traduca in arbitrarietà e siano comunque rispettati i principi del giusto processo

Qualora lo ritenga opportuno, il giudice può procedere secondo le regole stabilite per il giudizio ordinario.

Tale facoltà di scelta non è, invece, concessa alle parti, le quali sono vincolate al rispetto del rito voluto dal giudice; esse possono, tuttavia, richiedere che, contrariamente a quanto di regola previsto, la trattazione della causa avvenga oralmente.

In considerazione dell'esiguo valore della domanda su cui si controverte, le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di essere rappresentate da un avvocato. In simili casi, è possibile anche presentare oralmente la domanda affinché venga registrata per iscritto dalla cancelleria del tribunale, nonché ottenere dal giudice – comunque tenuto al rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità – la necessaria assistenza, soprattutto con riferimento alle questioni di carattere processuale.

Il contenuto della sentenza emessa nell'ambito di una *Bagatellverfahren* è, solitamente, più succinto rispetto a quella pronunciata all'esito di un procedimento ordinario.

È infatti possibile per l'*Amtsgericht* omettere sia la narrazione dei fatti (*Tatbestand*) sia l'esposizione dei motivi della decisione a condizione che, in questo ultimo caso, essi risultino evidenti dai verbali di causa.

La motivazione non può invece mancare nei casi in cui la decisione debba essere eseguita all'estero¹³⁴ o sia contemplata la possibilità di proporre appello avverso la pronuncia.

Quest'ultima ipotesi rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale che sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese in procedimenti di valore

¹³⁴ Così prescrive l'art. 313, c. 4, lett. a) ZPO.

inferiore ad euro 600,00. L'impugnazione è, tuttavia, consentita laddove la decisione verta su una materia di fondamentale importanza o la questione sia oggetto di contrasti giurisprudenziali.

6. Il sistema austriaco: la semplificazione delle forme procedurali dinanzi al *Bezirksgericht*

Il codice di procedura civile austriaco¹³⁵, pur non contemplando uno specifico procedimento per la risoluzione delle controversie bagatellari, contiene disposizioni che semplificano le norme procedurali previste ai § 431 – 460 per il rito dinanzi al *Bezirksgericht*¹³⁶, soprattutto con riferimento alle cause di valore non superiore ai 2.000,00 euro.

Le modalità di svolgimento del giudizio sono inderogabili dal giudice e dalle parti ed è, al contempo, esclusa la possibilità di applicare ad esso le regole previste per l'ordinario processo di cognizione.

Per quanto attiene alla proposizione della domanda introduttiva, essa può essere proposta anche in forma orale, con una dichiarazione resa al tribunale distrettuale competente o a quello di residenza dell'attore.

Non sussistendo, per le cause di valore inferiore ai 4.000,00 euro l'obbligo per le parti di farsi rappresentare da un avvocato, il giudice è tenuto a fornir loro la necessaria assistenza conservando, in ogni caso, le sue caratteristiche di terzietà ed imparzialità¹³⁷.

Particolari semplificazioni sono previste per la fase di istruzione

¹³⁵ Sulla tematica del processo civile in Austria, cfr. HENKE, *Prime osservazioni sulla riforma del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 815 ss.; BAJONS-CHIZZINI, *Processo civile (Austria)*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XV, Torino, 1997, p. 62 ss.; SPRUNG, *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 27.

¹³⁶ Tribunale distrettuale, competente per le cause di valore pari od inferiore ad euro 10.000,00. La competenza di tale tribunale include la maggior parte delle controversie in materia di diritto di famiglia e di contratti di locazione. L'appello contro la sentenza pronunciata dal *Bezirksgericht* può essere proposto avanti il *Landesgericht* (tribunale regionale).

¹³⁷ In particolare, il giudice è tenuto ad informare le parti dei loro diritti e doveri nonché delle conseguenze giuridiche connesse alle attività processuali. Inoltre, nel caso in cui le allegazioni rese per iscritto da una parte non rappresentata in giudizio da un avvocato presentino errori, il giudice deve fornire ad essa le spiegazioni e le istruzioni necessarie.

probatoria: nelle cause di valore inferiore a 1.000,00 euro il giudice può rifiutare l'assunzione delle prove richieste dalle parti – nell'ipotesi in cui tale attività comporti un dispendio di tempo e dei costi sproporzionati rispetto alla questione controversa – e decidere sulla base delle complessive risultanze processuali¹³⁸.

Uno snellimento della procedura si ha, inoltre, con riferimento alla decisione della causa: se una sentenza viene pronunciata oralmente in presenza delle parti e nessuna di esse propone appello entro il termine previsto, il *Bezirksgericht* può emettere unicamente il cd. *Gekürzte Urteilsausfertigung* (estratto della sentenza), che si limita a riportare il contenuto essenziale della pronuncia.

Per ciò che concerne la condanna al pagamento delle spese nei confronti della parte soccombente, il sistema austriaco, a differenza di altri, non fissa un limite in via generale ed astratta; tuttavia, la correlazione esistente tra gli importi stabiliti nei tariffari degli avvocati e il valore della causa generalmente garantisce che i costi siano contenuti.

Delle limitazioni sono, invece, previste in relazione alla possibilità di proporre impugnazione.

Nelle controversie di valore inferiore a 2.000,00 euro è possibile proporre appello solo per motivi di legittimità e per nullità conseguenti a gravi vizi procedurali; l'accertamento dei fatti e la valutazione degli elementi di prova compiuti dal giudice di prima istanza non sono, infatti, contestabili.

7. Il sistema francese: la *déclaration au greffe* presso il *Tribunal d'Instance*

Il *Code de procédure civile* francese (di seguito anche solo *CPC*)¹³⁹ prevede delle disposizioni speciali per *le règlement des petit litiges*¹⁴⁰ che attengono alla fase introduttiva del procedimento.

¹³⁸ Contro tale decisione è possibile proporre gravame.

¹³⁹ Noto fino a qualche anno fa come *Le nouveau Code de procédure civile (NCPC)*; ha “perso” in tempi recenti l'attribuzione di “nuovo” in seguito alla definitiva abrogazione, ad opera della legge n. 1787 del 20 dicembre 2007, degli ultimi articoli ancora in vigore del vecchio *Code de procédure civile* del 1806. Per alcuni commenti sul codice di rito francese cfr. CORNU, *La*

Secondo quanto stabilito dagli artt. 847-1, 847-2, 847-3 *CPC*, è sufficiente, per l'instaurazione del giudizio nelle controversie che non superano i 4.000,00 euro¹⁴¹, presentare una *déclaration au greffe del tribunal d'instance* o alla *jurisdiction de proximité*.

La domanda deve essere, dunque, veicolata attraverso una dichiarazione resa oralmente, depositata oppure indirizzata alla cancelleria del tribunale competente a conoscere la causa¹⁴².

Essa deve contenere, oltre a quanto prescritto dall'art. 58 *CPC* (dati identificativi delle parti ed oggetto della domanda) un'esposizione sommaria delle ragioni sottese alla richiesta.

È il cancelliere a convocare le parti all'udienza tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno¹⁴³; la comunicazione inviata alla parte convenuta equivale alla sua citazione in giudizio.

All'udienza fissata il giudice tenta la conciliazione, eventualmente avvalendosi – previo consenso delle parti e senza che siano necessarie particolari formalità di designazione – di un *conciliateur de justice*.

Nell'ipotesi di mancata conciliazione, il giudice procederà con l'istruzione e la decisione della causa.

Considerata l'esigua entità della domanda non è necessario per le parti avvalersi dell'assistenza di un legale¹⁴⁴.

codification de la procédure civile en France, in *Rev. jur. et pol.*, 1986, p. 689 ss.; ID., *L'élaboration du Code de procédure civile*, in *Rev. d'Hist. des Facultés de Droit*, 1995, XVI, p. 241 ss.; ID., *L'avènement du NCPC, Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation*, déc. 1997, in *Doc. fr.*, 1998, p. 19 ss.

¹⁴⁰ Cfr., sul procedimento, GUINCHARD, *Procédure civile, Droit interne et droit de l'Union européenne*, 30^a ed., Paris, 2010, pp. 1269-1270.

¹⁴¹ Valore così definito dal decreto 13 maggio 2005, n. 460.

¹⁴² Esistono, all'uopo, specifici formulari il cui utilizzo, tuttavia, non è obbligatorio.

¹⁴³ In alternativa «*Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement*».

¹⁴⁴ Come stabilito dall'art. 18 *CPC* «*Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire*».

CAPITOLO II

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La *ratio* del regolamento n. 861/2007

Il regolamento in esame, come già precedentemente si è avuto modo di osservare¹⁴⁵, si colloca nell'ambito delle misure adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con riferimento a situazioni che presentino implicazioni transfrontaliere¹⁴⁶; più specificamente, esso si inserisce tra gli strumenti volti ad eliminare, nell'ottica di un corretto funzionamento del mercato interno, gli ostacoli al regolare svolgimento dei procedimenti civili¹⁴⁷.

La necessità di prevedere una procedura *ad hoc* per le liti di modesto valore è stata avvertita dai legislatori nazionali prima ancora che dalle istituzioni dell'Unione europea, atteso che molti Stati membri, come si è esaminato¹⁴⁸, si sono dotati di riti differenziati o, comunque, di semplificazioni procedurali per la tutela di crediti di importo ridotto.

L'opportunità di dotarsi di simili strumenti per la risoluzione di questa tipologia di controversie muove dalla constatazione che le tempistiche ed i costi collegati al contenzioso non necessariamente diminuiscono in proporzione del valore della lite ed anzi, queste problematiche divengono ancor più gravose qualora la disputa coinvolga profili di transfrontalierità¹⁴⁹ e possono rappresentare un impedimento al pieno sviluppo del mercato comune.

¹⁴⁵ Cfr., *supra*, Introduzione.

¹⁴⁶ È quanto ribadito anche nel *considerando* n. 1 del Regolamento n. 861/2007.

¹⁴⁷ Cfr. lett. f) del menzionato art. 81 TFUE che si riferisce all'esigenza di adottare le opportune misure «*se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri*».

¹⁴⁸ Cfr., *supra*, cap. I.

¹⁴⁹ Si pensi, a titolo esemplificativo, alle lungaggini e alle spese connesse alla necessità di rivolgersi a due legali (del proprio foro e di quello straniero), ai viaggi oltre confine per presenziare alle udienze, all'acquisizione di prove all'estero, ai compensi per traduttori ed interpreti. Per un'indagine più approfondita sulle problematiche sottese alla dimensione transnazionale delle controversie cfr. TARUFFO, *Garanzie processuali e dimensione transnazionale*

Pertanto, allo scopo di agevolare l'accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini dell'Unione europea, onde prevenire ed evitare squilibri che comportino limitazioni agli scambi commerciali e alla concorrenza, le istituzioni europee hanno provveduto ad elaborare un procedimento per la risoluzione delle liti di modesto valore, con l'intento di superare i diversi profili di criticità connessi alla litigiosità minore¹⁵⁰.

L'intervento normativo *de quo* ha inteso, in particolare, semplificare ed accelerare i procedimenti per le *small claims*, nonchè ridurre i costi¹⁵¹, attraverso la previsione di una trattazione in forma prevalentemente scritta, la possibilità di stare in giudizio personalmente senza la necessità di rappresentanza tecnica, termini temporali piuttosto ristretti per il completamento della procedura, l'impiego di tecnologie, l'ideazione di un principio di soccombenza "temperato".

Giova sottolineare che le azioni intraprese nel settore sono state realizzate in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, atteso che il raggiungimento degli scopi prefissati poteva essere più utilmente perseguito con una normazione a livello europeo e che ciò è stato fatto nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento dei fini prestabiliti¹⁵².

Si esamineranno, pertanto, nel prosieguo della trattazione i profili di maggiore interesse della disciplina, compiendo un'analisi ragionata della normativa ed avendo riguardo alle sue ricadute applicative.

della giustizia civile, in LANFRANCHI, *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Roma, 2004, p. 117 ss.

¹⁵⁰ A tal proposito, nel *considerando* n. 7 si legge che «*la distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea*».

¹⁵¹ Cfr. art. 1 del Regolamento n. 861/2007.

¹⁵² Cfr., a tal proposito, il *considerando* n. 36 ove, partendo dalla constatazione che gli obiettivi del regolamento «*non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario*» si afferma che «*la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo*».

2. Principi generali e regole fondamentali caratterizzanti il procedimento

Il Regolamento n. 861/2007 rappresenta uno strumento per molti aspetti innovativo e peculiare, atteso che esso, a differenza di altri emanati nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, detta una disciplina processuale uniforme, applicabile alla cognizione di una controversia nel contraddittorio tra le parti, che non si limita a regolare solo alcuni aspetti del procedimento bensì coinvolge le varie fasi del giudizio, dall'introduzione alla decisione dello stesso¹⁵³.

Esso è, tuttavia, retto dal principio di frammentarietà¹⁵⁴ poiché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa europea, torna ad espandersi in via integrativa il diritto del foro, analogamente a quanto accade nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Così, oltre agli espliciti rinvii alle disposizioni nazionali¹⁵⁵, è stata inserita nel Regolamento una norma che si potrebbe definire “di chiusura” del sistema, in forza della quale, per tutto quanto non espressamente disciplinato, al procedimento europeo per la risoluzione delle controversie di modesta entità si applica il diritto processuale dello Stato membro in cui ha sede il giudice adito¹⁵⁶.

¹⁵³ Tale caratteristica è comune, in realtà, anche ad un regolamento pressoché coevo, il n. 1806/2006, istitutivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, quest'ultimo ha ad oggetto la sola fase *inaudita altera parte*, atteso che in caso di opposizione il procedimento prosegue secondo la *lex fori*. Standard processuali minimi sono invece previsti dal Regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo che riguarda però solo i crediti non contestati.

¹⁵⁴ Cfr. POZZI, *Il rito bagatellare europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, p. 613.

¹⁵⁵ Rinvii alla *lex fori* si trovano nell'art. 17 per quanto riguarda la facoltà e le modalità di impugnazione delle decisioni rese nell'ambito del procedimento europeo e nell'art. 21, ove è disposto che l'esecuzione forzata è regolata dalla legge dello Stato membro in cui si svolge.

¹⁵⁶ Si tratta dell'art. 19 del Regolamento n. 861/2007 rubricato «*Diritto processuale applicabile*», il quale stabilisce che «*Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento*». Analoga previsione è contenuta nell'art. 26 del Regolamento n. 1896/2006, il quale dispone che «*Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale*». Al di là della differente impostazione tecnica utilizzata nei due atti per operare il rinvio alle norme domestiche, è ragionevole ritenere comune l'intenzione del legislatore, ossia quella di partire da un livello di armonizzazione minimo, con la conseguente necessità di far riferimento in diverse circostanze alle

Previsione essenziale contenuta nel Regolamento in esame è quella concernente l'abolizione dell'*exequatur* con conseguente immediata eseguibilità in ogni Stato dell'Unione della sentenza resa al termine del procedimento europeo¹⁵⁷, in linea con quanto già previsto dai Regolamenti n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e n. 1896/2006, concernente il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento¹⁵⁸.

In forza di tale disciplina viene, dunque, riconosciuta in automatico l'efficacia di giudicato della sentenza straniera e ne viene resa, altresì, immediata l'esecuzione; non è necessario, pertanto, promuovere un apposito giudizio autorizzativo nello Stato richiesto dell'esecuzione volto a valutare l'insussistenza di eventuali motivi ostativi all'attuazione coattiva dell'ordine giudiziale straniero.

A tale soluzione si è giunti anche in conseguenza della scelta di unificazione procedurale poc'anzi menzionata, attesa l'illogicità di esigere la formalità dell'*exequatur* per una pronuncia ottenuta all'esito di un rito comune per tutti gli Stati membri.

normative nazionali. Per un commento sul punto cfr. MELLONE-PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Un. Eu.*, 2008, p. 293, nota 46. *Contra*, cfr. MILAN, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, diretto da AJANI e BENACCHIO, Torino, 2009, p. 326.

¹⁵⁷ Come recita l'art. 1, infatti, il regolamento «elimina [...] i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità». Tale previsione si inserisce nell'ambito degli obiettivi della politica comunitaria menzionati nel Piano di Vienna (cit. *supra*, nota 27), punto 41, lett. d), nelle conclusioni di Tampere (cit. *supra*, nota 30), punto 34 e nel Progetto di Programma adottato dal Consiglio nel novembre 2000 relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (cit. *supra*, nota 31).

Al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in un altro Stato membro è dedicato il capo III del Regolamento n. 861/2007. Sul punto cfr., *amplius*, cap. V.

¹⁵⁸ L'abolizione dell'*exequatur* è stata sancita dal Regolamento n. 805/2004 con riferimento al titolo giudiziale straniero "certificato", ossia quello in relazione al quale l'autorità giurisdizionale dello Stato *ad quem* attesti la provenienza da un procedimento interno svoltosi in conformità ad alcune garanzie processuali minime in tema di notificazione e diritto di difesa; nonché dal Regolamento n. 1896/2006 per l'ordine di pagamento emesso al termine di un procedimento ingiuntivo uniforme per tutti gli Stati membri (da applicarsi, però, ai soli crediti pecuniari, liquidi, esigibili e non contestati tra soggetti aventi domicilio o residenza in Stati diversi).

Il procedimento per la risoluzione delle *small claims* si presenta quale strumento opzionale, nel senso che esso costituisce un'alternativa rispetto ai procedimenti previsti nei singoli Stati membri per la risoluzione di tale tipo di controversie¹⁵⁹. Le parti sono infatti libere di ricorrere al procedimento europeo oppure a quello nazionale, con una scelta che spetta a parte attrice nel momento dell'instaurazione del giudizio¹⁶⁰.

Diverse sono poi le soluzioni indirizzate alla semplificazione del rito e alla riduzione dei costi adottate dal legislatore comunitario, qui di seguito solo accennate e che troveranno una più compiuta disamina nel prosieguo della trattazione.

Tra queste si colloca la previsione di una trattazione in forma prevalentemente scritta, che prevede l'utilizzo di moduli *standard*, allegati al regolamento¹⁶¹, e la fissazione di un'udienza solo qualora il giudice lo ritenga necessario o se le parti ne abbiano fatta espressa richiesta¹⁶².

¹⁵⁹ Vedi *considerando* n. 8 ove si afferma che con il regolamento per la risoluzione delle *small claims* si intende offrire «uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli stati membri, che restano impregiudicati». Il principio è riaffermato alla fine del primo periodo dell'art. 1 il quale ribadisce che il procedimento in parola «costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri».

¹⁶⁰ La possibilità di scelta è preclusa a colui contro il quale la domanda è rivolta: se quest'ultimo è convenuto in giudizio con il rito nazionale non potrà chiedere che la causa, anche possedendone le caratteristiche, venga trattata con il procedimento per le *small claims* e, di converso, se convenuto con il procedimento previsto dal Regolamento n. 861/2007 non potrà pretendere che il giudizio si svolga secondo il rito dello Stato in cui il giudizio si svolge. Al convenuto è comunque riconosciuta la possibilità, *ex art. 5, punto 5*, di contestare l'inosservanza dell'ambito di applicazione del Regolamento.

¹⁶¹ L'utilizzo di moduli *standard* per l'introduzione della domanda e, in generale, per la proposizione degli atti, è comune ai procedimenti esistenti nell'ordinamento di alcuni Stati membri (Francia, Inghilterra, Spagna per citare quelli esaminati nel capitolo I, ma anche Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Svezia prevedono l'impiego di simili formulari).

I moduli *standard* allegati al regolamento sono cinque: Modulo A, *Modulo di domanda*; Modulo B, *Richiesta dell'organo giurisdizionale di completare e/o rettificare il modulo di domanda*; Modulo C, *Modulo di replica*; Modulo D, *Certificato riguardante una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità*.

¹⁶² Si precisa che, in ogni caso, la richiesta delle parti non implica automaticamente la concessione di un'udienza ma determina unicamente l'obbligo per il giudice di prenderla in considerazione, accogliendola o rigettandola con ordinanza motivata non impugnabile.

Al giudice sono attribuiti anche altri rilevanti poteri discrezionali¹⁶³ al fine di rendere il procedimento più flessibile nonché adattabile al grado di difficoltà della controversia sottoposta alla sua cognizione, eliminando tutti i passaggi che non sono indispensabili per la decisione.

Inoltre, in un'ottica di diminuzione dei costi legati a cause di modico valore, l'art. 10 prevede che le parti possano stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un avvocato o di altro professionista del settore legale. Anche per tale ragione il Regolamento prescrive che gli Stati membri assicurino alle parti un'assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli (art. 11)¹⁶⁴, precisando altresì che esse non sono obbligate a presentare valutazioni giuridiche della controversia (art. 12, par. 1). E sempre in tale ottica va vista la disposizione che obbliga il giudice ad informare le parti in merito alle modalità procedurali di svolgimento della causa (art. 12, par. 2)¹⁶⁵.

La riduzione delle spese di lite è assicurata anche attraverso il contenimento delle spese di traduzione: solo gli atti (*rectius*, moduli) debbono infatti essere redatti nella lingua dell'organo giurisdizionale adito¹⁶⁶, mentre alla traduzione dei documenti si darà corso solo se ciò si riveli indispensabile per l'emanazione della sentenza¹⁶⁷ o se la controparte rifiuti di accettare il documento notificato perché redatto in lingua diversa da quella ufficiale dello Stato in cui risiede o comunque in una lingua che non è in grado di comprendere¹⁶⁸.

Norme agevolatrici del rito per le *small claims* sono altresì quelle che prevedono un superamento delle tradizionali decadenze processuali in tema di deposito degli atti e assunzione delle prove.

Infine, in un'ottica di contenimento delle tempistiche di risoluzione delle liti di modico valore, deve sottolinearsi la speditezza della fase di decisione della

¹⁶³ Essi si manifestano in relazione all'assunzione dei mezzi prova, alla possibilità di concedere alle parti la remissione in termini in caso di decadenza, alla facoltà di fissare l'udienza per la comparizione delle stesse o di tentare, ogni volta che lo ritenga possibile, la conciliazione.

¹⁶⁴ Cfr. *considerando* nn. 21 e 22.

¹⁶⁵ Va ricondotto a questo obbligo di informativa, ad esempio, l'art. 14, par. 1, il quale impone al giudice di notificare le parti circa le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dei termini.

¹⁶⁶ Cfr. art. 6, par. 1.

¹⁶⁷ Cfr. art. 6, par. 2.

¹⁶⁸ Cfr. art. 6, par. 3.

controversia, estrinsecantesi nella fissazione di termini piuttosto ridotti per il completamento dell'*iter* processuale.

3. Il concetto di controversie transfrontaliere

L'ambito di applicazione del Regolamento n. 861/2007 viene individuato dall'art. 2 il quale dispone che il procedimento semplificato per le *small claims* si applica solo alle controversie che abbiano carattere transfrontaliero, in materia civile e commerciale, di importo non superiore ai 2.000 euro.

Partendo da una riflessione sul primo dei menzionati requisiti, si rileva che, ai sensi del successivo art. 3, una controversia può definirsi transfrontaliera quando almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito¹⁶⁹. Ne discende che l'operatività del regolamento è esclusa in ipotesi di liti meramente interne, in cui cioè entrambe le parti hanno il domicilio o la residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice innanzi il quale la domanda è stata proposta, mentre è prevista nella controversia insorta tra parti aventi domicilio o residenza abituale nello stesso Paese e però sottoposta ad un giudice straniero.

La scelta di limitare l'ambito di applicazione del procedimento alle sole controversie con elementi di estraneità è prevalsa, in sede di stesura definitiva del testo, su quella originaria contenuta nella proposta della Commissione, ove tale

¹⁶⁹ Cfr. art. 3, par. 1. Tale nozione corrisponde a quella adottata nel Regolamento n. 1896/2006 e denota la volontà di garantire l'uniformità di significato di nozioni comuni a più misure che siano adottate nello stesso settore del diritto comunitario. Su questo specifico punto cfr. LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 70. Per una lettura critica della nozione di controversia transfrontaliera, soprattutto con riferimento a quest'ultimo regolamento, cfr. PORCELLI, *La "nuova" proposta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1259 ss; TEJADA-D'AVOUT, *Les non-dits de la procédure européenne d'injonction de payer*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2007, in particolare p. 738 ss. Una definizione differente è invece contenuta nella Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003 n. 8/2002, in GUCE L 26 del 31 gennaio 2003, p. 41 ss., art. 2: «[...] per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita».

istituzione propugnava l'applicabilità dello strumento comunitario anche alle liti interne¹⁷⁰.

L'intento, evidentemente, voleva essere quello di rendere l'intervento molto più incisivo, garantendo, in uno spazio giuridico integrato, la parità di accesso ai mezzi procedurali, così da evitare distorsioni della concorrenza nel mercato comune¹⁷¹.

Le argomentazioni della Commissione muovevano da un'interpretazione estensiva della base giuridica rappresentata dall'allora art. 65 del Trattato, in forza del quale doveva ritenersi sufficiente che solo la «*materia*», e non anche la «*misura*» da adottare, avesse implicazioni transfrontaliere¹⁷²; pertanto, essendo il

¹⁷⁰ Cfr. Proposta di Regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità del 15 marzo 2005, COM(2005) 87 def., par. 2.2.1, ove la Commissione perentoriamente afferma che «*Non sarebbe solo inappropriato ma anche controproducente restringere l'ambito dell'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai casi aventi implicazioni transfrontaliere*».

¹⁷¹ È evidente, infatti, come il diverso grado di efficacia degli strumenti di tutela offerti dai vari ordinamenti possa ingenerare degli squilibri in capo ai creditori sulla base delle diverse leggi nazionali.

¹⁷² Secondo la Commissione tale interpretazione era confermata in particolare dalla lettera c) dell'articolo 65 che prevedeva che le misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile includessero l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. Si rammenta che la previsione è ora contenuta alla lettera f), art. 81 TFUE.

Si segnala che anche nella Proposta di Regolamento per un procedimento di ingiunzione di pagamento del 25 maggio 2004, COM (2004) 173/3 def., poi modificata da COM(2006) 57 def., la Commissione aveva caldeggiato l'estensibilità del procedimento alle controversie interne sostenendo che «*anche se l'esistenza di implicazioni transfrontaliere è un presupposto per la competenza comunitaria, questo non significa che le norme che possono essere adottate su tale base si possano applicare solo a controversie transfrontaliere, ossia a casi a carattere transfrontaliero concreto. Si tratterebbe di un'interpretazione eccessivamente restrittiva di detta disposizione, non richiesta dal suo disposto. L'uso conscio della terminologia meno limitata, relativa a questioni con implicazioni transfrontaliere nel contesto specifico dell'articolo 65, consente un certo grado di flessibilità per adottare una legislazione che non regolamenti soltanto le controversie transfrontaliere, in particolare se uno strumento comune, applicabile sia ai casi interni che a quelli transfrontalieri, svolge un ruolo utile per il funzionamento del mercato interno. Questa seconda condizione è soddisfatta vista la fondamentale importanza economica di una procedura efficace per il recupero dei crediti non contestati e le ripercussioni sul mercato interno delle ampie differenze tra sistemi nazionali [...]. Date le circostanze, la legislazione prevista è sufficientemente caratterizzata da un elemento transfrontaliero e l'articolo 65 permette che tale legislazione non resti confinata alle controversie transfrontaliere in concreto ma che possa essere utilizzata anche in situazioni puramente interne*».

diritto processuale materia suscettibile di risentire di tali connessioni, nulla ostava all'applicabilità del rito bagatellare europeo anche alle controversie domestiche¹⁷³.

A fronte di questa lettura in senso “ampio” dell'art. 65 del Trattato, ne è stata contrapposta una più restrittiva, condivisa dalla maggioranza degli Stati¹⁷⁴, in virtù della quale l'adozione di misure nel settore della cooperazione civile deve, da un lato, essere volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ma, dall'altro, deve avvenire solo con riferimento alle situazioni che presentino implicazioni transfrontaliere.

La soluzione raggiunta in sede di negoziati – ossia quella di interpretare in maniera restrittiva la base giuridica offerta dal trattato, con conseguente applicabilità del Regolamento n. 861/2007 alle sole liti che presentino elementi di estraneità – suscita più di qualche perplessità poiché idonea a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra controversie transfrontaliere e domestiche¹⁷⁵. Si pensi, infatti, alla differente tutela che viene accordata a coloro che devono recuperare un credito nei confronti di un debitore residente all'estero – i quali potranno ricorrere al rito europeo – rispetto a coloro che devono, invece, esigerlo nei confronti di un debitore domiciliato nel proprio stesso Stato,

¹⁷³ Come si legge nella Proposta di Regolamento COM(2005) 87 def., *cit.*, la Commissione sostiene, nello specifico, che le stesse controversie di modesta entità costituiscono una materia che possiede implicazioni transfrontaliere «dal momento che – tenendo presente lo sviluppo del mercato interno – la maggior parte degli operatori economici e dei consumatori sarà coinvolta prima o poi in questo tipo di controversie all'estero».

¹⁷⁴ Il dato è significativo: 21 su 25 Stati Membri non hanno condiviso l'interpretazione della Commissione, preferendo accogliere quella più restrittiva.

¹⁷⁵ Critica la soluzione adottata BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 405, il quale paventa il rischio di creare delle «discriminazioni a rovescio». Sul tema delle discriminazioni a rovescio, cfr., *amplius*, CANNIZZARO, *Esercizio di competenze comunitarie e discriminazioni «a rovescio»*, in *Dir. Un. eur.*, 1996, p. 351 ss; GAJA, *Les discriminations à rebours: un revirement souhaitable*, in *Mélanges en hommage à M. Waelbroeck*, Bruxelles, 1999, p. 993 ss.; DELLA CHÀ, *Challenge of internal rules on grounds of reverse discrimination: an open issue*, in *Dir. comm. internaz.* 2002, p. 145 ss; IDOT, *Variations sur le domaine spatial du droit communautaire*, in *Mélanges en l'honneur de P. Lagarde*, Paris, 2005, p. 430 ss.; PAPADOPOULOU, *Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel à double fonction ou une arme à double tranchant?*, in *Cahiers dr. eur.*, 2002, p. 95 ss.; SHUIBHNE, *Free Movement of Persons and the Wolly Internal Rule: Time to Move On?*, in *Common Market Law Rev.*, 2002, p. 731 ss.

soprattutto nell'ipotesi in cui quest'ultimo non preveda un procedimento *ad hoc* per la risoluzione di liti di modico valore¹⁷⁶.

Per espresso disposto dell'art. 3, par. 2, la nozione di domicilio si determina conformemente agli articoli 59 e 60 del Regolamento n. 44/2001 che riguardano, rispettivamente, le persone fisiche e le persone giuridiche.

Ai sensi dell'art. 59 di suddetto regolamento, il giudice, per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, è tenuto ad applicare la legge nazionale. Qualora la parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato¹⁷⁷.

Secondo quanto disposto dall'art. 60 del Regolamento n. 44/2001, una società o altra persona giuridica è domiciliata, alternativamente, nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria¹⁷⁸, la sua amministrazione centrale oppure il suo centro d'attività principale¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Cfr. in senso critico sulla scelta definitiva contenuta nel Regolamento n. 861/2007, POZZI, *op. cit.*, p. 617 ss; LEANDRO, *op. cit.*, p. 90 ss. Nel senso che gli Stati membri avrebbero potuto avere la facoltà di scegliere se applicare il rito europeo anche alle controversie interne, cfr. CORTÉS DIÉGUEZ, *Does the proposed european procedure enhance the resolution of small claims?*, in *Civil Justice Quart.*, 2008, p. 83 ss; AA. VV., *Risposte al libro verde sul procedimento ingiuntivo europeo*, in *Int'l Lis*, 2003, p. 145.

¹⁷⁷ Occorrerà dunque, in concreto, innanzitutto ricostruire il concetto rilevante di domicilio della persona fisica in base all'ordinamento richiamato e poi verificarne la concreta sussistenza.

¹⁷⁸ Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede statutaria" si intende il *registered office* o, se questo non esiste, il *place of incorporation* (luogo di acquisizione della personalità giuridica), oppure ancora il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la *formation* (costituzione).

La norma reca altresì una disposizione con riferimento al *trust* (cfr. comma 3): per stabilire se esso ha domicilio nel territorio dello Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

¹⁷⁹ Si tratta di criteri operanti in via concorrente, di modo che la stessa persona giuridica può risultare domiciliata in diversi Stati dell'Unione europea e dunque essere convenuta in ciascuna di essi. Sul punto cfr. MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE "Bruxelles I"*, in *Int'l Lis*, 2003, p. 40; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2006, p. 65 ss.

Sull'interpretazione della nozione di domicilio delle persone giuridiche cfr. BENEDETTELLI, *Criteri di giurisdizione in materia societaria e diritto comunitario*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2002, p. 879 ss.

Per quel che concerne il criterio della residenza abituale, che può valere ad attribuire carattere transfrontaliero alla controversia e determinare l'applicabilità del Regolamento, si rileva come non esista una definizione di tale concetto né nell'atto in esame, né in altre fonti del diritto dell'Unione europea. Per chiarire l'ambito di operatività del requisito è pertanto necessario far riferimento alla Relazione *Borràs* alla Convenzione del 28 maggio 1998¹⁸⁰ che colma la lacuna normativa elaborando, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, una nozione “fattuale” di residenza, come il «*luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che [...] occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione*»¹⁸¹.

Una riflessione merita l'ultimo paragrafo dell'art. 3, paragrafo 3, il quale precisa che la data di riferimento per stabilire l'esistenza di una controversia transfrontaliera deve identificarsi con quella in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda¹⁸².

La formulazione della norma appare poco felice poiché, non chiarendo a quali scopi valga la statuizione in essa contenuta, non consente di stabilire con precisione quale sia la sua portata.

Secondo alcuni¹⁸³, la disposizione parrebbe potersi riferire anche al prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (cd. litispendenza in senso ampio), tanto più che il richiamo al Regolamento n. 44/2001 – contenuto

¹⁸⁰ La relazione è pubblicata, unitamente alla Convenzione del 28 maggio 1998, in GUCE C 221 del 16 luglio 1998.

¹⁸¹ Si segnala che, in sentenze successive, la Corte di Giustizia ha parlato di «*centro degli interessi personali ed economici della persona*». Cfr., in tal senso, *Finanzamt Dislaken c. Meindl*, causa C-329/05, sentenza 25 gennaio 2007; *Wallentin c. Riksskatteverket*, causa C-169/03, sentenza 1° luglio 2004, in *Racc.*, I-6443, punto 15; *Gerritse c. Finanzamt Neukölln-Nord*, causa C-234/01, sentenza 12 giugno 2003, in *Racc.*, I-5933, punto 43; *Zurstrassen c. Administration des contributions directes*, causa C-87/99, sentenza 16 maggio 2000, in *Racc.*, I-3337, punto 21; *Gschwind c. Finanzamt Aachen-Außenstadt*, causa C-391/97, sentenza 14 settembre 1999, in *Racc.*, I-5451, punto 22.

¹⁸² L'art. 3, par. 3, ove si trova questa previsione, contempla, quindi, la *perpetuatio iurisdictionis* e l'irrelevanza dei mutamenti di fatto verificatisi dopo la ricezione della domanda da parte dell'organo giurisdizionale.

¹⁸³ Cfr. in tal senso e per altri approfondimenti *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861*, in CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, 2^a ed., Milano, 2008, p. 1188-1191.

nel paragrafo 2 – per la determinazione del domicilio o della residenza rilevanti ai fini dell'applicabilità del procedimento, già chiarisce che è al momento di presentazione della domanda che tali elementi devono sussistere.

In alternativa si potrebbe ritenere, anche alla luce delle tradizionali regole del diritto dell'Unione europea ed interno, che la mera presentazione dell'atto introduttivo al giudice non sia idoneo a determinare la litispendenza, la quale dovrebbe invece essere ricondotta al successivo momento della notificazione del modulo di domanda al convenuto, effettuata ai sensi dell'art. 5, par. 2¹⁸⁴.

4. Il limite di operatività per valore

Il Regolamento n. 861/2007, prediligendo un criterio di tipo quantitativo¹⁸⁵ per la definizione del concetto di controversie di modesta entità, delimita l'applicabilità del procedimento alle liti il cui valore, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non superi i 2.000,00 euro al momento della proposizione della domanda¹⁸⁶.

Tale valore rappresenta una scelta di compromesso tra le diverse soluzioni prospettate dagli Stati membri, i quali lo hanno ritenuto troppo elevato o troppo

¹⁸⁴ Cfr. PORCELLI, *Decreto ingiuntivo europeo, sistema e pratica del recupero crediti*, Montecatini Terme, 2011, pp. 150, il quale, con riferimento all'analoga disposizione contenuta nel Regolamento n. 1896/06, sostiene che la previsione debba «intendersi “solo” come superflua precisazione del momento storico in cui determinare ove si trovi il domicilio del convenuto».

¹⁸⁵ Tale scelta è in linea con quella operata dalla maggior parte degli Stati membri che prevedono dei procedimenti *ad hoc* per la risoluzione delle controversie bagatellari. Fa eccezione l'Irlanda, Paese in cui il rito semplificato si applica con riferimento, *in primis*, alla tipologia delle liti; tra queste: controversie aventi ad oggetto i contratti conclusi con i consumatori, le controversie per il risarcimento dei danni non gravi alla proprietà (con esclusione di ogni risarcimento danni per lesioni personali), controversie per la mancata restituzione di depositi cauzionali relativi alla locazione di immobili in cui il valore della causa non ecceda i 2.000,00 euro. Per questi ed altri approfondimenti sul funzionamento della procedura per le *small claims* in Irlanda, cfr. BRYNE-MCCUTCHEON, *The Irish legal system*, 3^a ed., Dublin, 2006.

¹⁸⁶ La scelta di una soglia “fissa” è prevalsa su altre che erano state prospettate in sede di negoziazione e che prevedevano o la definizione di limiti minimi e massimi entro i quali ciascuno Stato membro avrebbe potuto definire la propria soglia, oppure la determinazione di un livello minimo a partire dal quale ciascuno Stato avrebbe potuto definire il proprio limite.

contenuto, a seconda della soglia fissata nei rispettivi ordinamenti nazionali¹⁸⁷.

La cifra finale proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che rappresenta approssimativamente la media tra le soglie nazionali¹⁸⁸, potrebbe, tuttavia, risultare troppo contenuta a fronte dell'attuale valore di beni e servizi, generando il rischio di non riuscire ad assicurare all'intervento delle istituzioni un impatto "concreto" significativo.

Un "rimedio" a tale problematica si può rinvenire all'art. 28 del Regolamento, il quale contempla la possibilità di un adeguamento successivo del valore limite della controversia¹⁸⁹.

Inoltre, a limitare il pericolo di una restrizione eccessiva della portata del Regolamento, nonché allo scopo di rendere più agevole la determinazione del valore della controversia, l'art. 2, par. 1, contiene la precisazione che il calcolo va effettuato con riferimento alla "somma-base", non rilevando gli ulteriori importi dovuti a titoli di interessi, diritti, spese.

Ciò significa, in concreto, che al fine di valutare l'applicabilità o meno della procedura europea dovrà farsi esclusivo riferimento alla sorte capitale, mentre le ulteriori somme potranno in ogni caso essere determinate dal giudice in corso di causa, ferme restando le norme nazionali relative al calcolo degli interessi¹⁹⁰.

Al convenuto, analogamente a quanto accade nel nostro ordinamento¹⁹¹, è

¹⁸⁷ La Germania, ad esempio, aveva proposto di abbassare la soglia ad euro 1.000,00, l'Olanda di elevarla ad euro 5.000,00, l'Inghilterra riteneva accettabile il limite di 2.000,00 euro purchè si fosse consentito alle parti, che avessero manifestato una volontà in tal senso, di scegliere il rito europeo anche per le liti eccedenti tale valore. Sul dibattito sorto durante i lavori preparatori circa la determinazione del valore della controversia cfr. KRAMER, *Harmonisation of Procedures in Europe: the proposal for a European Small Claims Procedure*, in *Int'l Lis*, 2007, p. 111.

¹⁸⁸ Per i dettagli sui calcoli cfr. SEC (2005), 351 n. 4.1.1., ove si legge che 2.000,00 euro rappresentano, altresì, il reddito medio generato da un cittadino europeo nell'arco di un mese e mezzo.

¹⁸⁹ La norma prevede, infatti, che entro il 1° gennaio 2014 la Commissione trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata volta a riesaminare l'applicazione del procedimento europeo «anche per quanto riguarda il valore limite della controversia».

¹⁹⁰ Cfr. *considerando* n. 10.

¹⁹¹ Cfr. art. 14 c.p.c., nonché, su questo specifico punto, Cass., sent. 18 aprile 2001 n. 5679; Cass., sent. 8 marzo 2001, n. 3398.

attribuita la facoltà di eccepire che il valore della controversia supera il limite stabilito ed il giudice renderà, entro trenta giorni, una decisione sul punto, non suscettibile di impugnazione autonoma¹⁹².

Per valutare l'applicabilità del procedimento nell'ipotesi in cui il convenuto proponga una domanda riconvenzionale¹⁹³, il valore di quest'ultima non andrà sommato a quello della domanda principale; occorrerà, invece, far riferimento alla singola domanda proposta¹⁹⁴, come affermato in maniera non equivoca dall'art. 5, par. 7. Così, se la domanda riconvenzionale supera, di per sé sola, il limite di 2.000,00 euro, allora l'intera controversia dovrà proseguire secondo le regole previste dal diritto processuale dello Stato membro ove il giudizio si svolge¹⁹⁵.

Tale previsione non è, a ben vedere, priva di conseguenze, poiché la scelta di garantire il *simultaneus processus* potrebbe innestare "maliziosi" meccanismi volti a sottrarre la risoluzione delle *small claims* al rito europeo¹⁹⁶.

Si precisa che, invece, la proposizione da parte del convenuto dell'eccezione di estinzione del diritto dedotto in giudizio per avvenuta compensazione, non rileva sotto il profilo dell'applicabilità del procedimento¹⁹⁷.

¹⁹² Cfr. art. 5, par. 5. Nel silenzio della norma è ragionevole presumere che la decisione sulla competenza avverrà in base agli atti già allegati dalle parti e senza apposita istruzione.

¹⁹³ Per la determinazione della nozione di "domanda riconvenzionale", il *considerando* n. 16 richiama la disciplina contenuta nel Regolamento n. 44/2001.

¹⁹⁴ Analoga soluzione è accolta nel nostro ordinamento. A tal proposito cfr. Cass., sent. 27 gennaio 2003 n. 1202; Cass., sent. 10 luglio 1987 n. 6025; Cass., sent. 21 marzo 1977 n. 1085.

¹⁹⁵ La proposta originaria della Commissione prevedeva la possibilità per il giudice di valutare l'opportunità se applicare o meno il rito comune europeo. Invero, tale previsione lasciava al giudicante un margine di discrezionalità troppo ampio e non è stata, dunque, recepita dal testo approvato dal Consiglio.

¹⁹⁶ Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il convenuto resista in giudizio proponendo, in malafede, una domanda riconvenzionale eccedente il limite di valore stabilito, al solo fine di sottrarre la causa all'applicazione del procedimento europeo.

Un altro effetto "incontrollabile" è evidenziato da POZZI, *op. cit.*, p. 622, il quale paventa il rischio per l'attore che si è determinato a proporre la domanda avvantaggiandosi del rito meno dispendioso, di dover poi essere costretto a subire i maggiori costi della procedura interna.

¹⁹⁷ Cfr. il *considerando* n. 17, il quale afferma che l'eccezione di compensazione non dovrebbe essere considerata equivalente alla proposizione di una domanda riconvenzionale. Sul punto cfr. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008, p. 38 ss. Per una riflessione sui rapporti tra domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione

Con riferimento alle cause di valore indeterminato o indeterminabile, tipicamente riguardanti diritti non suscettibili di valutazione economica, è ragionevole ritenere che esse siano escluse dall'ambito di applicazione del procedimento europeo, e ciò in ragione sia della specifica previsione concernente la soglia dei 2.000,00 euro, sia per ragioni di coerenza con la *ratio* stessa del Regolamento. Inoltre, per una delle ipotesi tipiche in cui è difficile determinare a priori il *quantum debeatur*, ossia le liti risarcitorie per la violazione della vita privata e dei diritti della personalità, è stata espressamente esclusa la possibilità di avvalersi del rito semplificato¹⁹⁸.

Diverso il caso in cui il valore della domanda, pur non specificato nella domanda introduttiva, possa essere determinato dal giudice in base agli atti in suo possesso o alle precisazioni fornite dall'attore. In tale circostanza, ricorrendone anche gli altri presupposti, l'applicabilità del procedimento per le *small claims* non dovrebbe essere a priori esclusa.

5. Applicabilità *ratione materiae*

Il procedimento uniforme per la risoluzione delle controversie di modesta entità è destinato a trovare applicazione in «*materia civile e commerciale*», conformemente a quanto previsto dal Regolamento n. 44/2001.

La locuzione, che è stata utilizzata anche nei Regolamenti n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e n. 1896/2006, concernente il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, ha trovato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia¹⁹⁹ una definizione autonoma, che esula dal significato che essa ha nei singoli Stati membri e sostanzialmente allude ad

cfr. MERLIN, *Riconvenzione e compensazione al vaglio della Corte di Giustizia (una nozione comunitaria di eccezione?)*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 48 ss.

¹⁹⁸ Cfr. art. 2, par. 2, lett. h), Regolamento, n. 861/2007.

¹⁹⁹ Cfr. *Préservatrice foncière TIARD SA c. Staat der Nederlanden*, sentenza 15 maggio 2003, causa 266/01; *Frahuil SA c. Assitalia S.p.A.*, sentenza 5 febbraio 2004, causa 265/02; *Ltu c. Eurocontrol*, causa C-29/76, sentenza 14 ottobre 1976, in *Racc.*, 1976, p. 1541, punto 5.

un'operazione economica relativa al trasferimento di beni o servizi oppure al pagamento di somme tra soggetti²⁰⁰.

Analogamente agli atti testè citati, sono escluse dall'ambito materiale di applicazione del procedimento per le *small claims*, ex art. 2, par. 1, la materia doganale, fiscale ed amministrativa, oltre a quella relativa alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (cd. *acta iure imperii*)²⁰¹. Rientrano invece nella nozione le pretese fatte valere dalla pubblica amministrazione o da un ente pubblico sulla scorta di un rapporto concluso *jure privatorum* o che comunque tragga origine dalle norme di diritto civile²⁰².

Esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento n. 861/2007, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 2, ed analogamente al Regolamento n. 44/2001, le controversie in materia di: a) stato e capacità giuridica delle persone fisiche²⁰³; b) regime patrimoniale fra coniugi²⁰⁴, testamenti e

²⁰⁰ Cfr. CARBONE, *op. cit.*, p. 24, ove si legge che «il carattere "civile" o "commerciale" di una controversia non dipende tanto dalle caratteristiche delle parti, dall'oggetto del rapporto contrattuale o dal diritto applicabile, quanto dalla circostanza che si tratti di un'operazione economica relativa al trasferimento di beni o di servizi oppure al pagamento di somme tra soggetti, senza che l'esercizio di potere autoritativo da parte di uno di essi costituisca la ragione giustificativa di tali trasferimenti o pagamenti di somme».

²⁰¹ Cfr. art. 2, par. 1. Con riferimento a tale tematica, cfr. *Lechouritou c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias*, causa C-292/05, sentenza 15 febbraio 2007, in *Foro it.*, 2007, IV, p. 262, con la quale, relativamente alle norme di competenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, si è ritenuta estranea alla materia civile l'azione promossa nei confronti di uno Stato contraente volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dalle vittime di operazioni militari.

²⁰² Cfr. *Sonntag c. Waidmann*, causa C-172/91, sentenza 21 aprile 1993, in *Racc.*, 1993, I-1990; *Préservatrice Foncière Tiard c. Staat der Nederlanden*, causa C-266/01, sentenza 15 maggio 2003, in *Racc.*, 2003, I-4867, punto 36; *Freistaat Bayern c. Blijndenstein*, causa C-433/01, sentenza 15 gennaio 2004, in *Racc.*, 2004, I-981, punto 20; *Frahuil c. Assitalia SpA*, causa C-265/02, sentenza 5 febbraio 2004, in *Racc.*, 2004, I-1543, punto 21.

²⁰³ Tra queste rientrano anche le cause di affidamento dei figli, come sostenuto da Cass., SS. UU., sent. 22 novembre 1991, n. 12588 e Cass., SS. UU., sent. 1° aprile 1993, n. 3885.

²⁰⁴ Si segnala che non si sottraggono all'ambito di applicazione *ratione materiae* le cause inerenti le obbligazioni alimentari svincolate dal matrimonio o conseguenti allo scioglimento dello stesso. Sul punto cfr. *De Cavel*, causa C-120/79, sentenza 6 marzo 1980, in *Racc.*, 1980, 731, punti 4-5-11; *Van den Boogard c. P. Laumen*, causa C-220/95, sentenza 27 febbraio 1997, in *Racc.*, 1997, I-1147, punti 22-23

successioni²⁰⁵; c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini²⁰⁶; d) sicurezza sociale²⁰⁷; e) arbitrato²⁰⁸.

Dal procedimento per le *small claims* sono, altresì, escluse materie per le quali è, invece, operativo il Regolamento n. 44/2001.

Tra queste vi sono le controversie relative ad obbligazioni alimentari²⁰⁹, probabilmente a motivo del fatto che su di esse era già allo studio una specifica disciplina, in seguito divenuta oggetto del Regolamento n. 4/09 del 18 dicembre 2008²¹⁰.

Ulteriormente escluse sono le controversie in materia di lavoro, difficilmente riconducibili nel campo delle *small claims*, poiché soggette in molti ordinamenti nazionali a riti o competenze speciali.

²⁰⁵ Cfr. CARBONE, *op. cit.*, p. 30, il quale afferma che l'esclusione non opera laddove si controverta in ordine a rapporti instaurati dal *de cuius* di cui si chiede l'esecuzione agli eredi ovvero si pretenda dal donatario del defunto l'adempimento degli oneri posti a suo carico nell'atto di donazione.

²⁰⁶ La portata dell'eccezione è stata definita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha precisato (con riferimento, propriamente, alla limitazione contenuta nella Convenzione di Bruxelles e nel Regolamento n. 44/2001, ma che è identica a quella del Regolamento n. 861/2007) come essa comprenda solo le azioni derivanti direttamente dallo stato di insolvenza o ad esso strettamente connesse, ad esempio revocatorie fallimentari o azioni volte a far dichiarare la cessazione di alcuni contratti a seguito del fallimento. A tal proposito cfr. *Gourdain c. Nadler*, causa C-133/78, sentenza 22 febbraio 1979, in *Racc.*, 1979, 733. In dottrina cfr. HONORATI, *Revocatoria fallimentare e Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. priv. proc.*, 1989, p. 595 ss.; DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione*, Torino, 1999, p. 272 ss.

²⁰⁷ L'operatività dell'esclusione è limitata, in sostanza, alle sole controversie fra l'ente pubblico o privato responsabile della sicurezza sociale e il privato titolare della pretesa previdenziale. Sul tema cfr. *Baten*, causa C-271/2000, sentenza 14 novembre 2002, in *Racc.*, 2001, I-10489, punto 46.

²⁰⁸ Le controversie relative o soggiacenti a patti compromissori, in quanto attratte alla forza prescrittiva della Convenzione di New York del 1958 (che opera in tutta l'area dell'Unione Europea) non possono essere oggetto di altre disposizioni comunitarie. Cfr., in giurisprudenza, *Rich c. Società Italiana Impianti PA*, causa C-190/89, sentenza 25 luglio 1991, in *Racc.*, 1991, I-3894, punto 16; in dottrina, GAJA, *Arbitrato e procedimenti giudiziari in Stati diversi*, in *Riv. arb.*, 1992, p.421; *contra* SCHLOSSER, *The 1968 Brussels Convention and Arbitration*, in *Riv. dir. int. priv.*, 1989, p. 550.

²⁰⁹ Ricomprese nella lettera b), art. 2, par. 2, Regolamento n. 861/2007.

²¹⁰ Per alcune riflessioni critiche sull'esclusione, cfr. MELLONE-PANCALDI, *op. cit.*, pp. 301-302.

Esulano dall'applicazione del Regolamento anche le controversie relative all'affitto di immobili – salvo quelle che abbiano ad oggetto somme di denaro –, nonché la violazione della vita privata e dei diritti della personalità²¹¹.

6. Criteri di competenza e giurisdizione

Sebbene il regolamento fondi il concetto stesso di controversia transfrontaliera sul rapporto di diversità esistente tra il luogo di domicilio/residenza della parte e quello in cui si trova il giudice competente, in realtà l'atto normativo in questione non pone una regola che consenta di individuare l'organo giurisdizionale da adire.

Diversamente da quanto accade per il Regolamento n. 1896/2006²¹², infatti, il regolamento sulle *small claims* non contiene alcuna disposizione utile ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione.

La lacuna deve intendersi colmata mediante un rinvio alle disposizioni relative alla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale di cui al Regolamento n. 44/2001, e ciò sia perché tale complesso normativo rappresenta la generale fonte di riferimento sul tema²¹³, sia perché il modulo di domanda²¹⁴ espressamente prevede che il giudice adito «*dev'essere competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 44/2001*».

²¹¹ La richiesta di esclusione di quest'ultimo settore di controversie (tra cui rientrano il diritto alla protezione dei dati personali, all'immagine, all'identità personale, al nome, all'integrità morale), è stata avanzata dalla Svezia poiché nell'ordinamento svedese tali diritti rivestono rango costituzionale e sono soggetti a procedure speciali particolarmente garantiste per le parti e per questo incompatibili con la procedura semplificata europea. Sul punto cfr. MELLONE-PANCALDI, *op. cit.*, p. 302.

²¹² L'art. 6 di detto Regolamento stabilisce che «*la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il reg. (CE) n. 44/2001*» specificando che «*qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato*».

²¹³ In questo senso cfr. PICCININI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *NLCC*, 6/2008, p. 1214.

²¹⁴ Cfr. Allegato I, modulo A, punto 4, Regolamento n. 861/2007.

Alla luce di queste considerazioni, e per completezza della trattazione, occorrerà chiarire la portata del rinvio, enucleando i criteri di competenza dettati dal Regolamento Bruxelles I e applicabili al procedimento per le liti di modesta entità.

Criterio generale di competenza giurisdizionale è quello del *forum rei*. Come prescrive l'art. 2 del Regolamento n. 44/2001, infatti, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro devono essere convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di quel Paese, senza che possano essere fatti valere dal ricorrente, in forza della legge domestica, eventuali criteri di collegamento che individuino altri fori²¹⁵.

Oltre al generale *forum rei* è possibile avvalersi anche dei criteri di competenza speciale relativi al foro delle obbligazioni in materia contrattuale²¹⁶, degli illeciti civili²¹⁷, della sede di attività di un'impresa²¹⁸, del *trust*²¹⁹, delle controversie concernenti il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo²²⁰.

Restano escluse dal campo di applicazione del procedimento uniforme per le liti bagatellari le questioni alimentari e le azioni di risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato.

Trovano, invece, applicazione l'ipotesi del cumulo soggettivo, con possibilità di radicare la causa davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi dei

²¹⁵ Ad esempio domicilio dell'attore, nazionalità dei contendenti, territorio ove si trovino beni appartenenti al convenuto, temporanea presenza del convenuto nel territorio dello Stato. Sul tema cfr. SIANI, *Il Regolamento Ce 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze, Parte I, La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Dir. comm. scambi int.*, 2003, p. 469 ss.

²¹⁶ Cfr. art. 5, par. 1, Regolamento n. 44/2001.

²¹⁷ Cfr. art. 5, par. 3, Regolamento n. 44/2001.

²¹⁸ Cfr. art. 5, par. 5, Regolamento n. 44/2001.

²¹⁹ Cfr. art. 5, par. 6, Regolamento n. 44/2001.

²²⁰ Cfr. art. 5, par. 7, Regolamento n. 44/2001. Di fatto, il modesto valore di applicazione del procedimento e l'esistenza di norme speciali in materia di diritto dei trasporti, rendono inutilizzabile tale criterio, analogamente a quanto accade per il foro delle controversie per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave di cui all'art. 7 del Regolamento n. 44/2001.

convenuti è domiciliato e la previsione, come si è già avuto modo di osservare²²¹, di proporre domanda riconvenzionale innanzi il giudice della domanda principale, nel rispetto dei limiti di valore fissati dal Regolamento n. 861/2007.

Tra i criteri di competenza protettiva dettati in materia di assicurazioni, sono compatibili con il procedimento *de quo*, oltre a quello relativo al domicilio dell'assicuratore, anche quello che consente di convenire l'assicuratore nel foro del contraente, dell'assicurato o del beneficiario²²², nonché quello che individua come competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili²²³. Se ad agire è l'assicuratore, è competente esclusivamente il giudice dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto.

Del tutto identici sono i criteri di competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro²²⁴.

Per ciò che concerne, invece, il foro del consumatore, occorre far riferimento all'art. 15 del Regolamento n. 44/2001, che è norma meno protettiva di quella elaborata in relazione al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento²²⁵, articolo che prevede l'obbligo di convenire il consumatore innanzi il giudice dello Stato del suo domicilio solo qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, oppure nel caso di contratti conclusi con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprenda anche questo, purchè il contratto rientri nell'ambito delle

²²¹ Cfr. *supra*, par. 4.

²²² Cfr. art. 9, par. 1, lett. b), Regolamento n. 44/2001.

²²³ Cfr. art. 10, Regolamento n. 44/2001.

²²⁴ È sufficiente, pertanto, richiamare integralmente quanto detto in tema di assicurazioni, sostituendo ai termini assicurato e assicuratore, quelli di lavoratore e datore di lavoro.

²²⁵ Cfr., *supra*, nota 212.

menzionate attività²²⁶.

Inoltre, in virtù dell'art. 16 del Regolamento n. 44/2001, e contrariamente a quanto previsto dal Regolamento n. 1896/2006, è possibile radicare l'azione del consumatore nel foro del suo domicilio.

In merito all'individuazione del giudice nazionale munito di competenza verticale per emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per la risoluzione delle controversie di modesta entità, l'art. 25, lettera a), ha rimesso tale determinazione ai singoli Stati membri.

La scelta è svincolata dalla natura dell'organo giurisdizionale²²⁷, così come precisato dall'art. 2, paragrafo 1, ma è soggetta alla condizione che di esso faccia parte almeno una persona «*abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità alla legislazione dell'ordinamento di cui fa parte*»²²⁸.

L'Italia ha individuato l'organo giurisdizionale competente a conoscere di simili controversie nel giudice di pace e, nelle ipotesi in cui è prevista una competenza esclusiva, nel tribunale o nella corte d'appello²²⁹.

²²⁶ Si precisa che la normativa regolamentare dettata in favore del consumatore non trova applicazione nelle controversie relative a contratti di trasporto, salvo che non prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

²²⁷ Il rito europeo non interferisce sulla figura del giudice preposto dai singoli Stati membri a trattare le *small claims* che può dunque essere, indifferentemente, di estrazione "professionale" oppure "onoraria".

²²⁸ Cfr. *considerando* n. 27.

²²⁹ Nel comunicare alla Commissione europea l'organo giurisdizionale competente, l'Italia ha precisato che, nei limiti di valore del regolamento e nelle materie non escluse dall'articolo 2 del testo, è competente il tribunale nelle seguenti ipotesi:

1. domande di pagamento di somme di denaro in materia di locazioni di immobili e di affitto di azienda (*ex art. 447 bis c.p.c.*, in relazione all'art. 2, par. 2, lett. g), del Regolamento n. 861 del 2007);
2. domande nelle materie dei contratti agrari (*ex art. 9 della legge n. 29/1990*, che prevede la competenza delle sezioni specializzate agrarie del tribunale ordinario);
3. domande in materia societaria, bancaria e di intermediazione mobiliare, di crediti per opere pubbliche (*ex art. 1 d. lgs. n. 5/2003*. Tale ultima norma è stata abrogata dalla legge n. 69/2009 e, pertanto, anche in questa materia torna a sussistere la competenza del giudice di pace, entro i limiti di valore).
4. domande in materia di brevetti e marchi (*ex artt. 1 ss. d.lgs. n. 168/03* sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale del tribunale ordinario).
5. domande in materia di diritto della navigazione, in particolare relativamente a: danni dipendenti da urto di navi; cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di

ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; provocati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; indennità e compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; rimborso di spese e premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell'articolo 589 del codice della navigazione.

Quanto alla competenza della corte d'appello, quale giudice in unico grado, il riferimento è alle domande di risarcimento dei danni per intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante (*ex art. 33, 2° comma, l. n. 287/1990*).

CAPITOLO III

INTRODUZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'introduzione della causa mediante l'utilizzo di formulari *standard*

Il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità si avvale dell'uso di quattro formulari che si trovano riprodotti in *fac simile* negli allegati I-IV del Regolamento n. 861/2007²³⁰. Relativamente alla compilazione degli stessi, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le parti possano avvantaggiarsi di un'assistenza pratica (art. 13).

Come già ricordato, lo scopo di una simile previsione di redazione semplificata degli atti processuali, che consente, tra l'altro, di rendere non obbligatoria l'assistenza tecnica, è coerente con l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di accesso al giudice che potrebbe, invece, essere scoraggiato laddove in ipotesi di controversie di esiguo rilievo economico ed altresì transfrontaliere non fossero previste misure atte a contingentare le spese da sostenersi nel corso del giudizio.

Per ciò che concerne, specificamente, l'introduzione della causa, essa viene instaurata attraverso una domanda predisposta dall'attore tramite la compilazione di un modello *standard* che ciascuno Stato membro si impegna a rendere disponibile presso gli organi giurisdizionali interni²³¹.

²³⁰ L'utilizzo di una modulistica comune e predefinita era stato caldeggiato già dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 che nelle sue *Conclusioni* invitava il Consiglio a definire «*norme minime comuni per i formulari o documenti multilingua da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nell'Unione; tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere adottati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono nell'Unione*». Del resto, quella dell'uso dei formulari è una pratica già conosciuta in diversi Stati membri; in Inghilterra, ad esempio, la loro compilazione è obbligatoria, mentre in Spagna per le controversie inferiori a 900 euro, l'art. 437, comma 2, *LEC*, prevede per la proposizione della domanda un formulario facoltativo.

²³¹ Si tratta del modulo A, allegato I del Regolamento n. 861/2007. Una lettura sistematica delle norme contenute nel Regolamento porta, in realtà, ad escludere l'obbligatorietà dell'utilizzo dei moduli. Il *considerando* n. 11 e l'art. 5, comma 3 prevedono, infatti, che il convenuto possa

La presentazione della domanda può avvenire direttamente, tramite deposito presso la cancelleria del competente organo giurisdizionale, o tramite i servizi postali, oppure ancora utilizzando altri mezzi di comunicazione, quali il fax o la posta elettronica, se accettati dallo Stato membro nel quale la procedura si svolge.

A quest'ultimo proposito, il regolamento prevede in capo agli Stati membri l'onere di informare la Commissione circa i mezzi di comunicazione che ritengono di accettare.

La previsione di una pluralità di modalità di presentazione della domanda, consistente nell'affiancare ai tradizionali sistemi di deposito anche procedure più "snelle" e tecnologiche, trova una duplice giustificazione: da un lato l'esigenza, sempre avvertita, di favorire l'accesso alla giustizia per ottenere la tutela di diritti legati a controversie di modesto valore economico, dall'altro la necessità di tenere conto del fatto che non tutti i Paesi comunitari hanno adottato nei propri ordinamenti normative volte a consentire l'utilizzo di strumenti telematici nel processo civile.

La posizione attualmente assunta dallo Stato italiano con riferimento a questo specifico aspetto si potrebbe definire, con un termine tecnico ma di chiara efficacia, "conservatrice". Il nostro Paese si è, infatti, limitato ad indicare, quali mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo, i servizi postali, e ciò sebbene gli artt. 12 e 13 del d.p.r. n. 123 del 13 febbraio 2001 sul processo telematico abbiano riconosciuto alle parti la possibilità di depositare in formato elettronico gli atti del processo, nonché i documenti probatori offerti in comunicazione²³².

rispondere attraverso il modulo di replica, ovvero «*in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica*». Benchè con riferimento alla domanda attorea non si rinvenga un'analoga previsione, non appaiono esserci ragioni plausibili per ritenere esistente una differente disciplina. Si ritiene, pertanto, doversi correttamente concludere che l'uso dei formulari *standard* non è obbligatorio e le parti restano libere di utilizzare anche altri mezzi purchè venga rispettato il contenuto richiesto negli allegati comunitari.

²³² Sulle tematiche processuali relative all'utilizzo dei mezzi telematici, cfr., più diffusamente, RUGGERI, *Il processo telematico: breve guida al D.M. 13 febbraio 2001 n. 123*, Torino, 2001; RIEM, *Il processo civile telematico: le nuove frontiere del processo alla luce del D.P.R. 123/2001*, Napoli, 2002; BUFFA, *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano, 2002;

Ed è proprio nella pressoché inesistente concreta applicazione di tale disciplina che va, con ogni probabilità, individuato il motivo della scelta dello Stato italiano, il quale si è limitato ad accettare le consuete forme di introduzione della domanda, riservandosi, tuttavia, di modificare in seguito la propria determinazione a favore dell'operatività delle notificazioni e comunicazioni a mezzo fax e posta elettronica.

Con riferimento al contenuto della domanda, si osserva che esso, a differenza di quanto accade nel Regolamento n. 1896/2006, non è esplicitato nel testo regolamentare, ma si evince dal modello *standard* allegato e dalle istruzioni poste all'inizio delle sezioni di cui lo stesso è composto.

Il modulo deve innanzitutto contenere, oltre ad ogni dato utile ad identificare attore e convenuto²³³, l'indicazione del giudice adito e i motivi per i quali si è ritenuta sussistente la sua competenza²³⁴.

Non si può mancare di rilevare come la previsione di affidare la scelta dell'organo giurisdizionale competente a soggetti non necessariamente "avvezzi" al mondo del diritto – ed anzi, statisticamente, per lo più ad esso estranei – possa tradursi in un'operazione non propriamente agevole. La mancanza di specifiche nozioni giuridiche e la non conoscenza delle varie soluzioni interpretative fornite in tema dalla Corte di Giustizia potrebbe, infatti, rendere difficoltosa per i cittadini l'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, piuttosto che il *forum commissi delicti*, o di altri criteri di collegamento, con il

BUONOMO, *Il nuovo processo telematico: nell'era dell'amministrazione digitale*, Milano, 2009; VILLECCO, *Il processo civile telematico*, Torino, 2011.

²³³ I dati nel dettaglio richiesti sono: nome e cognome (oppure ragione sociale/nome dell'organizzazione, nell'ipotesi in cui le parti siano persone giuridiche), via e numero civico e/o casella postale, città e codice di avviamento postale, ed infine, in via facoltativa, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, dati identificativi di eventuali rappresentanti delle parti.

²³⁴ Il modulo, alla sezione 4, precisa che la competenza deve determinarsi in base al Regolamento n. 44/2001 e riporta un elenco, non esaustivo, di criteri di collegamento tra la fattispecie ed il giudice adito (domicilio del convenuto; domicilio del consumatore; domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni; luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso; luogo in cui è situato il bene immobile; organo giurisdizionale concordato dalle parti), invitando a consultare *on line* la pagina dell'Atlante Giudiziario Europeo per ottenere ulteriori informazioni in merito a questo specifico punto.

rischio di neutralizzare i benefici connessi alla possibilità di accedere al procedimento europeo senza necessità di assistenza tecnica²³⁵.

I meccanismi predisposti dal Regolamento per cercare di risolvere la problematica, ossia l'inserimento nel modello allegato A di informazioni utili alla compilazione dei formulari, nonché la previsione contenuta all'art. 11 del regolamento circa l'obbligo degli Stati membri di fornire adeguata assistenza per il completamento degli stessi, non appaiono risolutivi. Se, infatti, da un lato, le informazioni sembrano essere non esaustive e comunque inidonee alla comprensione delle questioni tecniche, dall'altro, il sostegno fornito dai Paesi dipenderà dalle diverse strutture organizzative presenti in ciascuno di essi, con il conseguente rischio di una non uniforme applicazione del procedimento europeo²³⁶.

L'attore deve altresì illustrare il carattere transfrontaliero della controversia²³⁷ ed ha la facoltà di inserire alcune informazioni bancarie²³⁸.

Egli è chiamato, inoltre, a precisare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro oppure far valere un diverso tipo di diritto (quale, a titolo esemplificativo, quello ad ottenere la fornitura di beni). In caso di controversia avente ad oggetto una somma di denaro è necessario indicare il valore stimato della stessa; nelle altre ipotesi occorre specificare l'entità dell'eventuale domanda risarcitoria in alternativa a quella principale, qualora quest'ultima non possa

²³⁵ Copiose, ad esempio, sono le pronunce della Corte di Giustizia con riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; cfr., tra le altre, *Color Drack GmbH c. Lexx International Vertriebs GmbH*, sentenza 24 ottobre 2005, C-386/2005; *GIE Groupe Concorde e a. c. Comandante della nave "Suhadiwarno Panjan" e a.*, sentenza 28 settembre 1999, C-440/97; *Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) c. Les Gravières Rhénanes SARL*, sentenza 20 febbraio 1997, C-106/95; *Industrie Tessili Italiana c. Dunlop*, sentenza 6 ottobre 1976, C-12/76; *De Bloos c. Sca. Bouyer*, sentenza 6 ottobre 1976, C-4/76.

²³⁶ Sulla tematica cfr. MELLONE-PANCALDI, *op.cit.*, pp.305-306.

²³⁷ Per assolvere a tale incumbente l'attore deve, secondo le indicazioni del modulo, sezione 3, indicare il Paese in cui egli ed il convenuto hanno domicilio o residenza abituale, e lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

²³⁸ L'attore ha, nello specifico, la facoltà di indicare come intende corrispondere i diritti di cancelleria relativi alla domanda (bonifico bancario, carta di credito, prelievo diretto da conto corrente, od altro) e con quali modalità desidera ricevere il pagamento dal convenuto, qualora, ad esempio, questi desideri procedere immediatamente con il saldo, senza giungere a sentenza.

essere accolta. In entrambi i casi è possibile chiedere il pagamento delle spese di lite²³⁹ e la corresponsione di interessi²⁴⁰.

L'attore è tenuto anche a fornire una breve descrizione dell'oggetto della domanda e dei fatti controversi, intendendosi, per oggetto, il *petitum* cd. immediato, ossia il provvedimento giurisdizionale richiesto²⁴¹.

Analogamente a quanto accade in alcuni Stati membri, non è richiesto alla parte di provvedere alla qualificazione giuridica della fattispecie²⁴².

L'atto introduttivo deve altresì contenere, così come previsto anche nel Regolamento n. 1896/2006, una «*descrizione delle prove*» che si intendono offrire a sostegno della domanda ed essere accompagnato, ove opportuno, ed in questo caso con una previsione assente nell'appena menzionato regolamento²⁴³, «*da ogni documento giustificativo pertinente*»²⁴⁴. Quest'ultima espressione potrebbe far ritenere che sussista in capo all'attore un onere di completezza della domanda, tale da precludergli la possibilità di integrare successivamente l'apparato probatorio.

In realtà la previsione è da leggersi in combinato disposto con il *considerando* n. 12, il quale chiarisce che le parti possono, se necessario, produrre nuove prove nel corso del processo, e ciò in coerenza con la possibilità loro concessa di stare personalmente in giudizio, opportunità che sarebbe

²³⁹ Nell'ipotesi in cui si chieda il pagamento delle spese processuali occorre precisare la tipologia delle stesse, il loro importo, e l'ammontare di quelle già sostenute.

²⁴⁰ Nell'eventualità in cui si chieda il pagamento degli interessi è necessario precisare se essi sono di tipo contrattuale o legale, ed indicarne la decorrenza (nonché il tasso qualora si versi nella prima delle due ipotesi).

²⁴¹ Cfr., sul punto, D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 43 ss.

²⁴² Cfr. art 12, par. 1, ove si precisa che «*L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia*». Analogamente, in Italia, nel procedimento davanti al giudice di pace le parti vengono esonerate dall'onere di fornire una valutazione giuridica in ordine alle circostanze dedotte in giudizio (art. 318 c.p.c.) ed in Spagna nella *demanda sucinta* che introduce il giudizio non è necessario far riferimento alla precisa pretesa che si intende azionare, purchè sia chiaro quello che si domanda al giudice (l'art. 437 *LEC* raccomanda, infatti, unicamente che «*se fijara con claridad i precisaciòn lo que se pida*»).

²⁴³ Cfr. art. 7, par. 2, lett. e), Regolamento n. 1896/2006.

²⁴⁴ Osserva KRAMER, in *op. cit.*, p. 112, che l'onere posto in capo alla parte di descrivere nell'atto introduttivo i mezzi di prova a giustificazione della propria pretesa ha lo scopo di evitare, in un'ottica di riduzione dei costi di traduzione, che debbano essere allegati tutti i documenti probatori, limitandosi invece tale obbligo solo a quelli pertinenti.

inevitabilmente compromessa nella sua effettività se l'esercizio dei poteri processuali fosse subordinato a rigorose valutazioni tecniche ed al rispetto di precisi termini di decadenza.

In sostanza, il Regolamento n. 861/2007 non configura rigide preclusioni istruttorie, ma esprime, ciò nonostante, un *favor* per un'allegazione documentale il più possibile esaustiva già al momento della presentazione degli atti introduttivi²⁴⁵.

Compiendo un breve accenno ad una tematica che sarà trattata più diffusamente in seguito²⁴⁶, si precisa in questa sede che, se i documenti giustificativi prodotti sono redatti in una lingua diversa da quella con la quale viene svolto il procedimento, il giudice può chiederne la traduzione solo se ciò appaia necessario per l'emanazione della sentenza²⁴⁷.

Proseguendo nell'analisi del contenuto della domanda introduttiva, si osserva come, nell'ambito di un procedimento come quello *de quo* che si svolge in forma scritta, sia comunque possibile avanzare la richiesta – per mezzo della compilazione del formulario o in una fase successiva – di svolgere un'udienza. Il giudice può decidere se concederla oppure no a seconda che la ritenga essenziale o meno per l'equa trattazione del procedimento; in ogni caso, egli può comunque disporla d'ufficio qualora lo ritenga necessario.

Infine, prima dell'apposizione di data e firma in calce al modulo, la parte viene messa in condizione di chiedere, sin da principio, che l'organo giurisdizionale adito rilasci il certificato *ex art. 20, par. 2*, nell'ipotesi in cui l'eventuale sentenza favorevole debba essere riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro diverso da quello dell'organo emittente²⁴⁸.

²⁴⁵ In tal senso cfr. MELLONE-PANCALDI, *op. cit.*, p. 304, ove si afferma che «*in questo modo si garantisce al giudice la possibilità di avere un quadro completo degli elementi a disposizione già nella fase iniziale del procedimento*».

²⁴⁶ Cfr., *infra*, par. 4

²⁴⁷ Cfr. art. 6, par. 2.

²⁴⁸ Nel modulo di domanda non vi è spazio per alcuna informativa all'attore circa la possibilità di ricorrere, anziché al giudice, a forme stragiudiziali di composizione della lite, così come era invece stato proposto dalla *House of Lords* sulla base dell'esperienza inglese dei *pre-action protocols* (su questi cfr. PASSANANTE, *op. cit.*, p. 1372 ss.

Ricevuto l'atto introduttivo, il giudice è chiamato a svolgere un esame preliminare della domanda che coinvolge un triplice ordine di questioni.

Innanzitutto egli deve verificare, ai sensi dell'art. 4, che la domanda rientri nel campo di applicazione del regolamento; in caso contrario è tenuto ad informarne l'attore il quale potrà ritirare la domanda o invece insistere nell'azione. In tale ultima ipotesi la controversia verrà esaminata secondo il diritto processuale dello Stato membro in cui il procedimento è stato radicato²⁴⁹.

Nel caso in cui il procedimento sia, ad esempio instaurato in Italia, non rientri nel campo di applicazione del Regolamento n. 861/2007 e l'attore non abbia ritirato la domanda, la prosecuzione del processo richiederà un mutamento del rito nonché la rinnovazione dell'atto di citazione²⁵⁰. Qualora il giudice adito dichiari invece la propria incompetenza per materia, l'esame della controversia, condotto secondo il diritto processuale interno, dovrebbe condurre ad una chiusura in rito del giudizio, salva la possibilità di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

Si osservi come la norma analizzata, rimettendo all'attore la possibilità di decidere se interrompere il procedimento o proseguire l'azione con l'applicazione di un rito differente, sia evidente espressione del potere dispositivo delle parti, che conservano la facoltà di scelta circa la procedura da seguire²⁵¹.

Ulteriore controllo è quello inerente la regolarità e la completezza formale della domanda. Qualora le informazioni fornite dall'attore non appaiano

²⁴⁹ PICCININNI, in *op. cit.*, p. 1217, osserva come il giudice sia probabilmente tenuto a disporre un termine entro il quale l'attore debba notificare l'atto introduttivo del processo alla controparte, non potendo operare i meccanismi previsti dall'art. 5 del Regolamento per l'instaurazione del contraddittorio. Potrebbero, inoltre, essere necessarie integrazioni o modifiche della domanda proposta tramite la compilazione del modulo *standard* allegato, per renderla conforme ai requisiti previsti dalla normativa processuale del foro in cui si dovrà svolgere la controversia.

LEANDRO, in *op. cit.*, p. 70 sottolinea che il mutamento di rito così disposto porterà in molti casi all'applicazione del procedimento semplificato previsto dalla *lex fori*.

²⁵⁰ Ciò si renderà necessario poiché, come sottolinea D'ALESSANDRO, in *op. cit.*, p. 84, la mancanza della data d'udienza nel modulo di domanda configura un vizio della *vocatio in jus*.

²⁵¹ Analoga previsione è contenuta nel Regolamento n. 1896/06, art. 12, par. 4, lett. c), ove si conferisce al creditore che abbia ottenuto un'ingiunzione di pagamento europea, nel caso in cui contro di essa venga presentata opposizione, la facoltà di scegliere se proseguire il procedimento secondo le norme nazionali dello Stato membro d'origine, oppure chiederne l'estinzione.

pertinenti, o sufficientemente chiare, o il modulo A non risulti correttamente compilato, il giudice richiede all'attore, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo B²⁵², di completare o rettificare l'atto introduttivo, o di fornire ulteriori informazioni o documenti (o, ancora, di ritirare la domanda) assegnandogli un termine a tal fine²⁵³.

Qualora la parte non provveda in tal senso, inviando tempestivamente un nuovo modulo A debitamente compilato, la domanda è ritenuta irricevibile e quindi respinta.

Infine, il giudice deve verificare che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile²⁵⁴, dovendosi, in presenza di tali ipotesi, adottare una pronuncia di rigetto.

Quanto alla portata di quest'ultima, si considera che essa, resa *inaudita altera parte*, non sia comunque idonea a precludere una nuova iniziativa processuale dell'istante e la riproposizione in giudizio della medesima questione. È plausibile ritenere, infatti, in virtù del principio di autonomia processuale degli Stati membri, che nella situazione in esame possa effettuarsi un parallelismo con quanto disposto dal nostro codice di rito all'art. 640 c.p.c., 3° comma, in forza del quale il rigetto del ricorso monitorio non preclude la riproposizione della

²⁵² Allegato II, Regolamento n. 861/2007.

²⁵³ Il contenuto di tale previsione regolamentare è molto simile a quanto previsto all'art. 640 c.p.c., 1° e 2° comma, in forza dei quali, se il giudice non ritiene sufficientemente giustificata la domanda monitoria, può invitare il ricorrente a fornire gli elementi mancanti (salvo rigettare la domanda con decreto motivato se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la stessa non è accoglibile). Sul punto cfr. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2006, p. 464.

Come precisa D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 81 ss., una lettura della disposizione in esame attraverso le nostre consuete categorie processuali porta ad ammettere la possibilità di sanare i vizi dell'atto introduttivo con efficacia retroattiva, se questi attengono la *vocatio in jus* o la lingua nella quale è stato compilato il modulo, oppure irretroattiva qualora riguardino l'*editio actionis*.

²⁵⁴ Alla luce di quanto precisato al *considerando* n. 13 le nozioni di «manifestamente infondata» o «irricevibile» dovrebbero essere determinate secondo i criteri posti dal diritto nazionale. Come ha osservato ASPRELLA, *op. cit.*, p. 37, il legislatore europeo ha, in realtà, utilizzato una terminologia impropria, accomunando nel concetto di "irricevibilità" due situazioni molto diverse. A stretto rigore, infatti, in applicazione della nostra normativa processuale, la mancanza delle condizioni di ammissibilità dovrebbe condurre ad una pronuncia in rito come la declaratoria di irricevibilità, mentre l'infondatezza della domanda comporterebbe una pronuncia di rigetto nel merito, idonea a passare in giudicato.

medesima domanda né in sede monitoria né in sede ordinaria; non esiste, pertanto, una preclusione né del dedotto, né del deducibile, e ciò a prescindere dai motivi che abbiano in concreto determinato la decisione del giudice²⁵⁵.

La questione non è priva di rilievo pratico, anche perché idonea a spiegare i suoi effetti con riferimento ai mezzi di ricorso eventualmente esperibili avverso la pronuncia di rigetto del giudice²⁵⁶.

2. Notifica della domanda e replica del convenuto

Se il procedimento non si arresta già all'esito dei menzionati controlli, e dunque ancor prima che controparte sia posta a conoscenza della pendenza del giudizio, è l'organo giurisdizionale a dover compiere il successivo atto d'impulso processuale, che si concretizza con la notifica al convenuto – entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato – dell'atto introduttivo, unitamente ai documenti giustificativi allegati²⁵⁷ ed al modulo di

²⁵⁵ Tale disciplina – come ha recentemente statuito una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a comporre un contrasto giurisprudenziale (Cass., Ss. UU., sent. 1° marzo 2006, n. 4510) – trova applicazione anche nell'ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda di ingiunzione, poiché in questo caso, come in quello di ricorso integralmente rigettato, manca un accertamento negativo circa la sussistenza della pretesa creditoria.

²⁵⁶ In particolare, se si equipara la decisione di rigetto per manifesta infondatezza ad una pronuncia sul merito idonea a passare in giudicato dovrà ritenersi esperibile avverso il provvedimento definitivo il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost.; mentre, al contrario, qualora si ritenga applicabile in via analogica la disciplina posta per i provvedimenti monitori dall'art. 640 c.p.c., 3° comma, il provvedimento del giudice, essendo privo di qualsiasi efficacia decisoria, non potrà essere impugnato.

²⁵⁷ Con riferimento a questo specifico aspetto, la formulazione dell'art. 5, par. 2, non risulta essere molto chiara, poiché prevede che la trasmissione al convenuto dei documenti giustificativi avvenga «*se del caso*». In realtà, come sembra correttamente osservare POZZI, *op. cit.*, p. 620, a tale espressione non dovrebbe riconnettersi alcun margine di discrezionalità tanto per la *ratio* stessa di semplificazione del procedimento, quanto per un raffronto con le versioni in altre lingue. Sottolinea l'autore come per il convenuto residente all'estero sia indispensabile ricevere copia di tutta la documentazione unitamente all'atto introduttivo, risparmiandosi così l'accesso in cancelleria. A favore dell'obbligatorietà della trasmissione testimonia anche il dettato del successivo par. 4 dell'art. 5, il quale prevede l'inoltro tassativo all'attore degli eventuali documenti giustificativi depositati dal convenuto con il modulo di replica; ed «*il principio di parità delle armi non ammette [...] alcuna soluzione intermedia*».

replica C²⁵⁸, compilato dall'organo giurisdizionale nella sua parte I²⁵⁹.

La notifica, a norma di quanto prescrive l'art. 13, deve avvenire a mezzo posta con ricevuta di ritorno datata e, solo in subordine, attraverso una delle modalità di cui agli artt. 13 o 14 del Regolamento CE n. 805/2004²⁶⁰. È interessante osservare, peraltro, come a differenza di tale atto, il Regolamento n. 861/2007 non faccia espresso riferimento, quale norma “di chiusura” al Regolamento CE n. 1348/2000, così come sostituito dal successivo Regolamento CE n. 1393/2007, recante la disciplina comunitaria della notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Ciò nonostante, non dovrebbe dubitarsi circa la possibile applicazione di essa, in mancanza di un'espressa norma contraria, in quanto *lex specialis*²⁶¹.

Ulteriore considerazione che merita di essere sviluppata è quella relativa al soggetto che deve compiere l'incombente della notifica e che coinvolge il significato stesso da attribuirsi a questo termine.

²⁵⁸ Si tratta dell'allegato I del Regolamento n. 861/2007.

²⁵⁹ La parte introduttiva del modulo di replica del convenuto deve, nel dettaglio, recare l'indicazione del nome delle parti, dell'organo giurisdizionale adito, della controversia e del numero di ruolo della causa.

²⁶⁰ I due menzionati articoli del Regolamento CE n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati disciplinano, rispettivamente, la notificazione *con* prova di ricevimento e *senza* prova di ricevimento da parte del debitore, e prevedono un sistema analogo a quello contenuto nel Regolamento CE n. 1896/06. Tuttavia, nonostante il richiamo ad entrambe le disposizioni normative, l'esigenza di ottenere una ricevuta di ritorno datata, espressa anche dal *considerando* n. 18 del Regolamento n. 861/2007 (ove si legge che «*la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata*»), induce a ritenere che siano utilizzabili nel procedimento per la risoluzione delle controversie di modesta entità solo le modalità di notificazione previste dall'art. 13 del Regolamento CE n. 805/2004. Tale norma prevede, nello specifico, che la domanda giudiziale, o altro atto equivalente, possa essere effettuata mediante: a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore; b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione; c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore; d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

²⁶¹ Cfr. sul punto BERTOLI, *op.cit.*, p. 421.

Come anticipato poc'anzi, paiono non esserci dubbi circa il fatto che la notificazione al convenuto debba essere compiuta d'ufficio e non su istanza di parte, spettando all'organo giurisdizionale sia inviare la domanda al convenuto sia, successivamente, inoltrare la replica di quest'ultimo all'attore²⁶².

Inoltre, al vocabolo “notifica” dovrebbe riconnettersi un'accezione autonoma rispetto a quella dei singoli diritti nazionali, avente una propria peculiare valenza a livello comunitario²⁶³. Muovendo da tale premessa, si potrebbero assimilare le notificazioni in parola – applicando le categorie processuali del nostro ordinamento – alle comunicazioni degli atti processuali, compiute, *ex art.* 136 c.p.c., dal cancelliere in forza di un obbligo di legge o per ordine del giudice.

L'impulso d'ufficio per lo svolgimento di tale incombenza deve ritenersi altresì idoneo a determinare l'impossibilità di una fattispecie estintiva del processo per vizi di notifica in relazione alla ritualità della sua esecuzione o alla tardività della stessa²⁶⁴.

La replica del convenuto deve essere trasmessa all'organo giurisdizionale competente²⁶⁵, entro trenta giorni dalla notifica della domanda²⁶⁶, attraverso la compilazione del modulo di replica *standard C*, a cui devono essere allegati gli eventuali documenti giustificativi. Il formulario contiene le informazioni essenziali sul processo in corso e fornisce istruzioni per la sua compilazione, così

²⁶² Sul ruolo svolto dall'organo giurisdizionale in funzione di garanzia della corretta instaurazione del contraddittorio e del diritto di difesa, cfr. LEANDRO, *Riv. dir. int.*, 2009, p. 65 ss.

²⁶³ Sul punto cfr. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione Europea*, 3^a ed., Milano, 2009, pp. 155-157, il quale rileva che a norma dell'art. 20, par. 3, Statuto della Corte di Giustizia, dell'art. 79, par. 1, del Regolamento di procedura della Corte e dell'art. 100, par. 1, del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, le notifiche sono compiute sempre d'ufficio a cura del cancelliere.

²⁶⁴ Su questa considerazione cfr. PICCININNI, *op. cit.*, p. 1218.

²⁶⁵ Le modalità di trasmissione della replica sono le stesse messe a disposizione dell'attore a norma dell'art. 4, ossia la spedizione postale o altri mezzi accettati dallo Stato membro in cui si svolge il procedimento.

²⁶⁶ Secondo quanto prescrive l'art. 14, par. 2, l'organo giurisdizionale può prorogare tale termine se necessario per tutelare i diritti del convenuto.

da consentire al convenuto di replicare all'atto introduttivo avversario e fornire le prove a sua difesa senza avvalersi dell'assistenza di un legale²⁶⁷.

Alla parte è comunque consentito replicare «*in ogni altro modo idoneo*» al raggiungimento dello scopo, ossia senza doversi necessariamente avvalere del modello allegato al regolamento.

Nei quattordici giorni successivi alla ricezione dell'atto difensivo del convenuto, l'autorità giurisdizionale deve trasmetterne copia all'attore, corredata dei documenti giustificativi pertinenti²⁶⁸.

Quanto al contenuto della replica, il convenuto potrebbe sostenere che il valore della controversia supera il limite di cui all'art. 2, par. 1, ed in tal caso il giudice è tenuto a decidere sulla questione pregiudiziale, con un provvedimento non impugnabile autonomamente, nel termine di trenta giorni²⁶⁹.

Il convenuto potrebbe, inoltre, proporre domanda riconvenzionale, da introdursi mediante la compilazione del formulario A²⁷⁰ entro il medesimo termine fissato per la trasmissione del modello di replica all'organo giurisdizionale. Quest'ultimo provvederà alla notifica dello stesso all'attore, entro quattordici giorni dalla ricezione, unitamente a tutti i documenti giustificativi e

²⁶⁷ Il modulo C prevede che il convenuto: debba indicare per quali motivi contesta la domanda dell'attore e descrivere gli elementi di prova che intende presentare; possa chiedere la fissazione di un'udienza, domandare il rimborso delle spese processuali, introdurre nel processo una domanda riconvenzionale.

²⁶⁸ Si è discusso in dottrina circa il significato da attribuire alla parola "pertinenti". Secondo ASPRELLA, *op. cit.*, p. 39, la trasmissione dei soli documenti giustificativi in possesso del menzionato carattere introdurrebbe un inopportuno elemento di discrezionalità, consentendo al giudice di scegliere quale documentazione fornire all'attore. In realtà pare più corretto ritenere che il vocabolo in questione sia richiamato con analogo significato dai paragrafi 3 e 4 dell'art. 5, sicché i documenti giustificativi "pertinenti" null'altro sono che quelli presentati dal convenuto con la propria replica.

²⁶⁹ Cfr. MELLONE-PANCALDI, *op. cit.*, pp. 299-300, i quali presumono che, nel silenzio del regolamento, la decisione sulla competenza si baserà sugli atti allegati dalle parti e sarà adottata senza apposita istruzione. La conclusione cui gli autori giungono trova corrispondenza nel nostro codice di rito all'art. 14 c.p.c., ove è sancito che, in caso di contestazione del convenuto circa il valore della controversia, «*il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senz'apposita istruzione*». In merito all'eccezione proposta dal convenuto *ex art.* 14 c.p.c., cfr. Cass., sent. 18 aprile 2001, n. 5679; Cass., sent. 8 marzo 2001, n. 3398.

²⁷⁰ Occorre, dunque, compilare lo stesso modulo con il quale viene introdotta qualsiasi domanda principale.

secondo le modalità prescritte dall'art. 13²⁷¹. L'attore avrà poi trenta giorni di tempo dalla data della notifica per replicare a tale tipologia di domanda.

La nozione di «domanda riconvenzionale», a norma del *considerando* n. 16, deve essere interpretata ai sensi dell'art. 6, par. 3, del Regolamento n. 44/2001, ossia come una domanda nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale²⁷²; restano invece escluse quelle derivanti dai mezzi di difesa del convenuto, come tra breve si avrà modo di specificare.

Qualora la domanda riconvenzionale superi la soglia dei 2.000,00 euro, ossia il limite di valore che determina l'applicabilità del regolamento, sia la domanda principale che la riconvenzionale non saranno decise con il procedimento europeo, bensì conformemente alle norme di procedura del foro di svolgimento del giudizio. E ciò per assicurare il *simultaneus processus*, evitando la pendenza di due giudizi collegati ma trattati con riti differenti²⁷³.

Diverso è il caso in cui il convenuto invochi un diritto di compensazione, atteso che il *considerando* n. 17 stabilisce che tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai sensi del regolamento in esame²⁷⁴.

²⁷¹ Che la trasmissione all'attore della domanda riconvenzionale e dei documenti venga effettuata a cura dell'ufficio è reso esplicito dalla lettera stessa della norma che nel prevedere il limite temporale del rinvio prende a parametro il momento della ricezione della documentazione che, non può dubitarsi, avviene in cancelleria.

²⁷² In base a tale assunto, per l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 dell'art. 5 si dovrà far riferimento a una nozione autonoma di domanda riconvenzionale che appare più ristretta di quella accolta dal nostro art. 36 c.p.c.

Lo stesso *considerando* n. 16, al par. 2 (ripreso, sul punto, dal par. 7, art. 5) stabilisce che alle domande riconvenzionali si applicano, per analogia, gli articoli 2 e 4, nonché i paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 5.

²⁷³ Nella proposta originaria della Commissione era consentito al giudice di valutare l'opportunità se applicare o meno il procedimento *ad hoc* previsto dal regolamento, conferendogli così di un margine di discrezionalità forse troppo ampio, generando rischi di incertezza giuridica e di violazione del principio di predeterminazione del giudice naturale costituito per legge. Secondo POZZI, *op. cit.*, p. 622, la soluzione definitiva adottata dalle istituzioni comunitarie presta comunque il fianco a critiche, poiché in grado di determinare abusi da parte del convenuto. Quest'ultimo potrebbe, infatti, artatamente distogliere la controversia dall'applicazione del rito uniforme, con la conseguenza che l'attore potrebbe doversi trovare ad affrontare proprio quelle regole processuali ordinarie del foro competente che l'avrebbero invece dissuaso dall'intraprendere il giudizio.

²⁷⁴ Con la conseguenza concreta, esplicitata dallo stesso *considerando*, che il convenuto non dovrebbe avvalersi del modulo *standard A* per far valere tale diritto.

La questione è di notevole rilevanza pratica poiché dalla qualificazione della compensazione come domanda riconvenzionale o come mera eccezione dipende la determinazione della competenza giurisdizionale nei casi in cui il controcredito vantato dal convenuto sia superiore a quello determinato dall'attore con la domanda principale al punto da superare la competenza del giudice adito. Orbene, laddove si ritenga che la compensazione costituisca una domanda riconvenzionale, allora il giudice del processo principale, incompetente per valore, non potrà decidere la controversia; viceversa, qualora si qualifichi la compensazione come mera eccezione, questa sarà attratta alla cognizione del giudice del processo principale e decisa in via meramente incidentale²⁷⁵.

Tuttavia, che la compensazione vada inquadrata come eccezione è posizione che già si ritrova nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nella pronuncia *Danaevern*²⁷⁶, ha affermato che l'art. 6, par 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale²⁷⁷, si riferisce, laddove pone la disciplina delle domande riconvenzionali ai fini della competenza giurisdizionale, solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto da quello richiesto in via principale, mentre non riguarda anche la situazione in cui il convenuto faccia valere un suo asserito credito nei confronti dell'attore. In quest'ultimo caso, infatti, la deduzione del controcredito è finalizzata soprattutto ad evitare la condanna principale e si configura, propriamente, come eccezione²⁷⁸.

²⁷⁵ Cfr. sul tema CUFFARO, *Codice del consumo*, Milano 2008, p. 1201.

²⁷⁶ Corte di Giustizia, *Soc. Danaevern Production e altro*, sentenza 13 luglio 1995, causa C-341/93, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1996, p. 153 ss., ed in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 638 ss. Per un commento sul tema cfr. MERLIN, *Riconvenzione e compensazione al vaglio della Corte di Giustizia (una nozione comunitaria di «eccezione»?)*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 48 ss.

²⁷⁷ Tale norma è successivamente confluita nel menzionato Regolamento n. 44/2001, dal quale è mutuata anche la nozione di domanda riconvenzionale contenuta nel regolamento in commento.

²⁷⁸ Analizzando la problematica con riferimento al nostro sistema processuale, qualora si ritenga vincolante quanto espresso dal *considerando* n. 17, dovrebbe riconoscersi una deroga all'art. 35 c.p.c. del nostro codice di rito, in base al quale quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione. La

3. La trattazione della causa e l'eventuale fase d'istruzione probatoria

Esaurito lo scambio degli atti introduttivi il procedimento potrebbe sarebbe già, teoricamente, idoneo a concludersi senza che sia necessario lo svolgimento di ulteriori fasi.

Il giudice potrebbe, infatti, ritenere la causa matura per la decisione a seguito della sola trattazione scritta ed emanare la sentenza nei trenta giorni²⁷⁹ successivi alla ricezione della replica del convenuto ovvero, nell'ipotesi di proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dello stesso, entro trenta giorni dalla ricezione della replica dell'attore²⁸⁰.

Ulteriori ipotesi di decisione "immediata" si hanno nel caso di mancata replica, entro i termini, del convenuto alla domanda introduttiva dell'attore e dell'attore alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. In tali

contestazione del controcredito da parte dell'attore fa dunque sorgere una causa pregiudiziale che, dovendo essere decisa con efficacia di giudicato, determina uno spostamento di competenza a favore del giudice superiore. Diversamente, a norma di quanto prescritto nel *considerando* n. 17, anche in caso di contestazione da parte dell'attore non si procederebbe con l'accertamento ma il controcredito dovrebbe essere fatto valere sempre in via di eccezione. Sul tema cfr., *amplius*, D'ALESSANDRO, *op. cit.*, pp. 38-42, la quale rappresenta, altresì, la conseguenza connessa al ritenere non esaustiva la disciplina contenuta nel *considerando* n. 17. In tal caso verrebbe ad applicarsi l'art. 19 del Regolamento in esame, in base al quale, per quanto non disposto in via regolamentare, al rito europeo si applica il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il processo. La conseguenza che l'autrice ne ricava è che «quando il processo si svolga in Italia, in caso di contestazione del controcredito e di mancato assorbimento dell'eccezione di compensazione, dovrebbe applicarsi la previsione dell'art. 35 c.p.c., con la conseguenziale e necessaria trasformazione dell'eccezione di compensazione in domanda».

²⁷⁹ Il termine ha carattere ordinatorio, considerata la clausola di cui all'art. 14, par. 3, che fa riferimento all'impossibilità dell'organo giurisdizionale di rispettarlo e prevede, in tale ipotesi, che egli debba comunque adottare «nel minor tempo possibile» il provvedimento richiesto dalla norma.

²⁸⁰ Il regolamento nulla dice riguardo ai criteri di giudizio che il giudice deve applicare nella decisione sulle *small claims*, ossia se egli debba decidere secondo diritto oppure secondo equità e, nel silenzio delle norme, è verosimile ritenere che la questione vada risolta in base alla *lex fori*. Per quel che concerne l'ordinamento italiano verrebbe, dunque, in rilievo l'art. 113, 2° comma, c.p.c. in base al quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro. Pertanto, le controversie transfrontaliere sottoposte al rito europeo potranno essere decise con giudizio equitativo solo qualora il loro valore si mantenga entro il menzionato limite.

circostanze il giudice dovrà pronunciarsi con sentenza, rispettivamente, sulla domanda principale o sulla domanda riconvenzionale²⁸¹.

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale ritenga di non poter decidere allo stato degli atti potrà disporre l'espletamento di attività integrative, ossia: a) richiedere alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato, non superiore a trenta giorni; b) assumere le prove ai sensi dell'art. 9 del regolamento; c) ordinare la comparizione delle parti ad un'udienza nei successivi trenta giorni.

Tale ventaglio di possibilità rimesso alla discrezionalità dell'autorità giurisdizionale rappresenta, con tutta evidenza, un elemento di flessibilità del procedimento, il quale può modularsi a seconda delle circostanze del caso, contemperando le esigenze, spesso configgenti, di una giustizia rapida e, ciò nondimeno, equa²⁸².

Nonostante la regola sia rappresentata da un processo che si svolge in forma scritta, il giudice può, dunque, decidere di tenere un'udienza²⁸³ e la dispone *o motu proprio*, ritenendola necessaria, oppure su richiesta di una delle parti.

Occorre, tuttavia, precisare che, anche in tale ultima ipotesi, egli comunque mantiene un autonomo potere decisionale.

Infatti, allo scopo di prevenire finalità meramente dilatorie delle parti, è espressamente previsto che il giudice possa disattendere la volontà da loro espressa fissando l'udienza solo se non manifestamente superflua²⁸⁴ per l'equa

²⁸¹ Cfr. art. 7, par. 3, Regolamento n. 861/2007. Sul punto cfr., inoltre, ASPRELLA, *op. cit.*, p. 39 e KRAMER, *op. cit.*, p. 113.

²⁸² SALOMONE, *Il regolamento CE n. 861/2007 sul procedimento per le controversie di modesta entità e le ADR in ambito comunitario*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008, p. 140, riconnette alla flessibilità del procedimento «una garanzia di adeguata trattazione della causa e di celere svolgimento del giudizio».

²⁸³ Lo svolgimento di un'udienza nell'ambito dei procedimenti relativi a controversie di modesto valore economico è prevista, come si è già avuto modo di osservare, in diversi Stati membri, tra i quali la Spagna (ove la *vista* assume un ruolo centrale nell'*iter* processuale, in quanto è in quella sede che si definiscono *thema decidendum* e *thema probandum*) e l'Italia (ove non è insolito che avanti il giudice di pace si svolgano anche diverse udienze).

²⁸⁴ POZZI, *op. cit.*, p. 623, lamenta la poca chiarezza del criterio, sostenendo che, in ogni caso, la superfluità non potrà essere rapportata al valore della lite che è sempre modesto; piuttosto il giudizio dell'autorità giurisdizionale dovrà tenere conto di altre circostanze, quali la complessità

trattazione del procedimento²⁸⁵. Il rigetto della richiesta deve essere motivato dall'autorità giurisdizionale per iscritto, con un provvedimento non autonomamente impugnabile²⁸⁶.

È interessante osservare come, solo in caso di svolgimento dell'udienza, sia data al giudice l'effettiva possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 12, par. 3, del Regolamento in virtù del quale l'organo giurisdizionale ha l'opportunità di tentare la conciliazione tra le parti. Tale attività non sarà invece concretamente attuabile laddove, come dovrebbe fisiologicamente accadere, non si tengano udienze e il processo si svolga solo con uno scambio di memorie scritte e l'ingresso in causa di prove precostituite²⁸⁷.

Al fine di contenere costi e tempi del procedimento, il regolamento prevede²⁸⁸ che l'udienza eventualmente disposta possa essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione, ove disponibili.

La previsione sconta un evidente ostacolo di carattere pratico, atteso che gli Stati membri, almeno in via generale, non sono ancora dotati di strumenti che consentano ai soggetti coinvolti nel procedimento di non presenziare fisicamente alle discussioni orali²⁸⁹.

Il rischio, intuibile, è quello di depotenziare l'efficacia delle previsioni

della controversia e «*il particolare bisogno di aiuto che abbia una delle parti, specie se non sia assistita da un legale*».

²⁸⁵ Sulla proposta originaria del Consiglio, orientata ad ascrivere in capo al giudice il dovere di fissare un'udienza se richiesta dalle parti, cfr. KRAMER, *op. cit.*, p. 112.

²⁸⁶ Sulla precisazione che il rigetto potrà essere impugnato solo insieme alla sentenza che definisce la controversia, cfr. ASPRELLA, *op. cit.*, p. 38.

²⁸⁷ Cfr. in argomento, D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 88.

²⁸⁸ Cfr. art. 8 del Regolamento n. 861/2007.

²⁸⁹ Il problema dimostra di essere noto alle istituzioni dell'Unione europea che, non a caso, nel *considerando* n. 20 del regolamento in esame, auspicano che gli Stati membri incoraggino l'uso di moderne tecnologie di comunicazione.

Muovendo dalla considerazione che l'uso di un sistema elettronico in questo settore permette di ridurre i tempi delle procedure e i costi di funzionamento, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli operatori di giustizia e dell'amministrazione della giustizia, le istituzioni sono intervenute adottando il *Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea* (GUUE n. C 75/1 del 31 marzo 2009). Tale piano prevede il miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie di videoconferenza, in particolare per quel che concerne l'assunzione delle prove, e fa esplicito riferimento a iniziative atte ad incidere nell'ambito della procedura di ingiunzione di pagamento e del procedimento per la composizione delle controversie di modesta entità.

regolamentari in termini di economicità e celerità del procedimento, costringendo le parti a sopportare le prevedibilmente gravose spese delle trasferte, di certo sproporzionate rispetto al valore della lite.

Per quanto riguarda l'eventuale fase di istruzione probatoria, il Regolamento dispone, all'art. 9, un rinvio alla *lex fori*²⁹⁰ per quel che concerne l'ammissibilità (e l'assunzione) delle prove, le quali devono essere determinate in base alle regole processuali degli Stati membri dove si svolge il giudizio.

Ciò nondimeno la normativa europea prevede alcuni principi generali da osservare in materia.

Innanzitutto, essa attribuisce un importante ruolo direttivo al giudice, alla cui discrezionalità è rimessa l'individuazione delle prove «*indispensabili*» ai fini della sentenza.

Tale concetto appare, invero, diverso e più “restrittivo” rispetto a quello di *rilevanza* che trova applicazione nel nostro ordinamento. Secondo un'opinione per lo più condivisa²⁹¹ in dottrina²⁹² e giurisprudenza²⁹³ una prova è indispensabile quando è, di per sé sola, idonea a definire la controversia ed ha «*un'influenza causale più incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti*».

²⁹⁰ Sulla necessità di prevedere norme uniformi a livello europeo relativamente ai mezzi di prova e alla loro ammissibilità, cfr. TARZIA, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 933.

²⁹¹ In senso contrario ad una distinzione tra prove indispensabili e rilevanti, cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 5^a ed., Napoli, 2006, p. 49; CAVALLONE, *Anche i documenti sono “mezzi di prova” agli effetti degli artt. 345 e 437 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 1072 ss.

²⁹² CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2008, definisce una prova “indispensabile” soltanto quando, anche isolatamente considerata, sia in grado di consentire di addivenire alla definizione della controversia.

²⁹³ Cfr. Cass., sent. 21 giugno 2011, n. 13606, la quale, interpretando l'art. 345, 3° c., c.p.c., definisce come indispensabili quelle prove che, rispetto alle rilevanti, sono «*suscettibili di un'influenza causale più incisiva*». In definitiva, si sostiene, l'indispensabilità «*deve essere intesa come capacità di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo, talvolta, per giungere ad un completo rovesciamento della decisione*». In senso analogo, cfr. Cass., sent. 20 giugno 2006, n. 14133, Cass., sent. 19 aprile 2006, n. 9120, in base alle quali un mezzo di prova nuovo è, non soltanto rilevante, ma indispensabile ai fini della decisione, laddove abbia attitudine a dissipare un perdurante stato di incertezza e quindi sia caratterizzato per l'influenza causale più incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti.

Sempre sotto un profilo generale, il regolamento in esame si preoccupa di garantire l'economicità della procedura, prescrivendo che l'organo giurisdizionale debba ricorrere al metodo di assunzione delle prove «*più semplice e meno oneroso*»²⁹⁴.

Ed in ossequio a tale precetto, la norma in commento, espressamente stabilisce che le perizie o l'escussione di testi, particolarmente dispendiosi anche in termini di durata del procedimento, potranno avere luogo «*soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza*» e tenendo conto, nella decisione sul punto, delle relative spese²⁹⁵.

Ampio spazio viene riservato alle prove atipiche, atteso che si attribuisce al giudice la facoltà di assumere prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, di esperti o delle stesse parti, oppure ancora tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione se tali mezzi sono disponibili.

Tale previsione merita qualche riflessione per quanto attiene al rapporto con la nostra legge processuale, atteso che l'attribuzione in capo all'organo giurisdizionale della discrezionalità in ordine all'assunzione delle appena citate prove non può comunque tradursi in una violazione dei principi inviolabili del nostro ordinamento, con la conseguenza che dovrà, in ogni caso, valere «*il limite del corretto impiego delle forme atipiche*»²⁹⁶.

In altre parole, il giudice non potrà utilizzare come atipiche prove tipiche illegittime perché viziate nella formazione o escluse dalle norme di legge.

I problemi maggiori, in termini pratici, si erano posti nel nostro ordinamento, al momento dell'entrata in vigore dell'atto europeo, in relazione alla possibilità di ricorrere a testimonianze scritte, poiché l'istituto era sconosciuto al

²⁹⁴ Cfr. art. 9, par. 3, Regolamento n. 861/2007, che sul punto richiama il principio espresso dal *considerando* n. 20, ove si legge che «*l'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove*».

²⁹⁵ Una ponderazione con riferimento alle spese, circa l'effettiva esigenza di assumere prove testimoniali e perizie, è richiesta al giudice sulla base della considerazione che l'espletamento di tali prove comporta spesso per la parte soccombente oneri economici rilevanti e di certo sproporzionati in controversie di modesta entità.

²⁹⁶ In questi termini si esprime ASPRELLA, *op. cit.*, p.40.

sistema processuale nostrano²⁹⁷, eccezion fatta per quanto prescritto dall'art. 816

²⁹⁷ L'istituto è conosciuto, seppur con caratteristiche che lo rendono sensibilmente diverso da un Paese all'altro, anche in diversi Stati membri.

L'applicazione probabilmente più "compiuta" della testimonianza scritta si riscontra in Francia ove la *attestation*, regolata dagli artt. 200-203 *CPC*, si pone come modalità alternativa di assunzione della testimonianza, introdotta al fine di accelerare i tempi del processo. A differenza di quanto accade in altri ordinamenti (come ad esempio quello inglese) ove la testimonianza scritta viene assunta sempre e comunque all'interno del processo, nel sistema francese essa può essere rappresentata anche da una dichiarazione resa fuori o, addirittura, prima del processo. Non a caso, infatti, l'art. 200 *CPC* prevede che le *attestations* siano prodotte o direttamente dalle parti o su richiesta del giudice («*Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge*»), e contempla l'ipotesi che l'iniziativa venga intrapresa dallo stesso testimone, tanto che il secondo comma di detta norma stabilisce che il giudice deve comunicare alle parti le *attestations* che siano state inviate direttamente a lui («*Le juge communique aux parties celles [attestations] qui lui sont directement adressés*»). Molto deformalizzata è la modalità di assunzione di tale prova, che può consistere anche in dichiarazioni rese spontaneamente da terzi, non è vincolata a quesiti previamente dettati dalle parti o dal giudice, essendo richiesto unicamente che il testimone renda la propria dichiarazione con riferimento a fatti che ha constatato personalmente («*L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés*», art. 202, 1° comma, *CPC*). Al giudice è comunque riservato un potere di controllo, atteso che egli può, dopo aver letto l'*attestation*, convocare il testimone per assumerne oralmente le dichiarazioni.

In Germania l'iniziativa di assumere la testimonianza scritta, disciplinata dal § 377 *ZPO*, spetta unicamente al giudice e non subisce particolari limitazioni al proprio ambito di applicazione. Tuttavia il terzo comma della norma citata impone all'organo giurisdizionale di valutare, nella scelta di adottare l'istituto in esame, la natura della causa e la persona da interrogare, così ponendo un limite alla sua discrezionalità. In sostanza il giudice dovrà valutare quale, tra la testimonianza orale e quella scritta, sia, nel caso concreto, la modalità migliore di assunzione della prova, sia con riferimento ai fatti oggetto della deposizione, sia alla persona che deve renderla. Abbastanza semplificata è la modalità di assunzione della prova, atteso che il teste si limita a formulare la *schriftliche Beantwortung* (risposta scritta) alla *Beweisfrage* (richiesta di prova) disposta dal giudice; quest'ultimo deve avvertire il teste della possibilità di citarlo a comparire per rendere in giudizio una deposizione orale.

L'istituto della testimonianza scritta non è espressamente previsto in Spagna ma l'art. 381 *LEC* prevede un particolare mezzo di prova, le cd. *respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades pública* (risposta scritta a carico delle persone giuridiche e degli enti pubblici), che presenta elementi di affinità con esso. Tale prova, che si forma su iniziativa della parte interessata, deve comunque essere ammessa dal giudice il quale, come stabilito dal secondo comma della menzionata norma, determina e individua le questioni che devono essere oggetto delle dichiarazioni della persona giuridica o dell'ente pubblico.

In Inghilterra la testimonianza scritta è largamente utilizzata e viene assunta, a differenza di quanto si è visto accadere in Francia, sempre all'interno del processo, sebbene unicamente nella fase di *pre-trial* – ove assurge a forma tipica di assunzione della testimonianza – rimanendo invece esclusa nel *trial* (il giudizio vero e proprio) che è fortemente improntato all'oralità. La *Part 32* delle *CPR* stabilisce, infatti, espressamente che «*The general rule is that any fact which needs to be proved by the evidence of witness is to be proved – a) at trial, by their oral evidence given in public; and b) at any other hearing, by their evidence in writing*». Ne consegue che la testimonianza scritta acquista una particolare efficacia, rappresentando non tanto un mezzo di

ter c.p.c. in materia di procedimento arbitrale²⁹⁸. In virtù dei principi espressi dal nostro codice di rito la testimonianza doveva, infatti, essere assunta in contraddittorio con la controparte e solo tramite audizione del teste in udienza.

L'*impasse* è stato superato con la recente riforma del processo civile ad opera della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che ha introdotto l'istituto della testimonianza scritta come mezzo di prova all'interno del procedimento civile²⁹⁹.

prova, quanto piuttosto un elemento propedeutico alle contestazioni in sede di *cross-examination* della testimonianza assunta oralmente nel *trial*. Molto articolata, soprattutto sotto l'aspetto formale, è la disciplina inglese di assunzione del cd. *witness statement*, stabilita dalla *Practice Direction 32 CPR* (che regola persino il formato della carta e i margini da utilizzarsi). Al testimone è fatto obbligo di indicare le fonti del proprio convincimento e di apporre, alla fine della dichiarazione, il cd. *statement of truth*, con cui egli dichiara la veridicità dei fatti descritti nel *witness statement*.

Istituto *sui generis*, ben distinto dalla testimonianza scritta assunta all'interno del giudizio, è il cd. *affidavit*, ossia una dichiarazione stragiudiziale, scritta e volontaria, resa sotto giuramento e sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale in grado di autenticare la firma dell'*affiant*, circa la verità di determinati fatti. Sull'argomento cfr. DE VITA, voce *Affidavit*, in *Dig.*, IV ed., *disc. priv.*, sez. civ., Torino, 2004.

²⁹⁸ Introdotto inizialmente all'art. 819 *ter* con la legge n. 25 del 1994, l'istituto della testimonianza scritta in materia arbitrale è oggi disciplinato dall'art. 816 *ter*, il quale dispone che gli arbitri possono decidere di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto la risposta a determinati quesiti nel termine stabilito dagli arbitri stessi. La novità legislativa era stata criticata da una parte della dottrina (cfr. RICCI-RUOSI, *Assunzione delle testimonianze*, in TARZIA-LUZZATO-RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, Padova, 1995, p. 517 ss.) che aveva ritenuto la norma in contrasto con l'art. 24, 2° comma, Cost., poiché l'assunzione della prova con tali modalità, oltre a violare i principi dell'immediatezza e dell'oralità, viene sottratta al contraddittorio. Secondo altra parte della dottrina (cfr. CARPI, *Il procedimento dell'arbitrato riformato*, in *Riv. arb.*, 1994, p. 659; CECHELLA, *Disciplina del processo dell'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 1995, p. 213) la disposizione arbitrale non configgeva con i principi costituzionali poiché alla testimonianza scritta doveva riconoscersi valore di prova atipica o di argomento di prova. In generale, sull'art. 816 *ter* c.p.c., cfr. RUBINO-SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, Padova, 2006, p. 766; DANOVI, *L'istruzione probatoria nella nuova disciplina dell'arbitrato rituale*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 31 ss.; COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, p. 150.

²⁹⁹ La disciplina contenuta all'art. 257 *bis*, completata per gli aspetti formali dall'art. 103 *bis* disp. att. c.p.c., prevede due condizioni di ammissibilità per la testimonianza scritta: l'accordo delle parti e l'assenso, discrezionale, del giudice, «*tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza*». In sintesi, la norma prevede che il giudice – con il provvedimento con cui ha ritenuto di assumere la deposizione – disponga che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova scritta predisponga il modello di testimonianza in conformità ai capitoli ammessi e lo notifichi al teste. Il testimone dovrà compilare tale modello «*in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti*». Egli dovrà, inoltre, eventualmente specificare quali sono i quesiti cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione e potrà anche esercitare la facoltà di astensione, con obbligo di compilazione del modello contenente le sue generalità e i motivi dell'astensione. La deposizione dovrà essere sottoscritta dal testimone (e la sottoscrizione

Rimangono, invece, le perplessità connesse se non addirittura alla mancanza, quanto meno all'esistenza di un contraddittorio attenuato o posticipato nell'assunzione di tale tipologia di prove.

Nulla quaestio ab origine, invece, con riferimento alle altre due forme di assunzione delle prove contemplate dall'art. 9, par. 1, del Regolamento n. 861/2007: le dichiarazioni degli esperti possono essere, di fatto, equiparate ad una perizia stragiudiziale oppure ad una relazione *ex art.* 195 c.p.c.; mentre quelle fornite dalle parti possono valere quali semplici allegazioni contenute negli atti

autenticata) e spedita in busta chiusa con plico raccomandato o consegnata direttamente alla cancelleria del giudice. Quest'ultimo sarà chiamato a valutare le dichiarazioni rese e potrà anche decidere di chiamare il testimone a deporre davanti a lui o al giudice delegato (evidentemente nelle ipotesi in cui le risposte appaiano insufficienti o confuse o, forse, anche poco attendibili). Per approfondimenti sul tema, cfr. ASPRELLA, *Testimonianza scritta e il tramonto dell'oralità*, in *Il giusto processo civile*, 2009, p. 1 ss.; ID., *Le novità della riforma 2009 nel processo ordinario di cognizione*, in *Giur. mer.*, 2009, p. 1797 ss.; AULETTA, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività: Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009, p. 104 ss.; GENOVESE-RISOLO (a cura di), *La riforma del processo civile: commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato alle novità introdotte dal d.l. 193/2009, conv. con mod., in l. 24/2010, al D. m. 17 febbraio 2010 (modello di testimonianza scritta) e al D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (attuazione della delega in materia di mediazione e conciliazione delle liti civili e commerciali)*, Milano, 2010, p. 175 ss.; BALENA, *La riforma della giustizia civile: commento alle disposizioni della Legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino, 2009, p. 77 ss.; COMOGLIO-DELLA VEDOVA-LOMBARDI-MOSCATELLI, *La nuova prova testimoniale: testimonianza scritta, decadenza dalla prova testimoniale, accompagnamento coattivo del teste*, Roma, 2009; CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 880 ss.; LAMORGESE, *Profili comparatistici su prova testimoniale civile e testimonianza scritta*, in *Quest. Giust.*, 2010, p. 141 ss.; CORSINI, *La prova testimoniale assunta in forma scritta*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 856 ss.; DE GIOIA, *Il nuovo procedimento di cognizione davanti al tribunale: la testimonianza scritta introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 di riforma del processo civile*, Forlì, 2009; DELLA PIETRA, in AA. VV., *Le norme del processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività*, Napoli, 2009, p. 48 ss.; BATTAGLIA-LUPO, *Spazi ancora stretti per la testimonianza scritta*, in *Guida al dir.*, 2010, 23, p. 21 ss.; PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, p. 221 ss.; FINOCCHIARO, *Testimonianza scritta: predisposto il modello per i procedimenti successivi al 4 luglio 2009*, in *Guida al dir.*, 2010, 12, p. 85 ss.; PICOZZA, *La prova per testimoni tra deposizione orale e testimonianza scritta a seguito della riforma del 2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 869 ss.; RINALDI, *La testimonianza scritta nel processo civile*, Santarcangelo di Romagna, 2010; RUFFINO, *Il nuovo regime della prova testimoniale*, in *Il civilista*, 2009, p. 31; SALVANESCHI, *La riduzione del tempo del processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1560 ss.; SAVARRO-BARTOLINI, *La testimonianza scritta e orale nel nuovo processo civile: commento operativo dopo la l. n. 69/2009*, Piacenza, 2009.

processuali o come esternazioni aventi carattere confessorio³⁰⁰.

Il regolamento sulla risoluzione delle *small claims* nulla dispone relativamente ai criteri di valutazione delle prove, sicchè, in difetto di previsioni espresse, dovrebbero trovare applicazione le norme processuali degli Stati membri³⁰¹.

Concretamente ne consegue, per quel che riguarda il nostro ordinamento, che il giudice non potrà disattendere le risultanze di una prova legale, ovvero ritenere vincolante una prova libera, la cui valenza sarà invece rimessa al suo prudente apprezzamento.

Inoltre, il richiamo alle norme del rito nazionale, dovrebbe comportare la valutazione delle prove atipiche alla stregua di indizi, così che le loro risultanze consentirebbero al giudice di ricavare, applicando massime di comune esperienza, il proprio convincimento sui fatti allegati dalle parti³⁰².

4. Problematiche relative al regime linguistico da utilizzarsi nel procedimento

Profilo di particolare criticità è quello relativo alla lingua richiesta per gli atti della procedura e i documenti probatori depositati dalle parti nel corso della stessa.

È evidente, infatti, come la diversità di idiomi esistenti negli Stati membri comporti una difficoltà, se non addirittura un'impossibilità, di comprensione per le parti di quanto prodotto in giudizio; e, d'altro canto, è agevole osservare come attività di traduzione eccessivamente costose rispetto al modico valore delle controversie trattate con il rito europeo possano disincentivare l'utilizzo di tale procedimento³⁰³.

³⁰⁰ Per questi rilievi cfr. POZZI, *op. cit.*, p. 625.

³⁰¹ La conclusione è avallata dalla stessa norma di chiusura prevista dal regolamento, in base alla quale, per tutto ciò che non è ivi espressamente disciplinato, trovano applicazione le regole processuali applicabili nell'ordinamento nel quale si svolge la procedura.

³⁰² Sul punto cfr. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2006, p. 286.

³⁰³ Sull'ostacolo che possono rappresentare i costi delle traduzioni cfr. KRAMER, *op. cit.*, p. 113.

A dirimere i dubbi circa la lingua da utilizzarsi nel corso del procedimento interviene l'art. 6 del Regolamento n. 861/2007, il quale dispone che i moduli *standard* contenenti gli atti processuali delle parti ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti siano redatti nella lingua (o in una delle lingue) dell'organo giurisdizionale adito³⁰⁴.

Per quanto concerne gli altri documenti eventualmente depositati innanzi l'organo giurisdizionale, non sussiste un generalizzato (e costoso) obbligo di traduzione in capo alle parti. Infatti, nell'ipotesi il cui il giudice riceva dei documenti redatti in lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, potrà richiedere la traduzione «*soltanto se ciò appaia necessario per l'emanazione della sentenza*»³⁰⁵.

Qualora il modulo di domanda non sia compilato nella lingua richiesta, il regolamento prevede il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 4, par. 4, ossia la concessione all'attore dell'opportunità di rettificarlo entro un termine stabilito. Tale previsione dovrebbe estendersi per analogia anche nel caso in cui sia la replica a non essere redatta nella lingua del giudice adito, nonostante la normativa europea non preveda espressamente in simile caso la possibilità di rettifica del formulario non correttamente compilato³⁰⁶.

³⁰⁴ La disposizione «*rappresenta un inevitabile "sacrificio" che il principio di semplificazione del procedimento deve concedere in nome di esigenze di certezza del diritto e del rispetto delle garanzie di difesa*». Così MELLONE-PANCALDI, *op. cit.*, p. 307.

Il regolamento è in perfetta sintonia con la regola generale sancita nel nostro ordinamento dall'art. 122, 1° comma, c.p.c., il quale prevede che tutto il processo si svolga in lingua italiana.

³⁰⁵ Art. 6, par. 2, Regolamento n. 861/2007. Analoga conclusione è quella accolta dalla giurisprudenza italiana in relazione alla prescrizione di cui all'art. 122, 1° comma, c.p.c. Sul tema Cass., sent. 28 dicembre 2006, n. 27593 ha affermato che l'obbligatorietà di utilizzo della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali: provvedimenti del giudice ed atti dei suoi ausiliari, atti introduttivi del giudizio, comparse ed istanze difensive, verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Se tali ultimi documenti sono redatti in lingua straniera, il giudice ha la facoltà (non l'obbligo) *ex art. 123 c.p.c.*, di procedere alla nomina di un traduttore; tuttavia questa non è necessaria qualora le parti siano concordi sul significato del documento prodotto, oppure se esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata da una delle parti e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni di controparte.

³⁰⁶ Si noti che, mentre il par. 1 dell'art. 6 elenca espressamente i documenti che debbono essere redatti nella lingua del giudice adito, il par. 2 riferisce l'onere della traduzione solo ai documenti necessari per giungere alla decisione (ossia quelli prodotti in giudizio come mezzo di prova). Dal combinato disposto dei due paragrafi, pare doversi correttamente dedurre che il giudice sia tenuto,

Muovendo dalla constatazione che, in ipotesi di controversie transfrontaliere, la lingua dell'organo giurisdizionale adito può non coincidere con quella dell'attore e del convenuto, le esigenze di tutela del diritto di difesa impongono che per i documenti processuali sia richiesta, oltre alla lingua del giudice anche quella, eventualmente diversa, della controparte³⁰⁷.

Si è pertanto stabilito, all'ultimo paragrafo della norma in commento, il diritto della parte di non accettare il documento non solo qualora questo non sia redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione³⁰⁸ ma anche quando esso non sia compilato in una lingua compresa dal destinatario.

In caso di rifiuto alla ricezione del documento, l'organo giurisdizionale è tenuto ad informarne l'altra parte per porla nelle condizioni di sanare il vizio fornendo la traduzione del documento.

Sulla possibilità di sanatoria della mancata traduzione, la previsione recepisce la disciplina elaborata a livello europeo in tema di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha escluso che il rifiuto di ricevere un atto comporti l'automatica conseguenza della sua nullità³⁰⁹.

in ogni caso, a richiedere la trasposizione nella lingua dell'organo giurisdizionale adito di tutti gli atti indicati al par. 1.

³⁰⁷ La questione dell'obbligatorietà della traduzione potrebbe porsi anche in relazione ai documenti allegati alla domanda dell'attore, atteso che il convenuto deve essere posto nelle condizioni di potersi difendere in modo efficace ed adeguato. Sul punto si è espressa la Corte di Giustizia nel caso *Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR c. Industrie c. und Handelskammer Berlin*, sent. 8 maggio 2008, causa C-14/07, sostenendo che la traduzione sia richiesta solo per quei documenti che consentono al convenuto di individuare l'oggetto e i motivi della domanda, nonché l'eventuale invito a comparire a giudizio.

³⁰⁸ O, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere trasmesso il documento.

³⁰⁹ Cfr. *Gotz Leffler c. Berlin Chemie AG.*, sent. 8 novembre 2005, causa C-443/03, con nota di BIAVATI, *Le conseguenze della mancata traduzione di un atto giudiziario notificato in un altro Paese dell'UE*, in *Int'l lis*, 2006, n. 2, p. 72 ss. La Corte di Giustizia, interpretando l'art. 8 del *Regolamento del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale* (ora abrogato dal successivo Regolamento n. 1393/2007 vertente sulla stessa materia), premettendo che esso, in effetti, non regola «le conseguenze giuridiche derivanti dal rifiuto di un atto da parte del suo destinatario per la ragione che tale atto non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda», ha sostenuto che «le altre disposizioni del regolamento, la finalità dello

Secondo quanto prescritto dal Regolamento n. 1393/07 sulle notifiche transfrontaliere, colui che intende rifiutare l'atto è tenuto ad inviare entro il termine di sette giorni, da intendersi a pena di decadenza, l'atto stesso all'organo ricevente³¹⁰.

Problematica, in considerazione dell'assenza di una espressa disciplina sul punto, è la questione relativa alle conseguenze della mancata traduzione dell'atto successivamente alla comunicazione di provvedere in tal senso.

Eccezion fatta per l'inevitabile sanzione della nullità che spetterebbe in tal caso agli atti, elencati all'art. 6, par 1³¹¹, che debbono essere obbligatoriamente redatti nella lingua del giudice adito, diametralmente opposte sono le soluzioni cui si può pervenire in relazione a tutti gli altri documenti, che potrebbero essere ritenuti irrilevanti sotto il profilo processuale e sostanziale³¹² ovvero comunque idonei a fondare la decisione del giudice³¹³.

Nell'ipotesi in cui la parte rifiuti di accettare l'atto, l'onere di provare che ella era invece in grado di comprenderlo grava sul mittente, il quale potrà, allo scopo, avvalersi della precedente corrispondenza intercorsa tra le parti o agli stessi

stesso [...] di garantire la rapidità e l'efficacia della trasmissione degli atti, nonché l'efficacia pratica che va riconosciuta alla possibilità, prevista dagli artt. 5 e 8 del detto regolamento, di non far tradurre l'atto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto giustificano che la nullità dell'atto sia esclusa allorché quest'ultimo è stato rifiutato dal destinatario in quanto non redatto nella detta lingua o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, e che sia invece ammessa la possibilità di sanare la mancanza di traduzione».

³¹⁰ In argomento cfr. VILLATA, *Il regolamento C.E. n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 153 ss.

³¹¹ Trattasi di: modulo di domanda, replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti.

³¹² Cfr. in questo senso MELLONE-PANCALDI, *op. cit.*, p. 309.

³¹³ Di questo avviso CUFFARO (a cura di), *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861, 07/861/CE, Euratom, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Codice del consumo e norme collegate*, Milano, 2008, p. 1205, il quale esclude che la mancata traduzione degli atti comporti la conseguenza che il giudice non possa prenderli in considerazione ai fini della decisione. Egli sostiene, infatti, che «*la possibilità di bloccare l'azione di recupero crediti imponendo di fatto gli oneri delle traduzioni rischierebbe, in contrasto con gli obiettivi generali del Regolamento [...] di violare il diritto di accesso al giudice dell'attore*».

accordi contrattuali ove in essi si preveda l'uso di una determinata lingua per ogni tipo di comunicazione o atto all'interno del rapporto contrattuale³¹⁴.

³¹⁴ Da rilevare che la Corte di Giustizia, in *Gotz Leffler c. Berlin Chemie AG.*, sent. cit., ha sostenuto che, anche qualora le parti abbiano espressamente previsto che la corrispondenza avvenga in una determinata lingua, ciò non può comportare alcuna presunzione di conoscibilità di quella lingua da parte del destinatario, ma solo un indizio in tal senso.

CAPITOLO IV

LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA E I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

1. Caratteristiche dell'atto conclusivo del procedimento

Secondo quanto prescritto dal Regolamento n. 861/2007, entro trenta giorni³¹⁵ dalla ricezione della replica del convenuto, o di quella svolta dall'attore rispetto a eventuali domande riconvenzionali, oppure dalla data dell'eventuale svolgimento dell'udienza o, ancora, dalla scadenza del termine concesso alle parti dopo lo scambio dei rispettivi atti introduttivi per la redazione di memorie a chiarimento delle questioni per cui è causa, l'organo giurisdizionale è tenuto ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento³¹⁶.

Quest'ultimo viene notificato alle parti a cura dell'ufficio³¹⁷ secondo le modalità di cui all'art. 13³¹⁸, e dunque, di regola, a mezzo posta con ricevuta di ritorno datata.

La circostanza che l'incombente sia espletato su iniziativa dell'organo giurisdizionale pone l'interrogativo se tale adempimento valga anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare. Al quesito pare correttamente

³¹⁵ Il termine indicato dalla menzionata norma non è da considerarsi perentorio, atteso che il successivo art. 14, par. 3, stabilisce che se, in presenza di circostanze eccezionali, non è possibile per il giudice rispettare i termini di cui all'art. 5, par. da 2 a 6, e dall'art. 7, egli adotta «*nel minor tempo possibile*» i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

³¹⁶ Sul punto il regolamento si discosta rispetto alla proposta del 2005 della Commissione, la quale stabiliva che la sentenza doveva essere in ogni caso pronunciata entro il limite temporale di sei mesi dalla presentazione della domanda. La previsione era volta a garantire che l'eventuale fase istruttoria o la fissazione delle udienze non potessero prolungare la durata del procedimento oltre tale limite.

³¹⁷ POZZI, *op. cit.*, p. 625, osserva che non è sufficiente la comunicazione del deposito della sentenza mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo a norma dell'art. 133 c.p.c., bensì è necessaria la trasmissione integrale della decisione.

³¹⁸ Cfr. *supra*, cap. III, par. 2.

doversi dare risposta negativa, rendendosi necessaria un'ulteriore notificazione ad istanza di parte, che dovrà farsi carico dell'eventuale traduzione del documento³¹⁹.

La decisione del giudice assume la forma di sentenza immediatamente esecutiva, senza che sia necessario prestare alcuna cauzione, indipendentemente dalla facoltà d'impugnazione e di riesame e salva la facoltà di sospensione o limitazione dell'esecuzione di cui all'art. 23³²⁰ (art.15).

Tale previsione è dettata, con tutta evidenza, allo scopo di evitare che l'impugnazione possa essere utilizzata quale strumento meramente dilatorio per procrastinare il momento in cui la decisione resa al termine del procedimento semplificato possa essere portata ad esecuzione.

La soluzione, che appare in linea con quanto stabilito dagli ordinamenti di diversi Stati membri, compreso il nostro, che nel prevedere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado³²¹ non assegnano automatico carattere

³¹⁹ In argomento cfr. POZZI, *op. cit.*, p. 40, il quale puntualmente rileva che le notifiche *ex officio* delle sentenze europee finiscono per svuotare di significato il contenuto dell'art. 327 c.p.c. che disciplina il termine lungo per l'impugnazione. L'autore conclude negativamente in ordine alla possibilità di ricollegare la decorrenza del termine breve per impugnare alla notifica su iniziativa dell'organo giurisdizionale, muovendo dalla considerazione che la disciplina europea comunque non incide sul regime delle impugnazioni e che la trasmissione della decisione riguarda in ogni caso solo il provvedimento nella lingua originale del giudice, sicché sarà onere della parte interessata provvedere alla relativa traduzione.

³²⁰ Come si può desumere dall'art. 15, par. 2, l'efficacia esecutiva della sentenza prescinde dal suo carattere transfrontaliero, atteso che la disciplina sulla limitazione o sospensione dell'esecuzione nel corso dell'impugnazione si applica anche alle sentenze che devono essere eseguite all'interno dello Stato membro in cui si è svolto il processo.

³²¹ Quello della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (che maggiormente interessa ai fini della presente analisi) è istituito destinato ad operare, a seconda delle scelte fatte nei singoli ordinamenti, *ex lege* o *ope iudicis*, ossia accedere automaticamente alla decisione, per effetto della sua stessa e sola emissione, oppure necessitare di apposito provvedimento di concessione da parte del giudice, preceduto o meno da istanza di parte.

L'art. 282 del nostro codice di rito, così come modificato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ha introdotto nell'ordinamento italiano la generalizzata previsione dell'immediata e automatica esecutività della sentenza di primo grado. La precedente formulazione contemplava, invece, solo la facoltà per il giudice, su espressa richiesta della parte, di munire la decisione della clausola di provvisoria esecuzione, eventualmente subordinandola a cauzione, qualora la domanda fosse fondata su atto pubblico o scrittura privata o se, con riferimento alla parte vittoriosa, vi fosse pericolo di pregiudizio nel ritardo. Cfr., sul tema della provvisoria esecutività, *post* riforma, nel nostro ordinamento, tra gli altri, CARPI, voce *Esecutorietà*, in *Enc. giur.*, agg., Roma, 1995; MONTELEONE, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. civ., disc. priv.*, agg., Torino, 2000; COMOGLIO, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo*

grado, in TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, p. 415 ss.; CHIARLONI, *Legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), Commento all' art. 33 (Esecuzione provvisoria)*, in *NLCC*, 1992, fasc. 1-2, pp. 153-159; TOMMASEO, *L'esecutorietà della sentenza*, in AA. VV., *La riforma del processo civile*, Padova, 1992, p. 141 ss.; VACCARELLA, *Esecutività della sentenza e inibitoria*, in VACCARELLA-CAPPONI-CECCHIELLA (a cura di), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, p. 283 ss.; ROBLES, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e i suoi limiti*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 3, pp. 308-346.

In Spagna il primo fondamentale passo verso l'attribuzione di efficacia esecutiva alle sentenze non aventi forza di cosa giudicata si è avuto con la legge 6 agosto 1984, n. 34 (di riforma della *LEC* del 1881), la quale, comunque, limitava l'esecuzione provvisoria alle sole sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro – prevedendo che le decisioni con diverso contenuto precettivo potessero essere munite di tale carattere solo qualora il giudice ritenesse non irreparabile il pregiudizio derivante dall'esecuzione – e subordinandola alla prestazione di una cauzione. La vera “svolta” si è avuta con la nuova *LEC* del 2000 che ha dettato una nuova disciplina in materia, collocandola nel *Título II*, sotto la rubrica «*De la ejecución provisional de resoluciones judiciales*», artt. da 524 a 537. L'esecuzione provvisoria è ora istituto di carattere generale, destinato a funzionare per le sentenze sia di primo che di secondo grado, non passate in giudicato e suscettibili di esecutività. Caratteristica peculiare del sistema spagnolo, che differisce sul punto da quello italiano, è l'operatività della provvisoria esecuzione sempre *ope iudicis* e mai *ipso iure*, con la precisazione che i poteri discrezionali del giudice nella concessione della stessa sono comunque molto ristretti. Sull'evoluzione della disciplina dell'esecuzione provvisoria in Spagna cfr. ORTELLS RAMOS, *Para la reforma de la ejecución provisional en el proceso civil*, in *Justicia*, 1991, p. 277 ss.; VALLS GOMBAU, *La ejecución provisional*, in *Cuadernos de Derecho Judicial. Ejecución de sentencias civiles*, Madrid, 1992, p. 71 ss.; CABALLOL ANGELATS, *La ejecución provisional en el proceso civil*, Barcelona, 1993; GARCÍA CASAS, *La ejecución provisional y la seriedad de la justicia*, in GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI (a cura di) *Exposición de la nueva Ley de enjuiciamiento civil*, Valencia, 2001, p. 367 ss.; ALEGRET BURGÚES, *La ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Studia iur.*, 2003, p. 227 ss.; VELÁZQUEZ MARTÍN, *La ejecución provisional en el proceso civil*, Madrid, 2003.

In Germania il generalizzato riconoscimento della provvisoria esecutività delle decisioni può operare o d'ufficio o sulla base dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice. In particolare il § 708 *ZPO* enumera undici casi, ritenuti tassativi (a titolo esemplificativo, sentenze: in materia di locazione o sublocazione; che prescrivono obblighi di mantenimento o pensioni per lesioni personali o danni alla salute; in materia possessoria; in controversie patrimoniali di valore inferiore ai 1.250,00 euro, o che comunque consentano un'esecuzione di valore non superiore a 1.500,00 euro) nei quali la concessione da parte del giudice della clausola di provvisoria esecutività costituisce atto dovuto, potendo essere evitata solo in presenza delle condizioni elencate ai §§ 711 e 712 *ZPO* (che si riferiscono sostanzialmente alla possibilità da parte del debitore di versare una cauzione per inibire l'esecuzione provvisoria). Il successivo § 709 conferisce invece al giudice un generalizzato potere discrezionale di autorizzare l'esecuzione provvisoria subordinandola a cauzione (*gegen Sicherheitsleistung*). In generale, sulla disciplina dell'esecuzione provvisoria in Germania cfr. VOGG, *Einstweiliger Rechtsschutz und vorläufige Vollstreckbarkeit: Gemeinsamkeiten und Wertungswidersprüche*, Berlin, 1991; nonché, per un commento approfondito sugli articoli menzionati, cfr. STEIN-JONAS, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, VII, Tübingen, 2002, sub §§ 708-709; BAUMBACH –LAUTERBACH-ALBERS-HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, München, 2008, p. 2021 ss.; THOMAS-PUTZO, *Zivilprozessordnung*, München, 2005, p. 942 ss.

sospensivo alle impugnazioni³²², è, invece, da considerarsi innovativa rispetto a quanto previsto dall'impianto normativo di altri Paesi dell'Unione Europea i

In Francia, è l'art. 514 *CPC* a stabilire la regola cardine in base alla quale l'esecuzione provvisoria deve essere, in via generale, dichiarata sempre dal giudice, a meno che non ricorra uno dei casi in cui opera *ipso iure* («*L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit*»). I casi di esecuzione provvisoria *de plein droit* sono indicati, secondo un elenco da ritenersi non tassativo, dal medesimo articolo 514, comma 2°, che menziona: le ordinanze emesse in sede di *référé*, le decisioni che dispongono misure provvisorie per il corso del giudizio, quelle che concedono misure conservative e le provvisionali. Al di là di queste ed altre ipotesi sparse nel codice ed in alcune leggi speciali, le decisioni pronunciate in primo grado sono suscettibili di essere dichiarate esecutive dal giudice nei modi e nei limiti fissati dall'art. 515, 1° comma, *CPC*, ossia su richiesta delle parti o d'ufficio, tutte le volte che lo ritenga necessario e compatibile con la natura dell'affare, a condizione che ciò non gli sia impedito dalla legge («*Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi*»). Sulla disciplina della provvisoria esecuzione in Francia, in generale e con riferimento alla sua operatività *de plein droit* o *ope iudicis*, cfr. HANINE, *Le droit de l'exécution provisoire dans le Nouveau code de procédure civile*, in *JCP*, 1976, p. 2756 ss.; BLANC-VIATTE, *Nouveau code de procédure civile*, Paris, 1982, p. 349 ss.; PERROT, *Exécution provisoire judiciaire: étendue des pouvoirs du premier président*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2008, p. 158; CADIEU-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2006, p. 471; COUCHEZ, *Procédure civile*, Paris, 2006, p. 408; JULIEN-FRICERO, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2003, p. 328 ss.; LARGUIER-CONTE, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2005, p. 107; LEFORT, *Procédure civile*, Paris, 2007, p. 374.

³²² Nel nostro ordinamento la proposizione dell'appello non produce *ex se* effetto sospensivo dell'esecutività della sentenza di primo grado. Ciò non significa che l'esecutività della decisione non possa essere sospesa dal giudice dell'impugnazione ma a tale fine è necessario che la parte proponga apposita istanza.

Nemmeno in Spagna la proposizione dell'impugnazione determina in via automatica la conseguenza della sospensione. Inoltre, in tale ordinamento, il legislatore non ha previsto la possibilità di chiedere al giudice dell'impugnazione di paralizzare l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, ma ha attribuito al soccombente il potere di proporre opposizione innanzi lo stesso giudice che ha accordato la provvisoria esecuzione. Per queste osservazioni cfr. LUCERTINI, *Aspetti della riforma dell'appello nel nuovo processo civile spagnolo*, in *Riv. dir., proc.*, 2004, p. 915 ss.

Analoga disciplina vige in Germania, ove l'impugnazione della sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva non ne sospende *ipso iure* l'esecuzione. Essa può, invece, essere disposta, a norma del § 719, su richiesta della parte che abbia proposto l'appello, dal giudice *ad quem*, il quale può concederla, con provvedimento non impugnabile, nei casi e nei limiti di cui al § 707 (che regola anche i casi di obbligatorietà o meno della cauzione ai fini della sospensione). In tema cfr. GRUNSKY, *voce Processo Civile (Germania)*, *Dig. Civ.*, XV, Torino, 1998, p. 142 ss.

In Inghilterra vige la regola generale in base alla quale, in virtù del principio di *finality* dei provvedimenti giurisdizionali, la sentenza è provvisoriamente esecutiva sin dal momento della sua pubblicazione, e si esclude che l'*appeal* implichi la sospensione della decisione oggetto di impugnazione. Così infatti recita l'art. 52.7 delle *CPR*: «*An appeal shall not operate as a stay of any order or decision of the lower court*». Tale disciplina contempla unicamente due eccezioni:

quali, in virtù di un *favor* per la stabilità di effetti della fonte decisoria, attribuiscono, invece, alle impugnazioni efficacia sospensiva delle pronunce emesse da un giudice di prime cure³²³.

Con riferimento a questi ultimi sarà, pertanto, necessario ammettere delle “deroghe” alla normativa interna in base al generale principio, di elaborazione giurisprudenziale, che sancisce il primato del diritto dell’Unione europea sul diritto interno³²⁴.

Una problematica di particolare rilevanza che può sorgere in riferimento all’applicazione dell’art. 15 del regolamento è quella relativa alla determinazione di quali tipi di sentenza o capi della decisione possano essere considerati immediatamente esecutivi. Occorre chiedersi, in altre parole, se la previsione

che l’appello investa una pronuncia dell’*Asylum and Immigration Tribunal*, nel qual caso l’esecutività è sospesa *ipso iure* fino a che la sentenza non divenga *final* per l’inutile decorso dei termini per impugnare, ed il prudente apprezzamento del giudice, il quale può disporre una sospensione dell’esecuzione (*stay of execution*), tenendo conto dei rischi collegati a tale scelta. Sul punto cfr. ANDREWS, *English Civil Procedure*, Oxford, 2003, p. 923.

³²³ È il caso della Francia, ove la proposizione delle impugnazioni ordinarie ha automatico effetto sospensivo dell’esecuzione, come si può evincere dagli artt. 501 ss. *CPC*. In particolare l’art. 539 stabilisce che l’efficacia esecutiva della sentenza è sospesa dall’impugnazione proposta entro i termini, nonché durante il periodo previsto per la proposizione della stessa («*Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif*»). Sul punto cfr. NORMAND, in *Voce Processo civile (Francia)*, *Dig. Civ.*, XV, Torino, 1998, p. 135.

³²⁴ Non è questa, naturalmente, la sede per compiere una trattazione approfondita delle tematiche e implicazioni connesse alla considerazione accennata. Sia permesso, comunque, far menzione, senza pretesa di esaustività, delle notissime sentenze che hanno segnato le fondamentali tappe dell’affermazione del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto interno. Tale conclusione è stata per la prima volta formalizzata nella celebre sentenza *Costa c. Enel*, sent. 15 luglio 1964, C-6/64, in *Racc.*, p. 1127 che ha sancito la generale prevalenza del diritto comunitario su quello degli Stati membri, a prescindere dalla successione temporale delle norme. Le basi per tale asserzione erano già state gettate nella pronuncia di poco precedente *Van Gend en Loos*, sent. 5 febbraio 1962, C-26/62, in *Racc.*, p. 1, ove la statuizione circa l’effetto diretto delle norme comunitarie non poteva che presupporre la loro implicita primazia rispetto alla norme nazionali. Ulteriori importanti statuizioni in materia si hanno con la pronuncia *Simmmenthal*, sent. 9 marzo 1978, causa C-106/77, in *Racc.*, p. 629, ove si legge che le norme comunitarie «*fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri*». La Corte di Giustizia ha, inoltre, *ivi* precisato che le disposizioni comunitarie debbono trovare immediata applicazione negli ordinamenti nazionali, con prevalenza sulle norme interne incompatibili, anche successive (con la specificazione che se successive sono da ritenersi non validamente formate), e che i giudici nazionali hanno l’obbligo di non applicare (ossia devono “disapplicare”) la norma interna contrastante con quella comunitaria.

dell'immediata ed automatica esecutività debba ascriversi, in concreto, alle sole pronunce di condanna o anche a quelle di mero accertamento e costitutive.

Il dibattito non è estraneo, peraltro, neppure al nostro ordinamento, ove dottrina e giurisprudenza, espressesi in più occasioni sul punto, sono giunte a soluzioni spesso non univoche³²⁵.

³²⁵ In dottrina vi è chi aderisce ad un orientamento particolarmente restrittivo che vuole suscettibili di esecutività provvisoria solo le sentenze di condanna, negando l'esecutività non solo delle sentenze dichiarative e costitutive, ma anche degli eventuali capi di condanna accessori a una pronuncia costitutiva. Tra questi MONTELEONE, *Voce Esecuzione provvisoria, op.cit.*, p. 367, secondo il quale l'esecuzione delle statuizioni accessorie non può compiersi finché la sentenza non sia passata in giudicato, atteso che, sino a tale momento, il diritto di procedere ad esecuzione forzata appare privo del requisito della certezza imposto dall'art. 474 c.p.c. Attualmente anche CONSOLO, mutata opinione rispetto a quanto affermato in precedenza in alcune occasioni (cfr., ad esempio, CONSOLO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, p. 263; ID., *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, I, Padova, 2006, p. 126; ID., *Una non condivisibile conseguenza (la non esecutorietà del capo sulle spese) di una premessa fondata (la non esecutorietà delle statuizioni di accertamento)*, in *Corriere giur.*, 2000, p. 1601; CONSOLO-MERLIN, *Profili relativi alla interpretazione sistematica dell'art. 549 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, p. 386) ritiene di condividere tale impostazione. Infatti in ID., *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 74, l'autore sostiene che non solo la tutela costitutiva deve attendere il giudicato, ma che «anche l'immediata esecutività di eventuali capi condannatori [...] ex art. 282 c.p.c. non può scattare fino a che la prestazione sinallagmatica non sarà acquisibile». Identica considerazione in ID., *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2009, p. 98. Secondo altri autori, ferma restando la non attribuzione della provvisoria esecutività alle sentenze dichiarative e costitutive, essa andrebbe comunque ammessa con riferimento alle condanne accessorie. In tal senso cfr. MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2007, p. 1606; COMOGLIO, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, p. 422; LUIISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2009, p. 202 s.; BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 331; SIRACUSANO, in VERDE-VACCARELLA, *Codice di procedura civile commentato*, Torino, 1997, II, p. 519; NAPOLITANO, *Un coordinamento possibile tra il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e il potere di sospensione dell'esecuzione*, in *Giur. merito*, 2010, p.77. Vi è anche chi ha sostenuto che la disciplina della provvisoria esecutività opera indistintamente per tutte le tipologie di sentenze, comprese quelle di mero accertamento. In questo senso cfr. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 194 ss.; MONACI, *La «novella» ed il processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 165 ss.; PELLEGRINO, *Fallimento e nuovo processo civile*, Padova, 1994, p. 68 ss.

Anche in giurisprudenza si rinvencono soluzioni interpretative spesso difformi. Sulla circostanza che alle sentenze di accertamento e costitutive non debba riconoscersi efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, poiché l'art. 282 c.p.c. «nel provvedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo codice di procedura civile», cfr. Cass., sent. 26 marzo 2009, n. 7369. Per pronunce che limitano la

Muovendo dal presupposto che il procedimento per la risoluzione delle *small claims* è da considerarsi esperibile, entro il noto limite di valore, non solo per l'ottenimento di una tutela giurisdizionale di condanna, ma anche per quella di mero accertamento e costitutiva³²⁶, si deve considerare che all'interno del regolamento non sono, in verità, ravvisabili elementi che facciano propendere per una limitazione della portata del riconoscimento della provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna.

provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna cfr., tra le altre, Cass., sent. 6 aprile 2009, n. 8250; Cass., sent. 16 gennaio 2006, n. 690; Cass., sent. 2 dicembre 2005, n. 26233; Cass., sent. 6 febbraio 1999, n. 1037. La recente Cass., Ss. UU., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059 ha negato la provvisoria esecutività non solo alla statuizione costitutiva principale ma anche ai capi di condanna accessori. Per una pronuncia che ha, invece, riconosciuto la provvisoria esecutività delle condanne accessorie a una sentenza costitutiva cfr. Cass., sent. 3 settembre 2007, n. 18512. In senso conforme, in precedenza, cfr. Cass., sent. 10 novembre 2004, n. 21367.

Per quanto riguarda specificamente la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado, l'opinione prevalente è quella di ritenerne assicurata la provvisoria esecutività a prescindere dalla natura della tutela giurisdizionale richiesta e dalla decisione sulla domanda principale. In tal senso cfr. Cass., ord. 25 gennaio 2010, n. 1283, la quale afferma che «*ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dall'art. 669-septies, terzo comma c.p.c. [...] la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura – se di condanna, costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede*», nonché Cass., sent. 26 gennaio 2005, n. 1619; Cass., sent. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass., sent. 10 novembre 2004, n. 21367. Non sono mancate, tuttavia, anche pronunce di segno contrario, che escludono l'applicazione dell'art. 282 c.p.c. ai capi di condanna alle spese se conseguenti all'accoglimento di una domanda di mero accertamento o costitutiva, oppure al rigetto di una domanda di condanna. In tal senso cfr. Cass., sent. 12 luglio 2000, n. 9236, nonché Corte Cost., sent. 16 luglio 2004, n. 232. Per altri riferimenti cfr., in dottrina, BARCA, *Sul capo relativo alle spese. Solo le sentenze su domanda di condanna accolte dal giudice sono provvisoriamente esecutive?*, in *Corr. mer.*, 2005, p. 288; CARRATURO, *La condanna alla rifusione delle spese costituisce valido titolo esecutivo ancorché non faccia seguito ad una statuizione di condanna*, in *Giur. mer.*, 2005, p. 9 ss.; FEBBRARO, *La sentenza contenente la condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.*, in *Giudice di Pace*, 2005, p. 159; TANDOI, *Sulle spese di lite è guerra fra giudici. Ma per ora ci rimette la parte vittoriosa. La giurisprudenza tentenna, non convince chi nega l'esecuzione*, in *Documenti Giustizia*, 2006, 21, p. 26 ss.

³²⁶ A tal proposito si può osservare che l'art. 2 del Regolamento n. 861/2007, nel delimitare l'ambito di applicazione dello strumento normativo europeo, non fa espresso riferimento ad un'unica tipologia di tutela, quella condannatoria, sebbene, in effetti, nella pratica, possa rivelarsi questo l'ambito di operatività più frequente. Dovrà, conseguentemente, ritenersi possibile veicolare per il tramite del procedimento relativo alle *small claims* anche domande volte ad ottenere pronunce di mero accertamento o costitutive.

Pare, dunque, ragionevole ritenere che possano beneficiare del carattere uniforme dell'esecutività predisposto dallo strumento europeo, in "anticipo" rispetto alla formazione della cosa giudicata, quanto meno i capi di condanna che accedono a sentenze aventi natura di accertamento o costitutiva.

È fondamentale osservare come l'efficacia esecutiva non sia conferita dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il giudizio, bensì discenda direttamente da fonte comunitaria, per espressa previsione del legislatore, che ha voluto garantire l'uniforme forza esecutiva della sentenza europea in tutto il territorio dell'Unione, a prescindere dai particolarismi delle discipline nazionali sul punto.

La previsione, per il suo carattere di autonomia ed autosufficienza, costituisce una novità di assoluto spessore nel più generale contesto del regime semplificato di circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo, e segna un progresso rispetto alle soluzioni accolte in materia da altri strumenti più o meno coevi.

Il regolamento n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, non ha, infatti, creato alcun procedimento armonizzato per la formazione di un titolo esecutivo ma si è limitato a rendere possibile, previa una specifica procedura di verifica nello Stato di origine, la circolazione dei provvedimenti nazionali relativi a tale tipologia di crediti³²⁷.

Requisito essenziale affinché una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato sia certificata³²⁸ come titolo esecutivo europeo³²⁹ è, infatti,

³²⁷ Tale possibilità, va precisato, si aggiunge, senza sostituirsi, a quella offerta dal Regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Come infatti prevede il suo art. 27, il Regolamento n. 805/2004 non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al Regolamento n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

³²⁸ La certificazione prevista dal Regolamento n. 805/2004 è l'equivalente sostitutivo della "dichiarazione di esecutività" nello Stato dell'esecuzione contemplata dagli artt. 38 ss. del Regolamento n. 44/2001, ed al pari di quest'ultima può essere avvicinata agli "exequatur certificativi" conosciuti dal nostro sistema processuale (ad esempio, all'art. 825 c.p.c.), ovvero alla formula esecutiva apposta dal cancelliere (art. 475 c.p.c.).

³²⁹ I requisiti per la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo sono indicati all'art. 6, par. 1, del Regolamento n. 805/2004. La norma stabilisce che una decisione possa essere

che essa sia esecutiva nello Stato membro in cui si è formata, poiché il citato regolamento non conferisce in via autonoma il carattere dell'esecutività al titolo.

È dunque sulla base di tale imprescindibile presupposto, nonché all'esito di controlli ulteriormente previsti, che viene resa possibile la libera circolazione dei provvedimenti tra gli Stati membri senza che siano necessari procedimenti intermedi di riconoscimento nel Paese dell'esecuzione.

Nel caso invece del Regolamento n. 1896/06 relativo al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il conferimento dell'esecutività è sì sancito in via autonoma, *ex art. 18*, alla presenza delle condizioni dettate dal regolamento³³⁰, ma la previsione è temperata dalla prescrizione di cui al par. 2, in

certificata come titolo esecutivo europeo solo se il provvedimento è esecutivo nello Stato d'origine ed il giudice, nel ritenersi competente a pronunciarlo, non ha violato le norme contemplate dal Regolamento n. 44/2001 in materia di assicurazioni ovvero che prevedono competenze esclusive (in merito a diritti reali e contratti di locazione relativi ad immobili; società e persone giuridiche; trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri; registrazione e validità di brevetti, marchi, disegni e modelli; esecuzione forzata). Inoltre, nel caso in cui la decisione riguardi un credito considerato non contestato per effetto del comportamento passivo del debitore (ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. *b o c*, del regolamento). In tale caso, infatti, la decisione può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se nel procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine sono state osservate le norme minime uniformi stabilite nello stesso Regolamento n. 805/2004, con particolare riferimento al rispetto dei diritti essenziali della difesa (si tratterà di verificare, ad esempio, se il debitore sia stato debitamente informato della proposizione di una domanda giudiziale nei suoi confronti, delle modalità attraverso le quali poteva opporsi alla pretesa e delle conseguenze derivanti dalla mancata opposizione). Infine, se la decisione è intervenuta in materia di contratti conclusi da consumatori e convenuto sia il consumatore, si prevede che una decisione, che riguardi un credito considerato non contestato per effetto del comportamento passivo del debitore, possa essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore. Come osserva PASTORELLI, *Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, p. 234, tale previsione è stata dettata per evitare che il consumatore, «titolare di una serie di garanzie ritenute di ordine pubblico economico», sia costretto a costituirsi in un altro Stato al fine di evitare la possibile certificazione come titolo esecutivo europeo della decisione contro di lui resa.

³³⁰ Secondo quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento n. 1896/2006, se non è stata presentata opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione al convenuto, previa verifica della data di notifica e tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione possa giungere a destinazione, il giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea la dichiara, senza ritardo, esecutiva, utilizzando a tal fine il modulo standard G riportato nell'allegato VII al Regolamento. Sul piano pratico si è discusso circa la possibilità che l'esecutività al titolo possa essere concessa d'ufficio, senza apposita istanza del creditore. In senso favorevole cfr. DAVID, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*.

base alla quale le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono comunque disciplinate dalla legge dello Stato d'origine³³¹.

2. Il principio di soccombenza in relazione alle spese di giudizio

In relazione al riparto delle spese di lite, disciplinato dall'art. 16, il regolamento, pur seguendo la generale regola della soccombenza, che vuole l'attribuzione dei costi processuali a carico, appunto, della parte soccombente, prevede un temperamento rispetto a quelle spese che risultino essere «*superflue o sproporzionate*» rispetto al valore della controversia, rimanendo esse a carico della parte vincitrice³³².

Il dettato normativo nulla dice, invece, con riferimento alla determinazione di tali spese, sicché, in argomento, occorrerà fare riferimento alla *lex fori*, in base alle indicazioni fornite dal *considerando* n. 29³³³ nonché, in virtù del rinvio, *ex art.* 19, alle norme dell'ordinamento municipale, per quanto non espressamente previsto dal regolamento.

La previsione europea si colloca sostanzialmente in linea con quanto stabilito nel nostro ordinamento processuale, atteso che l'art. 91, comma 1, c.p.c. prescrive che sia la parte soccombente ad essere gravata delle spese di giudizio,

L'esecuzione del titolo, in *Giur. merito*, 2009, p. 409; in senso contrario cfr. LUPOI, *Commentario al Reg. CE n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *NLCC*, 2010, 2, p. 448.

³³¹ Come opportunamente rileva PORCELLI, *Decreto ingiuntivo europeo*, *op. cit.*, p. 221, tra le condizioni formali previste nel nostro ordinamento per la dichiarazione di esecutività, va ricompreso anche il pagamento della tassa di registro.

³³² L'adozione del principio generale della soccombenza nel procedimento per la risoluzione delle *small claims* comporta che la parte soccombente sarà tenuta a sostenere anche le spese legali della controparte qualora essa abbia preferito avvalersi dell'assistenza, pur non obbligatoria, di un difensore.

³³³ Il secondo periodo del *considerando* n. 29 chiarisce che «*Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale*». L'ultimo periodo elenca invece alcune voci di spesa che possono essere poste a carico della parte soccombente: difesa tecnica, notificazioni e/o comunicazioni, traduzione di atti. Sul tema delle spese processuali viene in rilievo anche il *considerando* n. 7 il quale, dopo aver indicato nella semplicità, rapidità e proporzionalità i canoni che dovrebbero adottarsi nello stabilire le spese di trattazione della controversia, raccomanda di «*rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione*».

mentre il successivo art. 92, comma 1, c.p.c. precisa che taluni costi, ritenuti superflui od eccessivi, possono essere comunque addebitati alla parte vincitrice, rimettendo così al potere discrezionale del giudice l'eventuale attenuazione degli effetti della soccombenza.

Una minore "sintonia" si deve invece ravvisare in relazione alla possibilità contemplata dal nostro codice di rito all'art. 92, comma 2, c.p.c. di addivenire ad una compensazione delle spese³³⁴ non solo in caso di soccombenza reciproca³³⁵, ma anche – ed è questo il profilo di criticità – qualora concorrano «*altre gravi ed eccezionali ragioni*», e dunque, in ipotesi, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa³³⁶.

Una corretta applicazione del procedimento per la risoluzione delle *small claims* dovrebbe, ragionevolmente, portare ad escludere l'operatività di siffatto criterio di "ripartizione" degli oneri del giudizio, considerato che l'art. 16 non contempla altre deroghe al principio della soccombenza oltre a quella rappresentata dalle spese sproporzionate o superflue, le uniche, queste, a poter essere poste in capo alla parte vittoriosa.

³³⁴ Sul potere del giudice di compensare le spese di causa cfr., in dottrina, GIORDANO, *Brevi considerazioni sulla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese di lite per giusti motivi* (nota a Cass., sent. 15 febbraio 2006, n. 3282), in *Giust. civ.*, 2006, p. 1165; ROSSETTI, *Spese compensate: una scelta da evitare. Premia i furbi, scoraggia chi ha ragione. Consulta costretta a bocciare il ricorso. Ma la prassi fomenta le liti* (nota a Corte Cost., sent. 13 dicembre 2004, n. 395), in *DG*, 2005, 3, p. 88 ss.; ID., *Spese di lite, paga il giusto per il peccatore. Consulta ignorata sulla compensazione. Avallata una prassi che fa lievitare le domande infondate* (nota a Cass., sent. 22 aprile 2005, n. 8540), in *DG*, 2005, 21, p. 12 ss.

³³⁵ Secondo la definizione rinvenibile in Cass., sent. 14 maggio 2009, n. 11193, ai fini della compensazione delle spese processuali si ha soccombenza reciproca, ex art. 92 c.p.c., «*non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli più domande di cui una soltanto sia accolta*».

³³⁶ Si segnala che anche in altri ordinamenti si prevede che i costi del processo possano essere addossati in maniera differente da quella che discenderebbe dalla mera soccombenza nella lite. Ad esempio, l'art. 696 del codice di rito francese prevede che la totalità o una parte delle spese possa essere posta dal giudice, con decisione motivata, a carico della parte non soccombente («*La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie*»).

Analogamente, in Inghilterra, l'art. 44.3 *CPR* stabilisce quale regola generale che sia la parte soccombente a sopportare le spese del giudizio, sebbene il giudice possa decidere di ordinare un differente riparto delle spese (*[...] a) the general rule is that the unsuccessful party will be ordered to pay the costs of the successful party; but (b) the court may make a different order*).

Proprio sotto questo punto di vista potrebbe essere mossa una critica al regolamento, che non ha compiuto la più “coraggiosa” scelta di escludere, o quanto meno limitare, la ripetibilità delle spese sostenute dalla controparte per la difesa, nonostante la non obbligatorietà di quest’ultima³³⁷.

Una previsione in tal senso avrebbe, invero, contribuito a contenere i costi del procedimento europeo³³⁸, riducendo l’entità delle disponibilità finanziarie necessarie per accedervi, nonché concorso a dotare di un maggior grado di effettività la prescrizione di cui all’art. 10, che riconosce alle parti la facoltà di stare in giudizio personalmente.

Preso atto della scelta adottata, un “rimedio” alle rigide conseguenze derivanti da una sua incondizionata applicazione, si può rinvenire nell’obbligo posto in capo all’organo giurisdizionale di non riconoscere alla parte vincitrice il diritto di recuperare le spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. Si potrà dunque, per tale via, escludere la ripetizione delle spese legali quando queste si rivelino eccessive rispetto al valore della lite.

La considerazione offre lo spunto per una precisazione terminologica in relazione ai parametri stessi di *superfluità* e *non proporzionalità* che devono guidare il giudice in ordine alla decisione sull’allocazione dei costi processuali.

Mentre il primo concetto trova perfetta corrispondenza con quello menzionato all’art. 92, comma 2, del nostro codice di rito – traducendosi in una

³³⁷ In verità l’iniziale proposta della Commissione andava nel senso di escludere la condanna al rimborso delle spese legali nel caso in cui la parte soccombente fosse stata una persona fisica che non si era avvalsa dell’assistenza di un legale e quella vittoriosa una persona giuridica che aveva invece beneficiato dell’assistenza tecnica. Questa previsione non è stata però mantenuta ferma nel testo definitivo, che ha preferito seguire, anche sotto questo profilo, la generale regola della soccombenza.

³³⁸ Il modello di riferimento, sotto questo punto di vista, avrebbe potuto essere efficacemente rappresentato dalla applicazione della cd. *no cost rule* sviluppatasi in Inghilterra a partire dal 1973 nei procedimenti relativi alle *small claims* e tuttora adottata qualora la controversia sia allocata nello *small claims track*. In tale ipotesi, infatti, si determinano significative limitazioni al principio della soccombenza, essendo fissato un tetto massimo alle spese recuperabili, dipendente dal valore della causa (v. 27.14 *CPR*). Per tali rilievi cfr. PASSANANTE, in D’ANGELO (a cura di), *Good morning America. L’alambicco del comparatista*, 2003, p. 330 ss.; CRIFÒ, *La riforma del diritto civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 523 ss.

non necessarietà della spesa ai fini del processo – con riferimento al secondo elemento di giudizio si può riscontrare una discrasia rispetto al dettato municipale.

Infatti, se in base alla disciplina processuale italiana l'esclusione del diritto al rimborso delle spese si deve ritenere derivante da uno squilibrio tra risultato da raggiungere e mezzo impiegato³³⁹, non così è a dirsi per la previsione regolamentare europea, che riferisce sempre, da ultimo, la sproporzione al valore della causa. Talchè anche una spesa necessaria e non eccessiva non dovrebbe correttamente venire rifiuta alla parte vittoriosa se troppo elevata in relazione al modesto valore economico della causa.

3. Possibilità d'impugnazione della sentenza

Per quanto concerne la possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza conclusiva del procedimento europeo, il Regolamento n. 861/2007 non prevede una disciplina uniforme, limitandosi esso, come già detto, a regolare solamente il primo grado di giudizio.

Coerentemente con tali premesse, l'art.17 contiene, sul punto, unicamente un rinvio alla legge processuale interna di ogni Stato membro³⁴⁰, cui è stato fatto carico di informare la Commissione circa i mezzi di impugnazioni esperibili avverso una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo ed i termini per azionarli³⁴¹.

³³⁹ Per l'individuazione dei due elementi idonei a parametrare le ipotesi di spese eccessive e superflue, cfr. PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano, 1959, p. 11.

³⁴⁰ Fa eccezione alla regola il par. 2 dell'art. 17, il quale estende alle impugnazioni domestiche i medesimi criteri di riparto delle spese visti analizzando il precedente art. 16. Anche all'esito del giudizio di impugnazione, pertanto, si applicherà la regola generale della soccombenza, fatto salvo il potere equitativo del giudice di non addossare alla parte soccombente costi superflui o sproporzionati rispetto al valore della controversia.

Su tale tematica, il rinvio alla *lex fori* si riscontra anche nel *considerando* n. 26 che si riferisce a «qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale».

³⁴¹ Secondo quanto comunicato dallo Stato italiano *ex art.* 25, par. 1, lett. c), Regolamento n. 861/2007, le impugnazioni previste con riferimento alle sentenze rese al termine del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: per le decisioni del giudice di pace, del tribunale e della corte di appello, rispettivamente, l'appello al tribunale e alla corte di appello nel termine di trenta giorni e il ricorso per cassazione alla Suprema Corte nel termine di sessanta giorni (*ex art.* 325 c.p.c.).

Sebbene un'analisi dei procedimenti d'impugnazione esistenti nei vari Paesi esuli dalla presente trattazione, per essere questa materia prettamente interna e non soggetta a disciplina uniforme, pare doverosa qualche ulteriore riflessione sulla tematica.

In particolare, è interessante rilevare la difformità esistente tra il testo definitivo approvato e l'originaria proposta della Commissione che conteneva due disposizioni di notevole spessore³⁴², poi abbandonate nel corso dell'*iter* di approvazione del regolamento. Si trattava, nello specifico, della previsione della facoltatività della rappresentanza tecnica anche nel giudizio di secondo grado, e del divieto di un ulteriore grado di impugnazione o del ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello.

Con riferimento all'ordinamento francese vengono previsti mezzi ordinari e straordinari di impugnazione avverso una sentenza resa *ex* Regolamento n. 861/2007. In relazione ai primi, si prevede che qualora il convenuto che non abbia ricevuto la comunicazione o notificazione fatta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, né risposto nelle forme previste dall'articolo 5, paragrafo 3 (cioè nel caso di sentenza resa in contumacia), egli disponga della possibilità di opposizione dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza in questione (articoli da 571 a 578 del Codice di procedura civile). In relazione ai secondi, si prevede che qualora non sia (o non sia più) possibile fare opposizione avverso la decisione resa le parti possano avvalersi o del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (artt. da 605 a 618-1 *CPC*) oppure del ricorso per revisione dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza contestata (artt. da 593 a 603 *CPC*).

In Spagna è ammesso il ricorso in appello che dovrà essere presentato dinnanzi allo stesso giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza, manifestando l'intenzione di impugnarla e precisando i punti della stessa oggetto dell'impugnazione, entro un termine di 5 giorni. Così introdotto il ricorso, il ricorrente dispone di 20 giorni per formalizzare e interporre l'appello dinanzi l'*Audiencia provincial* (tribunale avente giurisdizione provinciale) competente.

Per quanto riguarda la Germania, le sentenze emesse dai giudici di primo grado possono essere impugnate in appello conformemente alle disposizioni di cui ai §§ 511 ss. *ZPO*. Il termine di impugnazione è di un mese, che decorre dal deposito del testo definitivo della sentenza. Sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi contro sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità tutte le corti regionali d'appello, in base alle disposizioni relative alla rispettiva competenza territoriale.

In Inghilterra l'*Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000* specifica gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali potranno essere impuginate le decisioni dei tribunali, incluse le *county court*. In base a tale ordinanza, le sentenze pronunciate da un *district judge* nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità andranno impuginate dinanzi a un *circuit judge* di una *county court*. Le eventuali impugnazioni successive dovranno essere proposte alla *High Court*. Le procedure di impugnazione sono nel dettaglio disciplinate dall'art. 52 *CPR* (il punto 52.4 precisa i termini per proporre la domanda).

³⁴² COM (2005) 87 def., art. 15, par. 2 e 3.

Evidente la *ratio* di un simile dettato normativo: quella di consentire, al tempo stesso, di arginare la lievitazione dei costi processuali e contenere la durata del procedimento.

Pur dovendosi dare atto che le impugnazioni interne prevedono sicuramente il rispetto di formalità più rigide e la conoscenza di tecnicismi non riscontrabili in un procedimento semplificato come quello europeo, oltre a coinvolgere profili assai “delicati” attinenti il livello di tutela giurisdizionale offerto dai vari ordinamenti, la scelta finale suscita comunque qualche perplessità per la rinuncia ad applicare, anche in una fase successiva alla sentenza di primo grado (e quanto meno con riferimento agli aspetti citati) quei caratteri fondamentali della *paupertas et simplicitas* ispiratori dell'intero procedimento per la risoluzione delle *small claims*.

4. L'istanza di riesame della sentenza: condizioni di ammissibilità ed esiti

Un rimedio, questo sì, di applicazione uniforme rispetto alla decisione resa all'esito del procedimento europeo, è previsto dal successivo art. 18 che reca le norme minime per il riesame della sentenza, secondo un modello già seguito dal Regolamento sul titolo esecutivo europeo³⁴³ e da quello sull'ingiunzione di pagamento europea³⁴⁴.

³⁴³ Si precisa che, diversamente da quanto previsto nei due strumenti citati, il Regolamento n. 861/2007 non regola autonomamente l'ipotesi di decisione viziata da errore manifesto, che costituisce motivo di riesame nel Regolamento n. 1896/2006 (art. 20, par. 2) e di rettifica del certificato di titolo esecutivo europeo nel Regolamento n. 805/2004 (art. 10). Pertanto, il vizio dovrà essere fatto valere dalla parte interessata tramite il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento d'origine.

Il Regolamento n. 805/2004 prevede, come condizione per la certificazione di un provvedimento quale titolo esecutivo europeo, l'esistenza nell'ordinamento del Paese d'origine di un rimedio che consenta al debitore di ottenere il riesame della decisione nelle ipotesi in cui l'atto introduttivo gli sia stato notificato nelle forme previste dall'art. 14 (cioè senza prova di ricevimento) ed egli non ne abbia avuto conoscenza in tempo utile per difendersi, ovvero, pur avendone avuto notizia, non sia stato in grado di contestare tempestivamente il credito per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, comunque a condizione che egli agisca tempestivamente.

³⁴⁴ Secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1896/2006, il debitore può chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea qualora eccepisca che il documento, notificato a persona

Lo strumento è stato essenzialmente predisposto a salvaguardia del diritto di difesa del convenuto, che non abbia potuto presentare la propria replica o comunque contestare la domanda avversaria per una causa a lui non imputabile³⁴⁵.

Precisamente, la norma in commento prevede due ipotesi che legittimano la parte a chiedere il riesame della sentenza al fine di farne dichiarare la nullità:

- a) L'avvenuta notificazione della domanda con una delle modalità descritte all'art. 14, Regolamento n. 805/2004 – ossia senza prova di ricevimento da parte del destinatario – oppure compiuta in tempo non utile a consentire al convenuto di presentare la propria replica, purché ciò non dipenda da causa a lui imputabile;
- b) la sussistenza di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che abbiano impedito al convenuto l'esercizio del diritto di difesa, anche in questo caso per ragioni a lui non imputabili³⁴⁶.

La norma, sotto taluni aspetti che si andranno ad evidenziare, non appare di felice formulazione, sì da lasciare spazio ad alcuni dubbi interpretativi.

Innanzitutto, essa fa espresso riferimento solo alla figura del convenuto che si sia trovato impossibilitato a proporre le proprie difese, non tenendo conto che in posizione speculare potrebbe venirsi a trovare anche l'attore, in relazione alle eventuali domande riconvenzionali contro di lui proposte.

E non vi è difatti ragione, al di là del tenore letterale della norma, per escludere quest'ultimo dalla possibilità di avvalersi dello strumento di “tutela”

diversa dal destinatario, non gli sia giunto in tempo utile a consentirgli di effettuare la propria contestazione, ovvero che questa (anche in caso di notifica a mano proprie) non sia stata presentata a causa di situazioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali e, comunque, a condizione che ciò si sia verificato per ragioni a lui non imputabili, e che egli agisca tempestivamente.

Ulteriore ipotesi in cui il debitore può chiedere al giudice competente dello Stato d'origine un riesame tardivo dell'ingiunzione è quella in cui essa appaia manifestamente viziata da errore per carenza dei requisiti previsti dal regolamento. Per riflessioni approfondite sulla tematica del riesame nell'ambito del Regolamento n. 1896/2006, cfr. PORCELLI, *Decreto ingiuntivo europeo*, *op.cit.*, pp. 213-219.

³⁴⁵ Come rileva D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 93, si tratta di situazioni assimilabili alla contumacia involontaria del convenuto.

³⁴⁶ D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 93 ss., ha osservato come sia proprio quest'ultima ipotesi a dare particolare rilevanza pratica all'istituto del riesame, con riferimento al nostro Paese, considerato che nel nostro ordinamento sarebbe comunque possibile far valere gli altri motivi di doglianza previsti dalla norma con il mezzo dell'appello.

predisposto dal regolamento, dovendosi, correttamente, fare riferimento, nell'individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il riesame, alla posizione di convenuto in senso sostanziale³⁴⁷.

Incertezze sono sorte, all'indomani dell'emanazione dell'atto, anche in relazione all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente: se quello che ha emesso la sentenza di primo grado o, eventualmente, anche un giudice di grado superiore.

Il testo normativo, riferendosi all'«*organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza*», non appare univoco sul punto, e a stretto rigore non escluderebbe che il riesame possa essere proposto innanzi ad altro giudice, appartenente allo stesso Stato in cui è stata emessa la sentenza e competente secondo la normativa ivi prevista³⁴⁸.

Secondo altra interpretazione, invece, il regolamento avrebbe inteso imporre al convenuto di proporre il riesame innanzi allo stesso giudice competente per il procedimento di prime cure, in sintonia con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti aventi ad oggetto liti minori, che sarebbero minati dai tempi e dalle spese necessari per la trattazione del riesame come un'impugnazione anziché come un giudizio di primo grado³⁴⁹.

La questione appare oggi chiarita anche dalla posizione assunta dal Governo italiano nelle comunicazioni inviate alla Commissione ai sensi dell'art. 25, ove esso ha precisato che, non rivestendo il riesame carattere di impugnazione nel merito, potrà essere rivolto allo stesso ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso la decisione³⁵⁰.

³⁴⁷ Si ricorda, tra l'altro, che la domanda riconvenzionale, esattamente al pari di quella principale, deve essere contenuta nell'apposito modulo di domanda A, richiamato dallo stesso art. 18, par. 1, lett. a).

³⁴⁸ In questo senso cfr. LEANDRO, *op. cit.*, p. 88 il quale fa discendere tale interpretazione dalla lettera del testo inglese che parla di «*court or tribunal with jurisdiction of the Member State where the judgment was given*».

³⁴⁹ In argomento cfr. ASPRELLA, *op. cit.*, pp. 41-42, il quale sottolinea «*le esigenze di celerità alla base del procedimento europeo che sarebbero sminuite se inficiate dalla mancata previsione di una procedura altrettanto celere e snella per la considerazione delle ragioni del convenuto*».

³⁵⁰ Critico verso tale posizione LEANDRO, *op. cit.*, pp. 88-89, il quale, partendo dal presupposto che l'accoglimento della domanda di riesame è motivo di nullità della sentenza, rileva come nel

Dubbio, inoltre, è il significato da attribuire alla locuzione «*agire tempestivamente*» che connota la tempistica concessa al convenuto per chiedere il riesame della decisione.

Pur partendo dal naturale presupposto che il termine debba decorrere dal momento in cui la parte sia venuta a conoscenza della sentenza (o sarebbe potuta venirne a conoscenza usando l'ordinaria diligenza), esso non è stato fissato legislativamente, sicché spetterà probabilmente alla prassi applicativa della giurisprudenza chiarire la portata della prescrizione³⁵¹.

Quanto ai possibili esiti del riesame, il par. 2 dell'art. 18 chiarisce che la sentenza conserva la sua efficacia esecutiva qualora l'istanza venga rigettata per insussistenza dei motivi per avanzarla, o per una valutazione di infondatezza degli stessi. Viceversa, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento sarà nulla.

Dalla formulazione della norma si può dedurre, con sufficiente chiarezza, da un lato, che i motivi previsti a fondamento del riesame debbano considerarsi tassativi, dall'altro, che la verifica sulla loro fondatezza conduca ad una pronuncia rescindente, ossia idonea ad ottenere la caducazione della sentenza.

Poco intellegibile è, invece, la specificazione per cui, in caso di rigetto dell'istanza di riesame per inesistenza dei motivi per proporla, la sentenza rimane esecutiva.

A tale “scontata” conclusione si giungerebbe, infatti, per altra via, ossia in base al combinato disposto degli articoli 15 e 23, i quali statuiscono, rispettivamente, il permanere dell'esecutività della decisione indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e l'eventuale sospensione del solo, già avviato, processo esecutivo in ipotesi di proposizione di mezzi di gravame.

nostro ordinamento viga il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, sicché i giudici competenti per quest'ultima potrebbero conoscere anche della domanda di riesame ai sensi dell'art. 18.

³⁵¹ ASPRELLA, *op. cit.*, p. 42, pur auspicando una disciplina uniforme sul punto, azzarda un'applicazione analogica alla proposizione del riesame degli stessi termini previsti per il procedimento, e pertanto ritiene che «*sia tempestivo un riesame proposto entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento finale*».

CAPITOLO V

IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE

1. L'evoluzione del sistema di mutuo riconoscimento delle decisioni in ambito europeo

Il Regolamento n. 861/2007 rappresenta probabilmente l'espressione più compiuta del principio di mutuo riconoscimento e libertà di circolazione delle decisioni rese in ambito europeo.

Esso si colloca, infatti, in una fase molto avanzata del cammino iniziato con la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968³⁵² concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che, per prima, si era preoccupata di semplificare le formalità del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

³⁵² La Convenzione è stata accompagnata dal Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, con la quale la Corte di Giustizia è stata investita dell'interpretazione pregiudiziale delle disposizioni dell'accordo. Resa esecutiva in Italia con legge n. 804/1971, l'Accordo è stato integrato e modificato dalle successive convenzioni redatte in occasione dell'adesione di nuovi Stati alla Comunità europea. Si ricordano: Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 di adesione della Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Irlanda del Nord; Convenzione di Lussemburgo del 25 ottobre 1982 di adesione della Grecia; Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989 di adesione della Spagna e del Portogallo, Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1996 di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

Accordo parallelo alla Convenzione *de quo*, e conforme al quadro giuridico ivi delineato, era rappresentato dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (pubblicata in GUCE L 319 del 25 novembre 1988; v. JENARD-MÖLLER, *Relazione sulla convenzione di Lugano del 16 settembre 1988*, GUCE C 189 del 28 luglio 1990) – oggi sostituita dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (pubblicata in GU L 339 del 21 dicembre 2007; v. POCAR, *Relazione sulla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007*, GU C 319 del 23 dicembre 2009) – concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dettata allo scopo di raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi aderenti all'EFTA (attualmente Svizzera, Norvegia e Islanda).

all'interno dello spazio giuridico comune europeo³⁵³.

L'apparato normativo contenuto in tale accordo, che ha dato impulso e contribuito essenziale all'armonizzazione del diritto processuale europeo³⁵⁴, ha delineato un sistema che, da un lato, detta regole comuni in materia di competenza giurisdizionale³⁵⁵ e, dall'altro, assicura l'automatico riconoscimento delle

³⁵³ Tra i molti scritti inerenti la Convenzione di Bruxelles si segnalano alcune opere straniere e nazionali di particolare rilievo: JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968)*, in *GUCE.*, C 59, 5 marzo 1979; DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Paris, 1972; GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Paris, 2010; WESER, *Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions*, Bruxelles, 1975; AA.VV., *Civil jurisdiction and judgments in Europe - Proceedings of the Colloquium on the Interpretation of the Brussels Convention by the Court of Justice considered in the context of the European Judicial Area, Luxembourg, 11 and 12 March 1991*, London, 1992; COLLINS, *The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, London, 1982; DASHWOOD-HACON-WHITE, *A guide to the civil jurisdiction and judgments convention*, London, 1987; HARTLEY, *Civil jurisdiction and judgments*, London, 1984; KAYE, *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments*, Abingdon, 1987; O'MALLEY - LAYTON, *European Civil Practice*, London, 1989; BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, Padova, 1997; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo. Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, Torino, 2000; POCAR, *La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1995; MARI, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles*, Padova, 1999; CAMPEI -DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova, 1996. Particolarmente significativa la considerazione di SALERNO, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000, p. 5, che qualifica la Convenzione quale «fattore funzionale al più ampio processo di liberalizzazione del mercato interno della Comunità, permettendo al principio di libera circolazione delle decisioni di assumere gradualmente tra gli Stati membri della Comunità una valenza analoga a quella di altre libertà tutelate direttamente dal Trattato CE».

³⁵⁴ Tra gli autori che hanno messo in risalto questo specifico aspetto della Convenzione di Bruxelles, cfr. CARPI, *Riflessioni sull'armonizzazione del diritto processuale civile in Europa in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 1037 ss.; LUPOI-CARPI, voce *Provvedimenti giurisdizionali civili in Europa (convenzione di Bruxelles)*, in *Enc. dir.*, II agg., Milano, 1998, p. 824 ss.; NORMAND, *Il riavvicinamento delle procedure civili nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, spec. p. 697 ss.; BIAVATI, *Diritto comunitario e diritto processuale italiano fra attrazione, autonomia e resistenze*, in *Dir. un. eur.*, 2001, p. 717 ss.; ID., *Il cittadino e la giustizia. L'ordinamento comunitario*, in *Giust. civ.*, 1999, p. 399 ss.; MARESCA, *Principi generali di diritto comunitario nella disciplina del processo*, in *Diritto Unione eur.*, 1997, p. 341 ss.

³⁵⁵ Secondo MARI, *Il luogo di esecuzione dell'obbligazione tra convenzione di Bruxelles e convenzione di Roma: eguaglianza o uniformità?*, in *Jus*, 1990, p. 79, il disegno sotteso alla convenzione è chiaro: «con la sua disciplina della competenza essa si rivolge ai giudici degli Stati

decisioni rese dai giudici degli Stati membri³⁵⁶, con un procedimento semplificato per la concessione alle stesse dell'*exequatur* (che non richiede, tra l'altro, la necessità del passaggio in giudicato della sentenza straniera³⁵⁷).

A regolare le stesse materie oggetto di disciplina da parte della convenzione è stato adottato il Regolamento n. 44/2001³⁵⁸, che ha sostituito il precedente strumento comunitario³⁵⁹ innestando sull'impianto di base alcune, talora rilevanti, modifiche³⁶⁰.

membri come operanti nell'ambito di un sistema unitario spazialmente integrato rispetto alle parti».

³⁵⁶ TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011, p. 47, osserva che il riconoscimento automatico «ha come effetto quello di attribuire alle pronunce l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state emesse».

³⁵⁷ La possibilità di *exequatur* ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza si traduce in uno strumento particolarmente favorevole per il creditore, il quale può evitare, quanto meno nelle controversie di carattere patrimoniale, impugnazioni meramente dilatorie. A far da contraltare a tale previsione, gli artt. 30 e 38 della Convenzione hanno previsto un meccanismo di tutela per il debitore, delineando delle ipotesi di sospensione del riconoscimento o del procedimento di esecuzione.

³⁵⁸ Per degli studi approfonditi sull'argomento cfr. CAMPEIS-DE PAULI, *Disciplina europea del processo civile italiano: i Regolamenti UE sulla giurisdizione, le notifiche, le rogatorie, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e dei titoli esecutivi europei*, Padova, 2005; CARBONE-FRIGO-FUMAGALLI, *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004; DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l lis*, 2004, p. 141 ss.; SIANI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento (CE) n. 44/2001. Parte prima. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Dir. com. scambi intern.*, 2003, p. 451 ss.; ID., *Parte seconda. Riconoscimento ed esecutività delle sentenze e degli atti stranieri*, *ivi*, p. 653 ss.; FONTANA, *La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: dalla convenzione di Bruxelles al regolamento comunitario*; in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 263 ss.; LA CHINA, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel Regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 386 ss.; LOMBARDI-MARTINETTI, *Prime osservazioni sul regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2001, p. 371 ss.; SABEONE, *Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Commento al Reg. CE 44/2001*, in *NLCC*, 2001 p. 1101 ss.; MOSCONI, *Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere nei recenti regolamenti comunitari*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, p. 545 ss.; MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 433 ss.

³⁵⁹ Più precisamente, il regolamento sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile prima dell'entrata in vigore dello stesso, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati

Infatti, pur riproducendo pressoché inalterati i precedenti criteri di determinazione della giurisdizione, il regolamento ha portato delle significative innovazioni³⁶¹ soprattutto sul versante, che qui maggiormente interessa, del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, onde addivenire all'effettiva realizzazione del principio di libera circolazione delle decisioni all'interno dell'Unione³⁶².

L'evoluzione rispetto al regime convenzionale si manifesta, soprattutto, nella diminuzione dei controlli di compatibilità della decisione straniera con l'ordinamento di ricezione, nonché nella riduzione delle condizioni ostative inerenti la procedura di delibazione.

Sotto il primo profilo, si segnala che nella fase *inaudita altera parte* il giudice dello Stato richiesto deve provvedere in via preliminare unicamente alla verifica della natura di «*decisione*»³⁶³ del provvedimento straniero, della

membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale Convenzione e che sono esclusi dal Regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE (già art. 299 del trattato che istituisce la Comunità europea. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento, la competenza giudiziaria tra la Danimarca e gli altri Stati membri continuava ad essere disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. Il 19 ottobre 2005, l'UE ha firmato un accordo con la Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che estende le disposizioni del regolamento a tale Paese. L'accordo è stato approvato in nome dell'UE con la decisione 2006/325/CE del Consiglio del 27 aprile 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2007.

³⁶⁰ L'identità di principi e di scopi sottostanti sono sottolineati nel *considerando* n. 5 dello stesso Regolamento n. 44/2001, ove si evidenzia la continuità tra i lavori di revisione della Convenzione di Bruxelles (e della parallela Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988) ed il provvedimento comunitario.

³⁶¹ Sulla ricostruzione dell'evoluzione del Regolamento n. 44/2001 rispetto alla Convenzione di Bruxelles, cfr. PORCELLI, *Decreto ingiuntivo europeo, op. cit.*, pp. 257-268.

³⁶² Cfr., in argomento, BALLARINO, *Problematiche internazionali-privatistiche poste dal progetto di Regolamento*, in *Il titolo esecutivo europeo e le problematiche di coordinamento con la normativa processuale civilistica interna e con il diritto processuale civile internazionale*, *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, 2002, n. 125, p. 95 ss.

³⁶³ Immutata rispetto alla convenzione la nozione di «*decisione*» suscettibile di circolazione nello spazio giudiziario degli Stati membri (art. 32 Regolamento n. 44/2001, art. 25 Convenzione di Bruxelles), intendendosi con tale termine, oltre alle sentenze (non necessariamente definitive), anche ordinanze, decreti, mandati di esecuzione (con riferimento al *Vollstreckungsbefehl* tedesco di cui al § 699 ZPO), nonché i provvedimenti del cancelliere di determinazione delle spese giudiziali (con riferimento all'ordinamento tedesco cfr. § 104 ZPO).

provenienza di esso da uno Stato membro, e dell'appartenenza all'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento³⁶⁴.

Accertata la presenza di tali requisiti, sarà sufficiente procedere ad un vaglio meramente formale della regolarità dei documenti presentati dall'istante, mediante i predisposti formulari uniformi, «*senza alcun esame*» relativo all'esistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso del provvedimento giurisdizionale straniero³⁶⁵.

Detto esame sarà possibile unicamente nell'eventuale fase di opposizione instaurata dal controinteressato (art. 43, par. 5)³⁶⁶, nel corso della quale il rigetto della richiesta di *exequatur* o di riconoscimento «*potrà avvenire solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 34³⁶⁷ e 35³⁶⁸*» del Regolamento n. 44/2001.

³⁶⁴ Sul punto, cfr. MERLIN, *op. cit.*, p. 449 ss.; LOPES PEGNA, *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli Stati membri della Comunità Europea*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 627; MOSCONI, *op. cit.*, p. 550; DE CESARI, *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giuridico europeo*, in *Dir. comm. int.*, 2002, p. 287; RAITI, *Evoluzione e tendenze della cooperazione giudiziaria civile in Europa dopo il Trattato di Amsterdam (in particolare alla luce delle più recenti discipline sul riconoscimento e l'exequatur delle decisioni)*, in *Giust. civ.*, 2002, II, p. 256.

³⁶⁵ L'art. 41 del Regolamento n. 44/2001 così, infatti, recita: «*La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni*». Sul punto cfr. MOSCONI, *op. cit.*, p. 550; RAITI, *op. cit.*, p. 255.

³⁶⁶ Art. 43: «*1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III. 3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittori. [...]. 5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa [...]*». Art. 45: «*1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio. 2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito*».

Dal dettato normativo deve dedursi, dunque, che nel giudizio di opposizione all'*exequatur* non possano trovare spazio eventuali deduzioni di eccezioni attinenti al merito della pretesa, possibilità invece riconosciuta nella Convenzione di Bruxelles. Sul punto v. DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi per il provvedimento che sospende l'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1998, p. 767 ss.

³⁶⁷ Secondo quanto prescrive l'art. 34 «*Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con*

Alla luce delle considerazioni svolte, che evidenziano, in sostanza, l'esistenza di una regola di automatica ed uniforme vigenza del provvedimento giurisdizionale europeo in tutti gli Stati membri, si può correttamente ritenere che, nel sistema delineato dal regolamento, l'*exequatur* sia niente di più che un provvedimento "certificativo"³⁶⁹ di un'efficacia che già necessariamente inerisce alla sentenza.

Sotto il secondo profilo, si rileva, come poc'anzi anticipato, una significativa riduzione, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Bruxelles, dei motivi ostativi al riconoscimento dei provvedimenti stranieri.

In particolare viene in considerazione l'art. 34, n. 2, il quale limita le ipotesi in cui il convenuto, non avendo partecipato al contraddittorio nello Stato d'origine, possa invocare l'involontarietà della contumacia al momento del

una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

³⁶⁸ L'art. 35 prevede, invece, che «1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltretutto nel caso contemplato dall'articolo 72. 2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza. 2. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1».

³⁶⁹ Cfr. sul punto, MERLIN, *op. cit.*, p. 451, il quale ritiene che l'attività di cui è investito il giudice, nella fase *inaudita altera parte*, non possa considerarsi in nessun caso attività propriamente di cognizione, quand'anche sommaria o speciale, non avendo alcuna funzione di accertamento o decisoria e che abbia, invece, natura sostanzialmente amministrativa, trattandosi di un'attività meramente certificativa (i cui unici protagonisti sono il giudice ed il richiedente), affine alla dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale interno *ex art. 825 c.p.c.* In senso analogo si esprimono LOPES PEGNA, *op. cit.*, p. 629, e KENNET, *The Brussell I Regulation, in International ad comparative law quarterly*, 2001, p. 732 che definisce l'attività del giudice *purely administrative procedure*. L'ultima osservazione dell'autore anglosassone offre lo spunto per rilevare che alcuni studiosi, interpretando estensivamente il disposto di cui all'art. 39, comma 1, Reg. n. 44/2001 (il quale prevede che «L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II») ritengono che la concessione dell'*exequatur* possa essere affidata ad un'autorità meramente amministrativa dello Stato richiesto, così come accade in Germania ove – nel caso in cui il riconoscimento abbia ad oggetto atti pubblici stranieri – è competente il notaio. Per questi rilievi cfr. BERAUDO, *Le Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Journal du droit international*, 2001, p. 1079, spec. nota 119.

riconoscimento o di attribuzione dell'esecutività nello Stato richiesto dell'esecuzione.

La nuova formulazione della norma esclude, infatti, il riconoscimento solo laddove il convenuto rimasto contumace, oltre a non aver avuto notizia della domanda in tempo utile per difendersi, non abbia neppure potuto impugnare la decisione.

La disciplina è più restrittiva di quella del corrispondente art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles³⁷⁰ che, se da un lato contemplava quale motivo ostativo al riconoscimento della decisione l'irregolarità della notificazione³⁷¹ (da intendersi quale requisito cumulativo insieme a quello della mancanza di tempo utile per la presentazione delle difese), dall'altro non prevedeva che la possibilità di impugnare la decisione comportasse come conseguenza quella di non poter opporre la contumacia involontaria in sede di riconoscimento³⁷².

Dalle valutazioni appena effettuate emerge, dunque, un quadro sicuramente mutato rispetto al precedente strumento convenzionale ma, comunque, ancora legato all'esistenza di misure intermedie che si frappongono alla compiuta realizzazione del principio della libera circolazione delle decisioni.

Un significativo progresso in questo senso è stato compiuto con il Regolamento n. 805/2004³⁷³ istitutivo del cd. titolo esecutivo europeo, in virtù del

³⁷⁰ L'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles esclude il riconoscimento delle decisioni «*se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese*».

³⁷¹ Come ha spiegato la Commissione nella Relazione alla proposta di Regolamento del Consiglio, pubblicata in GUCE C 376/E del 28 dicembre 1999, l'eliminazione del riferimento all'irregolarità della notificazione è stata funzionale a chiarire che una mera irregolarità formale della notificazione non può portare ad escludere il riconoscimento quando essa non abbia, di fatto, compromesso la possibilità per il convenuto di provvedere alla propria difesa.

³⁷² Come osserva DE CRISTOFARO, *L'onere di impugnazione della sentenza quale limite al rilievo dei vizi nella fase introduttiva del giudizio chiuso da sentenza contumaciale: tra diritto di difesa e «full faith and credit»*, in *Int'l Lis*, 2007, 1, p. 11, l'intento della modifica è quello di impedire al contumace di attendere la procedura di riconoscimento ed esecuzione nello Stato *ad quem* per sollevare censure che avrebbe potuto fare valere nello Stato *a quo*, costringendolo ad attivarsi in tale contesto per riparare eventuali vizi nel radicamento del contraddittorio.

³⁷³ Tale strumento è destinato necessariamente a coordinarsi con il Regolamento n. 44/2001 in quanto non ha natura "doppia" contenendo solo norme in tema di efficacia delle decisioni e non anche sulla giurisdizione. Pertanto, quando vengano in considerazione regole di competenza giurisdizionale, queste dovranno essere tratte dal precedente atto europeo. Sul punto cfr. BIAGIONI,

quale le decisioni giudiziarie emesse da uno Stato membro non solo sono automaticamente riconosciute ma anche – e questo è l'aspetto rilevante – immediatamente eseguibili in tutti gli altri Paesi dell'Unione.

L'essenziale novità di tale atto risiede, precisamente, nella circostanza che con esso si eliminano la procedura di *exequatur*, nonché ogni forma di controllo, sui provvedimenti stranieri nello Stato in cui devono essere eseguiti. Il controllo sulla decisione viene, infatti, anticipato nello Stato d'origine del provvedimento, il quale, assegnando allo stesso il *certificato* di titolo esecutivo europeo gli permette di circolare nel territorio dell'Unione come se fosse stato emanato nel Paese di volta in volta richiesto dell'esecuzione.

Ai fini del rilascio di tale certificato devono, anzitutto, sussistere i presupposti di applicazione del Regolamento *ratione materiae*³⁷⁴, *ratione loci*³⁷⁵,

Aspetti evolutivi nella disciplina comunitaria dell'esecuzione delle sentenze straniere: i regolamenti (CE) n. 44/2001 e n. 805/2004, in CARELLA (a cura di), *Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo*, Quaderni del Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea, 2006, p. 201.

³⁷⁴ Analogamente a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 44/2001, il Regolamento n. 805/2004 si applica, a norma dell'art. 2.1, alla «*materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale*». Elemento di novità rispetto al Regolamento n. 44/2001 consiste nella espressa esclusione, oltre che delle tradizionali materie fiscali, doganale ed amministrativa, anche quella della «*responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri*».

Rispetto al più vasto ambito applicativo del Regolamento n. 44/2001, l'atto in esame si caratterizza per essere rivolto ai soli crediti pecuniari che siano liquidi, esigibili e non contestati. Se i primi due concetti sono di facile definizione (trattasi di crediti relativi al pagamento di una somma di denaro determinata, che non siano sottoposti a condizione o termine), qualche precisazione merita di essere fatta con riferimento all'ultimo carattere menzionato. Secondo quanto stabilito all'art. 3, n. 1, un credito è non contestato se il debitore lo ha espressamente riconosciuto mediante una transazione approvata dal giudice, una dichiarazione resa nel corso del procedimento giudiziario, o contenuta in un atto pubblico. Oltre a tali forme di riconoscimento espresso, qualificano la “non contestazione” i casi in cui il debitore, pur partecipando al giudizio, non abbia mai contestato i fatti posti dall'attore a fondamento del credito, in conformità alle norme processuali vigenti nello Stato membro d'origine; oppure quando egli rimanga contumace se la *lex fori* ricollega a tale comportamento il riconoscimento delle pretese dell'attore. Si osserva, infatti, che in taluni ordinamenti, la contumacia può comportare l'accoglimento della domanda attorea. È questo il caso del *default judgement* inglese ex Rule 4, par. 12, CPR o del *Versäumnisurteil* tedesco ex § 331 ZPO.

³⁷⁵ Il Regolamento n. 805/2004 si applica a tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca, rilevando che la formazione del titolo abbia avuto luogo all'interno dell'Unione e che l'esecuzione debba avvenire all'interno di tale spazio.

*ratione temporis*³⁷⁶, nonché la presenza di una determinata tipologia di decisioni di cui si chiede la certificazione³⁷⁷.

Devono, altresì, ricorrere ulteriori specifiche condizioni che ineriscono: l'efficacia esecutiva della decisione nello Stato membro d'origine³⁷⁸; il rispetto delle norme di competenza del Regolamento n. 44/2001 relativamente alla previsione di fori esclusivi ed in materia di contratti di assicurazione³⁷⁹; l'osservanza di regole procedurali minime in materia di notificazione e diritto di difesa³⁸⁰.

³⁷⁶ Secondo quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento n. 805/2004, sono certificabili tutti i titoli formati a partire dal 21 gennaio 2005, dovendosi a riguardo tener conto non del momento di pendenza della lite ma di quello in cui il titolo è venuto ad esistere.

³⁷⁷ Quanto ai provvedimenti suscettibili di essere certificati come titoli esecutivi europei, l'art. 3 precisa che deve trattarsi di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici.

Per quanto riguarda la definizione di «*decisione giudiziaria*» si rileva un'identità di definizione tra il Regolamento n. 805/2004 e il Regolamento n. 44/2001 che per tale intendono, rispettivamente all'art. 4.1 e all'art. art. 32, «*qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro*», ossia decreti, ordinanze, sentenze, mandati di esecuzione oltre alla determinazione delle spese giudiziali a cura del cancelliere.

Con riferimento agli atti pubblici il Regolamento n. 805/2004, contrariamente al Regolamento n. 44/2001, si fa carico di darne una definizione espressa, riprendendo quella adottata dalla Corte di Giustizia nel quadro della Convenzione di Bruxelles del 1968 (*Unibank c. Flemming G. Christensen*, 17 giugno 1999, C-260/97, in *Racc.*, p. 3715 ss.). L'art. 4.3 ritiene «*atto pubblico*» qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come tale e la cui autenticità riguardi la sottoscrizione ed il contenuto, con attestazione da parte di un'Autorità pubblica a ciò autorizzata nello Stato membro di origine. La norma considera inoltre atti pubblici anche «*qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa avanti alle autorità amministrative o da queste autenticata*» (art. 4.3 lett. a) e b) del Regolamento n. 805/2004).

Per quanto attiene alle transazioni giudiziarie l'art. 24 si riferisce sia a quelle approvate dal giudice sia a quelle concluse avanti a lui nel corso di un procedimento giudiziario.

³⁷⁸ La circostanza che una decisione sia certificabile se «*è esecutiva nello Stato membro di origine*», comporterà, ad esempio in Italia, che essa sia munita della formula esecutiva *ex art. 474 c.p.c.*

³⁷⁹ Si tratta, specificamente delle competenze previste nel capo II, sezioni 3 e 6, del Regolamento n. 44/2001 in ambito assicurativo e dei fori esclusivi in materia di diritti reali e contratti d'affitto relativi a beni immobili; società e persone giuridiche; trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri; registrazione e validità di marchi, brevetti, disegni, modelli; esecuzione forzata. Si segnala, inoltre, una garanzia aggiuntiva prevista dal regolamento a tutela dei consumatori: nel caso in cui il credito tragga origine da un credito consumeristico il procedimento deve essere stato celebrato nello Stato del domicilio del consumatore.

³⁸⁰ Precisamente quelle che si trovano enunciate nel capo III del Regolamento n. 805/2004 (da considerarsi applicabile solo laddove la decisione sia costituita da una sentenza). In particolare, gli articoli 13, 14 e 15 dettano una puntuale disciplina delle modalità di notificazione dell'atto introduttivo, destinate a garantire la certezza, o quanto meno un elevato grado di probabilità, che

Attribuita la certificazione, all'esito di un procedimento invero non esplicitato dal Regolamento stesso³⁸¹, la decisione è idonea a circolare come

l'atto sia effettivamente giunto a conoscenza del destinatario onde consentirgli di apprestare le proprie difese. A tal proposito la notificazione può essere avvenuta: «*in mani proprie*» con dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore ovvero da una «*persona competente che ha provveduto alla notificazione*», la quale deve dare atto dell'avvenuto ricevimento o dell'ingiustificato rifiuto alla ricezione (art. 13 lett. a) e b) Reg. n. 805/2004); «*a mezzo posta*», con dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta o rinviata dal debitore (lett. c); o con mezzi elettronici, quali la posta elettronica e la telecopia (lett. d.). Vengono poi previste forme di notifica alternative, in cui non è richiesta una prova del ricevimento da parte del debitore (o la constatazione ufficiale del suo rifiuto), a condizione, però, che il suo indirizzo sia conosciuto con certezza (art. 14 par. 2 Reg. n. 805/2004). In tal modo la notificazione sarà considerata rituale ed idonea anche se avvenuta: a mani di un convivente o dipendente che lavori nell'abitazione; a mani di un dipendente, nei locali commerciali, se il debitore è lavoratore autonomo o persona giuridica; con deposito del documento nella cassetta delle lettere ovvero della comunicazione del deposito di tale documento presso un Ufficio postale o un'Autorità pubblica competente, a condizione che dalla comunicazione immessa in cassetta possa chiaramente desumersi la natura giudiziaria del documento di riferimento e le conseguenze legali. Il Regolamento prevede, inoltre, una forma particolare di notifica rituale allorché il domicilio del debitore si trovi nell'ambito territoriale dell'ordinamento di appartenenza del giudice che pronuncia la decisione: sarà sufficiente l'invio per posta all'indirizzo certo, non essendo richiesto il corredo delle attestazioni dell'agente notificatore o delle dichiarazioni del convivente o del dipendente (art. 14 par. 1, lett. E Reg. Ce n. 805/2004). Infine sarà considerata come rituale anche la notificazione effettuata con mezzi elettronici, comprovata da conferme automatiche di trasmissione, purché il debitore lo abbia preventivamente ed esplicitamente accettato (art. 14 par. 1, lett. F Reg. Ce n. 805/2004). Allorché la notificazione avvenga a mani del convivente o del dipendente, sarà attestata da una dichiarazione sottoscritta da costui, ovvero da un documento formato dall'agente notificatore, che certifichi la forma, la data della notifica, il nome del consegnatario ed il suo legame con il destinatario; allorché la notificazione sia avvenuta a mezzo deposito nella cassetta delle lettere (del documento o della comunicazione) l'attestazione non potrà che provenire dall'agente notificatore (par. 3 lett. a) con riferimento al par. 1 lett. c) e d) dell'art. 14 Reg. n. 805/2004).

Le norme successive del capo III si occupano di quale debba essere il contenuto dell'atto introduttivo atto a garantire il rispetto del diritto di difesa. L'art. 16 Reg. n. 805/2004 prescrive, infatti, che l'atto introduttivo contenga l'indicazione delle parti, della somma richiesta con precisazione del tasso d'interesse, e dei motivi della domanda; l'art. 17 Reg. n. 805/2004 richiede, invece, che il debitore sia posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione e sia reso avveduto delle conseguenze che da una mancata contestazione potrebbero a lui derivare.

Chiude il capo III l'art. 18 che detta una serie di meccanismi di sanatoria nell'ipotesi di violazione delle norme procedurali minime *supra* indicate.

³⁸¹ Sebbene la procedura da seguire non sia espressamente indicata, è sufficientemente agevole giungere a ritenere che per il rilascio del certificato debba essere posto in essere un procedimento sommario a contraddittorio differito. Tale conclusione è supportata dalla previsione regolamentare delle azioni di rettifica e revoca da parte del debitore indirizzate, rispettivamente, ad eliminare un errore materiale, ovvero un errore manifesto circa la sussistenza dei requisiti previsti (art. 10, n. 1). Posto che non si può trattare di strumenti di impugnazione, che sono espressamente negati per il

titolo esecutivo sull'intero territorio comunitario³⁸², salvo il rispetto delle formalità documentali e delle esigenze linguistiche di traduzione³⁸³.

Riepilogando, sebbene neppure il Regolamento n. 805/2004 attribuisca automatica efficacia esecutiva alla decisione in altro Stato membro, diverso da quello d'origine, esso introduce la rilevante novità dell'abolizione del controllo dello Stato richiesto circa l'esistenza delle condizioni per l'*exequatur*, controllo che non viene totalmente eliminato bensì spostato nell'ordinamento di origine della decisione, il quale ordinamento è "abilitato", al ricorrere di determinate condizioni, a munire la decisione del certificato di titolo esecutivo europeo che il creditore può far valere in tutti i Paesi dell'Unione.

Un'evoluzione più marcata verso la piena ed effettiva attuazione della libera circolazione delle decisioni si ha con i Regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007, che superano completamente la disciplina in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni dettata dal Regolamento n. 44/2001. Tali strumenti, che dettano una disciplina uniforme per addivenire, rispettivamente, all'emanazione di un'ingiunzione di pagamento ed alla risoluzione di una controversia di modesta entità, proprio per il fatto di prevedere norme procedurali identiche per la formazione della decisione, giungono a ritenere superflua qualsiasi attività di *exequatur*.

rilascio del certificato (art. 10, n. 4), né se ne comprenderebbe l'esistenza se il debitore fosse posto in grado di partecipare alla fase procedimentale del rilascio del certificato, si deve correttamente dedurre che rettifica e revoca rappresentano una seconda fase di un procedimento a contraddittorio differito. In argomento cfr. BIAGIONI, *op. cit.*, p. 202, nota 12.

³⁸² Secondo quanto stabilito dall'art. 20, infatti, «una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione». La portata della statuizione è rafforzata dalla previsione del successivo art. 21, che nega la possibilità di riesame nel merito della decisione nello Stato *ad quem*, concedendo al debitore la sola facoltà di sollevare nei confronti del titolo certificato il motivo ostativo del contrasto tra il provvedimento certificato e altra decisione anteriormente resa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, che risulti emanata nello Stato dell'esecuzione (o in esso riconoscibile se proveniente da uno Stato terzo) ed il debitore non abbia potuto far valere tale incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

³⁸³ Si dovrà fornire alle autorità competenti una copia autentica della decisione e del certificato di titolo esecutivo europeo, con una trascrizione o traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'esecuzione.

Si può, perciò, efficacemente sostenere che, mentre il Regolamento n. 805/2004 “europeizza” gli effetti di un provvedimento nazionale, gli ultimi due strumenti menzionati “europeizzano” il procedimento onde addivenire ad un provvedimento che avrà, conseguentemente, la stessa natura e gli stessi effetti in tutti gli Stati³⁸⁴.

Per quanto riguarda specificamente il Regolamento n. 1896/2006, esso stabilisce, all'art. 19, che l'ingiunzione di pagamento europea, divenuta esecutiva nel Paese in cui è stata emessa, «è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento»³⁸⁵.

La dichiarazione di esecutività, contenuta in un modulo *standard*³⁸⁶, non necessita di alcuna pronuncia di conformità o di alcun comando autonomo dato dall'ordinamento di destinazione nel quale l'ingiunzione dovrà essere eseguita, essendo sufficiente – in considerazione del già menzionato modello procedimentale comune a tutti gli Stati membri utilizzato per ottenere il provvedimento – l'attestazione compiuta da parte del giudice che l'ha emessa³⁸⁷.

³⁸⁴ In questi termini si esprime FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel Regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006, p. 25, istituendo un confronto tra il Regolamento sul titolo esecutivo europeo e quello sull'ingiunzione di pagamento europea.

³⁸⁵ Come osservano CAMPEIS-DE PAULI, *Le regole europee ed internazionali del processo civile italiano*, Padova, 2009, p. 449, l'ottenuta parificazione dell'ingiunzione europea a quella emessa in qualunque Stato membro nazionale poggia anche sulla reciproca fiducia dell'amministrazione della giustizia nei vari Paesi, la quale comporta un'apertura di credito indiscriminata alla bontà della verifica da parte del giudice dello Stato di origine circa la fondatezza del credito e il rispetto delle norme minime sulla notificazione.

³⁸⁶ È il modulo G del Regolamento, che costituisce un *unicum* inscindibile con la domanda (modello A) e l'ingiunzione (modello E).

³⁸⁷ Come specifica BIAVATI, *Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, p. 330, non è necessario alcun controllo «né di merito» (espressamente vietato dall'art. 22, par. 3), «né di forma o procedura, né d'ufficio né su iniziativa della parte ingiunta».

2. L'automatico riconoscimento e l'immediata eseguibilità della sentenza resa nell'ambito del procedimento uniforme per le controversie di modesta entità

Passando ad un'analisi più approfondita delle previsioni contenute sul tema nel regolamento per la risoluzione delle *small claims*, si ribadisce che anch'esso ricollega alla decisione resa all'esito del procedimento i caratteri dell'automatico riconoscimento ed esecutività, non abbisognando il provvedimento concesso di alcuna formalità di *exequatur*, né essendo possibile opporsi al suo riconoscimento³⁸⁸.

Il giudizio di delibazione è, infatti, integralmente sostituito dal certificato di esecutorietà emesso, con l'apposito modulo D³⁸⁹, dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza³⁹⁰.

L'impossibilità di opporsi al riconoscimento della decisione straniera resa all'esito del procedimento semplificato comporta che gli effetti della stessa devono ritenersi definitivamente consolidati e non più contestabili nell'ordinamento *ad quem*, neppure per contrarietà all'ordine pubblico³⁹¹.

L'unica forma di controllo che residua, a norma dell'art. 22, e che giustifica il rifiuto dell'esecuzione, è l'ipotesi del conflitto di giudicati.

³⁸⁸ L'art. 20, par. 1, statuisce, in proposito, con parole analoghe a quelle utilizzate all'art. 19 del Regolamento n. 1896/2006, che «*La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento*».

³⁸⁹ Trattasi del modulo *standard D*, di cui all'allegato IV del regolamento, che deve contenere, oltre ai dati relativi all'organo giurisdizionale adito e alle parti, anche gli estremi della sentenza e il suo dispositivo.

³⁹⁰ L'art. 20, par. 2 stabilisce che «*Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV senza spese supplementari*».

³⁹¹ Tale previsione si colloca in posizione antitetica rispetto alle statuizioni della Convenzione di Bruxelles (art. 26, par. 2 e 3), analogamente replicate nel Regolamento n. 44/2001 (art. 33, par. 2 e 3), che consentono alla parte interessata di contestare, in via principale o incidentale, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento.

All'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è infatti consentito, su istanza di parte, negare l'esecutività di una sentenza nell'ipotesi in cui questa sia incompatibile³⁹² con altra pronunciata anteriormente in uno Stato membro o in un Paese terzo, e qualora ricorrano tre condizioni: la decisione precedente incompatibile sia stata emessa tra le stesse parti e presenti identità d'oggetto; la stessa sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o comunque soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato; la parte contro cui l'esecuzione viene richiesta non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

La previsione è dettata all'evidente scopo di garantire una coerenza complessiva del sistema giudiziario europeo che verrebbe a mancare laddove si consentisse di portare ad esecuzione due sentenze di contenuto confliggente³⁹³.

Infine, è espressamente escluso che la decisione possa essere sottoposta a riesame del merito nello Stato membro di esecuzione. Il provvedimento può, infatti, essere unicamente impugnato nell'ordinamento d'origine.

3. Il procedimento di esecuzione

Per quanto attiene il procedimento di esecuzione, si precisa, anzitutto, che non intervengono a disciplinarlo previsioni uniformi. L'art. 21 del Regolamento n. 861/2007 contiene, infatti, una clausola generale di rinvio alla normativa dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del Capo III, che regolano

³⁹² Per una precisa analisi sul tema dell'incompatibilità tra decisioni in ambito comunitario cfr. LUPOI, *Regolamento (CE) n. 44/2001*, in CARPI-TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, *sub* art. 34, par. IV-V.

³⁹³ Evidente la diversità di tale previsione rispetto a quanto previsto dal Regolamento n. 44/2001, il cui art. 34, n. 3, riconosce in ogni caso la prevalenza della sentenza interna, anche se successiva, rispetto a quella esterna di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.

Giova sottolineare che il rifiuto dell'esecuzione quale rimedio residuale al contrasto tra decisioni è previsto anche all'art. 21 del Regolamento n. 805/2004 ed all'art. 22 del Regolamento n. 1896/2006.

Qualora il procedimento esecutivo si svolga in Italia, risolvendosi l'istanza *ex* art. 22 in una contestazione del diritto di controparte a procedere all'esecuzione, l'organo giurisdizionale competente sarà il giudice dell'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c.

i requisiti formali per l'avvio della procedura, le ipotesi di rifiuto dell'esecuzione, i provvedimenti che la sospendono o la limitano.

Alcune affermazioni di principio, destinate ad un'applicazione generalizzata, sono contenute nello stesso articolo menzionato. Viene sancito, in primo luogo, il divieto di eseguire le sentenze bagatellari straniere a condizioni più onerose rispetto a quelle domestiche³⁹⁴; in secondo luogo, la non necessità per il creditore procedente di avere un rappresentante o un domicilio nello Stato dell'esecuzione³⁹⁵; in terzo luogo, la proibizione di chiedere cauzioni, garanzie o depositi per il solo fatto di essere cittadini stranieri o di essere domiciliati o residenti al di fuori dello Stato³⁹⁶.

Evidente è lo scopo sotteso a tali disposizioni: i canoni di semplificazione ed economicità, cui l'intero regolamento si ispira, impongono scelte che non richiedano eccessivi adempimenti o superflue formalità – con conseguente aggravio di costi – alla parte che richiede l'esecuzione della decisione.

Sempre in linea con tali obiettivi si prevede che, per ottenerla, la parte creditrice debba semplicemente presentare una copia autentica della sentenza, unitamente ad una copia del certificato rilasciato dall'autorità giudiziaria che l'ha emessa³⁹⁷.

Il Regolamento n. 861/2007, all'art. 23, disciplina con previsione uniforme i provvedimenti di sospensione o di limitazione dell'esecuzione della sentenza³⁹⁸

³⁹⁴ Cfr. art. 21, par. 1, Regolamento n. 861/2007.

³⁹⁵ Cfr. art. 21, par. 3, Regolamento n. 861/2007. Osserva D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 101, che, qualora lo Stato dell'esecuzione sia quello italiano, il creditore residente all'estero, potendo avvalersi di tale facoltà e non eleggere domicilio in Italia, riceverebbe le notificazioni a lui destinate, *ex art. 480, 3° comma, c.p.c.*, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione del luogo in cui il precetto è stato notificato. Egli sarebbe dunque tenuto ad attivarsi per compiere gli opportuni controlli circa il recapito di eventuali atti giudiziari.

³⁹⁶ Cfr. art. 21, par. 4, Regolamento n. 861/2007.

³⁹⁷ Per ciò che concerne la traduzione del certificato, questa deve avvenire, per il tramite di persona abilitata ad effettuarla, nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è stata chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione. La traduzione non è tuttavia necessaria se il modello D è redatto in una lingua che lo Stato dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare (art. 20, par. 2, lett. b).

³⁹⁸ In analogia con quanto previsto all'art. 23 sia del Regolamento n. 805/2004 che del Regolamento n. 1896/2006.

che possono essere concessi dalla competente autorità dello Stato di esecuzione, su istanza della parte contro cui l'esecuzione è chiesta, qualora la sentenza sia stata impugnata, o siano ancora pendenti i termini per impugnarla, oppure ancora una parte abbia proposto il riesame ai sensi dell'art. 18.

In particolare, tale autorità può limitare l'esecuzione ai soli provvedimenti conservativi; subordinarla alla prestazione di una determinata cauzione da parte del creditore procedente; o, infine, in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.

Pare corretto ritenere che il giudice o l'autorità competente dello Stato in cui è richiesta l'esecuzione abbiano la facoltà e non l'obbligo di emanare tali provvedimenti³⁹⁹. Tuttavia, proprio muovendo da tale considerazione, si deve evidenziare come manchi completamente una disciplina che definisca i presupposti di concessione della limitazione o sospensione dell'esecuzione, tale da permettere di definire i criteri d'esercizio del potere discrezionale dell'organo giurisdizionale.

³⁹⁹ Così LEANDRO, *op. cit.*, p. 76.

CAPITOLO VI

IL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

1. Premessa

Esaminato il Regolamento n. 861/2007 è ora opportuno chiedersi se, ed in quale misura, tale strumento comunitario – ispirato, come si è più volte avuto occasione di sottolineare, a logiche di concentrazione ed economicità del procedimento – rispetti effettivamente quelli che sono i principi del cd. “giusto processo”.

Occorrerà valutare, in concreto, se al di là delle dichiarazioni di adesione ad essi, contenute nel *Preambolo*⁴⁰⁰, misure come quelle concernenti l’attribuzione al giudice di rilevanti poteri discrezionali nella gestione del procedimento (soprattutto in tema di assunzione di mezzi di prova), la previsione di un’udienza di comparizione delle parti solo eventuale, l’utilizzo di formulari *standard* attraverso cui veicolare gli atti introduttivi di causa, la trattazione in forma prevalentemente scritta, siano in sintonia o meno con le garanzie processuali riconosciute sul triplice versante internazionale, europeo e nazionale.

Il concetto di giusto processo, cui sarà necessario far costante riferimento per trovar risposta agli esposti interrogativi, affonda le sue radici in tempi ormai lontani⁴⁰¹ ma ha trovato, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, nuova

⁴⁰⁰ Nel *considerando* n. 9 si legge che il regolamento «*si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un’udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all’estensione dell’assunzione di prove*».

⁴⁰¹ L’origine delle garanzie processuali viene fatta risalire dalla dottrina alla *Magna Charta* del 15 giugno 1215 ed in particolare alla statuizione in esso contenuta «*nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus rectum aut iustitiam*» («*a nessuno venderemo, a nessuno negheremo o differiremo il diritto e la giustizia*») cui può ricondursi il primo formale riconoscimento del diritto ad una durata ragionevole dei processi. Di *due process of law* si parla anche con riferimento ad una legge inglese del 1335 dell’epoca di Edoardo III, la quale stabiliva che nessun uomo, di qualsiasi Stato o condizione, avrebbe potuto essere allontanato dalle sue terre, detenuto, diseredato

linfa nelle dichiarazioni internazionali relative alla tutela dei diritti e, segnatamente, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e nel Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici, adottato il 16 dicembre 1966.

I lavori relativi a tali due documenti hanno ispirato i contenuti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (di seguito anche solo CEDU), il cui art. 6, rubricato «*diritto ad un processo equo*»⁴⁰², riecheggia quanto disposto all'art. 10 della Dichiarazione universale⁴⁰³ e all'art. 14 del Patto delle Nazioni Unite⁴⁰⁴.

I principi generali sanciti dalla Convenzione europea sono poi stati in larga parte trasfusi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁰⁵ adottata a Nizza, in occasione del Consiglio europeo, il 7 dicembre 2000 la quale, modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007, ha assunto con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati.

o condannato a morte senza essere prima chiamato a rispondere delle sue azioni nel corso di un regolare procedimento giudiziario o di un processo “come si deve”, il *due process of law*, appunto. Continuando con la carrellata storica, la previsione di determinate garanzie processuali si ritrova anche nel *Habeas Corpus Act* del 1767, nel *Bill of Rights* della Virginia del 1776, nella costituzione degli Stati Uniti del 17 settembre 1787, come integrate dal XIV emendamento del 1868 dove furono inseriti i principi del *due process of law* e della *equal protection of law*. Analoghe previsioni si rinvengono nelle Dichiarazioni francesi dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e del 24 giugno 1793. Per riflessioni più approfondite sul tema cfr. VASSALI, *Il giusto processo. La genesi e la storia*, in *Il giusto processo*, 2002, p. 1 ss.; FOCARELLI, *Equo processo e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001, p. 171 ss.

⁴⁰² Il concetto di “processo equo” e l'aggettivo “equamente”, riferibile allo stesso, sono frutto della traduzione dei testi in lingua inglese e francese che parlano di *fair trial* o *fair hearing* e di *procès équitable* o *équitablement*; la versione tedesca traduce i termini in *fairen Verfahren* e in *billiger Weise*, quella spagnola in *proceso equitativo* o *de manera equitativa*.

⁴⁰³ Tale disposizione prevede che «ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta».

⁴⁰⁴ La prima parte dell'articolo recita: «Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile»

⁴⁰⁵ Per ciò che concerne la tematica che è qui d'interesse il riferimento è, in particolare, al capo VI dedicato al settore della giustizia, artt. 47 ss.

Volgendo lo sguardo, infine, al più ristretto ambito statale, si evidenzia che nel panorama giuridico italiano la nozione di giusto processo ha trovato ingresso con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1998, la quale, richiamandosi in larga parte al testo della CEDU, ha inserito nell'art. 111 della Costituzione, come si avrà modo di osservare, un significativo catalogo di garanzie processuali.

2. Le garanzie dell'equo processo sancite dall'art. 6, par. 1, della CEDU

L'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴⁰⁶ prevede, con particolare riguardo al processo civile, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative a diritti e doveri di carattere civile, e che la sentenza sia resa pubblicamente.

Anzitutto, quanto all'ambito di operatività di tali garanzie, la Corte di Strasburgo ha chiarito che per "controversie su diritti e doveri di carattere civile"

⁴⁰⁶ Per un'analisi dei contenuti della Convenzione si segnalano, *ex multis*, CARRILLO-SALCEDO, *Quels juges pour la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme?*, in *Revue universelle des droits de l'homme*, 1997, p. 2 ss; DE SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Procedure e contenuti*, Napoli, 3^a ed., 2001; LAMBERT, *Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme: contribution à une approche pluraliste du droit européen des Droits de l'Homme*, Bruxelles, 1999; JANIS-KAY-BRADLEY, *European human rights law*, Oxford, 1995, pp. 378 ss.; JACOBS-WHITE, *The European Convention on human rights*, Oxford, 1996, pp. 130 ss.; HARRIS-O'BOYLE-WARBRICK, *Law of the European Convention on Human Rights*, London, 1995; PETTITI-DECAUZ-IMBERT, *La Convention européenne des droits de l'homme: commentaire article par article*, Economica Paris, 1995; PUSTORINO, *L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella prassi della Commissione e della Corte di Strasburgo*, Napoli, 1998; QUILLERÉ-MAJZOUB, *La défense du droit à un procès équitable*, Bruxelles, 1999; RENUCCI, *Droit européen des droits de l'homme*, Paris, 1999; SPERDUTI, *Il principio della preminenza del diritto e sua garanzia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Judicial protection of human rights at the national and International level*, II, Milano, 1991; SUDRE, *L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1998; ID., *Droit international et européen des Droits de l'Homme*, 5^a ed., Paris, 1995; VELU-ERGEC, *La Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1990; ZANGHI, voce: *Diritti dell'uomo (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1989.

debbano intendersi quelle, reali e serie, che abbiano ad oggetto un diritto riconosciuto come tale nell'ordinamento nazionale, ovvero le modalità di esercizio dello stesso⁴⁰⁷, e comunque tutte quelle vertenti su diritti di carattere privato, come quelli di natura patrimoniale⁴⁰⁸.

Per quanto attiene alle tutele proprie dell'equo processo, la Corte ha sostenuto che tra queste debba essere annoverata, se pur non espressamente prevista dall'art. 6, quella dell'accesso alla giustizia, posto che, evidentemente, l'impossibilità di denunciare in sede giurisdizionale la violazione dei propri diritti avrebbe come conseguenza quella di svuotare di significato ogni altra previsione garantistica⁴⁰⁹.

La tutela del diritto di azione deve essere considerata in vista dell'obiettivo di ottenere una decisione sul merito della controversia⁴¹⁰ e, se favorevole, di poterla portare ad esecuzione. Infatti, sottolinea la Corte europea, se l'ordinamento giuridico interno non consentisse di dare concreta attuazione alle

⁴⁰⁷ Cfr. in tal senso Corte eur. dir. uomo, *James e altri c. Regno Unito*, sent. 21 febbraio 1986; Corte eur. dir. uomo, *Posti e Rahko c. Finlandia*, sent. 24 settembre 2002; Corte eur. dir. uomo, *Mennitto c. Italia*, sent. 5 ottobre 2000.

⁴⁰⁸ Questa precisazione è intervenuta con la sentenza Corte eur. dir. uomo, *König c. Repubblica Federale Tedesca*, sent. 28 giugno 1978.

⁴⁰⁹ In tal senso si è espressa, con fondamentale e nota pronuncia, Corte eur. dir. uomo, *Golder c. Royaume Uni*, sent. 21 febbraio 1975, ove al par. 36, la Corte di Strasburgo ha affermato che «non si comprenderebbe perché l'art. 6, par. 1, descriva in dettaglio le garanzie processuali accordate alle parti in un processo civile in corso e non tuteli affatto ciò che solo permette realmente di beneficiarne: l'accesso al giudice; equità, celerità, pubblicità del processo non avrebbero significato in assenza di un processo». Nella stessa sentenza, al par. 38, la Corte ha altresì precisato che il diritto di accesso al giudice non è illimitato e sono consentite restrizioni, anche implicite rispetto alla portata dello stesso. Esse sono, tuttavia, ammissibili esclusivamente se tendono ad uno scopo legittimo e non possono in ogni caso essere tali da restringere la portata del diritto di accesso ad un tribunale compromettendolo nella sua stessa sostanza. In senso conforme cfr. Corte eur. dir. uomo, *Markovich e altro c. Italia*, sent. 14 dicembre 2006, n. 1398. Sul tema cfr. GUINCHARD, *La garantie d'accès à un Tribunal*, in AA. VV., *Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès*, Paris, 2005, p. 393 ss., il quale, tra le motivazioni che hanno spinto la Corte europea dei diritti dell'uomo a ritenere il diritto di accesso al giudice intrinseco all'equo processo, annovera il principio di preminenza del diritto e la circostanza che il divieto di diniego di giustizia rientra tra i principi fondamentali di diritto universalmente riconosciuti.

⁴¹⁰ CHIARLONI, in *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 131 ss., evidenzia come, in ogni caso, le garanzie dell'equo processo debbano mirare alla giustizia della decisione, che si misura a partire dall'esatta ricostruzione dei fatti e dalla corretta interpretazione delle disposizioni normative.

pronunce di accertamento del diritto non automaticamente soddisfatti, la garanzia dell'accesso al giudice non potrebbe trovare compiuta soddisfazione, finendo con l'essere, al contrario, priva di valore⁴¹¹.

Non si ritiene, invece, obbligatorio, ai fini della sussistenza della garanzia in esame, che gli Stati contraenti prevedano il diritto per le parti di proporre appello o ricorrere per Cassazione⁴¹², fermo restando che qualora tali mezzi di impugnazione siano presenti, anche in tali gradi di giudizio dovranno essere rispettati i principi dell'equo processo⁴¹³.

Tra le altre tutele previste dall'art. 6 della CEDU vi è il diritto di ogni persona a vedere esaminate le controversie delle quali è parte da un tribunale, costituito per legge, indipendente ed imparziale.

Con riferimento alla costituzione per legge del tribunale⁴¹⁴, si precisa che essa è da riferirsi non solo all'ufficio giudiziario, ma anche alla competenza del medesimo e alla distribuzione delle cause tra i vari giudici⁴¹⁵, distribuzione che può essere compiuta anche attraverso lo strumento regolamentare.

Per quanto attiene alla garanzia dell'indipendenza, questa può dirsi realizzata quando l'organo giudicante non è sottoposto a istruzioni e controlli esogeni, soprattutto da parte del potere esecutivo⁴¹⁶. Il giudice deve essere

⁴¹¹ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Botari c. Moldavia*, sent. 19 giugno 2007.

⁴¹² Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Delcourt c. Belgio*, sent. 17 gennaio 1970, par. 25.

⁴¹³ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Boner c. Regno Unito*, sent. 28 ottobre 1994, par. 43; Corte eur. dir. uomo, *Botten c. Norvegia*, sent. 19 febbraio 1996, par. 39; Corte eur. dir. uomo, *Rizzotto c. Italia*, sent. 24 aprile 2008.

⁴¹⁴ La Corte ha chiarito in *Sramek v. Austria*, sent. 22 ottobre 1984, che, al di là della terminologia "tribunale", i requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità devono riferirsi anche a giudici monocratici. Inoltre, essi sono riferibili non solo ai giudici di professione, ma anche a quelli popolari, laici o membri di giuria.

⁴¹⁵ L'art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici prevede espressamente che il tribunale non sia «*stabilito dalla legge*», ma sia anche «*competente*», con ciò esplicitando che è necessaria non solo la legale costituzione del giudice ma anche la sua "prestituzione", e ciò per impedire che possa essere arbitrariamente scelto in relazione al singolo processo.

⁴¹⁶ Sulla considerazione che una situazione nella quale il potere esecutivo ha la possibilità di controllare o dirigere quello giudiziario contrasta con il principio di indipendenza del tribunale sancito dall'art. 6 CEDU cfr. Corte eur. dir. uomo, *Angel N. Olo Bahamonde c. Guinée équatoriale*, sent. 20 ottobre 1993.

soggetto solo alla legge che deve applicare, e se del caso interpretare, a fatti da lui liberamente accertati⁴¹⁷.

Essa, come ha chiarito la Corte, non è tuttavia compromessa per il sol fatto che un componente dell'organo giudicante sia nominato da parte del potere politico ed ha, come diretto corollario, l'inamovibilità del giudice dal proprio ufficio⁴¹⁸.

Sul tema dell'imparzialità⁴¹⁹ si osserva che essa deve sussistere sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, cosicché, da un lato, è necessario che il giudicante non abbia un interesse nella controversia o un legame con le parti o gli avvocati suscettibile di influenzarne gli orientamenti e, dall'altro, occorre valutare con rigore l'esercizio da parte del medesimo di funzioni diverse nell'ambito di uno stesso processo⁴²⁰.

Tra le altre garanzie contemplate dall'articolo in esame figura anche quella del rispetto del principio del contraddittorio, con ciò intendendosi che ciascuna parte deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni al giudice e di replicare a quanto affermato dall'altra parte in tutte le fasi del procedimento, in tal modo

⁴¹⁷ È per questo motivo che non è considerata una minaccia all'indipendenza del giudice la circostanza che egli sia tenuto, nei sistemi di *common law*, a rispettare i precedenti, che possiedono una forza vincolante simile a quella della legge. Ad analoga conclusione si deve giungere allorché, come accade in diversi ordinamenti – tra cui il nostro, *ex artt. 354 e 392 c.p.c.* – la corte d'appello o la suprema corte cassano la sentenza impugnata e rimettono la causa al giudice di grado inferiore, il quale è tenuto ad adeguarsi agli argomenti di diritto espressi dal giudice sovraordinato.

⁴¹⁸ Cfr. su queste questioni la fondamentale pronuncia Corte eur. dir. uomo, *Campbell e Fell c. Regno Unito*, sent. 28 giugno 1984. In dottrina cfr. SPIELMANN, *Obligations positive set effet horizontal des dispositions de la Convention*, in SUDRE, *op. cit.*, pp. 135 ss.; DE SHUTTER, *Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens*, Bruxelles, 1999, pp. 305 ss.

⁴¹⁹ Il principio di imparzialità è stato definito dalla Corte come «*assenza di pregiudizi e di partiti presi*» nel caso *Christian Piersack c. Belgio*, sent. 1° ottobre 1982, commentato da STAVROS in *The guarantees for accused persons under article 6 of the European convention of human rights*, Dordrecht, 1993, p. 144.

⁴²⁰ Dopo un esordio molto rigoroso sul punto, per cui la Corte era sempre propensa a ritenere in contrasto con la garanzia dell'imparzialità l'esercizio successivo di funzioni giurisdizionali diverse da parte di uno stesso giudice nell'ambito di un unico processo, a partire dalla pronuncia *Hauschildt c. Danimarca*, sent. 24 maggio 1989, la stessa ha sostenuto che occorre dimostrare, con un approccio "concreto", che al di là delle apparenze il magistrato può essere effettivamente sospettato di parzialità.

influenzando sulla formazione del convincimento del giudice stesso⁴²¹. Quello della dialettica è requisito che, tuttavia, non va ricondotto solo alle parti, atteso che attiene anche alla partecipazione attiva del giudice.

Altra forma di tutela idonea a qualificare un processo come “giusto” ai sensi della CEDU è il principio di parità delle armi tra le parti, il quale non è, in realtà, testualmente prescritto ma è ricavabile dalla lettera d), comma 3 dell'articolo 6, dettata specificamente per il processo penale e che così recita: «[ogni accusato ha diritto di] *esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico*».

Che tale requisito sia essenziale all'equo processo unitariamente inteso, tanto da poterlo qualificare come principio generale valido anche per gli altri tipi di procedimento, è comprovato dalla circostanza che la sua prima definizione in termini astratti e generali si trova in una pronuncia relativa ad un processo civile, ove si legge che a ciascuna delle parti deve essere garantito di intervenire nel processo senza condizioni che la pongano in una situazione di svantaggio rispetto all'altra⁴²². La parità delle armi deve, inoltre, essere rispettata indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle parti in causa⁴²³.

⁴²¹ Nella sentenza resa nel caso *Morel c. Francia*, sent. 6 giugno 2000, la Corte ricorda che il diritto ad un procedimento in contraddittorio implica, in linea di principio, la facoltà per le parti di un processo, penale o civile, di avere cognizione di ogni documento o osservazione presentata al giudice. Cfr., altresì, Corte eur. diritti dell'uomo, *J.J. c. Paesi Bassi*, sent. 27 marzo 1998.

⁴²² Si tratta della celebre sentenza Corte eur. diritti dell'uomo, *Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi*, sent. 27 ottobre, 1993, ove la Corte statuisce che «*as regards litigation involving opposing private interests, "equality of arms" implies that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent*». La pronuncia originava dalla denuncia di una società che non aveva potuto dimostrare in giudizio la fondatezza delle proprie pretese poiché il giudice nazionale non aveva ascoltato in qualità di teste il proprio direttore generale, mentre alla controparte era stata concessa l'audizione del direttore della succursale della banca. La Corte europea ha ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione dell'art. 6 della CEDU rilevando che le cariche rivestite dai soggetti nelle due società erano in realtà analoghe e perciò non rispondeva ad equità processuale ammettere l'escussione di uno solo di essi. Nello stesso senso cfr. anche *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, sent. 9 dicembre 1994.

⁴²³ In *Scm. Scanner de l'Ouest Lyonnais c. Francia*, sent. 21 giugno 2007, la Corte ha rilevato una condotta non conforme al principio di parità delle armi nell'emanazione di una legge avvenuta successivamente all'instaurazione, da parte di un privato, di un processo contro lo Stato per

L'art. 6 della Convenzione europea prescrive che il processo debba concludersi «entro un termine ragionevole» e dunque contempla, tra le caratteristiche proprie del giusto processo, la ragionevole durata, da intendersi come principio generale, senza distinzione tra processo civile e penale⁴²⁴.

È probabilmente con riferimento a questo tipo di tutela che la Corte europea si è trovata ad intervenire il maggior numero di volte⁴²⁵, il che esprime, evidentemente, l'importanza del principio e l'esigenza, comunemente sentita, che «la domanda di giustizia [...] sia anche domanda di giustizia tempestiva»⁴²⁶.

ottenere l'annullamento di un atto amministrativo e l'accertamento di un proprio diritto di natura patrimoniale, atteso che tale legge aveva il fine di eliminare la causa di illegittimità dell'atto in contestazione e, dunque, il fondamento del diritto, senza far salvi gli effetti dei processi pendenti prima della sua entrata in vigore. Infatti, pur potendosi astrattamente ammettere che ragioni imperative d'interesse generale siano idonee a giustificare l'adozione di simili provvedimenti, nel caso concreto si è giunti ad affermare che tali motivazioni non possono essere quelle di natura finanziaria connesse al rischio per la finanza pubblica del successo delle iniziative giudiziarie intraprese contro lo Stato, per evitare le quali è stata successivamente emanata apposita legge.

⁴²⁴ La portata del principio è qui più estesa rispetto alle altre carte internazionali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, pur statuendo all'art. 10 il diritto di ogni individuo, «in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente», non contiene un esplicito riferimento alla ragionevole durata dello stesso. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici attribuisce esplicitamente, all'art. 14, par. 3, lettera c), il diritto di essere giudicati «sans retard excessif» (nel testo inglese «without undue delay»), riferendosi peraltro solo a chi sia «accusato di un reato». La formulazione più ampia è, dunque, quella adottata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che parla di un diritto ad essere giudicati «dans un délai raisonnable» (nel testo inglese «within a reasonable time») riferendosi ad ogni tipo di processo, sia civile che penale.

⁴²⁵ Note sono le inadempienze dello Stato italiano circa il rispetto della garanzia della ragionevole durata, che hanno indotto la Corte europea (a partire dal caso *Capuano c. Italia*, sent. 25 giugno 1987) ad affermare in numerose sentenze l'esistenza nel nostro ordinamento di una prassi incompatibile con la Convenzione. Ed è a seguito della sentenza *Kudla c. Polonia*, 26 ottobre 2000 – ove la Corte ha affermato che ciascuno Stato contraente è tenuto a predisporre mezzi di ricorso effettivi che consentano agli individui di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti – che è stata emanata nel nostro Paese la legge 24 marzo 2001, n. 89, cd. legge Pinto, la quale consente a chi sia stato parte di un processo irragionevolmente lungo di domandare il risarcimento dei danni.

⁴²⁶ In questi termini si esprime, CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, 3^a ed., Milano, 1984, p. 63. Lo stesso autore, con indubbio realismo, in *Commento all'art. 6*, in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI (a cura di) *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, p. 207, afferma che le violazioni della garanzia della ragionevole durata del processo «sono tra le più percepibili anche dalla sensibilità del cittadino privo di particolari conoscenze in campo giuridico».

L'idea di fondo, sviluppata dalla Corte e fatta propria dagli ordinamenti di gran parte degli Stati europei⁴²⁷, è che avere un processo rapido sia strumento per garantire l'efficienza e la credibilità della giustizia⁴²⁸.

Tuttavia, considerato che la Convenzione consacra, accanto a quello testé citato, anche il più generale principio di "buona amministrazione della giustizia", si deve ritenere necessario operare un bilanciamento tra i diversi valori, cosicché si dovrà tener conto, da un lato, dell'esigenza del soggetto processuale di disporre di tutto il tempo necessario per esercitare nella maniera più adeguata i propri diritti e, al contempo, veder ridotta al minimo la situazione di incertezza giuridica

⁴²⁷ In Germania, come riferisce WALTER, *I diritti fondamentali nel processo civile tedesco*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 740 ss., il § 19, comma 4, della Legge Fondamentale («*Se qualcuno viene leso nei suoi diritti dal potere pubblico, può adire l'autorità giudiziaria ordinaria*»), riconosce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e senza lacune. Affinché questa si realizzi, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la conclusione del processo deve avvenire entro un termine ragionevole. L'ordinamento tedesco riconosce, inoltre, il dovere degli organi giurisdizionali di decidere entro uno spazio di tempo ragionevole e riconosce che tale diritto «è violato per esempio da un'omissione o da un ritardo ingiustificato specialmente in caso di omessa fissazione d'udienza, mancata assunzione di un mezzo di prova o omessa pronuncia, sebbene la causa sia matura per la decisione, tanto in fatto che in diritto» (così WALTER, *op. cit.*, p. 741). In Spagna, l'art. 24, comma 2, della Costituzione del 27 dicembre 1978, statuisce che ognuno ha il «*derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías*» ossia ad un processo senza indebite dilazioni, mentre l'art. 121 Cost., stabilisce che i danni conseguenti al funzionamento anomalo dell'amministrazione della giustizia attribuiscono, a norma di legge, il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato. In Francia i giudici, nel condannare lo Stato per la lentezza dei processi, hanno rilevato che una non ragionevole durata degli stessi lede più disposizioni: l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; l'art. 4 del *Code civil*, secondo cui il giudice che si rifiuti di giudicare con il pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge, potrà essere perseguito come colpevole di diniego di giustizia («*Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice*»), espressione da intendersi in senso lato, come riferita non solo all'assenza di decisione ma anche a tutti i casi di funzionamento difettoso del servizio della giustizia; l'art. L. 781-1 *COJ*, che obbliga lo Stato a riparare i danni causati per il funzionamento difettoso dei servizi giudiziari (così *Tribunal de grande instance de Paris*, 5 novembre 1997, *Recueil Dalloz*, 1997, p. 9, con nota di FRISON ROCHE; *Cour d'appel de Paris*, 10 novembre 1999, citata da *La France face aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme*, *Documentation française*, Paris, 2001, p. 98). Per questa ricostruzione cfr. DALMOTTO, in *Diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi*, in BESSO-DALMOTTO-AIMONETTO-RONCO-NELA, *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi*, a cura di CHIARLONI, Torino, 2002, p. 69, nota 6.

⁴²⁸ La giustizia deve essere amministrata «*senza ritardi tali da comprometterne l'efficacia e la credibilità*». Così in *Moreira de Azevedo c. Portogallo*, sent. 23 ottobre 1990.

in cui versa in pendenza del processo e, dall'altro l'interesse della collettività ad abbreviare i giudizi con conseguente riduzione di costi.

Essenziale per "calcolare" la ragionevolezza della durata del processo è l'individuazione del lasso temporale da prendere a riferimento, ossia quello ricompreso tra il momento di inizio del procedimento e quello della sua conclusione. Naturalmente la determinazione di tali momenti varia sia in relazione al tipo di processo che alle circostanze del caso concreto.

Con riferimento alla materia civile, nei procedimenti che iniziano con la citazione della controparte a comparire ad udienza fissa *il dies a quo* coincide la notificazione al convenuto dell'atto di citazione, mentre in quelli che originano da un ricorso al giudice affinché fissi la data della prima udienza si deve tenere in considerazione il momento del deposito del ricorso⁴²⁹.

Quanto al *dies ad quem*, occorre riferirsi, più che alla pronuncia della sentenza di ultimo grado o comunque passata in giudicato, al momento del materiale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio. È necessario, dunque, tener conto anche della fase di esecuzione⁴³⁰.

Per valutare se si sia oltrepassato o meno il termine di durata ragionevole nell'ambito del processo civile, la Corte di Strasburgo ha individuato tre criteri fondamentali: la complessità del caso; il comportamento tenuto dal ricorrente; il comportamento delle autorità nazionali, sia giudiziarie che amministrative⁴³¹.

⁴²⁹ La soluzione si giustifica poiché, se si prendesse in considerazione il successivo momento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione emanato dal giudice, non si potrebbero valutare gli eventuali ritardi dello stesso nell'espletare l'incombente.

⁴³⁰ In *Hornsby c. Grecia*, sent. 19 marzo 1997, la Corte ha espressamente dichiarato che l'esecuzione di una decisione giurisdizionale fa parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6, par. 1, della Convenzione e deve dunque svolgersi anch'essa in un lasso di tempo ragionevole.

⁴³¹ La prima formulazione dei criteri si trova in Corte eur. diritti dell'uomo, *König c. Repubblica Federale Tedesca*, cit., ed è costantemente ribadita in molteplici pronunce successive. Cfr., *ex multis*, Corte eur. dir. uomo, *Holzinger (n. 2) c. Austria*, sent. 30 gennaio 2001, par. 19; Corte eur. dir. uomo, *Rösslhuber c. Austria*, sent. 28 novembre 2000, par. 26; Corte eur. dir. uomo, *Anagnostopoulos c. Grecia*, sent. 7 novembre 2000, par. 25; Corte eur. dir. uomo, *Zarmakoupis e Sakellaropoulos c. Grecia*, sent. 19 ottobre 2000, par. 13; Corte eur. dir. uomo, *Pélissier c. Francia*, sent. 25 marzo 1999, par. 67; Corte eur. dir. uomo, *Laino c. Italia*, sent. 18 febbraio 1999; Corte eur. dir. uomo, *Doustaly c. Francia*, sent. 23 aprile 1998, par. 39; Corte eur. dir. uomo, *Ricard c. Francia*, sent. 22 aprile 1998, par. 57; Corte eur. dir. uomo, sent. 27 giugno 1997, *Philis c. Grecia (n. 2)*, par. 35; Corte eur. dir. uomo, *Ceteroni c. Italia*, sent. 15 novembre 1996;

Con riferimento alla complessità della causa, essa è da valutarsi sia in relazione ai fatti oggetto della stessa, sia alle questioni giuridiche che pone.

I fatti possono manifestarsi come particolarmente complessi quando, ad esempio, si renda necessario effettuare complicate consulenze⁴³², oppure procedere alla divisione di un unico bene tra più eredi⁴³³.

Questioni di diritto idonee a giustificare una durata non breve possono essere, come ha avuto modo di sancire la Corte, l'interpretazione ed applicazione di leggi nuove⁴³⁴, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale o la considerazione di circostanze oggetto di contrasti giurisprudenziali⁴³⁵, la necessità di confrontarsi con leggi straniere o trattati internazionali⁴³⁶.

La causa può considerarsi complessa anche per ragioni strettamente processuali, date dalla pluralità di parti⁴³⁷, il rilevante numero di istanze proposte⁴³⁸, l'esigenza di ottenere rogatorie all'estero⁴³⁹.

Il secondo criterio da utilizzarsi per la valutazione della violazione o meno della durata ragionevole è dato dal comportamento delle parti in causa, in quanto solo i ritardi imputabili allo Stato possono legittimare una condanna dello stesso⁴⁴⁰.

Corte eur. dir. uomo, *Pugliese c. Italia*, sent. 24 maggio 1991; Corte eur. dir. uomo, *Caleffi c. Italia*, sent. 24 maggio 1991, Corte eur. dir. uomo, *Vernillo c. Francia*, sent. 20 febbraio 1991, Corte eur. dir. uomo, *Guincho c. Portogallo*, sent. 10 luglio 1984; Corte eur. dir. uomo, *Pretto c. Italia*, sent. 8 dicembre 1983, in *Foro it.*, 1984, IV, c. 265, e in *Riv. dir. int.*, 1985, p. 374, dove si afferma che i ritardi dell'autorità giudiziaria non rilevano se non sono così gravi da aver ecceduto il limite della tollerabilità. Per l'enucleazione dei criteri citati cfr. TARZIA, *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 1-22.

⁴³² Corte eur. dir. uomo, *Ilowiecki c. Polonia*, sent. 4 ottobre 2001.

⁴³³ Corte eur. dir. uomo, *Vorrasi c. Italia*, sent. 27 febbraio 1992.

⁴³⁴ Corte eur. dir. uomo, *Pretto c. Italia*, sent. 8 dicembre 1983.

⁴³⁵ Corte eur. dir. uomo, *Lombardo c. Italia*, sent. 26 novembre 1992.

⁴³⁶ Corte eur. dir. uomo, *Beaumartin c. Francia*, sent. 24 gennaio 1994.

⁴³⁷ Corte eur. dir. uomo, *H. c. Regno Unito*, sent. 8 luglio 1987.

⁴³⁸ Corte eur. dir. uomo, *Monnet c. Francia*, sent. 27 ottobre 1993.

⁴³⁹ Corte eur. dir. uomo, *Van Pelt c. Francia*, sent. 23 maggio 2000.

⁴⁴⁰ In Corte eur. dir. uomo, *Vernillo c. Francia*, sent. 20 febbraio 1991, e Corte eur. dir. uomo, sent. 13 luglio 1983, *Zimmermann c. Svizzera*, il principio della rilevanza del comportamento dilatorio della parte per escludere la durata non ragionevole del processo viene desunto dalle affermazioni per cui soltanto i ritardi imputabili allo Stato possono implicare la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

I comportamenti che determinano un rallentamento dell'*iter* procedurale ascrivibile ai soggetti che partecipano al giudizio possono estrinsecarsi, a titolo esemplificativo, nella richiesta di rinvii o comunque a tutte le attività dilatorie od ostruzionistiche poste in atto dai privati⁴⁴¹, ed anche nell'aver inizialmente adito un giudice incompetente⁴⁴².

Altre condotte rilevanti potrebbero essere quelle non sufficientemente diligenti delle parti nel coltivare il processo, che si traducano in ritardi nella riassunzione della causa a seguito dell'interruzione della stessa⁴⁴³, o in sede di rinvio dopo una pronuncia di annullamento della Suprema Corte⁴⁴⁴, oppure ancora nella notifica della sentenza alla parte soccombente⁴⁴⁵.

Il problema dell'attività di impulso processuale si è posta, quanto meno nel nostro ordinamento, in relazione alla natura dispositiva del rito, per cui la tutela giurisdizionale è anche affidata all'iniziativa di parte.

In realtà la Corte di Strasburgo ha precisato che i sistemi che affidano alle parti il potere d'impulso non dispensano, per ciò solo, i giudici dall'obbligo di garantire lo svolgimento del processo in tempi contenuti⁴⁴⁶.

Ma non basta. Con argomentazione che evidentemente si collega al terzo criterio da considerare ai fini di valutare la ragionevolezza della durata del procedimento, la Corte sostiene che anche qualora il rito sia strutturato in modo tale da rendere impossibile al giudice di assicurare la ragionevole durata del processo, non può ritenersi automaticamente esclusa la responsabilità dello Stato.

⁴⁴¹ In Corte eur. diritti uomo, *Venditelli c. Italia*, sent. 18 luglio 1994, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto non riscontrabile la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, allorché il prolungarsi di una procedura oltre il «*termine ragionevole*» sia stato provocato dal comportamento del ricorrente, il quale abbia rallentato il processo domandando alcuni rinvii.

⁴⁴² Su tale profilo cfr. Corte eur. diritti uomo, *Alenet de Ribemont c. Francia*, sent. 10 febbraio 1995.

⁴⁴³ Corte eur. dir. uomo, *Cardarelli c. Italia*, sent. 27 febbraio 1992.

⁴⁴⁴ Corte eur. dir. uomo, *Ruotolo c. Italia*, sent. 27 febbraio 1992.

⁴⁴⁵ Corte eur. dir. uomo, *Borgese c. Italia*, sent. 26 febbraio 1992.

⁴⁴⁶ Sull'irrelevanza della circostanza che la struttura del processo sia informata al principio dispositivo, cfr. Corte eur. dir. uomo, *Vernillo c. Francia*, sent. 20 febbraio 1991, Corte eur. dir. uomo, *Capuano c. Italia*, sent. 25 giugno 1987; Corte eur. diritti uomo, *Buchholz c. Germania Federale*, sent. 6 maggio 1981; Corte eur. diritti uomo, *Commissione c. Danimarca*, sent. 8 febbraio 1996 (v. commento di IZZO, in *Danno e resp.*, 1999, p. 184).

È infatti dovere dei Paesi contraenti «*organizzare il rispettivo sistema giudiziario in modo tale da assicurare una durata ragionevole dei procedimenti*»⁴⁴⁷. Tale obbligo sussiste non solo per assicurare tempi congrui ai processi in condizioni “normali” ma anche in situazioni di emergenza ed eccezionali⁴⁴⁸. E, soprattutto, la circostanza che situazioni di sovraccarico di cause da trattare siano diventate ordinarie non può giustificare la durata eccessiva di un processo⁴⁴⁹.

In sostanza, dunque, uno Stato può essere ritenuto responsabile anche se la legge non consente al giudice di sopperire all'inerzia delle parti, poiché una simile ipotesi è comunque riconducibile a “colpevole” carenza normativa⁴⁵⁰.

Più in generale, lo Stato, per evitare condanne per il mancato rispetto del principio in esame, deve rimediare, mediante opportune riforme legislative, a tutte quelle situazioni che impediscono strutturalmente di assicurare ai cittadini giustizia in tempi adeguati. Il giudice garante della Convenzione non è tenuto a fornire alcuna indicazione in proposito, poiché i rimedi da adottare sono rimessi alla discrezionalità dell'ordinamento interno, cui incombe il solo “obbligo di

⁴⁴⁷ Corte eur. dir. uomo, *Pugliese c. Italia*, sent. 24 maggio 1991; Corte eur. dir. uomo, *Caleffi c. Italia*, sent. 24 maggio 1991; Corte eur. dir. uomo, *Baggetta c. Italia*, sent. 25 giugno 1987; Corte eur. dir. uomo, *Zimmermann c. Svizzera*, sent. 13 luglio 1983.

⁴⁴⁸ Cfr. per tale osservazione DALMOTTO, *op. cit.*, nota 182, il quale richiama la pronuncia della Corte eur. dir. uomo, *Baggetta c. Italia*, sent. 25 giugno 1987, ove si legge che «*un affollamento passeggero del ruolo, conseguente a disordini politici verificatisi nel distretto giudiziario interessato, può giustificare una durata anormale, purché non eccessiva, dei processi coinvolti, solo nel caso in cui siano state adottate con la necessaria sollecitudine le misure idonee a superare tale situazione eccezionale*». E ad avviso di Corte eur. dir. uomo, *Zimmermann c. Svizzera*, sent. 13 luglio 1983, un rallentamento passeggero dell'attività giudiziaria dovuto a circostanze eccezionali non impegna automaticamente la responsabilità dello Stato, nel caso in cui siano state adottate con la necessaria sollecitudine le misure idonee a superare tale situazione e ad impedire che essa assuma carattere strutturale.

⁴⁴⁹ Con riferimento alla situazione italiana v. in argomento, ESPOSTO, *Le radici della crisi italiana sul giusto processo*, in *Documenti Giustizia*, 2000, p. 2 ss.

⁴⁵⁰ Interessante, a tal proposito, è l'osservazione compiuta dalla Corte nel caso *Capuano c. Italia*, sent. 25 giugno 1987, che si riferisce, propriamente, all'inerzia non delle parti ma dei consulenti tecnici. In tale pronuncia i giudici di Strasburgo hanno affermato che il governo italiano deve ritenersi responsabile per i ritardi con cui i periti hanno adempiuto gli incarichi loro affidati, tanto ove ciò dipenda dal mancato esercizio di poteri di cui il giudice disponga, quanto ove ciò dipenda dal fatto che al giudice non sono conferiti poteri adeguati per ottenere il rispetto dei termini assegnati.

risultato". La Corte sarà solo chiamata a valutare, *ex post*, l'efficacia delle soluzioni utilizzate in vista del raggiungimento dello scopo⁴⁵¹.

Pare opportuno chiarire che, in ipotesi di violazione del diritto dei cittadini al *délai raisonnable* del processo, resta irrilevante l'identificazione del soggetto cui, all'interno dell'apparato statale, sia ascrivibile il ritardo accumulato, in quanto responsabile davanti la Corte è solo lo Stato⁴⁵². Conseguentemente, il danneggiato non ha l'onere di dimostrare quale autorità coinvolta nel procedimento abbia tenuto i lamentati comportamenti lesivi.

Tra le condotte suscettibili di censura, la Corte europea ha più volte annoverato i cd. "tempi morti", ossia le pause ingiustificate tra un'udienza e l'altra o tra un'attività processuale e quella successiva.

In particolare, pur riconoscendo la necessità di garantire sufficienti termini, da un lato, alle parti per la tutela dei propri diritti e, dall'altro, al giudice per lo studio delle questioni sottoposte al suo vaglio e la ponderazione della decisione, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non accettabile il trascorrere di lunghi periodi (mesi od anche anni) senza che il processo avanzi verso la sua conclusione⁴⁵³, nonchè il protrarsi dei tempi occorrenti per la redazione della motivazione della sentenza ed il deposito⁴⁵⁴.

⁴⁵¹ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Zimmerman e Steiner c. Svizzera*, sent. 13 luglio 1983; Corte eur. dir. uomo, *Milasi c. Italia*, sent. 25 giugno 1987; Corte eur. dir. uomo, *Union Alimentaria Sanders c. Spagna*, sent. 7 luglio 1989.

⁴⁵² Per il rilievo che risulta indifferente imputare all'ordine giudiziario, al potere esecutivo o al legislatore la responsabilità per la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, cfr. Corte eur. dir. uomo, *B. c. Austria*, sent. 28 marzo 1990, la quale specifica che non spetta alla Corte ricercare a quale autorità attribuire la responsabilità dei ritardi.

⁴⁵³ Corte eur. dir. uomo, *Santilli c. Italia*, sent. 19 febbraio 1998, ha giudicato irragionevole un lasso di tempo di circa sei anni e nove mesi tra la notifica della citazione di primo grado e il deposito della sentenza d'appello nonostante la circostanza che la causa presentasse qualche complessità e che le stesse parti avessero concorso ai ritardi chiedendo alcuni rinvii; Corte eur. dir. uomo, *Holzinger (n. 2) c. Austria*, sent. 30 gennaio 2001, ha censurato lo svolgimento di due sole udienze in tre anni. V. anche Corte eur. dir. uomo, *Foti c. Italia*, ove era risultata intempestiva la rimessione ad un giudice di un diverso distretto del procedimento il cui svolgimento davanti al giudice naturale avrebbe comportato il pericolo di turbative dell'ordine pubblico.

⁴⁵⁴ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *B. c. Austria, cit.*, ove al par. 52, la Corte ha definito «deplorable» la circostanza che ad un giudice siano occorsi trentatré mesi per motivare una propria sentenza. In Corte eur. dir. uomo, *Eckle c. Germania Federale*, sent. 15 luglio 1982, oggetto di censura è stato il fatto che si sia reso necessario un anno per comunicare alle parti una

Né giova che, a giustificazione delle stasi processuali, vengano addotte ragioni di sovraccarico nei ruoli dei tribunali o altre ragioni organizzative. Come già si è sottolineato, infatti, l'art. 6 della CEDU obbliga lo Stato a dotarsi di tutte le soluzioni necessarie affinché venga assicurata la decisione di una causa in termini ragionevoli⁴⁵⁵.

Indicando i criteri da prendere in considerazione per valutare il rispetto del principio della ragionevole durata si è fatto riferimento al comportamento che devono tenere tutte le autorità chiamate a contribuire alla definizione del procedimento. In tale nozione vanno fatti genericamente rientrare tutti i componenti degli uffici giudiziari e gli ausiliari di giustizia.

Tra queste figure, “osservato speciale” della Corte, in quanto in grado di influenzare la tempestività dell'*iter* processuale, è il consulente tecnico, il quale può causare rallentamenti processuali rilevanti omettendo di rispondere, nei tempi previsti, ai quesiti postigli. La responsabilità per le condotte negligenti dei periti nell'adempiere gli incarichi loro affidati va riconosciuta, secondo la Corte, sia nell'ipotesi in cui il giudice ometta di esercitare i poteri di cui dispone, sia nel caso in cui egli non si veda attribuiti i poteri necessari per ottenere il rispetto dei termini assegnati⁴⁵⁶.

Accanto agli analizzati tre criteri merita menzione anche un ulteriore parametro utilizzato dai giudici di Strasburgo per garantire il rispetto dell'art. 6 della CEDU, ossia quello della cd. “posta in gioco”. Esso viene in rilievo nei giudizi che, anche se ritardati dalla condotta degli stessi ricorrenti o riguardanti questioni in fatto e diritto di una certa complessità, non siano condotti con l'eccezionale diligenza imposta per assicurare la speditezza del processo nei casi in cui la decisione sia di cruciale importanza per i diretti interessati. Le ipotesi

decisione. In Corte eur. dir. uomo, *Tusa c. Italia*, sent. 17 febbraio 1992, è stato giudicato eccessivo il periodo di sei mesi intercorso fra la decisione d'appello e il suo deposito in cancelleria.

⁴⁵⁵ In tali termini si esprime anche Corte eur. dir. uomo, *Portington c. Grecia*, sent. 23 settembre 1998.

⁴⁵⁶ In Corte eur. dir. uomo, *Tusa c. Italia*, cit., è stato ritenuto eccessivo, in rapporto al principio della ragionevole durata del processo, il prolungamento di una consulenza tecnica medica per più di ventuno mesi. V. sul punto, altresì, Corte eur. dir. uomo, *Capuano c. Italia*, cit., *supra*, nota 450.

nelle quali siffatto canone di giudizio è chiamato più di sovente ad operare sono quelli che riguardano soggetti in difficili condizioni di salute⁴⁵⁷ o che investono lo *status* delle persone⁴⁵⁸.

3. La declinazione a livello dell'Unione Europea dei principi del giusto processo

L'esigenza di assicurare un sistema di giustizia garantistico è stata avvertita come basilare anche dall'Unione europea, che ne ha enucleato i principi attraverso dichiarazioni contenute in testi normativi e le elaborazioni della Corte di Giustizia.

Il richiamo ai principi di libertà, democrazia, dello stato di diritto, a quelli contenuti nella CEDU, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, contenuto all'art. 2 TUE, è connaturale all'obiettivo di realizzare un procedimento equo, che porti al riconoscimento o alla negazione delle pretese avanzate entro un termine ragionevole e nel rispetto di determinate garanzie.

Le regole di diritto processuale civile elaborate a livello europeo dovranno, pertanto, essere rispettose delle fonti di questo ordinamento, tra le quali va oggi ricompresa anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁵⁹,

⁴⁵⁷ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Commissione c. Danimarca*, sent. 8 febbraio 1996 e il commento di Izzo, *La «posta in gioco» e la ragionevole durata del processo nelle azioni promosse per il risarcimento del danno da contagio da Hiv*, in *Danno e Resp.*, 1999, pp. 190-191.

⁴⁵⁸ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Laino c. Italia*, sent. 18 febbraio 1999. La diligenza particolare richiesta nei procedimenti riguardanti lo *status* delle persone s'impone in considerazione delle eventuali conseguenze che una lentezza eccessiva può comportare.

⁴⁵⁹ L'esigenza di dotare l'Unione europea di un testo unitario di riferimento in materia di diritti umani è stata alla base della decisione del Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 che si era posto l'obiettivo di sancire in modo visibile «l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione» di tali diritti, anche al fine di procedere ad un'integrazione degli stessi, da affiancare a quella economica e monetaria, per conferire all'Unione una reale legittimità. La bibliografia sul documento è particolarmente ricca. Si segnalano, *ex multis*, MASTROIANNI, *Il trattato di Nizza ed il riparto delle competenze tra le istituzioni giudiziarie comunitarie*, in *Riv. il dir. dell'Ue*, 2001, p. 770 ss.; BIFULCO-CARTABIA-CELOTTO, *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001; CAMPANELLI, *Le clausole d'apertura in materia dei diritti fondamentali: un'ipotesi di comparazione*, in *Riv. dir. pubbl. comp. e dell'Ue*, 2002, p. 80 ss. CARTABIA, *Una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Quaderni costituzionali*, 2000, p. 460 ss.; CHITI, *La Carta europea dei diritti fondamentali. Una Carta di*

proclamata una prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000, ed una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha assunto, ai sensi dell'art. 6 del TUE, il medesimo valore giuridico dei trattati, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri, allo stesso livello di trattati e protocolli ad essi allegati⁴⁶⁰.

Per quanto qui di interesse, le disposizioni che vengono in rilievo sono quelle contenute nel capo VI dedicato alla Giustizia, ed in particolare l'art. 47 della Carta, il quale dispone che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a

carattere funzionale?, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2002, p. 1 ss.; DI MAJO, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: aspetti giuridici e politici*, in *Europa e dir. priv.*, 2001, p. 42 ss.; FERRARO, *Costituzione europea e diritti fondamentali dell'uomo*, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 2004, p. 444 ss.; FIENGO, *Brevi riflessioni in tema di natura giurica ed efficacia degli accordi interistituzionali alla luce del Trattato di Nizza*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2002, p. 13 ss.; BARBERA, *La Carta europea dei diritti una fonte di ricognizione?*, in *Dir. Unione eur.*, 2001, p. 242 ss.; GAJA, *L'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l'Europa*, in *Dir. uomo, cronache e battaglie*, 2003, p. 5 ss.; MARCELLI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un nuovo approccio alla costituzione comunitaria?*, in *Dir. uomo, cronache e battaglie*, 2000, p. 72 ss.; PANEBIANCO, *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Giuffrè, 2001; WEBER, *Il futuro della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2002, p. 32 ss.; DIEZ PICAZO, *Notes sur la nouvelle Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2001, p. 670 ss.; RADICATI DI BROZOLO, *L'Unione europea ed i diritti fondamentali: due passi avanti e uno indietro*, in *Dir. Unione eur.*, 2002, p. 552 ss.; ROLLA, *Tecniche di garanzie dei diritti fondamentali*, Giappichelli, 2001; BERGASTROM, *L'Europa oltre il mercato interno: Commento al Trattato di Amsterdam*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 1998, p. 24 ss.; SACERDOTI, *La Carta europea dei diritti fondamentali: dall'Europa degli Stati all'Europa dei cittadini*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2000, p. 1390 ss.; SPADARO, *La Carta europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2001, p. 662 ss.; TELESE, *Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell'unione europea: recenti sviluppi nella codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2001, p. 106 ss.; MORBIDELLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti dell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, 2001; TIZZANO, *La "Costituzione europea" e il sistema giurisdizionale comunitario*, in *Dir. Unione eur.*, 2003, p. 455 ss.; VILLANI, *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in *Dir. Unione eur.*, 2004, p. 74 ss.

⁴⁶⁰ Sulla precisazione che il diritto all'equo processo costituisce un diritto fondamentale che l'Unione europea rispetta in quanto principio generale, in forza dell'art. 6 TUE, cfr. *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, causa C-305/05, sentenza 26 giugno 2007, in *Racc.*, p. I-5305, punto 29; *Chronopost e La Poste/UFEX e a.*, 1° luglio 2008, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, sentenza 1° luglio 2008, in *Racc.*, p. I-4777, punto 44.

un giudice, a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Inoltre è concessa a tutti la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, e qualora ciò si renda necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, è concesso il patrocinio a spese dello Stato⁴⁶¹.

È importante sottolineare che l'art. 52 della Carta chiarisce i rapporti di tale documento con la CEDU, specificando che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da quest'ultima. Eventuali limitazioni dei riconosciuti diritti e delle libertà devono essere previste dalla legge, pur senza pregiudicare il contenuto essenziale degli stessi, e qualificarsi come necessarie e proporzionare rispetto alle finalità che si intendono perseguire.

L'Unione europea può, comunque, concedere una tutela più estesa rispetto a quella della CEDU.

In ogni caso, il rispetto dei principi del giusto processo, sancito all'art. 47, va coordinato con il testo elaborato dal Consiglio d'Europa secondo l'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale vincolo è da ricondursi all'art. 6 del TUE che tra l'altro prevede, nella nuova versione, l'adesione dell'Unione europea alla CEDU⁴⁶².

⁴⁶¹ È evidente come la formulazione dell'articolo in esame riprenda quella degli artt. 6, comma 1, e art. 13 della CEDU («*Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali*»). Come osserva DE SIERVO, *L'ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea*, in COSTANZO (a cura di), *La Carta europea dei diritti*, Genova, 2002, pp. 193 ss., l'art. 47 mantiene l'endiadi di cui all'art. 13 CEDU di "diritti e libertà", e ciò quasi a sottolineare l'ampiezza della tutela accordata e per distinguere tra un profilo negativo, ricollegabile al termine libertà, che prevede un'astensione dei pubblici poteri e uno positivo, riconducibile al termine diritti, che allude a una prestazione che lo Stato deve fornire.

⁴⁶² L'adesione dell'UE alla CEDU è altresì prevista dall'articolo 59 della CEDU, come modificata dal Protocollo n. 14 entrato in vigore il 1° giugno 2010. Il 17 marzo 2010, la Commissione ha proposto delle direttive di negoziato in vista dell'adesione dell'UE alla CEDU. Il 4 giugno 2010 i Ministri della Giustizia dell'UE hanno dato alla Commissione il mandato di condurre i negoziati a loro nome. Il 26 maggio 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio

Al di là delle dichiarazioni contenute nei citati documenti, un ruolo importante nell'enucleazione dei principi propri del giusto processo è stato giocato dalla Corte di Giustizia che, in diverse pronunce, ha avuto occasione di chiarire e definire la portata degli stessi.

Secondo gli insegnamenti dei giudici di Lussemburgo⁴⁶³, il principio del contraddittorio – che fa parte dei diritti della difesa e sul cui rispetto sono chiamati a vigilare gli organi giurisdizionali dell'Unione – implica, in generale, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e di discuterle⁴⁶⁴. Secondo altra prospettiva, violerebbe un principio giuridico fondamentale il giudice che fondasse le proprie decisioni su fatti o documenti a proposito dei quali le parti, o una di esse, non siano state in grado di svolgere le loro difese, non avendo potuto prenderne conoscenza⁴⁶⁵.

d'Europa ha conferito un mandato *ad hoc* al suo Comitato direttivo per i Diritti dell'Uomo per elaborare con l'UE lo strumento giuridico richiesto in vista dell'adesione dell'UE alla CEDU. Il 7 luglio 2010 sono iniziate le discussioni ufficiali sull'adesione. Il 5 aprile 2013, a conclusione del quinto incontro tra la Commissione e il Comitato è stato adottato un rapporto contenente una versione riveduta degli strumenti relativi all'adesione dell'UE alla CEDU. Al termine delle negoziazioni, l'accordo di adesione sarà concluso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e, all'unanimità, dal Consiglio dell'UE, con il consenso del Parlamento europeo. Una volta concluso, l'accordo dovrà essere ratificato da tutte le 47 parti contraenti della CEDU, conformemente alle rispettive esigenze costituzionali, ivi comprese quelle che sono anche Stati membri dell'UE. L'adesione attribuirà alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo il potere di vigilare sugli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Ue, nonché sulle sentenze della Corte di Giustizia, allo scopo di garantire il rispetto della Convenzione.

⁴⁶³ Raccolti nelle conclusioni presentate il 19 luglio 2012 dall'avvocato generale Paolo Mengozzi nella causa *Commissione europea c. Tomkins plc*, C-286/11 P.

⁴⁶⁴ Cfr. *Commissione c. Irlanda e a.*, C-89/08 P, sentenza del 2 dicembre 2009, in *Racc.*, p. I-11245, punti 50-52; *Ismeri Europa c. Corte dei conti*, causa C-315/99 P, sentenza 10 luglio 2001, in *Racc.*, p. I-5281, punto 28; *Bertelsmann e Sony Corporation of America c. Impala*, causa C-413/06 P, sentenza 10 luglio 2008, in *Racc.*, p. I-4951, punto 61. Del principio del contraddittorio devono poter beneficiare tutte le parti a un processo del quale è adito il giudice dell'Unione, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni dell'Unione possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo (sentenza *Commissione/Irlanda e a.*, cit., punto 53; *riesame M. c. EMEA*, C-197/09 RX-II, sentenza 17 dicembre 2009, in *Racc.*, p. I-12033, punto 42).

⁴⁶⁵ Cfr. *Commissione c. Irlanda e a.*, cit., pt. 52; *Snupat/Alta Autorità*, cause riunite 42/59 e 49/59, sentenza 22 marzo 1961, in *Racc.*, p. 99, in particolare p. 150; *Plant e a. c. Commissione e South Wales Small Mines*, causa C-480/99 P, sentenza 10 gennaio 2002, in *Racc.*, p. I-265, punto

In definitiva, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto ad un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio sia sugli elementi di fatto, sia su quelli di diritto che sono decisivi per l'esito del procedimento⁴⁶⁶.

Quanto al requisito dell'accesso ad un giudice indipendente ed imparziale, la Corte ha avuto occasione di precisare che l'esistenza di garanzie in materia di composizione dell'organo giurisdizionale rappresenta la pietra angolare del diritto all'equo processo, il cui rispetto va verificato, in particolare, qualora ne venga lamentata una violazione e la contestazione su tale punto non appaia a prima vista manifestamente priva di serietà⁴⁶⁷.

Il dovere di imparzialità riveste due aspetti: in primo luogo, è indispensabile che il tribunale sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcepite o pregiudizi personali, dovendosi l'imparzialità personale presumere fino a prova contraria; in secondo luogo, il tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo ed è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio⁴⁶⁸.

24; nonché *Corus UK c. Commissione*, causa C-199/99 P, sentenza 2 ottobre 2003, in *Racc.*, p. I-11177, punto 19.

⁴⁶⁶ Cfr. sentenza *Commissione c. Irlanda e a., cit.* (punto 56), nonché *riesame M. c. EMEA, cit.*, punto 41.

⁴⁶⁷ Cfr. in tal senso, sentenza *Chronopost e La Poste c. UFX e a., cit.*, punti 46-48. In tale pronuncia la Corte ha anche chiarito che il fatto che dei giudici chiamati a conoscere una prima volta di una controversia siedano in un altro collegio chiamato a conoscere nuovamente della stessa controversia non può essere considerato di per sé incompatibile con i requisiti imposti dal diritto ad un equo processo. In particolare, la circostanza che uno o più giudici siano presenti nei due collegi che si sono succeduti e vi esercitino le medesime funzioni, come quelle di presidente o di giudice relatore, è di per sé priva di rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale (cfr. punti 53, 58 e 59).

⁴⁶⁸ Cfr. sentenza *Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit.*, punto 54. Si osserva che la sentenza *K.G. Atxalandabaso c. Parlamento europeo*, C-308/07 P, 19 febbraio 2009, ha dichiarato infondato e quindi respinto il motivo con cui il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto ad un giudice imparziale per non avere egli addotto alcun argomento atto a mettere in discussione l'imparzialità personale dei membri del tribunale, né alcun elemento oggettivo idoneo a far sorgere un dubbio circa il rispetto del principio in questione. Al riguardo egli si era, infatti, limitato a lamentare la presenza degli stessi giudici nei due collegi giudicanti in questione, che è circostanza – come già osservato alla nota precedente – di per sé non incompatibile con i requisiti del diritto all'equo processo.

Per quel che attiene alla ragionevolezza della durata del processo, la Corte ha affermato che essa dev'essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l'interessato; della complessità della causa in esame; del comportamento tenuto in corso di causa dal ricorrente; infine, di quello osservato dalle autorità competenti⁴⁶⁹.

Sotto il profilo della rilevanza della lite per il ricorrente, devono essere presi in considerazione sia l'elemento economico – rappresentato ad esempio dal fatto che la sopravvivenza economica del soggetto sia o meno messa a repentaglio dalla controversia – sia il fondamentale precetto della certezza del diritto, sulla quale devono potere contare tutti gli operatori economici, siano essi o meno parti della controversia⁴⁷⁰.

Quanto alla complessità della causa, questa potrebbe desumersi, ad esempio, in base al numero di ricorsi che sono decisi contestualmente nel procedimento interessato – riuniti formalmente ai fini della fase orale – la pluralità di lingue processuali utilizzate, la necessità di un approfondito esame di documenti voluminosi, nonché la presenza di questioni di fatto e di diritto di una certa complessità⁴⁷¹.

L'esame della condotta del ricorrente è diretto a valutare la presenza di eventuali comportamenti atti ad influire negativamente sulla durata del procedimento per essere essi idonei ad ostacolare o, per lo meno, a rallentare il lavoro dei giudici.

⁴⁶⁹ In tali termini si è espressa la sentenza *Baustahlgewebe c. Commissione*, C-185/95 P, 17 dicembre 1998, in *Racc.*, p. I-8417, punto 29 (che ha richiamato, in via analogica le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Erkner e Hofauer* del 23 aprile 1987, serie A n. 117, par. 66; *Kemmache* del 27 novembre 1991, serie A n. 218, par. 60; *Phocas/Francia* del 23 aprile 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-11, p. 546, par. 71, e *Garyfallou AEBE c. Grecia* del 27 settembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-V, p. 1821, par. 39) relativa ad una causa in cui la Corte era stata chiamata a decidere in grado di appello su di un ricorso con il quali si chiedeva l'annullamento di una sentenza del tribunale adducendo, tra i vari motivi, anche uno relativo all'eccessiva durata del processo innanzi al giudice comunitario di prima istanza.

⁴⁷⁰ Cfr. *Baustahlgewebe c. Commissione*, *cit.*, punto 30.

⁴⁷¹ Cfr. *Baustahlgewebe c. Commissione*, *cit.*, punti 35-36.

Infine, quanto al comportamento tenuto dalle autorità competenti, la Corte ha osservato che la struttura del sistema giurisdizionale europeo⁴⁷² ammette, sotto determinati profili, che il Tribunale incaricato di accertare i fatti e di procedere ad un esame sostanziale della controversia possa disporre di un tempo relativamente maggiore per istruire i ricorsi che necessitano l'esame approfondito di fatti complessi. Tuttavia, tale missione non dispensa il giudice dell'Unione europea dal dovere di rispettare il termine ragionevole nella trattazione delle cause di sua competenza⁴⁷³.

Sull'aspetto concernente la parità delle armi, inteso nel senso di un giusto equilibrio tra le parti, la Corte di Giustizia si è sempre allineata alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sottolineando che nel contenzioso che coinvolge interessi privati contrapposti, l'uguaglianza implica che a ciascuna parte deve essere garantita una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio nei confronti del suo avversario⁴⁷⁴.

4. L'art. 111 della Costituzione italiana

Nel nostro ordinamento i principi del giusto processo risultano garantiti dall'art. 111 della Costituzione, il cui testo, modificato con legge costituzionale n.

⁴⁷² Su questo aspetto Corte ha ricordato, in *Baustahlgewebe c. Commissione, cit.*, punto 41, che la decisione di affiancare il Tribunale alla Corte e l'istituzione di un doppio grado di giurisdizione ha avuto come scopo, da un lato, il miglioramento della tutela giurisdizionale dei singoli, in particolare con riferimento ai ricorsi che richiedono l'esame approfondito di fatti complessi, e, dall'altro lato, il mantenimento della qualità ed efficacia della tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, consentendo alla Corte di concentrare la sua attività sul suo compito essenziale, che è quello di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e degli atti delle istituzioni.

⁴⁷³ Cfr. *Baustahlgewebe c. Commissione, cit.*, punto 42.

⁴⁷⁴ Tra le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che la Corte di Giustizia ha preso più volte a riferimento, cfr. *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, sentenza 9 dicembre 1994, n. 13427/87, punto 44, e *Forrer-Niedenthal contro Germania*, sentenza 20 febbraio 2003, n. 47316/99, punto 65.

2 del 1999⁴⁷⁵, ha recepito il contenuto dell'art. 14, comma 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e dell'art. 6, comma 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le disposizioni che interessano particolarmente gli studiosi del diritto civile sono quelle contenute nei due commi iniziali dell'articolo riformato⁴⁷⁶, relativi ad ogni tipo di attività giurisdizionale⁴⁷⁷: il primo afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; il secondo indica i requisiti che devono caratterizzare ogni processo, ossia il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, la terzietà ed imparzialità del giudice, la ragionevole durata.

In dottrina si è molto discusso circa la portata innovativa della norma. Taluni hanno ritenuto che la nuova formulazione dell'articolo non abbia introdotto «*niente di nuovo*»⁴⁷⁸, altri l'hanno invece considerata foriera di nuovi principi

⁴⁷⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 300 del 23 dicembre 1999. Sulla genesi storica della riforma, cfr. TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 37 ss.; PIVETTI, *Per un processo civile giusto e ragionevole*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *op. cit.*, p. 55 ss.

⁴⁷⁶ I commi successivi si riferiscono, in maniera specifica, al processo penale, e prevedono: l'obbligo di informare la persona accusata di un reato della natura e dei motivi dell'accusa nel più breve tempo possibile, anche al fine di predisporre adeguata difesa; la facoltà per il soggetto accusato di interrogare o far interrogare coloro che hanno reso dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore (con l'assistenza di un interprete se la persona non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo); il principio del contraddittorio nella formazione della prova; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da persona che si è sempre sottratta all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, e del rinvio alla legge per la disciplina dei casi in cui può derogarsi al principio del contraddittorio nella formazione della prova per consenso dell'imputato, per accertata ed oggettiva impossibilità o per provata condotta illecita. Seguono i tre commi che costituiscono il contenuto di tale articolo già prima della riforma e che stabiliscono che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge; contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

⁴⁷⁷ Il campo di operatività della norma si rivela dunque più esteso rispetto all'ambito di applicazione della CEDU, che riguarda solo il processo civile e penale.

⁴⁷⁸ Così CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il processo civile*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *op. cit.*, p. 16. In senso analogo DIDONE, *La Corte costituzionale, la ragionevole durata del processo e l'art. 696 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2000, pp. 1128-1129.

costituzionali, concretanti un «nuovo modello processuale» (quello del giusto processo), contrapposto alle preesistenti «garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute»⁴⁷⁹.

Probabilmente più realistiche e maggiormente condivisibili appaiono le posizioni intermedie, ossia quelle di coloro che sostengono che il riformato art. 111 della Costituzione ha avuto il merito di esplicitare garanzie del processo già implicitamente contenute nel previgente impianto costituzionale⁴⁸⁰, o ha comunque introdotto degli elementi di novità, rinvenibili nello stesso dettato della norma⁴⁸¹ o nella funzione che è chiamata a svolgere⁴⁸².

Visioni contrapposte si sono avute anche con riferimento all'espressione «giusto processo», che ad alcuni è apparsa retorica, priva di qualunque portata precettiva⁴⁸³, ad altri è sembrata rilevatrice del fatto che il processo fino ad allora celebrato non si sarebbe potuto ritenere giusto, altrimenti la nuova norma non sarebbe stata necessaria⁴⁸⁴.

⁴⁷⁹ È questa la tesi di COSTANTINO, *Il giusto processo di fallimento*, in DIDONE-FILIPPI (a cura di), *La tutela dei crediti nel giusto processo di fallimento*, Milano, 2002, pp. 8-9.

⁴⁸⁰ MONTELEONE, *Il processo civile alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2001, p. 523, ritiene che il nuovo art. 111 abbia un'efficacia dichiarativa e non costitutiva, avendo reso esplicito ed incontrovertibile ciò che già costituiva il presupposto implicito del nostro sistema giudiziario; in senso analogo si esprime anche BOVE, *Art. 111 Cost. e "giusto processo civile"*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 479 ss., il quale afferma che con la riforma costituzionale si sono esplicitate o chiarite meglio garanzie del processo già in precedenza ricavabili dall'impianto costituzionale; in senso analogo si esprime CECCHETTI, *Giusto processo (Diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Agg.*, V, Milano, 2001, p. 595 ss.

⁴⁸¹ TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, *op. cit.*, p. 45, individua almeno tre risvolti innovativi: «a) integrazione del catalogo delle garanzie afferenti al processo; b) costituzionalizzazione del canone della "ragionevole durata"; c) affermazione del significato "relazionale" delle garanzie processuali».

⁴⁸² Tra questi VIGNERA, *Il giusto processo regolato dalla legge*, in BODRITO-MARCHESELLI-FIORENTIN-VIGNERA (a cura di), *Giusto processo e riti speciali*, Milano, 2009, pp. 4-6, attribuisce un significato non contenutistico ma funzionale nuovo della norma, che fornisce «una sorta di chiave di rilettura delle garanzie costituzionali attinenti al processo, richiamando tutti ad una loro interpretazione ispirata al principio di effettività».

⁴⁸³ Questa è l'opinione manifestata da CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione*, *op. cit.*, p. 16, il quale rinviene nella formula un'«intenzione polemica» («quasi ad insinuare che il processo finora sia stato ingiusto»), che «appartiene al folklore delle istituzioni e sarà presto dimenticata».

⁴⁸⁴ CAIANIELLO, *Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 42 ss.

La formula, in ogni caso, non dovrebbe essere intesa in modo riduttivo, nel senso di ritenere giusto qualsiasi processo sol che sia regolare sul piano formale. Piuttosto dovrebbe riconoscersi che un processo è giusto «*quando è coerente con quei valori di civiltà giuridica che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività*»⁴⁸⁵.

Si tratterebbe, dunque, di una norma “aperta” attraverso la quale potrebbero trovare ingresso nel nostro ordinamento ulteriori garanzie processuali individuate quali elementi costitutivi del giusto processo⁴⁸⁶.

Alla locuzione potrebbe essere attribuito anche un significato ulteriore, sostenendo che essa evochi un parametro di giustizia, che va al di là delle singole garanzie, le quali si pongono in posizione strumentale rispetto ad un fine al quale tutte debbono concorrere. Ed il fine è quello di giustizia del processo, e non di mera regolarità o legalità⁴⁸⁷.

La garanzia del contraddittorio⁴⁸⁸ postula che la decisione del giudice sia emanata, secondo il noto brocardo, *audita altera parte*, ossia implica che le parti possano agire e contraddire in giudizio essendo messe in condizioni di esternare le proprie ragioni, ed essendo loro concessa l'uguale possibilità di incidere sul convincimento del giudice.

Il principio è destinato ad operare non solo tra le parti, ma anche nei rapporti tra queste e il giudice, il quale ultimo deve, non solo far osservare il contraddittorio, ma osservarlo egli stesso⁴⁸⁹.

⁴⁸⁵ Così VIGNERA, *op. cit.*, pp. 11-12.

⁴⁸⁶ Sulla natura “aperta” della norma contenente i principi del giusto processo cfr. BOVE, *op. cit.*, p. 493; CECCHETTI, *op. cit.*, p. 607; ID., *Il principio del “giusto processo” nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*, in TONINI (a cura di), *Giusto Processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, Padova, 2001, p. 49 ss.; VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile*, *op. cit.*, p. 119.

⁴⁸⁷ Cfr. PIVETTI, *op. cit.*, p. 61.

⁴⁸⁸ Già, secondo opinione largamente maggioritaria, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Cost. In questo senso, cfr. BOVE, *op. cit.*, p. 501.

⁴⁸⁹ Cfr. BOVE, *op. cit.*, p. 502. Esemplificativo è l'art. 101 c.p.c., comma 2, aggiunto dalla legge n. 69/2009, il quale prevede che nel caso in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, egli deve riservarsi la decisione stessa, assegnando alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Sul tema cfr.

Naturalmente la parità non deve essere solo giuridico-teorica, ma anche pratica, cioè tecnica ed economica; di qui le norme che assicurano l'adeguata assistenza in giudizio dei soggetti meno abbienti e la previsione di una difesa professionale in giudizio.

Il contraddittorio deve trovare il suo riflesso nella motivazione della sentenza⁴⁹⁰, poiché nel provvedimento con cui definisce la lite il giudice deve esporre le ragioni in base alle quali ha valutato le tesi sostenute dalle parti ed è pervenuto alla sua decisione.

Per quanto riguarda il principio di terzietà e imparzialità, parte della dottrina ritiene che i due termini configurino un'endiadi⁴⁹¹, altra sottolinea la diversità dei due requisiti che concorrono a caratterizzare la figura del giudice⁴⁹².

In particolare, la terzietà dovrebbe riferirsi alla posizione istituzionale rivestita dal giudicante, distinguendo tra chi rende giustizia, e chi, essendo parte, la giustizia la chiede⁴⁹³.

L'imparzialità connoterebbe l'esercizio delle funzioni processuali da parte dello stesso e consisterebbe nella necessaria estraneità e indifferenza del giudice rispetto alle parti della controversia.

Tuttavia, al di là delle differenze semantiche ascrivibili ai due termini, ai fini del rispetto dei citati concetti è essenziale che: sia osservato il principio della domanda, nel senso di mantenere contrapposta la funzione del chiedere a quella

BUONCRISTIANI, *Il nuovo art. 101, comma 2°, c.p.c. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 399 ss.

⁴⁹⁰ V. art. 111, comma 6, Cost.

⁴⁹¹ CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione, op. cit.*, p. 26, parla di «*formula enfatica*» e «*inutilmente ripetitiva*».

⁴⁹² Ancora diverso è il concetto di indipendenza, secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 1986, n. 284, che ne traccia i confini con l'imparzialità: «*l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette provenienti dall'autorità di governo o da qualsiasi altro soggetto [...] al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale [...] sia esercitata senza inammissibili influenze esterne*».

⁴⁹³ PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro It.*, 2000, p. 246; CAPPONI, *Presentazione*, in CAPPONI-VERDE (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "Giusto processo" in materia civile*, Napoli, 2002, p. 17, sottolinea come «*la prima ricaduta del precetto costituzionale può apprezzarsi in relazione al principio della domanda ed al connesso principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*».

del pronunciare; il giudice possa considerarsi sempre equidistante tra le parti; venga evitato il rischio della cd. forza della prevenzione⁴⁹⁴.

La clausola finale del secondo comma dell'art. 111 Cost., riferendosi ad ogni tipo di processo, afferma che «*la legge ne assicura la ragionevole durata*»⁴⁹⁵, a voler significare la necessità di realizzare un equilibrio tra l'esigenza di una giustizia che, da un lato, sia amministrata senza inutili e ingiustificati ritardi e, dall'altro, non sia affrettata e superficiale.

Evidentemente tale principio si pone in stretta correlazione con le altre garanzie previste per la realizzazione di un processo giusto, poiché il procedimento, se da un lato deve essere rispettoso di tutti i menzionati principi, dall'altro deve, comunque, essere idoneo al raggiungimento dei risultati che si prefigge entro termini accettabili.

Ne consegue un rapporto, per certi versi, necessariamente conflittuale, ove la soluzione è rappresentata da un compromesso tra le esigenze di efficienza e il rispetto di altri valori⁴⁹⁶.

⁴⁹⁴ Per una completa disamina di questi aspetti, cfr. SCARSELLI, *Articolo 111 della Costituzione e incompatibilità del giudice nel processo civile, fallimentare e minorile*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *op. cit.*, p. 87 ss.

⁴⁹⁵ *Justice delayed is justice denied*, secondo l'insegnamento di Jeremia Bentham. La disposizione riecheggia quanto stabilito dall'art. 6 della CEDU («*ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole*»), ma mentre quest'ultima normativa attribuisce al singolo un vero e proprio diritto soggettivo immediatamente azionabile, quello contenuto nella nostra Carta costituzionale rappresenta invece un canone oggettivo della funzione giurisdizionale. Del resto, la nostra Corte costituzionale, a differenza della Corte di Strasburgo, non potrebbe sindacare la durata del singolo processo, ma solo disposizioni che prevedano tempi lunghi o superflue formalità, non giustificate da garanzie difensive. Su questa distinzione cfr. TROCKER, *Il nuovo art.111 della Costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in CAPPONI-VERDE (a cura di), *op. cit.*, p. 49; VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile*, *op. cit.*, p. 1225, il quale ha osservato che «*Facendo del legislatore ordinario il destinatario diretto del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo, l'art. 111, comma 2°, ultima parte, concepisce quella in discorso più che come una garanzia soggettiva quale garanzia oggettiva, destinata ad incidere sulla organizzazione tecnica e sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*».

Anche tale garanzia si è ritenuta ricavabile dall'art. 24 Cost., CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione*, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁹⁶ SASSANI, *La durata ragionevole del processo civile*, in CAPPONI-VERDE (a cura di), *op. cit.*, p. 88, sostiene che a seguito della consacrazione della durata ragionevole del processo nella Carta costituzionale, la legge impone come metro di giudizio la prospettiva della effettività. Ciò comporta che non è più possibile valutare le norme processuali soltanto sul piano della coerenza

Come è noto, in attuazione di detto principio costituzionale, la legge 24 marzo 2001, n. 89⁴⁹⁷, ha previsto che il cittadino, che ritenga di aver subito un danno per effetto della eccessiva durata di un procedimento, possa proporre dinanzi al giudice italiano domanda di equa riparazione⁴⁹⁸.

5. Rapporti tra la CEDU, l'Unione europea e la nostra Carta costituzionale

Un'indagine sulla compatibilità del Regolamento n. 861/2007 con i principi del giusto processo rinvenibili nella nostra Carta costituzionale, postula necessariamente un chiarimento in ordine ai rapporti tra le diverse fonti che prevedono tali garanzie.

Non si può trascurare, infatti, che una riflessione su tale strumento normativo – vuoi per la sua origine estranea al nostro sistema processuale, vuoi per i valori di dimensione “ultranazionale” che coinvolge – non può prescindere da una sua collocazione in un ambito più vasto di quello nazionale.

Occorrerà dunque chiarire se, note la cessione di sovranità operata in favore dell'Unione e la supremazia del diritto di matrice europea su quello nazionale, abbia senso interrogarsi sulla “validità” di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e destinato, per sua stessa natura, a trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento.

Sarà dunque necessario determinare, in buona sostanza, se ed in quali termini il nostro Stato, aderente alla CEDU nonchè membro dell'Unione europea, sia tenuto a conformarsi alla norme convenzionali ed europee o debba consentire la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, per poi valutare se, di fatto, questi siano effettivamente lesi dal regolamento in parola.

logica, ma bisogna vedere quali sono i loro effetti; in senso analogo si esprime BOVE, *op. cit.*, p. 503, il quale individua nella garanzia della ragionevole durata, ora valore costituzionale, un ulteriore argomento per legittimare costituzionalmente forme di tutela cd. differenziata.

⁴⁹⁷ Meglio nota come *Legge Pinto*.

⁴⁹⁸ La domanda deve essere presentata durante la pendenza del giudizio medesimo o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Si rammenta che l'obbligazione riparatoria dello Stato ha natura indennitaria e non risarcitoria, prescindendo da elementi soggettivi di dolo o colpa dell'autorità procedente.

Per delineare i rapporti tra i tre diversi livelli di tutela dei diritti fondamentali (quello assicurato dalla Carta costituzionale, quello che promana dall'Unione europea attraverso la Carta di Nizza, quello convenzionale rappresentato, per quanto qui di interesse, dalla CEDU) occorre prendere le mosse da due dati normativi significativi: la modifica dell'art. 117 della Costituzione e la modifica dell'art. 6 del TUE a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La riforma del Titolo V della Costituzione, ha, come noto, innovato l'art. 117 della Cost. che ora impone al legislatore statale e regionale di esercitare la propria potestà legislativa nel rispetto dei vincoli posti dall'Unione europea e degli obblighi internazionali (e tra questi ultimi, evidentemente, quelli derivanti dalla CEDU).

Come si è già avuto modo di ricordare, l'art. 6 del TUE riconosce, al paragrafo 1, i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta di Nizza, attribuendole lo stesso valore giuridico dei Trattati, impegnando, al successivo paragrafo 2, l'Unione ad aderire alla CEDU, con la precisazione, però, che l'adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei Trattati. Infine, nel paragrafo 3, si stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

E come si vedrà a breve, proprio muovendo da tale articolo, il Consiglio di Stato italiano ha fornito in tempi recenti una lettura del vincolo derivante dalle norme della CEDU assai difforme da quella propugnata dalla Corte costituzionale.

Ci si riferisce, a tale ultimo proposito, alle celebri sentenze “gemelle” numeri 348 e 349 del 2007⁴⁹⁹, con le quali la Consulta ha fornito la propria

⁴⁹⁹ Corte. Cost., sent. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349. Cfr., inoltre, Corte cost., sent. 27 febbraio 2008 n. 39; Corte. Cost., sent. 30 aprile 2008, n. 129, Corte. Cost., sent. 26 novembre 2009, n. 311 e 4 dicembre 2009, n. 317. Per un commento alla pronuncia n. 39 del 2008, cfr. MASTROIANNI, *Anche le leggi precedenti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo debbono essere rimosse dalla Corte costituzionale?*, in *Riv. dir. internaz.*, 2008, pp. 456-458; per una riflessione sulle pronunce nn. 311 e 317 del 2009, cfr. CANNIZZARO, *Il bilanciamento fra diritti fondamentali e l'art. 117, 1° comma, Cost.*, in *Riv. Dir. internaz.*, 2010, pp. 128-131.

interpretazione dell'art. 117, comma 1, con riferimento ai rapporti tra ordinamento giuridico interno, Trattati europei e CEDU⁵⁰⁰.

In tali pronunce il Giudice delle Leggi ha innanzitutto escluso che le previsioni costituzionali contenute agli artt. 10 e 11 possano essere applicate alla CEDU, poiché la prima deve intendersi riferita esclusivamente al diritto internazionale generale e la seconda viene in rilievo esclusivamente in relazione al diritto di matrice europea.

Inoltre, il riferimento all'art. 11 è servito alla Corte per escludere che le norme della CEDU possano essere equiparate, in termini di primazia e diretta applicabilità, alle norme dell'Unione europea in quanto, a differenza di quanto avviene per queste ultime, non sarebbe «*individuabile, con riferimento alle norme convenzionali alcuna limitazione di sovranità*»⁵⁰¹.

La Consulta ha evidenziato in questi termini la differenza tra ordinamento europeo e sistema della CEDU: mentre il primo costituisce un vero e proprio ordinamento giuridico sovranazionale, il secondo si caratterizza per la presenza di

⁵⁰⁰ Cfr., in argomento, SALERNO, *La garanzia costituzionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, pp. 637-665; GAJA, *Il limite costituzionale del rispetto degli "obblighi internazionali": un parametro definito solo parzialmente*, in *Riv. dir. internaz.*, 2008, pp. 136-138; CARETTI, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2008, pp. 311-320; CATALDI, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, pp. 321-347; CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla Cedu o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, p. 301-310; BULTRINI, *Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale: l'inizio di una svolta?*, in *Dir. pubbl. comp. ed europ.*, 2008, pp. 171-186; RUGGERI, *La Cedu alla ricerca di una identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)*, in *Dir. pubbl. comp. ed europ.*, pp. 215-220; ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007*, in *Dir. uomo, cronache e battaglie*, 2007, p. 50 ss.; CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007, p. 3564 ss.; AA. VV., *Riflessioni sulle sentenze 348/349 del 2007 della Corte costituzionale*, in SPADARO-SALAZAR (a cura di), Milano, 2009; BIN-BRUNELLI-PUGIOTTO-VERONESI, *All'incrocio tra Costituzione e Cedu*, Torino, 2007.

⁵⁰¹ Tale affermazione della Corte non appare, invero, condivisibile, in quanto l'adesione ad un trattato internazionale comporta di per sé una qualche forma di limitazione di sovranità. Sul punto cfr. ZANGHÌ, *op. cit.*, p. 52; e CATALDI, *op. cit.*, p. 325.

un trattato internazionale che «*non produce quindi norme giuridiche direttamente applicabili negli Stati contraenti*⁵⁰²»

Quanto al rango che le norme della CEDU assumono nel sistema delle fonti di diritto interno, la Corte, esclusa l'applicabilità dell'art. 11 Cost., riconduce la Convenzione nell'alveo dell'art. 117 Cost. Tale ultima norma, imponendo al legislatore ordinario di rispettare gli obblighi internazionali, conferisce alle norme convenzionali, tra le quali la CEDU, un «*rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria*⁵⁰³», tanto da poter essere qualificate come «*norme interposte*».

Ciò risulta rilevante ai fini della risoluzione di un eventuale conflitto tra legge interna e CEDU, laddove, secondo l'orientamento della Corte, il giudice nazionale sarebbe tenuto alla cd. interpretazione conforme della norma interna con quella internazionale e, qualora ciò non risultasse possibile, dovrebbe investire la Corte della questione di legittimità costituzionale della disposizione nazionale rispetto al parametro rappresentato dall'art. 117, comma 1, Cost.

Viene dunque esclusa in maniera assoluta la possibilità per il giudice di applicare direttamente la norma convenzionale della CEDU disapplicando quella interna, contrariamente a quanto accade nel caso del diritto dell'Unione europea.

Sintetizzando, si può affermare che le norme costituzionali e convenzionali si integrano tra loro in un sistema unitario, nel quale si deve realizzare un «*ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuti in altri articoli della Costituzione*⁵⁰⁴».

A conclusioni diametralmente opposte è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza 2 marzo 2010, n. 1220⁵⁰⁵, che ha ritenuto possibile conferire alle norme CEDU idoneità ad esplicare direttamente i propri effetti⁵⁰⁶.

⁵⁰² Sentenza n. 348 del 2007, 3.3 del considerato in diritto.

⁵⁰³ Sentenza n. 348 del 2007, 4.5 del considerato in diritto.

⁵⁰⁴ Sentenza n. 348 del 2007, 4.7 del considerato in diritto.

⁵⁰⁵ Nello stesso senso cfr. Tar Lazio, sez. II bis, sent. 18 maggio 2010, n. 11984.

⁵⁰⁶ In argomento cfr. CELOTTO, *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano? (in margine alla sentenza 1220/2010 del Consiglio di Stato)*, in *Giust. Amm.* del 21 maggio 2010; COLAVITTI-PAGOTTO, *Il Consiglio di Stato applica*

Il supremo organo giurisdizionale amministrativo del nostro Paese ha, infatti, ritenuto corretto, in caso di contrasto tra una norma nazionale e una norma convenzionale, applicare direttamente quest'ultima a scapito di quella interna, e ciò sulla base della nuova formulazione dell'art. 6 del TUE ed attribuendo alle disposizioni della CEDU la medesima valenza del diritto dell'Unione europea.

Le norme convenzionali non sarebbero dunque più "interposte" ai fini del giudizio di legittimità costituzionale di norme interne *ex art. 117 Cost.*, bensì disposizioni idonee, in virtù del primato del diritto dell'Unione europea, a legittimare la non applicazione di provvedimenti nazionali con esse contrastanti.

Tale posizione ha suscitato più di qualche perplessità in quanto espressa nel perdurante stato di non adesione dell'Unione europea alla CEDU e per l'indebita equiparazione delle norme convenzionali a quelle elaborate dalle istituzioni europee.

Si è infatti osservato che se si fosse inteso effettivamente attribuire alla CEDU il medesimo valore giuridico del diritto dell'Unione europea si sarebbe potuto utilizzare un inciso simile a quello impiegato nell'art. 6, paragrafo 1, TUE con riferimento alla Carta di Nizza, ossia attribuendole lo stesso valore giuridico dei trattati, con tutte le relative conseguenze in termini di prevalenza e diretta applicabilità negli ordinamenti degli Stati membri⁵⁰⁷.

Intervenuta nuovamente sulla questione, la Corte costituzionale con sentenza n. 80 del 2011, ha ribadito quanto precedentemente statuito con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, escludendo che la normativa CEDU sia direttamente applicabile dai giudici comuni, ed altresì negando che le innovazioni recate dal Trattato di Lisbona abbiano comportato una diversa collocazione di tale Convenzione nel sistema delle fonti.

direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso?, in *Riv. Asso.ne Italiana dei Costituzionalisti*, n. 00 del 2 luglio 2010; D'ANGELO, "Comunitarizzazione" dei vincoli internazionali CEDU in virtù del Trattato di Lisbona? No senza una *expressio causae* (nota a *Cons. St., sez. IV, del 02.03.2010, n. 1220 e TAR Lazio, Sez. II bis, del 15.05.2010 n. 11984*), in *Quaderni Costituzionali* del 27 maggio 2010.

⁵⁰⁷ Cfr. sul punto DANIELE, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e Trattato di Lisbona*, in *Dir. Unione eur.*, 2008, pp. 655-670; ZANGHÌ, *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, 5^a ed., Torino 2010, p. 134 ss.

Quel che non è mai stato messo in dubbio dai nostri organi giurisdizionali è che nessuna «*cessione di sovranità*» (a favore del sistema convenzionale o dell'Unione europea) possa verificarsi sul terreno dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Sono invece consentite le «*limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni*» (art. 11 Cost.).

È in questa formula che deve rinvenirsi, in particolare, il «*sicuro fondamento*»⁵⁰⁸ del diritto dell'Unione europea (anche, evidentemente, con riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia civile), il cui primato sul diritto interno non può, in ogni caso, essere assoluta.

La Corte costituzionale ha, infatti, sempre precisato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale costituisce un confine invalicabile al recepimento di qualunque disposizione di matrice europea (cd. *teoria dei controlimiti*)⁵⁰⁹.

Pur apparendo *prima facie* improbabile (vuoi per il riconoscimento dei principi comuni del diritto costituzionale degli Stati membri come principi del diritto dell'Unione europea; vuoi per l'attribuzione del medesimo valore anche alle norme della CEDU; vuoi per la qualificazione della Carta di Nizza come atto giuridicamente vincolante) che una misura concreta adottata dalle istituzioni europee possa essere ritenuta, da un lato, legittima e valida secondo il diritto dell'Unione europea, e contrastante, dall'altro lato, con i principi supremi del diritto costituzionale italiano, ciò nondimeno il problema si pone e merita di essere affrontato, in quanto il Regolamento n. 861/2007 contiene disposizioni che,

⁵⁰⁸ Corte Cost., sentenza 24 giugno 2010, n. 227, par. 7.

⁵⁰⁹ Nella notissima sentenza *Frontini*, n. 183 del 1973, con la quale si è addivenuti al riconoscimento del principio del primato dell'Unione europea sul diritto interno, la Corte Costituzionale ha tenuto a precisare che è escluso «*che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini, possano comunque comportare per gli organi della Cee un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana*».

Tale posizione è stata riaffermata anche in occasione della pronuncia n. 348/2007, ove la Corte ha chiarito che, sebbene l'Italia abbia acconsentito a limitazioni di sovranità anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei trattati, resta fermo il «*limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione*».

ad uno sguardo critico, potrebbero apparire non perfettamente allineate con i principi garantiti dalla nostra Legge fondamentale.

6. La “giustizia” del rito per la risoluzione delle controversie di modesta entità

Alcune previsioni particolarmente “flessibili” del rito disciplinato dal Regolamento n. 861/2007, volte al contenimento di costi e tempi processuali, potrebbero apparire di difficile sintesi con le ricordate garanzie del giusto processo.

Il problema ha motivo di porsi poiché il carattere facoltativo del procedimento uniforme europeo – che, si ricorda, costituisce uno strumento alternativo a disposizione dei cittadini europei, in aggiunta a quelli previsti nei singoli ordinamenti, che rimangono inalterati – non avallerebbe comunque una aprioristica compressione o rinuncia ai diritti costituzionalmente garantiti, e ciò per un duplice ordine di motivi, tra loro collegati.

Il primo è di ordine logico, prim'ancora che giuridico: non è infatti concepibile poter “tollerare” l'esistenza di un rito “non garantista” per il sol fatto che questo sia facoltativo; la sua non obbligatorietà non può in alcun modo legittimare la sua eventuale “ingiustizia”: il procedimento deve considerarsi giusto od ingiusto a prescindere dalla sua discrezionale azionabilità.

Il secondo motivo è consequenziale a quello testè menzionato, non potendosi trascurare che la facoltatività non è ad appannaggio di entrambe le parti processuali. La scelta di applicare il rito uniforme spetta, infatti, esclusivamente a colui che propone la domanda; per il convenuto, citato in giudizio con il modulo *standard*, non c'è altra possibilità che affrontare il giudizio secondo il rito voluto dall'attore; e non è ammissibile ritenere che egli sia costretto a “subire”, senza potervi porre rimedio, un processo in ipotesi “ingiusto”.

Si è visto, nel corso della trattazione, quali sono state le soluzioni adottate dal legislatore europeo per rimuovere gli ostacoli alla tutela giurisdizionale dei

diritti in ipotesi di notevole sproporzione tra il modesto valore della domanda e i costi di un procedimento a cognizione piena.

In funzione di semplificazione sono stati previsti, in particolare, una deformalizzazione dell'*iter* processuale, con atti introduttivi proposti attraverso moduli *standard*, una trattazione in forma prevalentemente scritta, la non obbligatorietà di un'udienza, e l'attribuzione al giudice di rilevanti poteri discrezionali nella gestione del procedimento, soprattutto con riferimento all'assunzione dei mezzi di prova, alla possibilità di valutare la necessità di fissare un'udienza e di concedere alle parti la remissione in termini in caso di decadenza.

Grazie a tali facoltà, al giudicante è concesso di modulare il procedimento in rapporto alla complessità della controversia, eliminando tutti quei passaggi che non risultino indispensabili ai fini della decisione.

Ciò che occorre domandarsi è se tali scelte, improntate ad un contenimento di tempi e costi, siano anche compatibili con un processo giusto.

Innanzitutto giova evidenziare che è lo stesso strumento europeo, nel *considerando* n. 9, a richiamare i principi dell'equo processo sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵¹⁰, dei quali si propone di assicurare il rispetto anche con riferimento al diritto al contraddittorio, specialmente in relazione all'eventuale necessità di fissazione di un'udienza e in tema di prove⁵¹¹.

Già nel *Preambolo*, dunque, si chiarisce che il rito deve essere rispettoso di canoni garantistici e che la dialettica deve essere salvaguardata in tutte le fasi, specialmente in quelle nelle quali maggiormente si manifesta la discrezionalità del giudice.

⁵¹⁰ Il *considerando* testualmente recita che il regolamento «*si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove*».

⁵¹¹ Cfr. per un interessante commento sul tema TROCKER, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il processo civile*, in *Le discipline comunitarie relative al processo civile. Atti del XXIII Convegno nazionale dell'associazione fra gli studiosi del processo civile*, Perugia 28-29 settembre 2001, Milano, 2002, p. 23 ss.

Ciò premesso, non va trascurato il presupposto stesso di ammissione della semplificazione, giustificata solo nei casi in cui le spese di lite siano sproporzionate rispetto al valore della causa, potendo, in caso contrario, e per stessa “ammissione” delle istituzioni comunitarie, andare a scapito di un’efficace tutela giuridica dei cittadini⁵¹².

È consentito, in sostanza, indulgere a tali forme di tutela semplificate qualora ciò si riveli necessario per la difesa di altri valori, non meno importanti, come quello dell’accesso alla giustizia, che verrebbe indiscutibilmente minato qualora il ricorso ad essa divenisse, di fatto, “improponibile” in termini di tempi e costi.

La sfida che ha affrontato l’Unione europea in tema di *small claims* è consistita nel cercare di effettuare un bilanciamento dei valori in gioco, soprattutto tra quelli attinenti l’esercizio del diritto di difesa e la ragionevole durata del giudizio.

Si osserva, sul punto, che, da un lato, è comunemente avvertita l’ingiustizia insita in un processo civile troppo lungo e defatigante ma, dall’altro, è difficile accettare i limiti che le attività difensive delle parti devono scontare per effetto di alcune scelte in senso acceleratorio.

Tuttavia, occorre infine riconoscere che «*neppure il diritto di difesa può avere un’estensione illimitata*⁵¹³», ed anzi occorre che sia “ragionevole”, così come la durata.

Inoltre, non si deve ritenere che l’unico modello di contraddittorio compatibile con i valori del giusto processo sia quello previsto nel processo

⁵¹² Cfr. Libro Verde del 2002, COM (2002) 746 def., par. 5.1, ove si legge: «*La semplificazione delle norme procedurali si giustifica soltanto nei casi in cui le spese processuali siano sproporzionate rispetto al valore della causa. Un limite di valore troppo alto rappresenterebbe un ostacolo per l’introduzione di significative semplificazioni procedurali poiché potrebbe andare a scapito di un’efficace tutela giuridica dei cittadini*».

⁵¹³ Così BIAVATI, *Osservazioni sulla ragionevole durata del processo di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 480, il quale aggiunge anche che «*se le idee sono chiare, le si può esprimere in modo ordinato e conciso e non occorre ripeterle più volte. Insomma non si devono confondere, nell’esercizio della difesa, la quantità e la qualità*». In tema cfr., altresì, ID., *La difesa sobria (ovvero l’avvocato nell’era della ragionevole durata)*, in *Dir. e formaz.*, 2011, p. 438 ss.

ordinario di cognizione⁵¹⁴, ed anzi, la propensione, a livello europeo, è quella di avvalersi di forme di tutela diverse da quella ordinaria, differenziate vuoi per le modalità di trattazione delle controversie (disciplinate secondo gradi di articolazione mutevole in relazione alla complessità della causa)⁵¹⁵, vuoi per la presenza di riti speciali (correlati alla tipologia di diritti sostanziali coinvolti in giudizio)⁵¹⁶.

La ricerca di un equilibrio tra esigenze di speditezza processuale e necessario garantismo difensivo è ineludibile, poiché il contenzioso civile vede ontologicamente contrapposte due tipologie di interessi, cui corrispondono determinate garanzie processuali: quelli dell'attore, volti ad ottenere un effettivo accesso alla giustizia, la rapidità della cognizione e l'esecuzione della decisione; quelli del convenuto, tesi a mantenere in ogni fase del processo l'assoluta parità delle armi.

Nel sistema convenzionale, europeo, e nostrano la tendenza pare essere quella di voler comprimere il cd. abuso di difesa e tutelare al massimo grado il diritto di accesso alla giustizia⁵¹⁷.

⁵¹⁴ Cfr. COSTANTINO, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "giusto processo civile". Le garanzie*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *op. cit.*, p. 263.

⁵¹⁵ Il legislatore francese ha previsto tre "circuiti" (*circuit court, circuit moyen e circuit long*) per garantire sin dall'introduzione del giudizio una trattazione della causa che tenga conto del grado di complessità della controversia. Il sistema inglese prevede i cd. *tracks*, percorsi processuali la cui scelta dipende in parte da parametri predeterminati (es. valore della causa, materia) ed in parte dalla discrezionalità riconosciuta al giudice in merito. Nell'ordinamento tedesco esiste un modello processuale flessibile che consente al giudice di trattare la causa in maniera differenziata a seconda della sua complessità, potendo far precedere l'udienza principale dalla fissazione della cd. prima udienza immediata (§ 275 ZPO) oppure dal procedimento preliminare scritto (§ 276 ZPO).

⁵¹⁶ SALERNO, *op. cit.*, p. 43, nota 30, ravvisa nella scelta di diversificare i riti in relazione alle diverse categorie di situazioni giuridiche sostanziali un tratto di rigidità del sistema, poiché «la differenziazione del rito avviene prima del processo, secondo un modello anelastico, indifferente alle circostanze del caso concreto».

⁵¹⁷ Per queste riflessioni cfr. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 901, il quale afferma che «il punto di partenza per «costruire» il paradigma del giusto processo è l'incontro tra le aspettative di tutela sostanziale dell'attore e l'offerta del rimedio giurisdizionale da parte di uno Stato. Il diritto dell'istante alla propria tutela giurisdizionale si «irradia» sull'intero fenomeno processuale, affiancato solo in modo «ancillare» dalla tutela dei diritti di difesa del convenuto».

A testimoniare questa propensione vi è l'opportunità spesso concessa all'attore circa la scelta del rito da utilizzare⁵¹⁸.

In conclusione, se è vero, come si è detto, che il riconosciuto valore della CEDU e l'attribuzione di rilevanti competenze all'Unione europea nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile non può rimuovere la sovranità del nostro Stato in settori cruciali come quelli in parola, è altrettanto indubitabile che l'ordinamento italiano non può disconoscere le forme di tutela processuale elaborate dalle istituzioni europee per il sol fatto di essere particolarmente semplificate se queste, comunque, garantiscono risultati equivalenti a quelli che la Costituzione intende assicurare.

Tanto più che non può dubitarsi, alla luce dell'analisi precedentemente svolta, che il diritto derivato dell'Unione europea si ispiri ai principi del giusto processo già elaborati in seno al Consiglio d'Europa e in merito ai quali si registra un apprezzabile grado di convergenza anche a livello nazionale.

Tale situazione di "allineamento" deve ricondursi all'evidente coordinamento tra sistemi oggi esistente in materia⁵¹⁹, ai costituzionalmente riconosciuti valore della CEDU e del diritto dell'Unione europea, e, conseguentemente, al "rispetto" del contenuto materiale dell'art. 6 della Convenzione e dell'art. 47 della Carta di Nizza.

Occorre, dunque, addivenire ad una percezione unitaria del diritto al giusto processo, che tenga conto delle istanze convenzionali ed europee, nonché della necessità di realizzare un bilanciamento tra le diverse garanzie, fermo restando il rispetto del nucleo essenziale delle nostre previsioni costituzionali.

⁵¹⁸ Oltre che nel regolamento in esame, la possibilità per l'attore di optare per un determinato rito si ravvisa anche nel procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Recentemente, anche nel nostro Paese si è addivenuti a questo genere di scelta con la disciplina di cui all'art. 702 *bis* ss. c.p.c. La differenza tra l'ipotesi da ultimo menzionata e quella dei citati riti europei consiste, come opportunamente rileva SALERNO, *op. cit.*, p. 901, nota 33, nel fatto che mentre nei procedimenti europei la scelta di chi introduce il giudizio s'impone senz'altro al giudice, nel processo sommario di cognizione il giudicante può, qualora ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, disporre la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.

⁵¹⁹ SALERNO, *op. cit.*, p. 936, riconduce il coordinamento al «dialogo» giurisprudenziale tra la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Giustizia dell'Ue, tra queste due Corti e le Corti costituzionali ed, infine, nell'ambito della procedura pregiudiziale prevista dall'art. 267 TFUE, tra la Corte di Giustizia e le giurisdizioni nazionali.

7. Procedimenti speciali e giusto processo nell'ordinamento italiano

Il nostro ordinamento non è estraneo alle tendenze di semplificazione e accelerazione avvertite a livello europeo⁵²⁰.

Basti pensare alla recente introduzione nel nostro codice di rito, ad opera con legge 18 giugno 2009, n. 69⁵²¹, del procedimento sommario di cognizione⁵²², concepito come alternativo al rito ordinario per le controversie di minore complessità.

Secondo la prevalente dottrina⁵²³ e giurisprudenza⁵²⁴ ha natura di procedimento a cognizione piena ma con struttura semplificata⁵²⁵: la caratteristica

⁵²⁰ BIAVATI, *ult. op. cit.*, p. 480, osserva che il nostro ordinamento conosce da tempo previsioni concentrate di difesa, basti pensare al rito del lavoro, che impone alle parti di esporre già nel primo atto in forma compiuta le rispettive tesi difese. Altri esempi sono dati dall'art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) secondo cui «*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*», e dall'art. 73, comma 2, del medesimo testo di legge, il quale sancisce che «*nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente*».

⁵²¹ Disciplinato dagli artt. 702 *bis*, 702 *ter*, 702 *quater*, contenuti nel capo III *bis* del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

⁵²² Sul tema cfr. VOLPINI, *sub Capo III bis. Del procedimento sommario di cognizione*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, 6^a ed., Padova 2009, pp. 2302-2310; BINA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 117 ss.; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il giusto proc. civ.*, 2010, p. 431 ss.; FERRI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 92 ss.; DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, p. 1582 ss.; CARRATTA, in MANDRIOLI-CARRATTA (a cura di), *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, p. 135 ss.; OLIVIERI, *Al debutto il rito sommario di cognizione*, in *Guida al dir.*, 2009, n. 28, p. 37 ss.; RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, p. 103 ss.; MENCHINI, *L'ultima «idea» del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1025 ss.

⁵²³ Cfr. BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pp. 185-196; VOLPINI, *Commento agli artt. 707bis-ter c.p.c.*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2010; BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, p. 329, il quale sottolinea che la sommarietà del rito di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. deve essere intesa quale mera semplificazione del procedimento in ogni fase successiva a quella introduttiva, direttamente disciplinata dall'art. 702 *bis* c.p.c.

⁵²⁴ Secondo Trib. Varese, ord. 18 novembre 2009, «*il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti. Non si tratta, dunque, di un rito da inscrivere nella tutela sommaria*». In senso analogo: Trib. Piacenza 27 maggio 2011; Trib. Taranto 2 marzo 2010; Trib. Modena 18 gennaio 2010.

della sommarietà attiene allo svolgimento del processo e alla forma del provvedimento finale – che è un'ordinanza e non una sentenza – ma non anche il contenuto dell'accertamento posto a base delle decisioni.

Si può, dunque, affermare che la cognizione affidata al giudice è «esauriente e adeguata alla fattispecie, seppure semplificata e certamente non ordinaria»⁵²⁶.

Significativa è la previsione di cui all'art. 702 *ter*, comma 5, il quale dispone che alla prima udienza il giudice – se ritiene di trattare la causa con il procedimento semplificato – «sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto [...]»⁵²⁷.

⁵²⁵ Minoritaria è la tesi che considera il procedimento di cui all'art. 702 *bis* a cognizione sommaria, in quanto essa si fonderebbe solo su valutazioni di probabilità o verosimiglianza. V., ad esempio, MENCHINI, *op. cit.*, p. 1031, secondo il quale il giudice sarebbe chiamato a svolgere un accertamento sommario in senso proprio, ossia superficiale, cognizione da recuperare eventualmente nell'ambito di un giudizio d'appello a cognizione piena. Per la tesi della sommarietà posta alla base dell'accertamento dei fatti cfr., altresì, CARRATTA, *Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell'«istruzione sommaria»: prime applicazioni*, in *Giur. it.*, 2010, p. 902 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile. Ancora una riforma a costo zero del processo civile*, in *Foro it.*, 2009, p. 223 ss.

⁵²⁶ Così BIAVATI, *Appunti introduttivi*, *op. cit.*, p. 188. L'autore, nel medesimo articolo, p. 189, osserva inoltre che «la struttura del procedimento, come realizzata dall'art. 702-bis, contiene più di un aspetto, che non si spiegherebbe se la cognizione svolta fosse realmente sommaria. In specie, sono significative le forme della difesa del convenuto, che deve prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda e ha l'onere di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Nel compiere la propria analisi del caso, il giudice dispone quindi di tutte le informazioni essenziali». A rafforzare la tesi della cognizione piena, sempre secondo l'autore, concorrerebbero anche altre considerazioni: l'estensione del rito sommario a tutte le controversie, tranne quelle esplicitamente escluse, quand'invece la cognizione sommaria è solitamente impiegata solo in fattispecie normative delimitate; l'idoneità dell'ordinanza con cui il giudice definisce la causa a raggiungere l'efficacia di stabilità di cui all'art. 2909 c.c.

⁵²⁷ Una formula simile è rinvenibile anche all'art. 669 *sexies* in tema di procedimenti cautelari, ove al primo comma si prevede che «Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda». In un'ottica di contenimento dei tempi processuali si colloca anche la previsione di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., secondo la quale il giudice, fatte precisare le conclusioni, può decidere direttamente la causa senza scambio di scritti

Tale previsione normativa delinea, con tutta evidenza, un'istruttoria deformalizzata, le cui forme e i cui termini sono stabiliti discrezionalmente dal giudice e non predeterminati dalla legge.

Questo non si traduce tuttavia – come precisato – in una trattazione “sommatoria” delle controversie, in quanto la flessibilità delle forme non comporta deroghe al principio della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al rispetto del principio del contraddittorio, potendosi con questo rito anche procedere all'assunzione di tutti i mezzi di prova tipici del giudizio ordinario di cognizione. In altre parole, quel che è consentito al giudice è di discostarsi dalle ordinarie regole dell'istruzione probatoria per quanto attiene alle formalità di acquisizione delle prove (con una valutazione da compiersi caso per caso egli potrebbe, ad esempio, consentire l'esame dei testimoni senza una preventiva formulazione dei capitoli, o l'espletamento di una consulenza tecnica senza specifica formulazione dei quesiti, magari da effettuarsi oralmente e in via immediata)⁵²⁸.

Nel libro IV del nostro codice di procedura civile trovano disciplina, oltre al rito sommario di cognizione, anche altri procedimenti, tra loro eterogenei ma caratterizzati dalla specialità di differenziarsi, per vari aspetti, dal rito ordinario di cognizione e dalle forme di tutela che esso garantisce.

Tra questi, a suscitare un vivo e “storico” dibattito, è stato il procedimento in camera di consiglio, disciplinato, in forma schematica, agli artt. 737 ss. c.p.c e in cui le predeterminazioni legali riguardano unicamente: la forma della domanda e del provvedimento finale; la nomina del giudice relatore; il potere di assumere

difensivi, ordinando l'immediata discussione orale della stessa (o rinviando la trattazione orale ad un'udienza successiva se richiesto dalle parti).

⁵²⁸ Sul punto cfr. GUAGLIONE, *La prova nel giudizio a cognizione sommatoria*, in *Giur. mer.*, 2009, p. 101 ss., nonché CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 877 ss., il quale ritiene non necessaria la previa formulazione di veri e propri quesiti da rivolgere al consulente, né tantomeno la previa capitolazione delle domande da rivolgere in articoli e/o la previa indicazione nominativa dei testimoni, ritenendo, invece, necessario il solo espletamento del giuramento del consulente o del teste.

informazioni; il reclamo⁵²⁹.

Si tratta di un rito caratterizzato dalla discrezionalità del giudice nella determinazione delle sue modalità di svolgimento, che non pone rigidi limiti ai poteri istruttori del giudicante, cui è affidato il compito di regolare l'intero *iter* processuale nel modo che ritiene più opportuno rispetto alla materia trattata e agli obiettivi di celerità sottesi alla stessa scelta del rito.

Caratteri generali del procedimento sono: l'assenza di un'udienza pubblica, un'istruzione probatoria deformalizzata, con la previsione di assunzione di informazioni da parte del giudice, a carattere officioso; forma della decisione con decreto motivato reclamabile entro un brevissimo termine, revocabile e modificabile in ogni tempo, e caratterizzato da instabilità e inidoneità al passaggio in giudicato del provvedimento finale.

Ambito tradizionale di applicazione del procedimento è sempre stato quello della volontaria giurisdizione⁵³⁰, diretta non a risolvere controversie ma a gestire situazioni di tipo diverso (interessi), ove si reputa necessario l'intervento di un organo terzo e imparziale.

E se l'idoneità all'utilizzo di questo schema processuale è pressoché pacifica allorché venga impiegato per la definizione delle questioni per le quali fu all'origine concepito⁵³¹, non altrettanto può dirsi nell'ipotesi in cui ad

⁵²⁹ *Nulla quaestio* circa la compatibilità con l'art. 111 della Costituzione di modelli processuali "speciali" che contemplano una fase nella quale il principio del contraddittorio trova comunque piena esplicazione. Si pensi, ad esempio, alla tutela cautelare che richiede, nell'ipotesi ordinaria, il contraddittorio previo rispetto all'ordinanza. Solo nell'ipotesi in cui la preventiva convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione della misura cautelare richiesta, il giudice provvede con decreto *inaudita altera parte*, dando breve termine (non superiore a quindici giorni) per l'instaurazione del contraddittorio. O ancora, si rifletta sul procedimento per decreto ingiuntivo, in cui alla prima fase *inaudita altera parte* ne può seguire un'altra, a cognizione piena, introdotta dall'opposizione dell'ingiunto.

⁵³⁰ Sul tema, in generale, cfr., JANNUZZI-LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006; GENGHINI, *La volontaria giurisdizione*, Padova, 2006; VENTURI, *La giurisdizione volontaria nel diritto processuale civile internazionale*, Torino, 2009.

⁵³¹ Secondo CIVININI, *Provvedimenti camerali: orientamenti giurisprudenziali in tema di ricorribilità in Cassazione ex art. 111, 2° comma, Cost.*, in *Foro It.*, 1984, p. 2858 «per quanto concerne i procedimenti unilaterali, rispetto ai quali il ricorso allo schema degli art. 737 ss. c.p.c. è giustificato da ragioni di economia, non vi è evidentemente alcun problema di tutela del diritto di difesa e i diritti che possono eventualmente essere coinvolti sono comunque tutelati dalla assenza del giudicato».

esso si ricorra, su espressa previsione legislativa, per la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi o *status*.

In questa ultima ipotesi, infatti, l'esistenza di una pluralità di soggetti diversamente interessati al provvedimento camerale, pone il problema di offrire a siffatta tutela le garanzie del giusto processo, in particolare per ciò che concerne l'instaurazione del contraddittorio e la sua attuazione nel corso del giudizio⁵³².

L'allargamento dell'ambito di operatività del rito in questione è avvenuto in seguito all'introduzione dell'art. 742 *bis* c.p.c.⁵³³, che ha consentito l'applicazione delle norme comuni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. a tutti i procedimenti la cui disciplina contenga un richiamo esplicito o implicito alla camera di consiglio «*ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone*».

Le riforme legislative succedutesi nel corso degli anni hanno portato ad una estensione del rito camerale al di là delle ipotesi originariamente previste, sì da far parlare molta parte della dottrina di cameralizzazione delle forme di tutela dei diritti⁵³⁴.

⁵³² La scelta del legislatore ha suscitato un acceso dibattito in dottrina. Tra i contributi più significativi cfr. ARIETA, *Giurisdizione camerale e sindacato contenzioso*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 1039 ss.; MALTESE, *Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico e impiego di tale modello come strumento di tutela di diritti soggettivi*, in *Giur. it.*, 1986, IV, p. 127 ss.; CARRATTA, *Sulla tutela processuale del diritto soggettivo di natura processuale "inciso" dal provvedimento camerale*, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 751 ss.; LANFRANCHI, *La cameralizzazione del giudizio sui diritti*, in *Giur. it.*, 1989, IV, p. 33 ss.; ID., *I procedimenti camerali decisori nelle procedure concorsuali e nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti*, in *I procedimenti in camera di consiglio e la tutela dei diritti – Atti del XVII Convegno nazionale*, Milano, 1991, p. 89 ss.; ID., *Il ricorso straordinario inesistente e il processo dovuto ai diritti*, in *Giur. it.*, 1993, IV, p. 521 ss.; DENTI, *I procedimenti camerali come giudizi sommari di cognizione: problemi di costituzionalità ed effettività della tutela*, *ivi*, p. 31 ss.; FAZZALARI, *Uno sguardo storico e sistematico (ancora sul procedimento camerale e tutela dei diritti)*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 11 ss.; GRASSO, *I procedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 49 ss.; MANDRIOLI, *Procedimenti camerali su diritti e ricorso straordinario in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 921 ss. COMOGLIO, *Difesa e contraddittorio*, p. 750, chiarisce che i diversi soggetti interessati al provvedimento devono avere la possibilità di difendersi, di interloquire, di farsi ascoltare dal giudice adito.

⁵³³ Articolo aggiunto dall'art. 51 della legge n. 581 del 14 luglio 1950.

⁵³⁴ Cfr. FAZZALARI, *op. cit.*, p. 19 ss.; DENTI, *op. cit.*, in AA. VV., *Studi in memoria di A. Cerino Canova*, Bologna, 1992; GRASSO, *op. cit.*, p. 35 ss. Si segnala che, in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011 e della procedimentalizzazione dei riti prefallimentari ed

La problematica ha generato un vivace dibattito dottrinale che ha visto contrapporsi una corrente legittimante l'applicazione estensiva di tale tipo di procedimento⁵³⁵ ed altra ostile al dilatarsi delle ipotesi di un ricorso ad esso⁵³⁶.

La giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale, ha, sin da subito⁵³⁷, avallato la possibilità di ricorso al procedimento camerale per la risoluzione di conflitti.

endofallimentari compiuta dai d. lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, attualmente il procedimento camerale trova il suo principale ambito di applicazione nelle materie familiare e minorile. Secondo la ricognizione compiuta da VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, cost. e rito camerale uniforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 551 ss., in particolare pp. 572-573, le forme camerale sono previste: per l'appello nel giudizio di divorzio ed in quello di separazione personale dei coniugi; per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi separati o divorziati; per la controversia tra l'ex coniuge divorziato e gli eredi dell'obbligato avente ad oggetto l'aumento dell'assegno liquidato con la sentenza di divorzio; per le controversie sull'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze; per la pronuncia dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e delle conseguenti situazioni economiche; per la pronuncia dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e delle conseguenti statuizioni economiche; per la pronuncia dei provvedimenti modificativi, ablativi o restituivi della potestà genitoriale; per l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo in mancanza dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore; per la pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'ambito del procedimento relativo allo stato di abbandono del minore; per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la sua revoca; per l'affidamento preadottivo e per la sua revoca; per la pronuncia della sentenza che dichiara se fare o non fare luogo all'adozione.

⁵³⁵ Favorevoli all'applicazione del modello camerale anche alla trattazione di controversie in materia di diritti soggettivi: MALTESE, *op. cit.*, p. 127 ss.; DENTI, *La giurisdizione volontaria rivisitata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987 p. 325 ss.; ID., *L'art. 111 Cost. e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, p. 228 ss.

⁵³⁶ Critici circa l'ammissibilità di un giudizio su diritti nelle forme camerale: CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 431 ss.; ID., *La garanzia costituzionale del giudicato civile*, in *Studi in onore di Liebman*, Milano, 1979, p. 1853 ss.; PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 393 ss.; LANFRANCHI, *Profili sistematici dei procedimenti decisori sommari*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1987, p. 88 ss.; ID., *La cameralizzazione, op. cit.*, p. 33 ss.

⁵³⁷ Tra le prime pronunce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale si segnalano, rispettivamente, Cass., Ss. UU., sent. 30 luglio 1953, n. 2593 in *Foro it.* 1953, I, 1249 e in *Giur. It.* 1954, I, 1, c. 453 e Corte Cost., sent. 1966, n. 122, ove la Corte aveva espressamente affermato che il procedimento in camera di consiglio non è, di per sé, contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dei procedimenti camerali su diritti, rilevando che il processo ordinario di cognizione e la cognizione piena non ricevono, in realtà, copertura costituzionale⁵³⁸.

In più occasioni la Consulta ha sottolineato che l'adozione della procedura camerale, anche nei casi i cui attraverso essa si trattino casi attinenti alla giurisdizione contenziosa, risponde a criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il legislatore compie circa l'opportunità di prevedere determinati riti e perciò sfugge al sindacato di costituzionalità «*nei limiti in cui, ovviamente, non si risolve nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziato da irragionevolezza*»⁵³⁹.

Al rito camerale può, dunque, farsi ricorso per le materie tendenzialmente devolute alla giurisdizione contenziosa purché sia in ogni caso «*idoneo ad assicurare tutte le garanzie processuali necessarie a rendere il sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa*», ed in particolare consenta di «*acquisire ogni specie di prova precostituita*» o di «*procedere alla formazione di qualsiasi prova costituenda*», nel pieno contraddittorio delle parti.

Nelle numerose occasioni in cui è stata chiamata a pronunciare su queste questioni⁵⁴⁰, la Corte costituzionale ha finito con l'enucleare un elenco di requisiti ritenuti propri del “giusto processo su diritti”: il rispetto del principio della domanda e del contraddittorio (inteso come esclusione di ogni ostacolo a far

⁵³⁸ Cfr. in dottrina PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, p. 399, nota 7, il quale chiarisce che non è possibile rinvenire nella Costituzione la necessità della cognizione piena nella tutela giurisdizionale dei diritti, «*il che significa che non è possibile escludere a priori che il contenuto sostanziale di sentenza [...] possa essere attribuito dal legislatore o riconosciuto in via interpretativa anche a provvedimenti emanati a termine di processi a cognizione sommaria o comunque non piena*», purché rispettosi di quel *minimum* di garanzie che la Consulta ritiene imprescindibili.

⁵³⁹ Corte Cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 543 e Corte cost., sent. 23 dicembre 1989, n. 573; nello stesso senso cfr., altresì, Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 22; Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 202; Corte cost., sent. 6 dicembre 1976, n. 238; Corte cost., sent. 24 marzo 1986, n. 55; Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 156; Corte cost., sent. 16 marzo 1985, n. 103. Per un'analisi critica dell'orientamento della Consulta cfr. CARRATTA, *I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte Costituzionale*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1992, p. 1049 ss.

⁵⁴⁰ V. pronunce ricordate nella nota precedente.

valere le ragioni delle parti, possibilità di interloquire sui presupposti o quanto meno sui risultati dell'attività istruttoria ufficiosa); l'assicurazione di termini compatibili con un adeguato diritto di difesa; possibilità di acquisire prove precostituite e di assumere prove costituende purché il relativo modo di assunzione risulti compatibile con la natura camerale del procedimento e non violi il principio generale dell'idoneità degli atti al raggiungimento del loro scopo; la ricorribilità per Cassazione *ex art. 111 Cost.*

Sulla scorta di tali elaborazioni la Corte di Cassazione ha rilevato, in un'importante pronuncia⁵⁴¹, che il ripetuto intervento della Consulta in materia ha «*costituzionalizzato*» l'interpretazione giurisprudenziale prevalente che ha preso atto delle opzioni legislative in favore del rito camerale, dettate dalla necessità di coniugare le innegabili esigenze di celerità, snellezza e concentrazione con la tutela giurisdizionale dei diritti. La crisi del processo ordinario di cognizione e le peculiarità di alcune controversie hanno fatto sì che il legislatore, più che soffermarsi sui dati strutturali che regolano lo svolgimento formale del procedimento, si sia preoccupato di sottrarre la tutela di determinati diritti alle lungaggini e alle disfunzioni dell'ordinario giudizio di cognizione, per inserirli in riti caratterizzati da un rilevante potere discrezionale del giudice.

I necessari adattamenti che ne sono conseguiti⁵⁴² hanno reso, a giudizio della Corte, la giurisdizione camerale come un «*contenitore neutro*», attraverso il quale veicolare sia la gestione di interessi, sia la tutela di diritti veri e propri.

E mentre per i procedimenti di volontaria giurisdizione trovano integrale applicazione gli artt. 737 ss c.p.c., nel caso di tutela di diritti di natura contenziosa

⁵⁴¹ Cass., SS. UU., sent. 19 giugno 1996 n. 5629, Pres. Sgroi, Est. Carbone, in *Foro it.* 1996, I, c. 3072, con nota di CIVININI; in *Giur. it.* 1996, I, c. 1301, con nota di CARATTA; in *Giust. civ.* 1996, I, p. 2208 con nota di GIACALONE. Nello stesso senso Cass., SS. UU., sent. 5 agosto 1996, n. 7170, con la quale la Suprema corte ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 38, c. 2, disp. att. c.c., nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione di paternità o maternità naturale con l'adozione del rito camerale, richiamandosi ad alcuni precedenti della Consulta, tra cui: Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 748; Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 394..

⁵⁴² La Corte parla di «*maquillage*» del tessuto normativo e di idoneità della procedura camerale ad essere utilizzata alla tutela giudiziale contenziosa dei giudizi soggettivi, con i dovuti adattamenti «*in tema di contraddittorio, facoltà di prova, sistema ordinario d'impugnazione, immodificabilità della decisione assicurata dal giudicato*».

il giudice dovrà provvedere, concretamente, ad integrare suddetta disciplina, onde garantire una tutela piena ed effettiva del contraddittorio e del diritto di difesa.

Di conseguenza, quando le disposizioni legislative rinviano, anche in materie che incidono su diritti soggettivi, alla «camera di consiglio» o alla «decisione in camera di consiglio», detto richiamo deve considerarsi “neutro” nel senso che deve permettere l’integrazione delle forme camerali con quelle proprie del modello ordinario, di modo che sia assicurato alle parti il dovuto processo legale, ovvero deve essere comunque interpretato in modo da assicurare alle parti il diritto al contraddittorio e alla prova⁵⁴³.

Considerato il concorde orientamento della giurisprudenza, parte della dottrina ha ripiegato su interpretazioni realistiche e costituzionalizzatrici mediante l’ingresso nel procedimento camerale di correttivi attraverso i quali garantire il contraddittorio e il diritto di difesa⁵⁴⁴, mentre altra parte non ha mancato di essere critica verso un’impostazione che individui nel procedimento camerale un modello alternativo a quello ordinario, capace di adattarsi sia a forme di giurisdizione volontaria che contenziosa, ritenendo imprescindibile una predeterminazione legale delle forme e dei termini dei poteri processuali delle parti e del giudice⁵⁴⁵.

⁵⁴³ Cfr. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. I procedimenti speciali e l'arbitrato*, III, cap. II, *Il modello camerale*, Torino, 2010.

⁵⁴⁴ COLESANTI, *Principi del contraddittorio e procedimenti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 595 ss.; MANDRIOLI, *op. cit.*, p. 921 ss.; DENTI, *La giurisdizione volontaria rivisitata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, p. 325 ss.

⁵⁴⁵ Cfr., in particolare, PROTO PISANI, *Usi e abusi*, *op. cit.*, p. 412, che identifica la cognizione piena con la predeterminazione da parte della legge di forme e termini del processo e l’attribuzione di poteri, doveri e facoltà processuali alle parti e al giudice. «È il legislatore, cioè, e non il giudice che individua forme e termini del dovuto processo legale o, il che è lo stesso, le modalità di partecipazione delle parti al procedimento di formazione del provvedimento finale ovvero del convincimento del giudice». Per ulteriori osservazioni critiche sulla tutela dei diritti integralmente affidata al rito camerale anziché all’ordinaria giurisdizione civile contenziosa cfr. MONTESANO, *Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 591 ss.; ID., «Dovuto processo» su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 915 ss.; CIVININI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Le garanzie*, *op.cit.*, p. 271 ss.; COSTANTINO, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile*, *op. cit.*, p. 255 ss.

Nuova linfa alla decennale disputa si è avuta con l'introduzione in Costituzione del novellato art. 111, soprattutto da parte di coloro che hanno individuato una portata fortemente innovativa del suo contenuto rispetto alla versione precedente.

In particolare, ad innestare un ulteriore profilo di discussione è stata la previsione che «*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*».

Sul punto si è ritenuto che la locuzione possa avere logicamente solo tre significati⁵⁴⁶.

In primo luogo, potrebbe opinarsi che l'affermazione secondo cui il processo deve essere «*regolato dalla legge*» faccia riferimento ad una riserva assoluta di legge, la quale dovrebbe disciplinare ogni aspetto di qualsiasi processo, ivi compreso, evidentemente, quello camerale. Aderendo ad una simile impostazione si dovrebbe ritenere imprescindibile la regolamentazione per legge non solo degli aspetti concernenti le garanzie del giusto processo, ma anche delle forme, dei termini, dei poteri processuali delle parti e del giudice⁵⁴⁷.

In secondo luogo si potrebbe considerare l'espressione in esame equivalente a quella «*regolato per legge*», così da considerare esistente una riserva relativa di legge che escluda la possibilità che un processo sia regolato da fonti diverse da quella legislativa (ad esempio regolamentari)⁵⁴⁸.

⁵⁴⁶ Per tale classificazione cfr. COMOGLIO, *Il «giusto processo civile» nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 702 ss., in particolare p. 744 ss., riproposta da VALITUTTI, *I procedimenti finalizzati alla tutela di diritti soggettivi e status*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali, Procedimenti possessori e camerali*, Torino, 2005, pp. 325-326.

⁵⁴⁷ In merito alla necessaria regolazione per legge del giusto processo, CIVININI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Le garanzie*, in CIVININI VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111, op. cit.*, pag. 271 ss. La tesi è sostenuta anche da PROTO PISANI, *Relazione conclusiva*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *op. cit.*, p. 317 ss. e COSTANTINO, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il «giusto processo civile, op. cit.*, p. 255 ss.

⁵⁴⁸ Cfr. CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione, op. cit.*, pp. 17-19, il quale ritiene che l'inciso in questione valga a porre una riserva di legge che riguarda i rapporti tra potere legislativo e gli altri poteri dello stato legittimati ad emanare norme (esecutivo), non tra potere legislativo e giudiziario, atteso che il giudice non può considerarsi fonte di regole generali ed astratte, essendo piuttosto colui che è chiamato a concretizzarle. Nulla, dunque, impedisce l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale più o meno accentuato sul processo; ciò anche

Infine, si potrebbe ritenere che la regolamentazione ad opera della legge debba avere ad oggetto solo il nucleo essenziale del giusto processo, ossia quelle garanzie minime elencate all'attuale art. 111 della Costituzione⁵⁴⁹.

Non pienamente condivisibile appare la prima delle teorie menzionate, poiché potrebbe essere arduo trovare un limite alla predeterminazione normativa⁵⁵⁰ (che dovrebbe necessariamente esserci per evitare un "doppione" del giudizio ordinario di cognizione⁵⁵¹), e perché non si potrebbe escludere che la regolamentazione dei poteri direttivi del giudice possa avvenire mediante «*clausole generali o ampie previsioni di sintesi*⁵⁵²».

Dubbi suscita anche la seconda impostazione, che finirebbe col ritenere giusto qualsiasi processo per il sol fatto di essere regolato dalla legge e non da fonti normative diverse⁵⁵³.

La tesi che sembra maggiormente convincente è quella che ritiene doversi rinvenire la conformità del procedimento camerale all'articolo 111 della Costituzione nel rispetto delle garanzie minime del giusto processo. Il legislatore ha, infatti, la facoltà di prevedere modelli diversi da quelli del procedimento ordinario di cognizione per la tutela di diritti e *status*, demandando al giudice la

in ragione della difficoltà di pretendere una regolazione analitica di ogni singolo passo della procedura o, comunque, di delineare un confine tra poteri attribuibili e non al giudicante.

⁵⁴⁹ TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, *op. cit.*, p. 40 ss. (e ivi altri Autori, citati alla nota 15) il quale esclude che dalla formula in questione debba dedursi che «*per i processi giurisdizionali sia sempre richiesta una rigida predeterminazione normativa delle forme, delle fasi e delle scansioni cronologiche delle attività processuali*». L'A. sostiene che anche la procedura camerale, se dotata di una struttura idonea ad assicurare la possibilità di una effettiva e non meramente episodica partecipazione dei «*contendenti*» all'*iter* formativo del provvedimento giudiziale, può essere considerata l'espressione costituzionalmente conforme di un «*giusto processo*». Nello stesso senso PIVETTI, *op. cit.*, p. 66. V. anche COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2001, II, p. 58 ss., secondo il quale non è necessario che ogni processo trovi nella legge «*una regolamentazione analitica e (tendenzialmente) completa delle diverse situazioni di diritto, di potere e di dovere, in esso configurabili*», dovendo comunque la legge assicurare quelle «*garanzie minime*» che sono necessarie e sufficienti perché qualunque tipo di processo possa definirsi «*equo e giusto*». Sulla base di tali premesse, l'A. però condivide i dubbi di costituzionalità del modello camerale, in assenza di una sufficiente predisposizione per legge di dette *garanzie minime*.

⁵⁵⁰ Così CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione*, *op. cit.*, p. 1017.

⁵⁵¹ Questa riflessione è di VALITUTTI, *op. cit.*, p. 326.

⁵⁵² Così COMOGLIO, *op. cit.*, p. 746.

⁵⁵³ Così COMOGLIO, *op. cit.*, p. 742.

concreta disciplina dell'*iter* processuale, che deve essere in ogni caso rispettoso del nucleo essenziale di garanzie costituzionalmente previste.

Parte della dottrina si è anche spinta a sostenere che nella grande maggioranza dei casi i procedimenti camerati non sono affatto sommari perché non sono caratterizzati da una cognizione né superficiale né parziale⁵⁵⁴, essendo anzi attribuiti al giudice poteri d'indagine più penetranti di quelli concessi al giudice nel processo ordinario⁵⁵⁵, con la conseguenza che l'attendibilità dei risultati istruttori e le probabilità di giustizia del provvedimento sono addirittura superiori⁵⁵⁶. Piuttosto la cognizione si potrebbe definire deformalizzata, ma una scansione procedimentale affidata al potere direttivo del giudice e all'assumibilità officiosa dei mezzi di prova non è affatto incompatibile con un pieno esplicarsi del diritto di difesa⁵⁵⁷.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, anche per il tramite delle osservazioni compiute sulla tematica da dottrina e giurisprudenza, si può giungere per altra via ad affermare la compatibilità del procedimento europeo per le controversie europee di modesta entità con il nostro sistema costituzionale.

Si è visto che le forme del rito ordinario di cognizione non sono le uniche che garantiscono il rispetto dei principi del giusto processo; essenziale è che essi siano garantiti, anche che al di là delle forme processuali scelte dal legislatore. Può, infatti, essere giusto e conforme ai principi costituzionali anche un procedimento in cui forme e termini non sono legislativamente predeterminati, purché il potere discrezionale esercitato dal giudice sia idoneo ad assicurare il nucleo essenziale di garanzie di cui s'impone la salvaguardia.

Si giustificano così le ampie facoltà concesse al giudicante dal Regolamento n. 861/2007 nella gestione del procedimento, soprattutto con riferimento all'assunzione dei mezzi di prova, alla possibilità di concedere alle

⁵⁵⁴ CHIARLONI, *op. cit.*, p. 135, il quale precisa che «*la cognizione è piena, talora pienissima*».

⁵⁵⁵ TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, in CICU-MESSINEO-MENGONI (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1992, p. 468.

⁵⁵⁶ PROTO PISANI, *Usi e abusi*, *op. cit.*, p. 393 ss.

⁵⁵⁷ Cfr. CHIARLONI, *op. cit.*, p. 136, nonché TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, *op. cit.*, p. 41, il quale afferma che il giusto processo non può dirsi violato per il solo fatto che ci si trova in presenza di un processo a ridotta rigidità formale.

parti la remissione in termini in caso di decadenza e di fissare l'udienza per la comparizione delle parti.

Egli, si ricorda, è libero di decidere se sia necessaria un'attività istruttoria, quali prove siano indispensabili per la decisione e come debbano essere assunte, naturalmente rispettando le norme della *lex fori* che ne regolano l'ammissibilità.

Non è attribuito un carattere perentorio ai termini fissati per il compimento di attività processuali, che possono, dunque, essere prorogati per esigenze di tutela delle parti o per necessità dell'ufficio giudiziario.

Nessuna fase è, in realtà, prevista come obbligatoria per la definizione della lite tanto che, in teoria, il procedimento potrebbe concludersi dopo lo scambio degli atti introduttivi. Solo laddove il giudice ravvisi la necessità di chiedere ulteriori informazioni alle parti, procedere all'assunzione dei mezzi di prova, fissare un'udienza per la comparizione delle parti⁵⁵⁸, il processo verrà ulteriormente istruito.

È grazie a tali caratteristiche di flessibilità che è possibile “modellare” il procedimento in base alle difficoltà poste dalla controversia, sì da coniugare le esigenze di celerità nel provvedere con quelle di adeguata cognizione della causa.

Pertanto, considerando che, come si è avuto modo di osservare, la mancanza di una predeterminazione legislativa di forme e termini del rito non contrasta di per sé con il modello del giusto processo, si deve concludere che la valutazione discrezionale concessa al giudice circa le concrete modalità attraverso le quali realizzare un'idonea trattazione della lite diventa scelta indubbiamente apprezzabile, in quanto permette una decisione in tempi rapidi nell'ipotesi di conflitti basati su questioni di fatto e diritto non particolarmente complesse.

Inoltre, se si ritiene – come il nostro Giudice delle Leggi ha fatto – che, assicurando in ogni caso il rispetto delle garanzie dovute all'interno di un giusto processo, sia possibile superare eventuali profili di incompatibilità costituzionale,

⁵⁵⁸ Giova ricordare che la fissazione di un'udienza può anche avvenire su istanza di parte. Ed il giudice è tenuto a concederla, a meno che non la ritenga manifestamente superflua. In tal caso il rigetto della richiesta dovrà essere disposto per iscritto e con provvedimento motivato (art. 5, par. 1).

non appare più ragionevole censurare le scelte del legislatore – anche europeo – in ordine al rito da utilizzare per la tutela di determinati diritti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi condotta sul Regolamento n. 861/2007, concernente la risoluzione delle controversie di modesta entità, consente di svolgere un duplice ordine di considerazioni che si traducono, da un lato, in una valutazione critica circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo con la disciplina dettata in materia di *small claims*, dall'altro, in una riflessione sulla compatibilità tra le previsioni semplificate caratterizzanti il rito esaminato e i principi del giusto processo.

Quanto al primo profilo occorre anzitutto, e preliminarmente, esprimere una valutazione positiva in relazione all'effetto armonizzante ed uniformante ottenuto dal procedimento, resa tanto più evidente dalle analizzate diversità dei riti nazionali esistenti nei Paesi dell'Unione per la trattazione delle controversie di modesto valore economico.

È, infatti, certamente da salutare con favore la creazione di un processo di cognizione "paneuropeo", che regola tutte le fasi del giudizio, dall'introduzione alla decisione dello stesso, e destinato a trovare applicazione in ordinamenti ispirati a principi processuali ed a tradizioni giuridiche differenti.

La realizzazione di uno spazio giuridico integrato passa anche, e necessariamente, attraverso la possibilità di far valere i propri diritti in condizioni di parità in tutto il territorio dell'Unione, per mezzo di strumenti atti a garantire a tutti i cittadini europei un indiscriminato accesso alla giustizia.

L'importanza di questi obiettivi si coglie in misura ancor maggiore se solo si considera che tutte le previsioni dettate nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile vanno a collocarsi nel più ampio disegno del corretto funzionamento del mercato interno che, come confermato dall'attuale art. 81 TFUE, costituisce il fine ultimo avuto di mira dalle istituzioni europee.

E purtroppo "rinunciataria", in un'ottica di integrazione portata alle sue estreme conseguenze, è stata la scelta di circoscrivere l'ambito di applicazione del regolamento alle sole controversie transfrontaliere. Molto più incisiva e

rispondente alla superiore logica di evitare distorsioni della concorrenza cagionate dallo squilibrio dei mezzi procedurali municipali, sarebbe stata la previsione dell'applicabilità del rito uniforme anche alle controversie interne. Troppo alto il rischio, tutt'altro che teorico, del verificarsi di discriminazioni a rovescio dovute alla disparità di trattamento tra controversie di modesta entità transfrontaliere e domestiche. Appare, in tal senso, contrario allo scopo di un'effettiva integrazione ammettere una diversità di tutele tra coloro che debbono recuperare un credito nei confronti di un debitore residente all'estero rispetto a coloro che presentano tale esigenza nei confronti di un proprio connazionale.

Sicuramente centrato è l'obiettivo dell'eliminazione delle procedure intermedie per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze con conseguente semplificazione della circolazione intracomunitaria delle decisioni, così come auspicato dalle conclusioni di *Tampere* del 1999.

Grazie alla possibilità di certificazione automatica della decisione, in quanto emessa all'esito di un procedimento comune a tutti gli Stati membri, viene abolito ogni controllo sulla sentenza da parte del giudice richiesto dell'esecuzione; controllo che, invece, è tuttora operante nelle ipotesi previste dal Regolamento n. 44/2001, e può portare al rigetto dell'istanza di riconoscimento e di esecutorietà in un numero di casi molto più ampi di quelli che giustificano il rifiuto dell'esecuzione ai sensi del regolamento esaminato. Sul piano della progressiva eliminazione di ogni formalità di riconoscimento questo risultato va certamente apprezzato.

L'intervento europeo non si caratterizza, invece, per scelte risolutive nella fase dell'esecuzione delle decisioni, in larga parte ancora rimessa alle disposizioni nazionali. L'atto si limita, infatti, a dettare solo alcune regole di generalizzata applicazione, rinviando, per tutto il resto, alla disciplina della *lex fori*. Ed, invero, anche taluni degli aspetti normati risultano lacunosi. Si pensi, ad esempio, all'art. 23 in tema di limitazione o sospensione dell'esecuzione: esso non indica i criteri in base ai quali il giudice deve propendere per una decisione piuttosto che per l'altra, non specifica i presupposti del *fumus* o del *periculum*, non chiarisce se

anche il giudice dell'impugnazione sia dotato di poteri inibitori qualora lo Stato d'origine del provvedimento non coincida con quello dell'esecuzione.

Un ulteriore rilievo critico che si può muovere al regolamento riguarda la mancata predeterminazione del regime di impugnabilità delle decisioni, che è rimessa alla discrezionalità dei singoli ordinamenti. Probabilmente si tratta di un problema più teorico che pratico dato che il modesto valore economico della controversia, e il carattere transfrontaliero della stessa, non sarà di incentivo alle impugnazioni esclusivamente strumentali e dilatorie.

Tuttavia l'ambizioso progetto di uniformità processuale rischia di venire decisamente compromesso se il medesimo procedimento può strutturarsi, a seconda delle discipline nazionali, in due gradi di merito ed uno di legittimità, come deve ritenersi possibile nel nostro ordinamento, oppure, all'opposto, esaurirsi in un unico grado sommario.

Quanto al secondo profilo, si tratta di valutare in che misura le previsioni di semplificazione e accelerazione del rito si coniughino con il rispetto delle garanzie processuali dell'equo processo.

A tal proposito, va precisato che il giusto processo quale enucleato nel nostro testo costituzionale rimane una nozione "aperta", suscettibile di essere definita attraverso previsioni di matrice convenzionale, europea o interna che possono "modellare" la portata delle garanzie ivi previste.

Non bisogna trascurare, inoltre, che la Consulta si è sempre dimostrata favorevole ad una lettura flessibile del diritto al giusto processo, anche in epoca anteriore alla riforma dell'art. 111 della Costituzione⁵⁵⁹.

Partendo da queste premesse, risulta evidente che il rispetto della CEDU e del diritto dell'Unione europea, costituzionalmente garantiti, comportano inevitabilmente anche il recepimento dei principi del giusto processo nell'accezione che ne viene data a livello sovranazionale.

⁵⁵⁹ Cfr Corte Cost., sentenza 19 marzo 1996, n. 82, ove al par. 2 si legge chiaramente che «*il legislatore può regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima*».

Ne consegue che l'introduzione nel nostro ordinamento di formule processuali particolarmente semplificate come quelle del regolamento in analisi deve ritenersi ammissibile e costituzionalmente legittima, in quanto maggior flessibilità del rito non significa assolutamente, per come si è avuto modo di rilevare, "ingiustizia" del processo.

L'interprete non può limitarsi a valutare la giustizia dei procedimenti avendo come parametro il solo modello statale: tale prospettiva non è più attuale ed il suo superamento è imposto dall'apertura del nostro ordinamento a forme di cooperazione giudiziaria rispettose dei valori che la nostra Costituzione intende garantire.

Tanto più che l'Unione europea – nell'ottica della realizzazione di una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, in vista dell'obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri ed al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno – non intende addivenire ad un affievolimento delle garanzie del contraddittorio o del diritto di difesa, e ciò anche in considerazione dei profili di cogenza attualmente riconducibili alle carte dei diritti. Quel che l'ordinamento europeo mira ad ottenere è, piuttosto, una tutela "efficace"⁵⁶⁰.

Oltretutto, come si è avuto modo di analizzare, anche il nostro sistema processuale conosce forme di tutela semplificate ma non per ciò solo meno garantiste: al di là della struttura del rito – rigorosamente predeterminata dal legislatore o connotata dall'ampia discrezionalità concessa al giudice – ciò che è imprescindibile è che, per l'una o per l'altra via, il rispetto dei principi del giusto processo sia comunque assicurato.

Infine, un'annotazione pratica. Se è vero che al rito semplificato europeo vanno indubbiamente attribuite notevoli potenzialità nell'ottica di una piena ed

⁵⁶⁰ BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 773 afferma che in ambito europeo «non si vuole comprimere la difesa, né si rinuncia a forme di accertamento stabile, ma si vuole ottenere che si discuta quello e soltanto quello che realmente suscita contrasto, ed inoltre nel più breve tempo possibile». Ed ancora, in termini più che mai chiari, p. 774: «L'Europa [...] non chiede sommarietà. Chiede un processo civile completo, efficiente, rispettoso dei diritti della difesa e della ricerca della verità, ma sfrondata, caso per caso, di ogni inutile appesantimento e svolto in tempi di ragionevole durata».

effettiva integrazione, non si può non rilevare come, da un punto di vista prettamente concreto, le sue possibilità di successo dipendano in larga misura dalla effettiva volontà dei singoli Stati membri di promuoverne l'attuazione, anche attraverso un'efficace opera di informazione rivolta ad operatori professionali e cittadini, così come previsto dall'art. 24 del Regolamento n. 861/2007.

Sul punto l'ordinamento italiano non si è dimostrato sino ad ora particolarmente "attivo", se si considera che a distanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore della disciplina uniforme non è stata adottata alcuna normativa di coordinamento per agevolare l'applicazione nel nostro Paese (e ciò neppure nel fermento riformatore dei tempi recenti) a differenza di quanto invece accaduto in altri Stati membri che hanno anche provveduto ad inserire tale procedimento nei propri codici di rito⁵⁶¹.

⁵⁶¹ È il caso, ad esempio, della Spagna che, con la *Ley* 4/2011 del 24 marzo 2011 sulle *medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) 861/2007*, ha introdotto nella *LEC* la *Disposición final vigésima cuarta* dedicata alla risoluzione delle *small claims*; della Germania (cfr. §§. 1097-1109 *ZPO*); dell'Inghilterra (che dedica a tali previsioni la *Part 78* delle *CPR*, dal par. 12 al par. 22); della Francia (cfr. artt. 1382-1390 *CPC*).

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c), del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [3], il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [5], il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo

esecutivo europeo per i crediti non contestati [6], e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [7].

(4) Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.

(5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [8]. Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controversie transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programma dell'Aia [9], adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle controversie di modesta entità.

(6) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità.

(7) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l'accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione della controversia nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità.

Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione.

(8) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

(9) Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove.

(10) Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell'organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi.

(11) Al fine di agevolare l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo e presentandolo all'organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente.

(12) Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all'attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto.

(13) Le nozioni di "manifestamente infondata" in riferimento al rigetto di una pretesa e di "irricevibile" in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale.

(14) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l'organo giurisdizionale non

ritenga necessaria un'udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente.

(15) Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

(16) La nozione di "domanda riconvenzionale" dovrebbe essere interpretata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsi per analogia alle domande riconvenzionali.

(17) Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all'allegato I per far valere tale diritto.

(18) Lo Stato membro richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l'atto. Per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

(19) La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal destinatario.

(20) Per quanto concerne le udienze e l'assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.

(21) L'assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli.

(22) Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell'organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.

(23) Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l'organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura.

(24) Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [10].

(25) Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento.

(26) Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazione dovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale.

(27) Dell'organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale.

(28) Ogniqualvolta l'organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

(29) La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l'organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie.

(30) Per agevolare il riconoscimento e l'esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le

controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

(31) Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la domanda.

(32) Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l'esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell'esecuzione secondo la legislazione di tale Stato membro.

(33) Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell'organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

(34) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

(35) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurre le spese, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2000 EUR alla data in cui l'organo

giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:

- a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche;
- b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;
- c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;
- d) sicurezza sociale;
- e) arbitrato;
- f) diritto del lavoro;
- g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;
- h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4. Se l'organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L'organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all'allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l'attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

5. Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L'organo giurisdizionale procede ad un'udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia manifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente.

2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all'allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all'organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall'invio della replica

all'attore se la controversia rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all'attore secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L'attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall'organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

- a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure
- b) assume le prove a norma dell'articolo 9; oppure
- c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

2. L'organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all'articolo 13.

3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

Articolo 8

Udienza

L'organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.

Può inoltre ammettere l'assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

2. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell'adottare tale decisione l'organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.

3. L'organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti

Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un'assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.

Articolo 12

Mandato dell'organo giurisdizionale

1. L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2. Se necessario, l'organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3. Ove possibile, l'organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i

servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 14

Termini

1. Qualora l'organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l'organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, dall'articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall'articolo 7, paragrafo 1.

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall'articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2. L'articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l'impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

2. L'articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1. Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004; e

ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili; oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili; purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b) una copia del certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella

lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

- a) un rappresentante autorizzato; né
- b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l'esecuzione è rifiutata dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svolto dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 18, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, possono:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo; oppure
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Capo IV

Disposizioni Finali

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

1. Entro il 1° gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17 e l'organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;

d) le lingue ammesse a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

e) quali sono le autorità competenti per l'esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26

Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e un'ampia valutazione d'impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 25, che si applica dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. Pöttering

Per il Consiglio

Il presidente

M. Lobo Antunes

[1] GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 61.

[2] Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2007.

[3] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

[4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[5] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[6] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6).

[7] GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

[8] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

[9] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[10] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

MODULO A
MODULO DI DOMANDA

[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Numero della causa(*):

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data (*): __/__/____

(*) Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI CHE FIGURANO ALL'INIZIO DI OGNI SEZIONE

Lingua

Compilare il presente modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale cui si invia la domanda. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul sito dell'Atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.

Documenti giustificativi

Si noti che il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, se del caso, dei relativi documenti giustificativi. Tuttavia ciò non impedisce di presentare, se del caso, ulteriori prove nel corso del procedimento.

Una copia del modulo di domanda ed eventualmente dei documenti giustificativi sarà notificata al convenuto. Il convenuto avrà la possibilità di rispondere.

1. Organismo giurisdizionale

Sezione in cui occorre fornire informazioni sull'organo giurisdizionale cui si inoltra la domanda. Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi di competenza giurisdizionale. Nella sezione 4 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale.

1. Dinanzi a quale organo giurisdizionale inoltra la domanda?

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Città e codice postale:

1.4. Paese:

2. Attore

In questa sezione l'attore deve fornire informazioni su se stesso e, se del caso, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi può non essere sufficiente indicare come indirizzo soltanto una casella postale e vanno pertanto aggiunti, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. Il mancato rispetto di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento.

Sotto «Altro» si possono inserire informazioni che consentono di identificarla, ad esempio Sua data di nascita, professione, posizione nella società interessata, numero d'identificazione personale ed il codice di registrazione dell'impresa in alcuni Stati membri.

Se vi è più di un attore, aggiungere dei fogli.

2. Estremi identificativi dell'attore

2.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome dell'organizzazione:

2.2. Via e numero civico/casella postale:

2.3. Città e codice postale:

2.4. Paese

2.5. Telefono (*):

2.6. Posta elettronica (*):

2.7. Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):

2.8. Altro (*):

3. Convenuto

In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio per il convenuto essere rappresentato da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi può non essere sufficiente indicare come indirizzo soltanto una casella postale e vanno pertanto aggiunti, oltre a un codice postale, anche la via e il numero civico. Il mancato rispetto di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento.

Sotto «Altro» si possono inserire informazioni che consentono di identificare la persona, ad esempio data di nascita, professione, posizione nella società interessata, numero d'identificazione personale, codice di registrazione dell'impresa in alcuni Stati membri. Se vi è più di un convenuto, aggiungere dei fogli.

3. Estremi identificativi del convenuto

3.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome dell'organizzazione:

3.2. Via e numero civico/casella postale:

3.3. Città e codice postale:

3.4. Paese:

3.5. Telefono (*):

3.6. Posta elettronica (*):

3.7. Rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi (*):

3.8. Altro (*):

4. Competenza giurisdizionale

La domanda dev'essere presentata all'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi. Esso dev'essere competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Nella presente sezione è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale.

Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'Atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.

È inoltre possibile trovare, all'indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm, la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati.

4. In base a quali motivi ritiene competente l'organo giurisdizionale?

4.1. Domicilio del convenuto

4.2. Domicilio del consumatore

4.3. Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni

4.4. Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio

4.5. Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso

4.6. Luogo in cui è situato il bene immobile

4.7. Organo giurisdizionale concordato dalle parti

4.8. Altro (precisare)

5. Carattere transfrontaliero della controversia

Al fine di poter utilizzare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la controversia deve avere carattere transfrontaliero: a tal fine è necessario che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale.

5. Carattere transfrontaliero della controversia

5.1. Paese in cui l'attore ha il domicilio o la residenza abituale:

5.2. Paese in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale:

5.3. Stato membro dell'organo giurisdizionale: _____

6. Informazioni bancarie (facoltative)

Nella sottosezione 6.1 l'attore può indicare come intende pagare i diritti di cancelleria relativi alla domanda. Va ricordato che non tutti i metodi potrebbero essere disponibili presso l'organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda. Si raccomanda di verificare quali metodi di pagamento sono accettati dall'organo giurisdizionale. A tal fine, contattare l'organo giurisdizionale interessato o consultare il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/civiljustice>.

Qualora l'attore scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, deve fornire le necessarie informazioni relative alla carta di credito o al conto bancario nell'appendice del presente modulo. L'appendice è utilizzata solo per fornire le necessarie informazioni all'organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto.

Nella sottosezione 6.2 l'attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest'ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

6. Informazioni bancarie (*)

6.1. Come intende pagare i diritti di cancelleria?

6.1.1. Con bonifico bancario

6.1.2. Con carta di credito (compilare l'appendice)

6.1.3. Prelievo diretto dal vostro conto corrente (compilare l'appendice)

6.1.4. Altro (precisare):

6.2. Su quale conto desidera che il convenuto paghi l'importo richiest
aggiudicato?

6.2 1. Titolare del conto:

6.2.2. Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:

6.2.3. Numero del conto/IBAN:

7. Controversia

1 Campo di applicazione - Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 2 000 EUR né a quelle elencate nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del

Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un'azione che non rientra nel campo d'applicazione del regolamento, a norma dell'articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l'attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda.

Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo - L'attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos'altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 7.1 e/o la sottosezione 7.2. In caso di controversia avente oggetto diverso dal denaro, si indichi il valore stimato della controversia. In caso di controversia non avente ad oggetto somme di denaro, l'attore dovrebbe indicare l'eventuale esistenza di una domanda di risarcimento secondaria, qualora non fosse possibile dar seguito a quella principale.

Se si intende chiedere il pagamento delle spese processuali (ad esempio spese di traduzione, onorari degli avvocati, spese di notificazione e/o comunicazione degli atti, ecc.), precisarlo alla sottosezione 7.3. Si noti che le norme relative alle spese che gli organi giurisdizionali possono riconoscere variano da uno Stato membro ad un altro. Per informazioni relative alle categorie di spese nei vari Stati membri, consultare il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/civiljustice>.

Se si intende chiedere la corresponsione di interessi contrattuali, ad esempio su un prestito, indicarne il tasso e la decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l'organo giurisdizionale può riconoscere interessi legali sulla stessa; precisare se si intende richiederli e da quale data dovrebbero decorrere.

7. Oggetto della controversia

7.1. Controversia avente ad oggetto somme di denaro

7.1.1. capitale (esclusi interessi e spese): _____

7.1.2. valuta:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> euro (EUR) | <input type="checkbox"/> lev bulgaro (BGN) | <input type="checkbox"/> sterlina cipriota (CYP) |
| <input type="checkbox"/> corona ceca (CZK) | <input type="checkbox"/> corona estone (EEK) | <input type="checkbox"/> lira sterlina (GBP) |
| <input type="checkbox"/> forint ungherese (HUF) | <input type="checkbox"/> lats lettone (LVL) | <input type="checkbox"/> litas lituano (LTL) |
| <input type="checkbox"/> lira maltese (MTL) | <input type="checkbox"/> zloty polacco (PLN) | <input type="checkbox"/> leu romeno (RON) |

<input type="checkbox"/> corona svedese (SEK)	<input type="checkbox"/> corona (SKK)	<input type="checkbox"/> slovacca
<input type="checkbox"/> altro (precisare): _____		
<input type="checkbox"/> 7.2. Controversia di altro tipo:		
7.2.1. precisare cosa si richiede: _____		
7.2.2. importo stimato della controversia: _____		
Valuta:		
<input type="checkbox"/> euro (EUR)	<input type="checkbox"/> lev bulgaro (BGN)	<input type="checkbox"/> sterlina cipriota (CYP)
<input type="checkbox"/> corona ceca (CZK)	<input type="checkbox"/> corona estone (EEK)	<input type="checkbox"/> lira sterlina (GBP)
<input type="checkbox"/> forint ungherese (HUF)	<input type="checkbox"/> lats lettone (LVL)	<input type="checkbox"/> litas lituano (LTL)
<input type="checkbox"/> lira maltese (MTL)	<input type="checkbox"/> zloty polacco (PLN)	<input type="checkbox"/> leu romeno (RON)
<input type="checkbox"/> corona svedese (SEK)	<input type="checkbox"/> corona (SKK)	<input type="checkbox"/> slovacca
<input type="checkbox"/> altro (precisare): _____		
7.3. Si richiede il pagamento delle spese processuali?		
<input type="checkbox"/> 7.3.1. Sì		
<input type="checkbox"/> 7.3.2. No		
7.3.3. In caso affermativo precisare quali spese, indicando l'importo richiesto o le spese finora sostenute:		
7.4. Si richiede la corresponsione di interessi?		
<input type="checkbox"/> Sì		
<input type="checkbox"/> No		
In caso affermativo, si tratta di interessi:		
<input type="checkbox"/> contrattuali <input type="checkbox"/> cfr. sottosezione 7.4.1		
<input type="checkbox"/> legali <input type="checkbox"/> cfr. sottosezione 7.4.2		
7.4.1. In caso di interessi co trattuali		

1) il tasso è del:

____ %

____ % superiore al tasso base della BCE

altro: _____

2) gli interessi dovrebbero decorrere dal __/__/____ (data)

7.4.2. Gli interessi legali dovrebbero decorrere dal: __/__/____(data):

8. Dettagli della controversia

Nella sottosezione 8.1 fornire una breve descrizione dell'oggetto della domanda.

Nella sottosezione 8.2 descrivere i pertinenti elementi di prova, se ad esempio si tratta di prove scritte (come un contratto, una ricevuta, ecc.) o di prove testimoniali orali o scritte. Precisare per ciascun elemento di prova i punti della domanda a sostegno dei quali è addotto.

Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.

8. Dettagli della controversia

8.1. Precisare i motivi della domanda, ad esempio cosa è successo, dove e quando.

8.2. Descrivere le prove che si intende presentare a sostegno della domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.

8.2.1. Prove scritte (precisare qui di seguito)

8.2.2. Prova per testimoni (precisare qui di seguito)

8.2.3. Altro (precisare qui di seguito)

Udienza - Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza, se lo ritiene necessario per l'equa trattazione del procedimento, oppure può respingere tale richiesta.

8.3. Desidera che venga fissata una udienza?

Sì

No

In caso affermativo, precisare il motivo (*):

9. Certificato

Una sentenza emessa in uno Stato membro in esito a un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro. Qualora si intenda chiederne il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale, è possibile richiedere con il presente modulo che l'organo giurisdizionale, una volta emessa una sentenza a proprio favore, rilasci un certificato ad essa relativo.

9. Certificato

Chiedo all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato relativo alla sentenza

Sì

No

10. Data e firma

Apporre in caratteri chiari il cognome, firmare e datare in calce alla domanda.

10. Data e firma

L'organo giurisdizionale è invitato ad emettere una sentenza contro il convenuto sulla base della presente domanda.

Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

Fatto a: _____

Data: __/__/____

Cognome e firma:

Appendice del modulo di domanda (modulo A) *Informazioni bancarie (*) ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria*

Titolare del conto/della carta di credito:

Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente/emittente della carta di credito:

Numero del conto o IBAN/numero della carta di credito, data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito:

(*) Facoltativo

MODULO B
RICHIESTA DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE DI COMPLETARE E/O RETTIFICARE
IL MODULO DI DOMANDA

[articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale

Numero della causa:

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data __/__/____ .

1. Organo giurisdizionale

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Città e codice postale:

1.4. Paese:

2. Attore

2.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome dell'organizzazione:

2.2. Via e numero civico/casella postale:

2.3. Città e codice postale:

2.4. Paese:

2.5. Telefono (*):

2.6. Posta elettronica (*):

2.7. Rappresentante dell'attore, se del caso, e suoi estremi:

2.8. Altro (*):

(*): Facoltativo.

3. Convenuto

3.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome dell'organizzazione:

3.2. Via e numero civico/casella postale:

3.3. Città e codice postale:

3.4. Paese:

3.5. Telefono (*):

3.6. Posta elettronica (*):

3.7. Rappresentante dell'attore, se del caso, e suoi estremi:

3.8. Altro (*):

(*) Facoltativo.

L'organo giurisdizionale ha esaminato il modulo di domanda e lo ha ritenuto non pertinente o non sufficientemente chiaro o non compilato in modo corretto: si prega di compilare e/o rettificare il modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale indicato qui di seguito, nel minor tempo possibile e comunque entro il _____

In caso di mancata compilazione e/o rettifica entro i termini sopra indicati, l'organo giurisdizionale riterrà irricevibile la domanda, secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 861/2007.

La lingua in cui è stata compilata la domanda è sbagliata. Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> bulgaro | <input type="checkbox"/> ceco |
| <input type="checkbox"/> tedesco | <input type="checkbox"/> estone |
| <input type="checkbox"/> spagnolo | <input type="checkbox"/> greco |
| <input type="checkbox"/> francese | <input type="checkbox"/> irlandese |
| <input type="checkbox"/> italiano | <input type="checkbox"/> lettone |
| <input type="checkbox"/> lituano | <input type="checkbox"/> ungherese |
| <input type="checkbox"/> maltese | <input type="checkbox"/> olandese |
| <input type="checkbox"/> polacco | <input type="checkbox"/> portoghese |
| <input type="checkbox"/> romeno | <input type="checkbox"/> slovacco |
| <input type="checkbox"/> sloveno | <input type="checkbox"/> finlandese |
| <input type="checkbox"/> svedese | <input type="checkbox"/> inglese |
| <input type="checkbox"/> altra lingua: (precisare) | |

Le seguenti sezioni del modulo di domanda devono essere compilate e/o rettificate come indicato qui di seguito:

-
-

Fatto a: _____

Data: __/__/____

Firma e/o timbro:

MODULO C MODULO DI REPLICA

[articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Informazioni importanti ed istruzioni per il convenuto

Nei Suoi confronti è stata introdotta la domanda che figura nel modulo allegato, in forza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il convenuto può replicare compilando la parte II del presente modulo e rinviandolo all'organo giurisdizionale, o in altro modo adeguato, entro trenta giorni dalla ricezione del modulo di domanda corredato del modulo di replica.

In caso di mancata replica entro trenta giorni, l'organo giurisdizionale emette una sentenza.

Apporre, in caratteri chiari, cognome, firma e data sull'ultima pagina del modulo di replica.

Si prega inoltre di leggere le istruzioni contenute nel modulo di domanda ai fini della preparazione della replica.

Lingua - Si prega di replicare alla domanda nella lingua dell'organo giurisdizionale da cui proviene il presente modulo.

Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul sito dell'Atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

Udienza - Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento scritto. È tuttavia possibile richiedere un'udienza. Considerate le circostanze della causa l'organo giurisdizionale può tuttavia respingere tale richiesta.

Documenti giustificativi - Indicare eventuali elementi di prova allegando, se opportuno, documenti giustificativi.

Domanda riconvenzionale - Ove il convenuto decida di introdurre una domanda riconvenzionale, compilare e allegare un modulo A separato, reperibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/fillinginformation_it.htm

od ottenibile presso l'organo giurisdizionale che ha inviato il presente modulo. Si noti che, ai fini della domanda riconvenzionale, il convenuto è considerato attore.

Correzione dei dati - Il convenuto può altresì correggere o integrare i dati che lo riguardano (ad esempio estremi, rappresentante, ecc.) nella sezione 6 «Altre informazioni».

Spazio supplementare - Se lo spazio non è sufficiente, è possibile aggiungere altri fogli.

Parte I (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)

Nome dell'attore:

Nome del convenuto:

Organo giurisdizionale:

Controversia:

Numero di ruolo della causa:

Parte II (da compilarsi a cura del convenuto)

1. Accetta la domanda dell'attore?

Sì

No

In parte

Se la risposta è «No» o «In parte», indicare i motivi:

La domanda non rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(precisare qui di seguito)

Altro

(precisare qui di seguito)

2. Descrivere gli elementi di prova che si intendono presentare qualora si intenda contestare la domanda, precisando i punti della replica a sostegno dei quali vengono adottati. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.

2.1. Prove scritte (precisare qui di
seguì o)

2.2. Prova per testimoni (precisare qui di seguito)

2.3. Altro	<input type="checkbox"/> (precisare qui di seguito)
3. Desidera che venga fissata un'udienza?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
In caso affermativo, precisare il motivo (*):	
4. Chiede il pagamento delle spese processuali?	
4.1. Sì	<input type="checkbox"/>
4.2. No	<input type="checkbox"/>
4. 3. In caso affermativo precisare quali spese, indicando possibilmente l'importo richiesto o le spese finora sostenute:	
5. Desidera introdurre una domanda riconvenzionale?	
5.1. Sì	<input type="checkbox"/>
5.2. No	<input type="checkbox"/>
5.3. In caso affermativo, compilare e allegare un modulo A separato.	
6. Altre informazioni (*)	
7. Data e firma	
Il/La sottoscritto/a dichiara che i dati riportati sono, a propria conoscenza, corretti e forniti in buona fede.	
Fatto a:	

Data: __/__/____	
Cognome e firma:	
(*) Facoltativo.	

MODULO D
CERTIFICATO RIGUARDANTE UNA SENTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO
EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

[articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861 /2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale

1. Organo giurisdizionale

- | |
|---|
| 1.1. Denominazione:
1.2. Via e numero civico/casella postale:
1.3. Città e codice postale:
1.4. Paese: |
|---|

2. Attore

- | |
|--|
| 2.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome dell'organizzazione:
2.2. Via e numero civico/casella postale:
2.3. Città e codice postale:
2.4. Paese:
2.5. Telefono (*):
2.6. Posta elettronica (*):
2.7. Rappresentante dell'attore, se del caso, e suoi estremi:
2.8. Altro (*): |
|--|

3. Convenuto

- | |
|---|
| 3.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome dell'organizzazione:
3.2. Via e numero civico/casella postale:
3.3. Città e codice postale:
3.4. Paese:
3.5. Telefono (*):
3.6. Posta elettronica (*):
3.7. Rappresentante dell'attore, se del caso, e |
|---|

suoi estremi:

3.8. Altro (*):

4. Sentenza

4.1 Data:

4.2 Numero della causa:

4.3. Merito della sentenza:

4.3.1. L'organo giurisdizionale ha ingiunto
che _____ corrisponda
a _____

1. capitale:

2. interessi:

3. spese:

4.3.2. L'organo giurisdizionale ha ingiunto
a _____ di _____

(in caso di sentenza emessa da un giudice di appello o in caso di riesame della sentenza)

La presente sentenza sostituisce la sentenza pronunciata il __/__/__,
causa numero _____, e qualsiasi certificato ad essa relativo.

LA SENTENZA È RICONOSCIUTA ED ESEGUITA NEGLI ALTRI
STATI MEMBRI SENZA CHE SIA NECESSARIA UNA
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E SENZA CHE SIA POSSIBILE
OPPORSI AL SUO RICONOSCIMENTO.

Fatto a: _____

Data: __/__/__

Firma e/o timbro:

(*) Facoltativo

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Civil jurisdiction and judgments in Europe - Proceedings of the Colloquium on the Interpretation of the Brussels Convention by the Court of Justice considered in the context of the European Judicial Area, Luxembourg, 11 and 12 March 1991*, London, 1992.

AA.VV., *El nuevo proceso civil (Ley 1/2000)*, Valencia, 2000.

AA.VV., *Exposición de la nueva ley de enjuiciamiento civil*, Valencia, 2001.

AA. VV., *Risposte al libro verde sul procedimento ingiuntivo europeo*, in *Int'l Lis*, 2003.

AA. VV., *Riflessioni sulle sentenze 348/349 del 2007 della Corte costituzionale*, in SPADARO-SALAZAR (a cura di), Milano, 2009.

AA. VV., *Studi in memoria di A. Cerino Canova*, Bologna, 1992.

ACIERNO-GRAZIOSI, *Un nuovo rito per i sinistri stradali: prove tecniche di applicazione*, in *Quest. Giust.*, 2007, p. 113 ss.

ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *Dir. Unione. eru.*, 1998, p. 805 ss.

ALBOR-LLORENS, *Changes in the Jurisdiction of the European Court of Justice under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Rev.*, 1998, p. 1276 ss.

ALEGRET BURGÚES, *La ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Studia iur.*, 2003.

ANDREWS, *English Civil Procedure*, Oxford, 2003.

ARIETA, *Giurisdizione camerale e sindacato contenzioso*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 1039 ss.

ASPRELLA, *Il Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità*, in *giur. merito* 2008, p. 29 ss.

ID., *Le novità della riforma 2009 nel processo ordinario di cognizione*, in *Giur. mer.*, 2009, p. 1797 ss.

ID., *Testimonianza scritta e il tramonto dell'oralità*, in *Il giusto processo civile*, II, 2009.

AULETTA, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività: Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009.

BACCAGLINI, in CONSOLO-LUIISO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, 3^aed., Milano, 2007, p. 2495 ss.

BAJONS E.M-CHIZZINI A., *Processo civile (Austria)*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XV, Torino, 1997, p. 62 ss.

BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, II, 2010.

ID., *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, p. 329 ss.

ID., *La riforma della giustizia civile: commento alle disposizioni della Legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino, 2009.

ID., *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994.

BALLARINO, *Problematiche internazionali-privatistiche poste dal progetto di Regolamento*, in *Il titolo esecutivo europeo e le problematiche di coordinamento con la normativa processuale civilistica interna e con il diritto processuale civile internazionale*, *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, 2002, n. 125, p. 95 ss.

BARBERA, *La Carta europea dei diritti una fonte di ricognizione?*, in *Dir. Unione eur.*, 2001, pp. 242 ss.

BARCA, *Sul capo relativo alle spese. Solo le sentenze su domanda di condanna accolte dal giudice sono provvisoriamente esecutive?*, in *Corr. merito*, 2005, p. 288 ss.

BARIATTI, *Le competenze comunitarie in materia di diritto internazionale privato e processuale*, in *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2003.

ID., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato Ce*, in *Dir. un. eur.*, 2001, p. 261 ss.

BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI (a cura di) *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001.

BASEDOW, *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Rev.*, 2000, p. 687 ss.

BASSANINI-TIBERI (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di Lisbona*, Bologna, 2008.

BATTAGLIA-LUPO, *Spazi ancora stretti per la testimonianza scritta*, in *Guida al diritto*, 23, 2010 p. 21 ss.

BAUMBACH-LAUTERBACH-ALBERS-HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, München, 2008.

BENEDETTELLI, *Criteri di giurisdizione in materia societaria e diritto comunitario*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2002, p. 879 ss.

BERAUDO, *Le Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Journal du droit international*, 2001, p. 1033 ss.

BERGASTROM, *l'Europa oltre il mercato interno: Commento al Trattato di Amsterdam*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 1998, pp. 24 ss.

BERGERFURTH P., *Das neue "Bagattelfverfahren" nach § 495a ZPO*, in *NJW*, 1991.

BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 395 ss.

BESSO, in CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992.

BEST. E., *Legislative Procedures after Lisbon: Fewer, Simpler, Clearer?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2008.

BIAGIONI, *Aspetti evolutivi nella disciplina comunitaria dell'esecuzione delle sentenze straniere: i regolamenti (CE) n. 44/2001 e n. 805/2004*, in CARELLA (a cura di), *Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo*, *Quaderni del Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea*, 2006, p. 201 ss.

BIAVATI, *Diritto comunitario e diritto processuale italiano fra attrazione, autonomia e resistenze*, in *Dir. un. eur.*, 2001, pp. 717-746.

ID., *Diritto processuale dell'Unione Europea*, 3^a ed., Milano, 2009.

ID., *Il cittadino e la giustizia. L'ordinamento comunitario*, in *Giust. civ.*, II, 1999, p. 399-412.

ID., *Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011.

ID., *I Regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008.

ID., *Le conseguenze della mancata traduzione di un atto giudiziario notificato in un altro Paese dell'UE*, in *Int'l lis*, 2, 2006, p. 72 ss.

ID., *L'incidenza del diritto processuale dell'Unione europea sul diritto processuale civile*, in ROSSI – DI FEDERICO (a cura di), *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche*, Napoli, 2008, p. 325-338.

ID., *Prime note sulla giurisdizione comunitaria dopo il Trattato di Amsterdam*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, pp. 805-829.

ID., *Osservazioni sulla ragionevole durata del processo di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 480.

ID., *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pp. 185-196.

ID., *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 773.

BIFULCO-CARTABIA-CELOTTO, *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001.

BIN-BRUNELLI-PUGIOTTO-VERONESI, *All'incrocio tra Costituzione e Cedu*, Torino, 2007.

BINA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 117 ss.

BLANC-VIATTE, *Nouveau code de procédure civile*, Paris, 1982.

BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, Padova, 1997.

BOVE, *Art. 111 Cost. e "giusto processo civile"*, in *Riv. dir. proc.* 2002, 479 ss.

BRYNE-MCCUTCHEON, *The Irish legal system*, 3^a ed., Dublin, 2006.

- BUFFA, *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano, 2002.
- BULTRINI, *Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale: l'inizio di una svolta?*, in *Dir. pubbl. comp. ed europ.*, 2008, pp. 171-186.
- BUONCRISTIANI, *Il nuovo art. 101, comma 2°, c.p.c. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 399 ss.
- BUONOMO, *Il nuovo processo telematico: nell'era dell'amministrazione digitale*, Milano, 2009.
- BUTTAZZI, *Il giudice di pace e le preclusioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, fasc. 1, p. 191 ss.
- CABALLOL ANGELATS, *La ejecución provisional en el proceso civil*, Barcelona, 1993.
- CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2006.
- CAIANIELLO, *Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 42 ss.
- CAMPANELLI, *Le clausole d'apertura in materia dei diritti fondamentali: un'ipotesi di comparazione*, in *Riv. dir. pubbl. comp. e dell'Ue*, 2002, pp. 80 ss.
- CAMPEIS-DE PAULI, *Disciplina europea del processo civile italiano: i Regolamenti UE sulla giurisdizione, le notifiche, le rogatorie, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e dei titoli esecutivi europei*, Padova, 2005.
- ID., *La procedura civile internazionale*, Padova, 1996.
- ID., *Le regole europee ed internazionali del processo civile italiano*, Padova, 2009.
- CANNIZZARO, *Esercizio di competenze comunitarie e discriminazioni «a rovescio»*, in *Dir. Unione. eur.*, 1996, p. 351 ss.
- ID., *Il bilanciamento fra diritti fondamentali e l'art. 117, 1° comma, Cost.*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, pp. 128-131.
- CAPELLI, *Riflessioni sul Trattato di Lisbona*, in *Bulletin Européen*, 2008, p. 1 ss.
- CAPPONI, in ACONE-CAPPONI-CECCHIELLA-MANZO, *Il giudice di pace. Commento alla L. 374/1991*, Napoli, 1992, p.190.

CAPPONI, *Presentazione*, in CAPPONI-VERDE (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "Giusto processo" in materia civile*, Napoli, 2002, p. 17.

CARBONARA, *Regime di impugnazione delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità necessaria alla luce del novellato art. 339, 3° comma, c.p.c. (in particolare la violazione del precedente giudicato)*, in *Giur. it.*, 2, 2007, p. 509 ss.

CARBONE P.L., *Competenza per valore del giudice di pace*, in *Danno e resp.*, 2000, n. 6, p. 673 ss.

CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2006.

ID., *Lo spazio giudiziario europeo - Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, Torino, 2000.

CARBONE S.M.-FRIGO-FUMAGALLI, *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004.

CARETTI, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2008, pp. 311-320.

CARPI, *Il procedimento dell'arbitrato riformato*, in *Riv. arb.*, 1994, p. 659 ss.

ID., *Riflessioni sull'armonizzazione del diritto processuale civile in Europa in relazione alla convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 1033 ss.

CARRATTA, in MANDRIOLI-CARRATTA (a cura di), *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, p. 135 ss.

ID., *I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte Costituzionale*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1992, p. 1049 ss.

ID., *Sulla tutela processuale del diritto soggettivo di natura processuale "inciso" dal provvedimento camerale*, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 751 ss.

ID., *Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell'«istruzione sommaria»: prime applicazioni*, in *Giur. it.*, 2010, p. 902 ss.

CARRATURO, *La condanna alla rifusione delle spese costituisce valido titolo esecutivo ancorché non faccia seguito ad una statuizione di condanna*, in *Giur. mer.*, 2005, p. 9 ss.

CARRILLO-SALCEDO, *Quels juges pour la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme?*, in *Revue universelle des droits de l'homme*, 1997, p. 2 ss.

CARTABIA, *Una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Quaderni costituzionali*, 2000, p. 460 ss.

CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007, p. 3564 ss.

CATALDI, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, pp. 321-347.

CAVALLONE, *Anche i documenti sono "mezzi di prova" agli effetti degli artt. 345 e 437 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 1072 ss.

CECHELLA, *Disciplina del processo dell'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 1995, p. 213 ss.

CECCHETTI, *Giusto processo (Diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, Milano, 2001, p. 595 ss.

CELOTTO, *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano? (in margine alla sentenza 1220/2010 del Consiglio di Stato)*, in *Giust.Amm.* del 21 maggio 2010.

CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 431 ss.

ID., *La garanzia costituzionale del giudicato civile*, in *Studi in onore di Liebman*, Milano, 1979, p. 1853 ss.

CHIARLONI, *Legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), Commento all' art. 33 (Esecuzione provvisoria)*, in *NLCC*, 1992, fasc. 1-2, p. 153-159.

ID., *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 131 ss.

ID., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il processo civile*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 16.

CHITI, *La Carta europea dei diritti fondamentali. Una Carta di carattere funzionale?*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2002, p. 1 ss.

CHIZZINI, *Commento all'art. 25 della l. 21 novembre 1991, n. 374*, in CONSOLO - TOMMASEO (a cura di), *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996, pp. 198-203.

CIVININI, *Provvedimenti camerali: orientamenti giurisprudenziali in tema di ricorribilità in Cassazione ex art. 111, 2° comma, Cost.*, in *Foro It.*, 1984, p. 2844 ss.

CIVININI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Le garanzie*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 271 ss.

COLASANTI, *Principi del contraddittorio e procedimenti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 595 ss.

COLAVITTI-PAGOTTO, *Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso?*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 00 del 2 luglio 2010.

COLLINS, *The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, London, 1982.

COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004.

ID., *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, p. 415 ss.

ID., *Il «giusto processo civile» nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 702 ss.

COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.* 2001, II, p. 58 ss.

COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, 5^a ed., I, Bologna, 2011.

COMOGLIO-DELLA VEDOVA-LOMBARDI-MOSCATELLI, *La nuova prova testimoniale: testimonianza scritta, decadenza dalla prova testimoniale, accompagnamento coattivo del teste*, Roma, 2009.

CONDINANZI, *La (fantomatica) competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle Convenzioni concluse dagli Stati membri ai sensi dell'art. K.3 lett. c) del Trattato sull'Unione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1996, p. 579 ss.

CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla Cedu o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, p. 301-310.

CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 877-890.

ID., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2008.

ID., *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, I, Padova, 2006.

ID., *Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura*, in *Corr. Giur.*, 2006, p. 598 ss.

ID., *Una non condivisibile conseguenza (la non esecutorietà del capo sulle spese) d una premessa fondata (la non esecutorietà delle statuizioni di accertamento)*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1601 ss.

ID., in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996.

CONSOLO-MERLIN, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2009.

ID., *Profili relativi alla interpretazione sistematica dell'art. 549 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2000.

ID., *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 74 ss.

CORNU, *L'avènement du NCPC, Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation*, déc. 1997, in *Doc. fr.*, 1998, p. 19 ss.

ID., *La codification de la procédure civile en France*, in *Rev. jur. et pol.*, 1986, p. 689 ss.

ID., *L'elaboration du Code de procédure civile*, in *Rev. d'Hist. des Facultés de Droit*, 16, 1995, p. 241 ss.

CORSINI, *La prova testimoniale assunta in forma scritta*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 856 ss.

CORTÉS DIÉGUEZ, *Does the proposed european procedure enhance the resolution of small claims?*, in *Civil Justice Quart.*, 2008, p. 83 ss.

COSTANTINO, *Il giusto processo di fallimento*, in DIDONE-FILIPPI (a cura di), *La tutela dei crediti nel giusto processo di fallimento*, Milano, 2002, pp. 8-9.

ID., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "giusto processo civile". Le garanzie*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 263.

COUCHEZ, *Procédure civile*, Paris, 2006.

CRIFÒ, *La riforma del diritto civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2000, p. 511 ss.

CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, 2^a ed., Milano, 2008.

ID., (a cura di), *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861, 07/861/CE, Euratom, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Codice del consumo e norme collegate*, Milano, 2008.

CURTI GIALDINO, *Schengen et le troisième pilier: le contrôle juridictionnel organisé par le traité d'Amsterdam*, in *Rev. marché unique eur.*, 1998, p. 27 ss.

D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008.

DALMOTTO, *Diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi*, in BESSO, DALMOTTO, AIMONETTO, RONCO, NELA, *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi*, a cura di CHIARLONI, Torino, 2002, p. 69 ss.

D'ANGELO, *"Comunitarizzazione" dei vincoli internazionali CEDU in virtù del Trattato di Lisbona? No senza una expressio causae (nota a Cons. St., sez. IV, del 02.03.2010, n. 1220 e TAR Lazio, Sez. II-bis, del 15.05.2010 n. 11984)*, in *Quaderni Costituzionali* del 27 maggio 2010.

DANIELE, *Le istituzioni politiche dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: verso un nuovo equilibrio?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2009, p. 43 ss.

ID., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e Trattato di Lisbona*, in *Dir. Unione eur.*, 2008, pp. 655-670.

DANOVI, *L'istruzione probatoria nella nuova disciplina dell'arbitrato rituale*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 31 ss.

D'ARCANGELO, *La competenza del giudice di pace in materia di sinistri stradali dopo l'art. 3 della l. 21 febbraio 2006, n. 102*, in *Giudice di pace*, 3, 2008, p. 239 ss.

DASHWOOD - HACON - WHITE, *A guide to the civil jurisdiction and judgments convention*, London, 1987.

DAVID, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. L'esecuzione del titolo*, in *Giur. merito*, 2009, p. 409 ss.

DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, 2^a ed., Torino, 2005.

ID., *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giuridico europeo*, in *Dir. comm. int.*, 2002, p. 287 ss.

DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione*, Torino, 1999.

ID., *L'onere di impugnazione della sentenza quale limite al rilievo dei vizi nella fase introduttiva del giudizio chiuso da sentenza contumaciale: tra diritto di difesa e «full faith and credit»*, in *Int'l Lis*, 1, 2007, p. 11 ss.

ID., *Nuovo coordinamento delle giurisdizioni in Europa*, in *Int'l Lis*, 2002, p. 82 ss.

ID., *Presupposti e rimedi per il provvedimento che sospende l'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1998, pp. 745-782.

ID., *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l lis*, 2004, p. 141 ss.

DE GIOIA, *Il nuovo procedimento di cognizione davanti al tribunale: la testimonianza scritta introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 di riforma del processo civile*, Forlì, 2009.

DELLA CHÀ, *Challenge of internal rules on grounds of reverse discrimination: an open issue*, in *Dir. comm. internaz.* 2002, p. 145 ss.

DELLA PIETRA, in AA. VV., *Le norme del processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività*, Napoli, 2009, p. 48 ss.

DE MIGUEL ASCENSIO, *La evolución del Derecho Internacional Privado Comunitario en el Tratado de Amsterdam*, in *Rev. esp. de der. int.*, 1998, p. 373 ss.

DENTI, *I procedimenti camerale come giudizi sommari di cognizione: problemi di costituzionalità ed effettività della tutela*, in *Giur. it.*, 1993, p. 31 ss.

ID., *La giurisdizione volontaria rivisitata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, p. 325 ss.

ID., *L'art. 111 Cost. e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, p. 228 ss.

DE SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Procedure e contenuti*, Napoli, 3^a ed., 2001.

DE SHUTTER, *Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens*, Bruxelles, 1999.

DE SIERVO, *L'ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea*, in COSTANZO (a cura di), *La Carta europea dei diritti*, Genova, 2002, pp. 193 ss.

DE VITA, voce *Affidavit*, in *Dig.*, IV ed., *disc. priv.*, sez. *civ.*, Torino, 2004.

DIDONE, *La Corte costituzionale, la ragionevole durata del processo e l'art. 696 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2000, pp. 1128-1129.

DIEZ PICAZO, *Notes sur la nouvelle Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2001, p. 670 ss.

DI MAJO, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: aspetti giuridici e politici*, in *Europa e dir. priv.*, 2001, p. 42 ss.

DITTRICH, *Provvedimenti urgenti per il processo civile (l. 26.11.90 n. 353)*, in CIPRIANI-TARZIA (a cura di), *Le nuove leggi civili commentate*, 1992, p. 192.

ID., *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, p. 1582 ss.

DONY, *Après la réforme de Lisbonne : les nouveaux traités européens*, Bruxelles, 2008.

DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Paris, 1972.

ESPOSTO, *Le radici della crisi italiana sul giusto processo*, in *Documenti giustizia*, 2000, p. 2 ss.

FAZZALARI, *Uno sguardo storico e sistematico (ancora sul procedimento camerale e tutela dei diritti)*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 11 ss.

FEBBRARO, *La sentenza contenente la condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.*, in *G. Pace*, 2005, p. 159 ss.

FERRARO, *Costituzione europea e diritti fondamentali dell'uomo*, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 2004, p. 444 ss.

FERRI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 92 ss.

FIENGO, *Brevi riflessioni in tema di natura giuria ed efficacia degli accordi interistituzionali alla luce del Trattato di Nizza*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2002, p. 13 ss.

FINOCCHIARO, *Appellabili le sentenze del giudice di pace*, in *Guida al dir.*, 8, 2006, p. 52 ss.

ID., *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001.

ID., *Testimonianza scritta: predisposto il modello per i procedimenti successivi al 4 luglio 2009*, in *Guida al diritto*, 12, 2010, p. 85 ss.

FOCARELLI, *Equo processo e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001.

FONTANA, *La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: dalla convenzione di Bruxelles al regolamento comunitario*; in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 263 ss.

FRICKER, *Umfang und Grenzen des amtsgerichtlichen Verfahrens nach § 495a ZPO*, Costanza.

FRISON ROCHE; *Cour d'appel de Paris*, 10 novembre 1999, citata da *La France face aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme*, *Documentation français*, Paris, 2001, p. 98.

FROSINI, *Il giudizio di equità e il giudice di pace*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1996, p. 143 ss.

FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel Regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006, p. 25 ss.

GAJA, *Arbitrato e procedimenti giudiziari in Stati diversi*, in *Riv. arb.*, 1992, p. 417 ss.

ID., *Les discriminations à rebours: un revirement souhaitable*, in *Mélanges en hommage à M. Waelbroeck*, Bruxelles, 1999.

ID., *L'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l'Europa*, in *Dir. uomo, cronache e battaglie*, 2003, p. 5 ss.

ID., *Il limite costituzionale del rispetto degli "obblighi internazionali": un parametro definito solo parzialmente*, in *Riv. dir. internaz.*, 2008, pp. 136-138.

GARCÍA CASAS, *La ejecución provisional y la seriedad de la justicia*, in GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI (a cura di) *Exposición de la nueva Ley de enjuiciamiento civil*, Valencia, 2001, p. 367 ss.

GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Paris, 2010.

GENGHINI, *La volontaria giurisdizione*, Padova, 2006.

GENOVESE-RISOLO (a cura di), *La riforma del processo civile: commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato alle novità introdotte dal d.l. 193/2009, conv. con mod., in l. 24/2010, al D. m. 17 febbraio 2010 (modello di testimonianza scritta) e al D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (attuazione della delega in materia di mediazione e conciliazione delle liti civili e commerciali)*, Milano, 2010.

GIORDANO, *Brevi considerazioni sulla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese di lite per giusti motivi (nota a Cass., sent. 15 febbraio 2006, n. 3282)*, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 1165.

GRASSO, *Equità (giudizio)*, in *Dig.*, VII, *disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1991, p. 470 ss.

ID., *I procedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 49 ss.

GRUNSKY, voce *Processo Civile (Germania)*, *Dig. Civ.*, XV, Torino, 1998, p. 142 ss.

GUAGLIONE, *La prova nel giudizio a cognizione sommaria*, in *Giur. mer.*, 2009, p. 101 ss.

GUINCHARD , *Procédure civile, Droit interne et droit de l'Union européenne*, 30^e ed., Paris, 2010.

HANINE, *Le droit de l'exécution provisoire dans le Nouveau code de procédure civile*, in *JCP*, 1976, p. 2756 ss.

HARRIS-O'BOYLE-WARBRICK, *Law of the European Convention on Human Rights*, London, 1995.

HARTLEY, *Civil jurisdiction and judgments*, London, 1984.

HENKE, *Prime osservazioni sulla riforma del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 3, p. 815 ss.

HINOJOSA SEGOVIA, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (legge 1/2000, del 7 gennaio)*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 373 ss.

HONORATI, *Revocatoria fallimentare e Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. priv. proc.*, 1989, p. 595 ss.

IDOT, *Variations sur le domaine spatial du droit communautaire*, in *Mélanges en l'honneur de P. Lagarde*, Paris, 2005, p. 430 ss.

JACOBS-WHITE, *The European Convention on human rights*, Oxford, 1996.

JACQUE, *Affaires intérieures et justice: quelques réflexions*, in *Rev. marché un. eur.*, 1995, p. 279 ss.

JANIS-KAY-BRADLEY, *European human rights law*, Oxford, 1995.

JANNUZZI-LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006.

JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968)*, in *GUCE.*, C 59, 5 marzo 1979.

JENARD-MÖLLER, *Relazione sulla convenzione di Lugano del 16 settembre 1988*, in *GUCE* C 189 del 28 luglio 1990.

JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice del "pre-trial" nel processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1263 ss.

JULIEN-FRICERO, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2003.

KAYE, *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments*, Abingdon, 1987.

KENNET, *The Brussell I Regulation*, in *International ad comparative law quarterly*, 2001.

KOHLER, *Interrogations sur les sources du droit international privé européen après le traité d'Amsterdam*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1999, p. 1 ss.

KRAMER, *Harmonisation of Procedures in Europe: the proposal for a European Small Claims Procedure*, in *Int'l Lis*, 2007, p. 111 ss.

KUNZE A., *Das amtsgerichtliche Bagattelverfahren nach § 495a ZPO*, Bielefeld, 1995; ID., *§ 495a ZPO – mehr Rechtsschutz ohne Zivilprozessrecht?*, in *NJW*, 1995.

LABAYLE H., *Un espace de liberté, de sécurité et de justice*, in *Rev. trim. dr. eu.*, 1997, p. 813 ss.

LA CHINA, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel Regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 386 ss.

LAMBERT, *Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme: contribution à une approche pluraliste du droit européen des Droits de l'Homme*, Bruxelles, 1999.

LAMORGESE, *Profili comparatistici su prova testimoniale civile e testimonianza scritta*, in *Quest. Giust.*, 2010, 1, p. 141 ss.

LANFRANCHI, *La cameralizzazione del giudizio sui diritti*, in *Giur. it.*, 1989, IV, p. 33 ss.

ID., *I procedimenti camerali decisori nelle procedure concorsuali e nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti*, in *I procedimenti in camera di consiglio e la tutela dei diritti – Atti del XVII Convegno nazionale*, Milano, 1991, p. 89 ss.

ID., *Il ricorso straordinario inesistente e il processo dovuto ai diritti*, in *Giur. it.*, 1993, IV, p. 521 ss.

ID., *Profili sistematici dei procedimenti decisori sommari*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1987, p. 88 ss.

LARGUIER-CONTE, *Droit judiciaire privé*, Paris, 2005.

LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 65-93.

LEFORT, *Procédure civile*, Paris, 2007.

LINDBLOM, *Harmony of the legal spheres*, in *European Review of Private Law*, 1997.

LOMBARDI-MARTINETTI, *Prime osservazioni sul regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2001, p. 371 ss.

LOPES PEGNA, *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli Stati membri della Comunità Europea*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 621-653.

LUCARELLI- PATRONI GRIFFI (a cura di), *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona : nuovi studi sulla Costituzione europea*, Napoli, 2009.

LUCERTINI, *Aspetti della riforma dell'appello nel nuovo processo civile spagnolo*, in *Riv. dir., proc.*, 2004, p. 915 ss.

LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2009.

ID., in CONSOLO.-LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Il giudice di pace e la legge n. 477/92 di entrata in vigore parziale della riforma*, Milano, 1993.

LUPOI, *Commentario al Reg. CE n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *NLCC*, 2010, 2, p. 448 ss.

ID., *La novella in materia di procedimento per il risarcimento dei danni da sinistro stradale (legge n. 102 del 2006)* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 572 ss.

ID., *Regolamento (CE) n. 44/2001*, in CARPI-TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009.

LUPOI - CARPI, voce *Provvedimenti giurisdizionali civili in Europa (convenzione di Bruxelles)*, in *Enc. dir.*, II agg., Milano, 1998, p. 824 ss.

MALTESE, *Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico e impiego di tale modello come strumento di tutela di diritti soggettivi*, in *Giur. it.*, 1986, IV, p. 127 ss.

MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Torino, 2011.

ID., *Procedimenti camerali su diritti e ricorso straordinario in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 921 ss.

MARCELLI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un nuovo approccio alla costituzione comunitaria?*, in *Dir. uomo, cronache e battaglie*, 2000, pp. 72 ss.

MARESCA, *Principi generali di diritto comunitario nella disciplina del processo*, in *Diritto Unione eur.*, 1997, p. 341 ss.

MARI, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles*, Padova, 1999.

ID., *Il luogo di esecuzione dell'obbligazione tra convenzione di Bruxelles e convenzione di Roma: eguaglianza o uniformità?*, in *Jus*, 1990, p. 79 ss.

MARTINO R., *L'equità del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 122 ss.

MASTROIANNI, *Il trattato di Nizza ed il riparto delle competenze tra le istituzioni giudiziarie comunitarie*, in *Riv. il dir. dell'Ue*, 2001, pp. 770 ss.

MELLONE-PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Un. Eu.*, 2008, p. 292 ss.

MENCHINI, *L'ultima «idea» del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1025 ss.

MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE "Bruxelles I"*, in *Int'l Lis*, 2003/1, p. 40 ss.

ID., *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 433 ss.

ID., *Riconvenzione e compensazione al vaglio della Corte di Giustizia (una nozione comunitaria di eccezione?)*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 48 ss.

MILAN, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, diretto da AJANI e BENACCHIO, Torino, 2009, p. 321 ss.

MONACI, *La «novella» ed il processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 165 ss.

MONTELEONE, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. civ., disc. priv., agg.*, Torino, 2000.

ID., *Il processo civile alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. Civ.*, 2001, p. 523.

MONTERO AROCA, *I principi del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, 2002.

MONTESANO, *Sull'efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 591 ss.

ID., «*Dovuto processo*» su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 915 ss.

MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2007.

ID., *Diritto processuale civile*, 3^a ed., II, Torino, 1999.

MORBIDELLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti dell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, 2001.

MOSCONI, *Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere nei recenti regolamenti comunitari*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, p. 545 ss.

NAPOLITANO, *Un coordinamento possibile tra il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e il potere di sospensione dell'esecuzione*, in *Giur. merito*, 2010, p.77 ss.

NASCIMBENE-LANG., *Il Trattato di Lisbona: l'Unione europea a una svolta?*, in *Il corriere giuridico*, 2008, p. 137 ss.

NASI, *Equità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 107 ss.

NORMAND, in *Voce Processo civile (Francia)*, *Dig. Civ.*, XV, Torino, 1998.

ID., *Il riavvicinamento delle procedure civili nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, spec. p. 682-700.

O'KEEFE D., *Recasting the Third Pillar*, in *Common Market Law Rev.*, 1995, p. 893 ss.

O'MALLEY-LAYTON, *European Civil Practice*, London, 1989.

OLIVIERI, *Al debutto il rito sommario di cognizione*, in *Guida al dir.*, 2009, n. 28, p. 37 ss.

ORTELLS RAMOS, *Para la reforma de la ejecución provisional en el proceso civil*, in *Justícia*, 1991, p. 277 ss.

ORTELLS RAMOS, *Verso un nuovo processo civile in Spagna: l'“Anteproyecto” di legge sul processo civile del 1997*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, p. 993 ss.

PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano, 1959.

PANCALDI, *Regolamenti comunitari e normative nazionali di attuazione e coordinamento: una novità per la cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 1313 ss.

PANEBIANCO, *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Giuffrè, 2001.

PAPADOPOULOU, *Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel à double fonction ou une arme à double tranchant?*, in *Cahiers dr. eur.*, 2002, p. 95 ss.

PARISI-RINOLDI (a cura di), *Giustizia e affari interni nell'Unione europea – il “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht*, Torino, 1996 (appendice di aggiornamento del 1998).

PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese, principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 1353 ss.

ID., in D'ANGELO (a cura di), *Good morning America. L'alambicco del comparatista*, 2003, p. 330 ss.

PASTORELLI, *Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, p. 213 ss.

PEGLAU, *Säumnis einer Partei und kontradiktorisches Urteil im Verfahren nach § 495a ZPO*, in *NJW*, 1997, p. 2222 ss.

PELLEGRINO, *Fallimento e nuovo processo civile*, Padova, 1994.

PERROT, *Exécution provisoire judiciaire: étendue des pouvoirs du premier président*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2008, p. 158 ss.

PETTITI, DECAUZ, IMBERT, *La Convention européenne des droits de l'homme: commentaire article par article*, Economica Paris, 1995.

PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2006.

PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *NLCC*, 6/2008, p. 1213 ss.

PICÒ I JUNOI, *I principi del nuovo processo civile spagnolo*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 65 ss.

PICONE, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004.

PICOZZA, *La prova per testimoni tra deposizione orale e testimonianza scritta a seguito della riforma del 2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 869 ss.

PINGEL (a cura di), *De Rome a Lisbonne: commentaire article par article des traites UE et CE*, II ed., Bruxelles, 2010.

PIVETTI, *Per un processo civile giusto e ragionevole*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 55 ss.

POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Milano, 2001, p. 986 ss.

ID., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European conflict of laws revolution»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 873-884.

ID., *La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1995.

ID., *La giustizia «comunitarizzata» dà forza allo spazio giudiziario europeo*, in *Dir. e giust.*, 2000, p. 44 ss.

ID., *Relazione sulla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007*, GU C 319 del 23 dicembre 2009.

PORCELLI, *Decreto ingiuntivo europeo, sistema e pratica del recupero crediti*, Montecatini Terme, 2011.

ID., *La «nuova» proposta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1259 ss.

POZZI, *Il rito bagatellare europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, p. 611-629.

- PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991.
- ID., *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, p. 221 ss.
- ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, 5^a ed., Napoli, 2006.
- ID., *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro It.*, 2000 V, p. 246.
- ID., *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1990, p. 399.
- ID., *Relazione conclusiva*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 317 ss.
- ID., *Lezioni di diritto processuale civile. Ancora una riforma a costo zero del processo civile*, in *Foro it.*, 2009, p. 223 ss.
- PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. I procedimenti speciali e l'arbitrato*, v. 3, cap. II, *Il modello camerale*, Torino, 2010.
- PUSTORINO, *L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella prassi della Commissione e della Corte di Strasburgo*, Napoli, 1998.
- QUILLERÈ-MAJZOUB, *La defense du droit à un procès équitable*, Bruxelles, 1999.
- RADICATI DI BROZOLO, *L'Unione europea ed i diritti fondamentali: due passi avanti e uno indietro*, in *Dir. Unione eur.*, 2002, pp. 552 ss.
- RAITI, *Evoluzioni e tendenze della cooperazione giudiziaria civile in Europa dopo il Trattato di Amsterdam (in particolare alla luce delle più recenti discipline sul riconoscimento e l'exequatur delle decisioni)*, in *Giust. civ.*, 2002, p. 241 ss.
- REMIEN, *European Private International Law, The European Community and its Emerging Area of Freedom, Security and Justice*, in *Common Market Law Rev.*, 2001, p. 53 ss.
- RENUCCI, *Droit européen des droits de l'homme*, Paris, 1999.
- RICCI E., *Note sul giudizio di equità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 387 ss.
- RICCI G.F., *La riforma del processo civile*, Torino, 2009.
- RICCI-RUOSI, *Assunzione delle testimonianze*, in TARZIA-LUZZATO-RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, Padova, 1995, p. 517 ss.

RIEM, *Il processo civile telematico: le nuove frontiere del processo alla luce del D.P.R. 123/2001*, Napoli, 2002.

RINALDI, *La testimonianza scritta nel processo civile*, Santarcangelo di Romagna, 2010.

ROBLES, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e i suoi limiti*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 3, pp. 308-346.

ROLLA, *Tecniche di garanzie dei diritti fondamentali*, Giappichelli, 2001.

RONCO, *La competenza funzionale e inderogabile del giudice (di pace) investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo: ovvero, le categorie inesistenti non riescono a morire*, in *Giur. it.*, 2001, fasc.10, pp. 1816-1817.

ROSENBERG L.-SCHWAB K.H.-GOTTWALD P., *Zivilprozessrecht*, 17[^] Auflage, München, 2010.

ROSSETTI, *Spese compensate: una scelta da evitare. Premia i furbi, scoraggia chi ha ragione. Consulta costretta a bocciare il ricorso. Ma la prassi fomenta le liti (nota a Corte Cost., sent. 13 dicembre 2004, n. 395)*, in *DG*, 2005, 3, p. 88 ss.

ID., *Spese di lite, paga il giusto per il peccatore. Consulta ignorata sulla compensazione. Avallata una prassi che fa lievitare le domande infondate (nota a Cass., sent. 22 aprile 2005, n. 8540)*, in *DG*, 2005, 21, p. 12 ss.

ROSSI, *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2000.

ID., *Verso una parziale «comunitarizzazione» del terzo pilastro*, in *Riv. trim. dir. proc.*, p. 261 ss.

ROTA, *Il giudice di pace*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, 2[^]ed. Torino, 2000, p. 61 ss.

ROTTLEUTHNER, *Umbau des Rechtsstaats? Zur Entformalisierung des Zivilprozesses im Bereich der Bagatellverfahren*, in *NJW*, 1996.

RUBINO-SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, Padova, 2006.

RUFFINO, *Il nuovo regime della prova testimoniale*, in *Il civilista*, 2009.

RUGGERI, *Il processo telematico: breve guida al D.M. 13 febbraio 2001 n. 123*, Torino, 2001.

ID., *La Cedu alla ricerca di una identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura*

di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in Dir. pubbl. comp. ed europ., pp. 215-220.

SABEONE, *Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Commento al Reg. CE 44/2001*, in *NLCC.*, 2001, p. 1101 ss.

SACERDOTI, *La Carta europea dei diritti fondamentali: dall'Europa degli Stati all'Europa dei cittadini*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2000, pp. 1390 ss.

SALERNO, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000.

ID., *La garanzia costituzionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, pp. 637-665.

ID., *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 901.

SALOMONE, *Il regolamento CE n. 861/2007 sul procedimento per le controversie di modesta entità e le ADR in ambito comunitario*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008.

SALVANESCHI, *La riduzione del tempo del processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1560 ss.

SASSANI, *La durata ragionevole del processo civile*, in CAPPONI-VERDE (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "Giusto processo" in materia civile*, Napoli, 2002, p. 88.

SAURON J. L., *Comprendre le Traité de Lisbonne*, Paris, 2008.

SAVARRO-BARTOLINI, *La testimonianza scritta e orale nel nuovo processo civile: commento operativo dopo la l. n. 69/2009*, Piacenza, 2009.

SBRESCIA, *Le competenze dell'Unione Europea nel Trattato di Lisbona*, Napoli, 2008.

SCARPA, *La competenza del giudice di pace in materia di immissioni*, in *Giudice di Pace*, 2008, n. 2, p. 129 ss.

SCARSELLI, *Articolo 111 della Costituzione e incompatibilità del giudice nel processo civile, fallimentare e minorile*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 87 ss.

SCHLOSSER, *The 1968 Brussels Convention and Arbitration*, in *Riv. dir. int. priv.*, 1989, p. 550 ss.

SHUIBHNE, *Free Movement of Persons and the Wolly Internal Rule: Time to Move On?*, in *Common Market Law Rev.*, 2002, p. 731 ss.

SIANI, *Il Regolamento Ce 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze, Parte I, La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Dir. comm. scambi int.*, 2003, p. 451-534; *Parte II, Riconoscimento ed esecutività delle sentenze e degli atti stranieri*, *ivi*, p. 653-710.

SIRACUSANO, in VERDE-VACCARELLA, *Codice di procedura civile commentato*, Torino, 1997, II, p. 519 ss.

SPADARO, *La Carta europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2001, pp. 662 ss.

SPERDUTI, *Il principio della preminenza del diritto e sua garanzia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Judicial protection of human rights at the national and International level*, II, Milano, 1991.

SPIELMANN, *Obligations positive set effet horizontal des dispositions de la Convention*, in SUDRE, *L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1998, pp. 135 ss.

SPRUNG R., *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 27 ss.

STÄDING, *Anwendung des § 495a ZPO in der Praxis*, in *NJW*, 1996.

STAVROS, *The guarantees for accused persons under article 6 of the European convention of human rights*, Dordrecht, 1993.

STEIN-JONAS, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, VII, Tübingen, 2002, sub §§ 708-709.

STORME (a cura di), *Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union Européenne. Aproximation of Judiciary Law in the European Union*, Dordrecht, 1994.

SUDRE, *L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1998.

ID., *Droit international et européen des Droits de l'Homme*, Paris, 5^e ed., 1995.

TANDOI, *Sulle spese di lite è guerra fra giudici. Ma per ora ci rimette la parte vittoriosa. La giurisprudenza tentenna, non convince chi nega l'esecuzione*, in *Documenti Giustizia*, 2006, 21, p. 26 ss.

TARUFFO, *Garanzie processuali e dimensione transnazionale della giustizia civile*, in LANFRANCHI, *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Roma, 2004, p. 117 ss.

ID., *La prova dei fatti giuridici*, in CICU-MESSINEO-MENGONI (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1992, p. 468.

TARZIA, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 933 ss.

ID., *Modelli europei per un processo civile uniforme*, in *Riv. dir. proc.*, pp. 953-954.

ID., *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 1-22.

TEDOLDI, *Giudice di Pace*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, Torino, 2003, p. 732 ss.

TEJADA-D'AVOUT, *Les non-dits de la procédure européenne d'injonction de payer*, in *Rev. crit. dr. int.*, 2007, p. 738 ss.

TELESE, *Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell'unione europea: recenti sviluppi nella codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Riv. dir. pubbl. comparat. ed europ.*, 2001, pp. 106 ss.

THOMAS-PUTZO, *Zivilprozessordnung*, München, 2005.

TIZZANO, *Brevi note sul terzo pilastro del Trattato di Maastricht*, in *Dir. Unione eur.*, 1996, p. 391 ss.

ID., *La "Costituzione europea" e il sistema giurisdizionale comunitario*, in *Riv. il dir. dell'Ue*, 2003, pp. 455 ss.

TOMMASEO, *L'esecutorietà della sentenza*, in AA. VV., *La riforma del processo civile*, Padova, 1992, p. 141 ss.

TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011.

ID., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il processo civile, in Le discipline comunitarie relative al processo civile. Atti del XXIII Convegno nazionale dell'associazione fra gli studiosi del processo civile, Perugia 28-29 settembre 2001*, Milano, 2002.

ID., *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in CIVININI-VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2002, p. 37 ss.

ID., *Il nuovo art.111 della Costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in CAPPONI-VERDE (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "Giusto processo" in materia civile*, Napoli, 2002, p. 49.

VACCARELLA, *Esecutività della sentenza e inibitoria*, in VACCARELLA-CAPPONI-CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992.

VALITUTTI, *I procedimenti finalizzati alla tutela di diritti soggettivi e status*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali, Procedimenti possessori e camerati*, Torino, 2005, p. 325-326.

VALLS GOMBAU, *La ejecución provisional*, in *Cuadernos de Derecho Judicial. Ejecución de sentencias civiles*, Madrid, 1992.

VASSALI, *Il giusto processo. La genesi e la storia*, in *Il giusto processo*, 2002, p. 1.

VAZQUEZ SOTELO, *L'Avanprogetto di una nuova legge del processo civile spagnolo*, in *Riv. dir. proc.*, 1998.

VELÁZQUEZ MARTÍN, *La ejecución provisional en el proceso civil*, Madrid, 2003.

VELU-ERGEC, *La Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1990.

VENTURI, *La giurisdizione volontaria nel diritto processuale civile internazionale*, Torino, 2009.

VERDE, *Contro l'equità necessaria del giudice di pace*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006.

ID., *Profili del processo civile*, 3^{ed. rist.}, Napoli, 2006.

VIGNERA, *Il giusto processo regolato dalla legge*, in BODRITO-MARCHESELLI-FIORENTIN-VIGNERA (a cura di), *Giusto processo e riti speciali*, Milano 2009, pp. 4-6.

VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, cost. e rito camerale uniforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 551 ss.

VILLANI, *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in *Dir. Unione eur.*, 2004, pp. 74 ss.

VILLATA, *Il regolamento C.E. n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 153 ss.

VILLECCO, *Il processo civile telematico*, Torino, 2011.

VOGG, *Einstweiliger Rechtsschutz und vorläufige Vollstreckbarkeit: Gemeinsamkeiten und Wertungswidersprüche*, Berlin, 1991.

VOLPINI, *sub Capo III bis. Del procedimento sommario di cognizione*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, 6^a ed., Padova 2009, pp. 2302-2310.

VULLO, in CONSOLO-TOMMASEO (a cura di), *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996.

WALTER, *I diritti fondamentali nel processo civile tedesco*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 740 ss.

WEBER, *Il futuro della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2002, pp. 32 ss.

WESER, *Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions*, Bruxelles, 1975.

ZANGHI, voce: *Diritti dell'uomo (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1989.

ID., *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2007, p. 50 ss.

ID., *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, 5^a ed., Torino 2010.